



## CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche Garanzie previste nei Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani:

Set Informativo Modulo Generale - edizione 08.02.2025

Set Informativo Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA - edizione 08.02.2025

Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - edizione 12.04.2025

Set Informativo Modulo PROTEZIONE DIGITALE - edizione 08.02.2025

Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ - edizione 08.02.2025

Set Informativo Modulo PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - edizione 12.04.2025

Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ - edizione 08.02.2025

Forma parte integrante di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani anche la Scheda Riepilogativa.

Il servizio assicurativo Pronto Avvocato è offerto in abbinamento a Garanzie dei Moduli PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ e PROTEZIONE DEL PATRIMONIO. Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza sono accessorie alle Garanzie dei Moduli PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ, PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ. Le Garanzie del Modulo PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ sono offerte in abbinamento a specifiche Garanzie di riferimento dei Moduli PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ e PROTEZIONE DIGITALE.

*Un contratto semplice e chiaro:*

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.*

Ultimo aggiornamento: 12.04.2025

**CATTOLICA\***  
**ASSICURAZIONI**  
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](http://cattolica.it)

scarica l'app     

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**



Il presente Set Informativo MODULO GENERALE - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo Generale
- DIP Aggiuntivo Modulo Generale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Generale

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività d'impresa.

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani ti aiuta a prenderti cura dei tuoi locali, delle merci e delle attrezzature, del tuo patrimonio e del tuo mondo digitale, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza, con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

### Scegli

- Prestazioni di Assistenza, per risolvere velocemente un imprevisto
- Garanzie e livelli di protezione

**Cambia la tua combinazione** secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i locali, le merci e le attrezzature della tua attività, il tuo patrimonio e i tuoi sistemi e apparecchi tecnologici, nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più esercizi ubicati in località diverse.

**Tieni tutto sotto controllo** nell'Area Clienti o sull'App MyCattolica, in pochi click.



Scopri i vantaggi e i servizi di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani consultando questo set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione modulare per artigiani e piccole imprese di produzione

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Generale

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è un'Assicurazione unitaria di natura modulare destinata a piccole imprese di produzione e artigiani.

Il prodotto consente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie previste nei Moduli che lo compongono.

Generali Italia si riserva di integrare l'offerta con nuove Garanzie messe a disposizione tramite aggiornamento e pubblicazione di una nuova edizione del prodotto nel sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).



## Che cosa è assicurato?

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei seguenti Moduli, che attualmente compongono il prodotto:

### ✓ PREVENZIONE E ASSISTENZA

- Pronto Avvocato
- Assistenza ai locali, al titolare e agli addetti in trasferta
- Assistenza in mobilità

### ✓ Protezione dell'Attività

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi (sociopolitici, rottura impianti, guasti macchine) Rischi nominati oppure Incendio All Risks
- In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici
- In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici (sisma, alluvione, inondazione, esondazione, frana)
- In Guardia - Furto

### ✓ Protezione Digitale

- In Attività - Macchine elettroniche, sempre nella forma all risks
- In Attività - Cyber risk (*Danni al Sistema Informatico aziendale, Responsabilità Civile da Evento Cyber, Protezione legale da Evento Cyber*)

### ✓ Protezione della Continuità

In Continuità - Danni da interruzione di esercizio nelle forme:

- Quota Fatturato
- Diaria da interruzione dell'attività
- Danni indiretti
- Maggiori spese
- Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici
- Maggiori spese da Furto

### ✓ Protezione del Patrimonio

- In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
- In Accordo - Responsabilità Civile Prodotti
- In Accordo - Protezione Legale

### ✓ Protezione della Mobilità

- In Mobilità - Protezione dei beni - Merci e Attrezzature trasportate
- In Mobilità - Protezione Legale in circolazione

Le informazioni di dettaglio sul contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli sono contenute nei DIP dei Moduli stessi.



## Che cosa non è assicurato?

**Le esclusioni relative alle Garanzie previste nei singoli Moduli sono contenute nelle Condizioni Specifiche di ogni Modulo contraddistinte dal carattere grassetto e riportate nei rispettivi DIP e DIP aggiuntivi.**



## Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono somme assicurate, massimali, Franchigie, Scoperti, periodi di inefficacia e altri limiti della copertura che sono riepilogati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza e contenuti nelle Condizioni Specifiche dei Moduli che compongono il prodotto contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa o in percentuale di invalidità permanente, in giorni o rapportato al numero di giorni - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende l'importo - espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo all'attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.

Le informazioni di dettaglio sui limiti di copertura delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani, sono riportate nei rispettivi DIP e DIP aggiuntivi.



## Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenuti nei DIP dei rispettivi Moduli.



## Che obblighi ho?

- All'attivazione delle specifiche Garanzie il Contraente o l'Assicurato devono rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sui rischi da assicurare.
- Per alcune Garanzie il Contraente deve compilare e sottoscrivere un apposito questionario.
- Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia:
  - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione dei rischi assicurati;
  - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del contratto, tranne quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle accessorie ad altri servizi.
- Ulteriori specifici obblighi sono previsti in caso di Sinistro.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle Garanzie.

I DIP dei singoli Moduli contengono le informazioni di dettaglio.



## Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere:

- mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito);
- trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%);
- semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%).

Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica).

Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione delle Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie.

Le singole Garanzie - compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione:

- è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza;
- si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie operano per i Sinistri, come per ciascuna definiti, che si verificano nel corso della loro validità, fino alla scadenza. **Per alcune Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani sono previsti periodi di inefficacia iniziale e condizioni di operatività della copertura.**

I DIP dei singoli Moduli contengono le informazioni di dettaglio.



## Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.**

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

**Generali Italia, se previsto per specifiche Garanzie, può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro a esse relativo** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. La comunicazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) spedita entro tale termine. La facoltà di recesso per Sinistro può essere esercitata con i limiti previsti per ciascuno dei Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

I DIP dei singoli Moduli indicano le ulteriori specifiche facoltà e modalità di recesso o risoluzione eventualmente previste per le rispettive Garanzie.

**Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

# Assicurazione modulare per artigiani e piccole imprese di produzione

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Generale

data di realizzazione: 08.02.2025



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie previste dai singoli Moduli operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti delle somme assicurate/Massimali per ciascuna indicati nella Scheda Riepilogativa.

Nel DIP aggiuntivo dei singoli Moduli sono riportate:

- le informazioni ulteriori sul contenuto delle Garanzie rispetto al rispettivo DIP Danni;
- le opzioni con sconto del Premio, se previste;
- le opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo, se previste.



#### Che cosa NON è assicurato?

Nei DIP aggiuntivi dei singoli Moduli sono riportate eventuali ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni del Modulo.



#### Ci sono limiti di copertura?

Nei DIP aggiuntivi dei singoli Moduli sono riportate eventuali ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni del Modulo.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è rivolto al target di clientela identificato con riferimento ai singoli Moduli e riportato nei rispettivi DIP aggiuntivi.



#### Quali costi devo sostenere?

**Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.**



## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li><li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.cattolica.it">www.cattolica.it</a>, nella sezione Reclami;</li><li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li></ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contestuale notizia della trasmissione al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li><li>e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol>

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:


<b>Mediazione</b>	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a>.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Le informazioni relative agli altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie applicabili alle singole Garanzie sono riportate nei DIP aggiuntivi dei relativi Moduli.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p>

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Nei DIP aggiuntivi dei singoli Moduli sono riportate le aliquote di imposta relative ai Premi delle singole Garanzie.</p>
---	---

### AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.



## MODULO GENERALE

PAG.

### PRESENTAZIONE PRODOTTO

1

### CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI"

4

Art. 1 Definizioni

4

Art. 2 Clausola di coordinamento

4

Art. 3 Valutazione di coerenza

4



#### *Che cosa è assicurato?*

4

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

5

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

5



#### *Che obblighi ho?*

5

#### *Quali obblighi ha l'impresa*

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio - Codici attività

5

Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori

7

Art. 8 Comunicazioni tra le parti

7

Art. 9 Legge applicabile e Foro competente

7

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

7



#### *Quando e come devo pagare?*

7

Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia - Mezzi di pagamento del premio

7

Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione

8

Art. 13 Oneri

9



#### *Quando comincia la copertura e quando finisce?*


9

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

9

Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive

9

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	9
Art. 16 Diritto di ripensamento	10
Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	10
Art. 18 Recesso in caso di Sinistro	10
Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione	11
<b>ELENCO CODICI ATTIVITÀ</b>	12

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è un insieme di Garanzie in grado di offrire agli Assicurati una tutela nei vari ambiti dell'attività d'impresa, produttiva o artigianale. Offre inoltre prestazioni di prevenzione e assistenza che possono essere abbinate alle varie Garanzie.

Il prodotto ha natura modulare, di contenuto variabile e si compone di distinti Moduli, ciascuno dei quali comprende a sua volta un insieme di Garanzie per la tutela di esigenze specifiche (per esempio: Incendio, Furto, Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), Protezione Legale, Cyber risk, Merci e attrezzature trasportate, Prevenzione e Assistenza).

## FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali Moduli attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione.

Ogni Modulo può essere attivato singolarmente oppure insieme ad altri Moduli per consentire una maggiore copertura assicurativa.

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è composto da:

- 1) Modulo Generale, sempre presente, che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
- 2) Moduli contenenti le Condizioni Specifiche applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) Polizza, come aggiornata nel tempo sulla base delle richieste di attivazione o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente;
- 4) Scheda Riepilogativa, che sintetizza in relazione alle varie Garanzie limiti di Indennizzo, massimali, somme assicurate, Franchigie, Scoperti, minimi di Scoperto e altri limiti di copertura. Specifica, inoltre, le caratteristiche dell'attività assicurata.

Il Contraente infatti ha la possibilità di modificare la composizione del contratto anche dopo l'iniziale attivazione dei Moduli scelti, con la richiesta di attivazione di altri Moduli o di disattivazione di alcuni tra quelli già acquistati. Il tutto secondo le regole di interdipendenza tra le Garanzie.

MODULO	CONTENUTO	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>GENERALE</b>	Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutti i Moduli	Sempre presente
<b>PREVENZIONE E ASSISTENZA</b>	<p><b>Pronto Avvocato</b> in abbinamento ai Moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protezione dell'Attività</b></li> <li>• <b>Protezione del Patrimonio</b></li> </ul> <p><b>Assistenza</b> in abbinamento ai Moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protezione dell'Attività</b></li> <li>• <b>Protezione del Patrimonio</b></li> <li>• <b>Protezione della Mobilità</b></li> </ul>	Modulo abbinabile ai Moduli Protezione dell'Attività, Protezione del Patrimonio, Protezione della Mobilità
<b>PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>	<p>Protezione dei beni aziendali dai rischi incendio, eventi straordinari e impianti, atmosferici e calamità naturali ed eventi catastrofali; Furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks / Incendio e altri eventi Rischi nominati</b></li> <li>• <b>In Solidità – Danni ai beni - Eventi naturali</b></li> <li>• <b>In Guardia - Furto</b></li> </ul>	Modulo attivabile e disattivabile
<b>PROTEZIONE DIGITALE</b>	<p>Protezione delle macchine elettroniche aziendali dai rischi guasti accidentali ed eventi atmosferici e del sistema informatico aziendale dai rischi cyber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In Attività - Macchine elettroniche</b></li> <li>• <b>In Attività - Cyber risk</b></li> </ul>	Modulo attivabile e disattivabile



<b>PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ</b>	Protezione dell'attività aziendale dai danni indiretti da incendio, eventi straordinari e impianti, atmosferici e calamità naturali ed eventi catastrofali, Furto. Abbinabile ai Moduli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protezione dell'Attività</b></li> <li>• <b>Protezione Digitale</b></li> </ul>	Modulo abbinabile ai moduli Protezione dell'Attività e Protezione Digitale
<b>PROTEZIONE DEL PATRIMONIO</b>	Protezione del patrimonio aziendale dai rischi RCT/RCO, RC Prodotti e Protezione Legale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro</b></li> <li>• <b>In Accordo – Responsabilità Civile Prodotti</b></li> <li>• <b>In Accordo – Protezione Legale</b></li> </ul>	Modulo attivabile e disattivabile
<b>PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ</b>	Protezione di merci e attrezzature aziendali durante il trasporto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In Mobilità - Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate</b></li> <li>• <b>In Mobilità - Protezione Legale in circolazione</b></li> </ul>	Modulo attivabile e disattivabile

## AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzia, della Prestazione o del Servizio.

- **Per il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato**
- **Per l'attivazione di Prestazioni e servizi di Prevenzione e Assistenza**
- **In caso di Sinistro sulle Garanzie: In accordo – Protezione Legale Modulo PROTEZIONE DEL PATRIMONIO, In attività Cyber Risk – Protezione Legale da Evento Cyber Modulo PROTEZIONE DIGITALE, In mobilità – Protezione Legale del Modulo PROTEZIONE IN MOBILITÀ**

Il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde **800 572 572**  
**+39 02 58 240 565** per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulle Garanzie

- **In accordo – Protezione Legale del Modulo Protezione del Patrimonio,**
- **In attività Cyber Risk – Protezione Legale da Evento Cyber del Modulo Protezione Digitale,**
- **In mobilità – Protezione Legale del Modulo Protezione della Mobilità,**

è possibile utilizzare anche la mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it) e a quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

In caso di Sinistro sulle altre Garanzie attivate, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

**Generali Italia S.p.A.**

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC:  
[cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica.



Tramite l'Area Clienti è possibile:

- **verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;**
- **visualizzare la documentazione contrattuale;**
- **pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;**
- **consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;**
- **segnalare un Sinistro.**

La documentazione precontrattuale del contratto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani si compone di:

- 1) **DIP e DIP aggiuntivo** relativi al presente Modulo Generale;
- 2) **DIP e DIP aggiuntivo** relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.



## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI

### Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

<b>Assicurato</b>	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani.
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
<b>Condizioni Specifiche</b>	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
<b>Contraente</b>	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
<b>Decorrenza</b>	Data di inizio delle Garanzie.
<b>Danno</b>	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato che deriva dal Sinistro.
<b>Garanzie</b>	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate o disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente e che prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di Sinistro.
<b>Garanzia iniziale</b>	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
<b>Garanzia successiva</b>	La Garanzia o le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia iniziale.
<b>Generali Italia</b>	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
<b>Indennizzo</b>	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
<b>Modulo Generale</b>	Insieme delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Imprese & Artigiani contenute nel presente documento.
<b>Modulo</b>	Insieme delle Garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle Condizioni Specifiche.
<b>Periodo di allineamento della Garanzia successiva</b>	Il primo periodo di durata della Garanzia successiva, inferiore all'anno, che serve ad allineare la scadenza di ciascuna Garanzia con la scadenza annuale della Garanzia iniziale. Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.
<b>Polizza</b>	Documento che prova l'Assicurazione e definisce, con la Scheda Riepilogativa, le Garanzie attive.
<b>Premio</b>	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
<b>Scadenza annuale unica</b>	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia iniziale e delle Garanzie successive determinato dal Periodo di allineamento della Garanzia Successiva.
<b>Scheda Riepilogativa</b>	Documento che definisce, con la Polizza, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia.
<b>Servizi non assicurativi connessi</b>	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

### Art. 2 Clausola di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione del presente Modulo valgono per tutte le Garanzie attivate.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati dalle Condizioni Generali e possono anche integrare queste ultime o, se indicato in maniera espressa, derogarvi.

### Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.





## Che cosa è assicurato?

### **Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione**

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è un contratto assicurativo unitario di natura modulare, che consente al Contraente di attivare o disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Generali Italia può integrare il contratto assicurativo CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani anche con l'offerta di nuove Garanzie, che sono rese disponibili con aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).

Il Contraente può quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere.

Restano valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per i massimali e le somme assicurate, entro i limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione o la disattivazione delle Garanzie:

- è disposta su richiesta del Contraente con la sottoscrizione, da parte del Contraente stesso dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 17 *Disdetta e Recesso dalle Garanzie*, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della nuova versione delle stesse al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente stesso nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferisce a contratti assicurativi diversi rispetto al contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani.

### **Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie**

L'attivazione di alcune Garanzie consente al Contraente di accedere a una serie di servizi non assicurativi accessori forniti anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente vuole attivare i servizi non assicurativi deve prendere visione e accettare in maniera espressa le condizioni generali che regolano tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.



## Che obblighi ho?

### **Quali obblighi ha l'impresa**

#### **Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio - Codici attività**

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

**Il Contraente o l'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.**

Se il Contraente o l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente o l'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>2</sup>.





Il Contraente o l'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto<sup>3</sup>.



#### ESEMPIO DI PERDITA PARZIALE DELL'INDENNIZZO

Per il rischio Incendio, se la somma assicurata della Partita Fabbricato è inferiore al valore di ricostruzione del Fabbricato stesso, l'Indennizzo è corrisposto in misura proporzionale al rapporto tra il valore dichiarato e il valore effettivo.

Fabbricato – valore dichiarato: 50.000,00 euro

Fabbricato – valore effettivo: 100.000,00 euro

Rapporto:  $50.000,00/100.000,00 = 50\%$

Danno da incendio = € 40.000,00 euro

Indennizzo corrisposto:  $40.000,00 * 50\% = 20.000,00$  euro



#### ESEMPIO DI PERDITA TOTALE DELL'INDENNIZZO

Se il contraente dichiara di esercitare un'attività tra quelle che rientrano nell'ambito del prodotto e in realtà ne esercita una che invece non rientra in tale ambito, può perdere per intero il diritto all'indennizzo.



#### ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Per il rischio Furto costituisce un aggravamento di rischio la temporanea rimozione dei fissi e infissi in caso di ristrutturazione dell'immobile assicurato.

Per il rischio di Incendio costituisce un aggravamento di rischio la presenza o il deposito di grande quantità di materiale infiammabile.



#### ESEMPI DI DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Per il rischio Furto costituisce una riduzione del rischio, l'installazione di un sistema di allarme collegato a una centrale operativa di sorveglianza.

Per il rischio di Incendio costituisce una riduzione del rischio l'installazione di un sistema di rilevazione dei fumi e/o della temperatura interna dell'immobile.

### Codici attività

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione che l'attività esercitata corrisponde a quella indicata nella Scheda Riepilogativa. I codici ATECO riportati nella Scheda Riepilogativa hanno valenza solo statistica e ai fini del contratto vale solo quanto dichiarato con riferimento ai codici attività.

L'assicurazione opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in Polizza se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- rientrano nell'elenco delle attività assicurabili riportato alla fine del presente Modulo e ferme le tolleranze di specifici fattori di rischio per esse previsti;
- per esse il Contraente è in possesso di specifica abilitazione quando è richiesta dalla legge;
- il relativo fatturato è **non superiore al 15% del Fatturato annuo aziendale dichiarato**;
- la superficie complessiva coperta da ciascuna di queste attività **non supera il 20% della superficie complessiva dei piani dei Fabbricati assicurati o che contengono le cose assicurate**.

Per la Sezione Furto, sono ammesse e assicurate merci afferenti ad attività diverse da quelle dichiarate in Polizza, **fino a un massimo del 20% della somma assicurata**.

Per la Sezione Responsabilità Civile Prodotti la copertura opera **solo** in relazione ai prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa.

Se nell'Elenco Codici Attività non sono descritte attività ma prodotti si intende "produzione, lavorazione" degli stessi e "manutenzione", se non oggetto di specifica dichiarazione.

Sono ammesse e assicurate, **solo se non sono escluse o oggetto di specifica dichiarazione**, le seguenti operazioni: "confezionamento e imballaggio - verniciatura - macinazione di sostanze combustibili - asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostitimento - lavorazione del legno - autolavaggio - officina meccanica" se sono complementari e accessorie dell'attività principale e utilizzate per le esclusive attività dell'impresa.

È anche ammesso e assicurato, **se non escluso o oggetto di specifica dichiarazione**, l'esercizio di attività commerciali di vendita, anche al minuto, di prodotti dell'azienda coesistenti con il laboratorio o l'industria assicurata.

Per le Sezioni Incendio e Furto è ammesso e assicurato, **se non escluso o oggetto di specifica dichiarazione**, il deposito di merci che non sono prodotte dal laboratorio o dall'industria assicurata o che comunque non sono destinate a entrare nel ciclo produttivo.

Per la Sezione Incendio se per un'ubicazione è indicato in Polizza come Tipo Ubicazione "Magazzino/Deposito", in tale ubicazione sono ammesse le sole operazioni di confezionamento e imballaggio e di movimentazione merci.



### **Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assicurazioni del Contraente o dell'Assicurato:

- stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto;
- di cui è in possesso in quanto accessorie ad altri servizi (per esempio: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutui fondiari o ipotecari).

### **Art. 8 Comunicazioni tra le parti**

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente** è tenuto **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

### **Art. 9 Legge applicabile e Foro competente**

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria (foro) del luogo della sede, residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro aventi diritto.

### **Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio, espone Generali Italia a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni, che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



### **Quando e come devo pagare?**

#### **Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio**

Il Premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del Premio per la copertura del Periodo di allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie successive previsti dal secondo comma dell'articolo 15 *Periodo di allineamento delle Garanzie successive*.

L'Assicurazione ha effetto:

- per la Garanzia iniziale, dalla data di attivazione riportata in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per la Garanzia successiva, dalla data di attivazione riportata in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, se a tale data è stata pagata l'integrazione per il Periodo di allineamento Garanzia successiva; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Valgono comunque le scadenze riportate in Polizza.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di attivazione indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
  - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento



dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito;

- per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti<sup>4</sup>. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



#### ATTENZIONE

Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non è operante.



Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è successivamente accreditato. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o per mezzo dell'App My Cattolica.

### Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, a ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di Indennizzo e Premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
  - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
  - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



ESEMPIO: Dal confronto degli indici risulta in **incremento del 12%**:

- I **Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati al **12%**;
- Il Premio è adeguato dell'**8,5%**: 5% +3,5% (50% dei 7punti eccedenti il 5%).

**L'indicizzazione è sempre esclusa:**

- **per le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA**
- **per le Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio, se il relativo Premio è regolabile**

È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale**; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di Indennizzo e Premio restano quelli che risultano dall'ultimo adeguamento.



**Non sono comunque soggetti a indicizzazione:**

- **Franchigie espresse in cifra assoluta;**
- **minimi e massimi di Scoperto;**
- **tutti i valori espressi in percentuale.**

**Art. 13 Oneri**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è anticipato da Generali Italia.



**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

**Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie**

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

**Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive**

Per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia – Mezzi di pagamento del premio*, il giorno e il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale (Garanzia successiva), coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di allineamento della Garanzia successiva**).

Il Periodo di allineamento delle Garanzie successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la scadenza della Garanzia iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del Premio della Garanzia iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie successive, concluso il relativo Periodo di allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di allineamento delle Garanzie successive è puntualmente indicato, per ciascuna di esse, in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.



**ESEMPI**

**ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA ALLA RICORRENZA ANNUALE**

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2025 (durata un anno) con tacito rinnovo Garanzia successiva con data attivazione 01.01.2026 - non c'è Periodo di allineamento Garanzia successiva

**ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA NEL CORSO DELL'ANNUALITÀ**

Polizza stipulata con clausola di tacito rinnovo

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2025 (durata un anno)

Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2025 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2025 – 31.12.2025

In caso di tacito rinnovo, per l'annualità successiva la durata di Garanzia iniziale e Garanzia successiva coincidono: 01.01.2026 – 31.12.2026

**ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA CON SCADENZA DIVERSA DALLA GARANZIA INIZIALE**

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2030 (durata 5 anni)

Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2025 e data scadenza 31.12.2028 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2025 - 31.12.2025

Per le tre annualità successive la durata della Garanzia iniziale e della Garanzia successiva coincidono: 01.01.2026 – 31.12.2026 / 01.01.2027 - 31.12.2027 / 01.01.2028 – 31.12.2028





Come posso disdire la polizza?

### Art. 16 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV PEC [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

### Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, come indicato nella Scheda Riepilogativa e, alla loro scadenza, le medesime possono essere prorogate per la durata di un anno e così successivamente.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate.

**Almeno 30 giorni prima della scadenza** di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata di Premio prevista entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste dall'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio*. **Il pagamento del Premio comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie** indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie alla stessa collegate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione o di singole Garanzie con **comunicazione di disdetta che deve essere inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.**

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.



#### ESEMPIO

Contratto con due Garanzie con diversa scadenza:

- Garanzia 1 data scadenza 31.12.2025
- Garanzia 2 data scadenza 31.12.2026

In data 01.11.2025 (quindi con il preavviso di almeno 30 giorni richiesto) Il Contraente invia comunicazione di disdetta per entrambe le Garanzie.

La disdetta ha effetto:

- 01.01.2026 per la Garanzia 1
- 01.01.2027 per la Garanzia 2

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni con **comunicazione scritta che deve essere inviata almeno di 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.**

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma dell'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte all'articolo 8 *Comunicazioni tra le parti*.





### **Art. 18 Recesso in caso di Sinistro**

Il recesso per Sinistro esercitato in relazione a una o più Garanzie, se non diversamente disciplinato nel singolo Modulo, determina la cessazione:

- delle specifiche Garanzie in relazione alle quali è esercitato e delle eventuali Garanzie a queste accessorie attivate;
- delle eventuali Garanzie attivate con il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA e con il Modulo Protezione della Continuità che sono a queste funzionalmente connesse in via esclusiva, secondo le regole specifiche precisate nel suddetto Modulo.

La facoltà di recesso e le modalità e i termini dell'esercizio della stessa sono disciplinati nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con **comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia**. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

### **Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione**

**Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse**, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

**In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.**

**Il Contraente esercita il diritto di recesso** con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

**Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**

<sup>1</sup> Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1898 del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1897 del Codice civile.



## ELENCO CODICI ATTIVITÀ

(Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio - Codici attività).

codice attività	descrizione codice attività
000	Stabilimento inoccupato
103	Bevande in genere, anche alcoliche - Acque gassose e minerali - Bibite analcoliche - Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi - Aceto
120	Riseria - molini da legumi e da riso - molini da cereali
131	Pasta fresca anche ripiena e gnocchi
132	Paste alimentari essiccate
137	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati
140	Prodotti da forno lievitati e non lievitati dolci e salati - paste dolci - pasticcerie e panifici
141	Patatine e snack fritti - cereali soffiati
145	Gelati - ghiaccio d'acqua - prodotti alimentari surgelati in genere
150	Marmellate - confetture - mostarde - miele - canditi e conserve di prodotti ortofruticoli - carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola - alimenti liofilizzati e disidratati - zucchero
155	Prosciutti, salumi e insaccati
156	Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento del pescato
161	Mangimi anche con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce. Molini da carrube
166	Produzione e stoccaggio di formaggi, latticini yogurt - burro naturale e anidro - latte fresco, a lunga conservazione, condensato, evaporato ed in polvere
172	Oli e grassi alimentari, con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo
175	Mattatoi, macelli
180	Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche
187	Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa, ortaggi
188	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti
190	Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili
195	Sale comune (raffinazione)
196	Preparazione e fornitura di piatti e alimenti anche cotti e anche confezionati: esclusi prodotti surgelati
202	Biciclette
210	Produzione di carrozzerie o allestimento di veicoli con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l'allestimento di roulettes, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isotermico o a temperatura controllata). Ammessa vendita di veicoli e natanti o imbarcazioni nuovi ed usati e autolavaggio.
211	Produzione e/o Allestimento di roulettes, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isotermico o a temperatura controllata.
215	Natanti o imbarcazioni con scafi metallici (esclusi quelli in legno e/o plastica)
223	Produzione e assemblaggio di apparecchiature elettroniche - macchine per ufficio - apparecchi per teleradiocomunicazioni - radioricevitori - registratori - televisori - apparecchiature elettromedicali - impianti d'allarme o antifurto - condizionatori d'aria
230	Accumulatori elettrici, batterie di pile e gruppi di continuità elettrica
231	Macchine operatrici (agricole, edili, stradali)
232	Macchine per caffè; distributori automatici di cibi e bevande
233	Meccanismi di precisione - Orologi da tavolo e da muro di metallo non prezioso - Apparecchi tecnici e scientifici esclusi quelli ottici e fotografici - Bilance - Lucchetti e serrature - Strumenti musicali in metallo.
234	Utensileria non elettrica e minuteria metallica - cuscinetti a rulli o a sfere e loro parti
235	Oggetti (non previsti da specifica voce) di metallo anche con altri materiali incombustibili - metalli in pani, lingotti, laminati, lamiere, trafilati, profilati, funi e fili - fonderie di metalli Esclusi: oro e altri metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10 nonché antimonio, berillio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, manganese, mercurio, nichel, peltro, tallio, tantalio, uranio, vanadio e wolframio
236	Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali
237	Oggetti di argento, berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, tantalio, uranio, vanadio, wolframio - bigiotteria - occhiali



238	Stampi metallici, oggetti di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, peltro.
239	Elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche (compresi motori e trasformatori). Esclusi: apparecchi per teleradiocomunicazioni radioricevitori, registratori, televisori, macchinari industriali
240	Armi ad uso sportivo
241	Mobili, arredamenti, serramenti metallici, armadi forti e casseforti
242	Macchine fotografiche ed apparecchiature ottiche
243	Lampade escluse quelle a olio e gas combustibili, tubi luminescenti, semiconduttori - Insegne luminose
244	Motori non elettrici, compresi fuoribordo per natanti o imbarcazioni
245	Laboratorio di odontotecnico
246	Maniscalco
247	Laboratorio ortopedico
248	Macchine utensili a controllo numerico, confezionatrici, robotizzate, quadri elettrici e di controllo di processo - Macchinari industriali
249	Lucidatura, satinatura, zincatura a caldo, sbavatura, burattatura, smerigliatura di metalli
250	Carpenterie metalliche
251	Cavi e conduttori elettrici isolati, resistenze elettriche
252	Utensileria elettrica portatile
253	Lattoniere e stagnaio, fabbro
300	Segheria di tronchi esclusa l'attività di tagliaboschi e i lavori boschivi.
305	Pellet e cippato di legno
315	Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno
320	Serramenti in legno e masselli in legno grezzo
327	Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti
330	Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciature, legno lamellare incollato, pannelli truciolari, paniforti - Nobilitazione (applicazione a compensati, a paniforti e pannelli truciolari di: laminati plastici o fogli, pellicole e lastre di materia plastica, carte anche resinare o tessuti resinati nonché di lastre o fogli per impiallacciatura)
351	Produzione di mobili mediante operazioni di assemblaggio di parti componenti prodotte altrove
357	Mobili ed arredamenti in legno (divani, poltrone, salotti, ecc.) - Bare
365	Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero
369	Strumenti musicali in legno
370	Falegnameria - oggetti di legno non indicati nelle voci precedenti, anche con altri materiali combustibili
375	Natanti o imbarcazioni in legno, plastica e materiali compositi
400	Pasta di legno meccanica
411	Modelli in carta e cartone senza produzione delle materie prime
413	Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, ecc.), anche con plasticatura - Carte e cartoni bitumati o catramati
425	Carte da parati
426	Laboratori per matrici litografiche; Litografia, tipografia, serigrafia, tipolitografia, legatoria, flessografia; Fotoceramiche, fotoincisioni
432	Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali
436	Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (valigie, pelletterie, ecc.) escluse le calzature
446	Taglio, cucitura: di tessuti gommati, cerati o catramati, plasticati, di fogli di materiale plastico - Tende per campeggio, ricovero di cose, servizi di emergenza, usi turistici e sportivi. Esclusa la produzione di articoli di abbigliamento.
447	Plasticatura di qualsiasi tipo di oggetti
448	Plasticatura di soli oggetti incombustibili
451	Oggetti, pani, lastre di materia plastica, senza produzione delle resine - Oggetti di gomma naturale - Tappeti di materia plastica o gomma - Esclusi serramenti e pneumatici
452	Serramenti in pvc
455	Produzione e ricostruzione di pneumatici, compresa vulcanizzazione
456	Calzature, escluse le calzature di gomma, di gomma e tela; senza l'iniezione della soletta in materia plastica espansa - Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici) in cuoio, pelle naturale od artificiale
457	Calzature in genere, anche di gomma e tela; anche con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo; Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici) anche in materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa





460	Tensostrutture
466	Occhiali (diversi da quelli rientranti nel Settore Metallo e Vetri ) e lenti ottiche non in vetro o cristallo
470	Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cinefotografico
475	Ombrelli - Scope, spazzole, pennelli - Parrucche - Fiori artificiali
480	Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga
492	Lampadari
500	Lavorazione di pietre e marmi
510	Smalti silicei e vetrosi
520	Calci e gesso
530	Laterizi - refrattari
540	Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l'edilizia
541	Ceramiche, porcellane e maioliche
561	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso.
562	Lastre o oggetti di vetro o cristallo - Escluse lenti
576	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi non metallici - Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia - Guarnizioni attrito per freni e frizioni
600	Fibre artificiali e sintetiche: filatura e torcitura. Esclusa la produzione delle fibre stesse
603	Fibre vegetali, animali: filatura
630	Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.)
635	Tessitura (anche a maglia) esclusivamente di filati. Esclusa la produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti
638	Tessitura di qualsiasi tipo. Tessuti spugna e veli: con qualsiasi processo. Esclusa la produzione di garze e di tappeti
640	Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, bruciapelo, ecc.). Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione.
643	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di filati, di tessuti, di abiti
644	Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre e fiocco, di fibre rigenerate e/o di stracci escluso l'uso di macchine sfilatrici o tirafilati
646	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di filati
647	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di tessuti, di abiti
649	Laboratori per matrici serigrafiche per tessuti
656	Tappezzerie, senza operazioni di imbottiture, tendaggi e simili articoli per la casa
659	Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture
660	Cordaggi, spaghi, funi, garze, filtri e feltri di qualsiasi tipo - Operazioni di sfilacciatura
662	Passamaneria, nastri, merletti, trine e ricami
665	Tappeti, stuoie, esclusi quelli in materia plastica o in gomma
667	Oggetti di paglia, vimini, truciolo o erbe palustri
668	Oggetti di peluche con qualsiasi processo. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione
669	Capelli naturali, parrucche e posticci di capelli naturali
671	Confezioni in tessuto elastico, bretelle
673	Guanti (esclusi quelli in pelle), cravatte, calze
674	Biancheria da casa - coperte, copriletto - foderami
675	Cappelli e berretti (esclusi quelli in paglia)
677	Pellicce anche con tessuti
678	Abiti e confezioni in genere - Capi d'abbigliamento in montone - Escluse pellicce
705	Riempimento e travasamento, anche di bombole e contenitori, di oli minerali e gas combustibili e infiammabili, esclusi esplosivi
706	Riempimento di bombole e contenitori con polveri e fluidi, esclusi infiammabili in genere, combustibili ed esplosivi
710	Preparazione di miscele od emulsioni bituminose o bitumi soffiati o pietrisco bitumato: con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda o ad olio diatermico
711	Lavorazione di oli minerali e gas combustibili e infiammabili; agglomerati di combustibili e infiammabili; esclusi esplosivi
720	Saponi, detergenti per il corpo, dentifrici
723	Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire o lucidare - Candele
725	Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa.
735	Stabilimenti per la verniciatura.
740	Concimi esclusivamente con miscelazione di ingredienti altrove prodotti



745	Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti disinfestanti.
755	Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche.
770	Prodotti chimici, esclusi prodotti chimico-farmaceutici.
772	Prodotti chimico-farmaceutici.
780	Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa.
790	Detersivi, detergenti (esclusi quelli per il corpo), prodotti per la pulizia, liquidi ed in polvere
795	Galvanoplastica - Galvanostegia, elettrodeposizione di metalli
800	Lavori di pavimentazione, rivestimento in legno, ceramica, marmo e altri materiali inerti, controsoffittatura, pareti mobili, cartongesso, tinteggiatura, verniciatura, decorazione e rivestimento in moquette o carta - all'interno di edifici, occupati o meno
803	Imprese edili diverse da 804
804	Costruzione di fabbricati civili e industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni, sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, nonché scavi e pose complementari ai lavori di costruzione, il tutto senza uso di mine.
805	Installazione e manutenzione impianti elettrici, impianti fotovoltaici fino a 20 kw di potenza, impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, compresi gli impianti in fibra ottica, di illuminazione, compresi gli impianti elettrici per l'automazione di porte, cancelli e barriere - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi.
810	Installazione e manutenzione impianti idrici e sanitari, di riscaldamento anche solari e geotermici destinati all'autoconsumo, di refrigerazione, di condizionamento ambienti, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti, anche del gas, ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
811	Installazione e manutenzione impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, tapis roulant al servizio di fabbricati civili, rurali e industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
812	Installazione e manutenzione impianti di protezione antincendio intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio, estintori in genere al servizio di fabbricati civili, rurali e industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
813	Installazione e manutenzione insegne non luminose, cartelli, manifesti; affissione
814	Installazione e manutenzione e rimozione di allestimenti e strutture espositive per esercizi commerciali, esposizioni, fiere e mostre (esclusa la produzione), nonché di arredi per abitazioni e uffici.
815	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura di alberi ma escluso l'abbattimento di alberi
816	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi
817	Tagliaboschi e lavori boschivi (escluse imprese agricole)
818	Installazione e manutenzione di impianti e macchinari industriali nonché di impianti fotovoltaici oltre a 20 kw di potenza; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
819	Installazione e manutenzione scarichi pluviali
820	Impresa di pulizia operante all'interno di fabbricati e su aree scoperte di pertinenza del fabbricato.
825	Laboratori artigiani di decorazione artistica e restauri di oggetti artistici e antichi; arti grafiche
830	Impresa di autotrasporto di passeggeri o di merci. Sono escluse le attività di trasporto di merci appartenenti alle classi ADR da 1 a 9.
831	Soccorso stradale
835	Spedizionieri; logistica; magazzini di custodia e deposito per conto di terzi compresi magazzini frigoriferi.
840	Videoproduzioni televisive, cinematografiche, musicali; sala di registrazione audio e video; post-produzione. Edizioni musicali. Esclusa attività giornalistica e impiego di stuntman e acrobati.
845	Facchinaggio e carico/scarico merci esclusi porti e aeroporti
850	Impresa di traslochi
901	Officina per la riparazione, manutenzione di veicoli in genere e natanti o imbarcazioni a motore – elettrauto. Ammesso autolavaggio.
902	Officina per la riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. Ammesso autolavaggio.
903	Officina per la riparazione, montaggio ed eventuale vendita di pneumatici (attività di gommista): esclusa la ricostruzione di pneumatici. Ammesso autolavaggio.
905	Autodemolizioni
910	Laboratorio per la riparazione di elettrodomestici, audiovisivi ed apparecchiature elettroniche.
911	Laboratorio per la riparazione calzature e articoli in pelle - Calzolaio



920	Manutenzione di impianti e macchinari industriali nonché di impianti fotovoltaici oltre a 20 kw di potenza, esclusi gli allacciamenti alle reti di distribuzione dei pubblici servizi
921	Manutenzione infrastrutture di reti destinate al trasporto di energia elettrica, esclusa la posa delle stesse
925	Manutenzione impianti fognari, esclusa la posa delle condutture; spurgo pozzi neri
926	Manutenzione impianti di evacuazione dei prodotti della combustione, esclusa l'installazione; spazzacamino





Il presente Set Informativo Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA
- DIP Aggiuntivo Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA
- Condizioni di Assicurazione Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA

Diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente. Scegli di prenderti cura della tua attività e del tuo patrimonio con i pacchetti di Assistenza, che meglio si adattano alle tue esigenze, e con il servizio assicurativo Pronto Avvocato.



Scopri la Prevenzione&Assistenza di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

### Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato a supportare piccole imprese di produzione e artigiani in situazioni di difficoltà. Il servizio assicurativo Pronto Avvocato è offerto in abbinamento ai Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio. Le Prestazioni di Assistenza sono accessorie alle Garanzie dei Moduli Protezione dell'Attività, Protezione del Patrimonio e Protezione della Mobilità.



### Che cosa è assicurato?

#### **Consulenza legale telefonica (Pronto Avvocato)**

✓ Servizio assicurativo di consulenza telefonica per:

- affrontare controversie di natura legale
- impostare comunicazioni a controparti
- ottenere chiarimenti su normative vigenti

in relazione all'attività e agli immobili aziendali, comprese le materie di lavoro, fisco, previdenza e circolazione stradale.

✓ A seguito di consulenza l'Assicurato può ottenere indicazioni per accedere a una piattaforma dedicata per predisporre una denuncia querela alle Autorità, con una procedura guidata e il supporto di un fornitore specializzato.

#### **Prevenzione e Assistenza in abbinamento al Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione del Patrimonio**

##### ✓ ASSISTENZA AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze relative ai locali dell'azienda:

- Invio di un idraulico per interventi di emergenza
- Interventi di emergenza per danni d'acqua
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza
- Fornitura temporanea di energia elettrica
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza
- Invio di un serrandista in caso di emergenza
- Invio di un frigorista per interventi di emergenza
- Invio di un vetraio nelle 24 h
- Invio di un sorvegliante
- Rientro anticipato
- Trasloco

Sono inoltre previste le seguenti opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo:

##### ✓ ASSISTENZA AL TITOLARE

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano il titolare dell'azienda:

- Consulenza medica
- Invio di un medico in Italia
- Invio di un'autoambulanza in Italia
- Rientro dell'Assicurato convalescente
- Consegna medicinali urgenti
- Invio di un infermiere a domicilio
- Invio di un fisioterapista al domicilio

##### ✓ ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano gli Addetti in trasferta:

- Consulenza medica
- Invio di un medico in Italia
- Invio di un'autoambulanza in Italia
- Viaggio di un familiare
- Anticipo spese di prima necessità
- Interprete a disposizione all'estero
- Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia
- Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri
- Informazioni su centri specialistici

#### **Prevenzione e Assistenza in abbinamento al Modulo Protezione della Mobilità**

##### ✓ ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Pacchetto di Prestazioni legato alle emergenze che riguardano conducente e trasportati sui Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa

- Consulenza medica
- Trasporto al domicilio in seguito a dimissione
- Rientro anticipato per fermo veicolo
- Invio di un infermiere al domicilio
- Invio di un fisioterapista al domicilio



### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### **Consulenza legale telefonica (Pronto Avvocato)**

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio

#### **Prevenzione e Assistenza in abbinamento ai Moduli Protezione dell'Attività, Protezione del Patrimonio e Protezione della Mobilità**

Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:

- × dolo dell'Assicurato;
- × alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- × fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- × guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- × guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del Sinistro ha i requisiti per il rinnovo;
- × uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- × tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
- × abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni;
- × operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- × partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;
- × pratica dei seguenti sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore; paracadutismo; sport che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- × partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, a meno che non hanno carattere ricreativo;
- × pratica di sport che costituiscono attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisce un reddito di qualunque tipo;
- × svolgimento: di attività con uso o impiego di esplosivi o armi da fuoco; di lavori in miniera o nel sottosuolo; di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie; delle attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore, pilota o personale di equipaggio di aerei; di attività che comportano l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.

Per le seguenti Prestazioni sono inoltre previste anche esclusioni specifiche, descritte nel DIP aggiuntivo:

#### **ASSISTENZA AI LOCALI**

- *Invio di un idraulico per interventi di emergenza*
- *Interventi di emergenza per danni da acqua*
- *Invio di un elettricista per interventi di emergenza*
- *Fornitura temporanea di energia elettrica*

#### **ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA**

- *Viaggio di un familiare*
- *Anticipo spese di prima necessità*
- *Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia*

#### **ASSISTENZA IN MOBILITÀ**

- *Autista a disposizione per l'infortunio del conducente*

- Autista a disposizione per infortunio del conducente
- Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero

Le singole Prestazioni sono fornite fino a esaurimento del massimale per ciascuna indicato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

Per le Prestazioni di Assistenza sono previsti limiti e condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e sintetizzati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Pronto Avvocato: il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e in relazione a normative italiane.
- ✓ Prevenzione e Assistenza: le Prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

- All'attivazione del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA insieme alle Garanzie del Modulo in abbinamento al quale è attivato, l'Assicurato deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie deve comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio.
- La Consulenza legale telefonica e le Prestazioni di Assistenza possono essere attivate telefonicamente tramite il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 per chiamate dall'estero).
- Per richiedere la Consulenza legale telefonica è necessario indicare il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza l'Assicurato deve:
  - comunicare nome e cognome, tipo di prestazione di cui ha bisogno, numero di Polizza, eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta, indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza;
  - fornire alla Struttura Organizzativa il consenso al trattamento dei dati necessari per l'erogazione della Prestazione.
- La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il codice della fascia tessera indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di Sinistro, possono comportare la perdita di Prestazioni e servizi e la cessazione delle Garanzie.



### Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie hanno la durata per ciascuna indicata in Polizza e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA possono essere attivate solo in abbinamento con quelle di altri Moduli e pertanto cessano al cessare di queste:

- la cessazione di tutte le specifiche Garanzie attive dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio alle quali sono rispettivamente connesse determina la cessazione anche della Garanzia *Pronto Avvocato* e delle Garanzie *Assistenza ai locali*, *Assistenza al titolare* e *Assistenza agli addetti in trasferta*, se attivate;
- la cessazione delle specifiche Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità alle quali è connessa determina la cessazione anche della Garanzia *Assistenza in Mobilità*, se attivata. <



### Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, il Contraente può esercitare direttamente la facoltà di disdetta per le singole Garanzie di Assistenza nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie. Tale facoltà non è invece prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato*. Non è prevista la facoltà di recedere direttamente per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.



# Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA

data di realizzazione: 08.02.2025



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### Che cosa NON è assicurato?

#### ASSISTENZA AI LOCALI

<i>Invio di un idraulico per interventi di emergenza</i>	<b>La Prestazione non è dovuta:</b> <b>per l'Impianto idraulico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>in caso di allagamento nei locali dell'Azienda provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico e in caso di mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da rottura, otturazione di guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili</li><li>interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda</li><li>negligenza dell'Assicurato</li></ul></li><li>in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a traccimazione conseguente a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>rigurgito di fogna</li><li>otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici</li></ul></li></ul> <b>per l'Impianto di riscaldamento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>in caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore</li></ul>
<i>Interventi di emergenza per danni d'acqua</i>	<b>La Prestazione non è dovuta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>in caso di allagamento o infiltrazione nei locali assicurati provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili</li><li>rottura delle tubature esterne del Fabbricato</li><li>negligenza dell'Assicurato</li></ul></li><li>in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>rigurgito di fogna</li><li>otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari</li></ul></li></ul>
<i>Invio di un elettricista per interventi di emergenza</i>	<b>La Prestazione non è dovuta in caso di:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato</li><li>interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore</li></ul>



Fornitura temporanea di energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore</li> </ul>
ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA	
Viaggio di un familiare	Sono escluse le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione
Anticipo spese di prima necessità	Sono esclusi i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato
Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia	La Prestazione non è dovuta se il trasporto violerebbe norme sanitarie nazionali o internazionali
ASSISTENZA IN MOBILITÀ	
Autista a disposizione per l'infortunio del conducente	Sono escluse le spese di carburante e di pedaggio



### Ci sono limiti di copertura?

**Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.**

Fa eccezione la Prestazione Consulenza medica, che non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

**Sono inoltre previsti i limiti specifici per singola Prestazione di seguito indicati.**

Rientro anticipato	L'Assicurato deve trovarsi a oltre 20 km dalla sede dell'azienda	Invio di un medico in Italia	Disponibili nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi	Invio di un infermiere al domicilio	Un'ora al giorno per massimo 7 giorni
Viaggio di un familiare		Invio di un'ambulanza in Italia		Invio di un fisioterapista al domicilio	
Anticipo spese di prima necessità	I Sinistri devono essere avvenuti a oltre 20 km dalla sede dell'azienda	Interprete a disposizione all'estero	Massimo 8 ore lavorative	Ricerca e prenotazione centri ospedalieri	Disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Ricerca e prenotazione centri ospedalieri				Informazione su centri specialistici	
Rientro anticipato per fermo veicolo					



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA è rivolto al target di clientela identificato con riferimento ai singoli Moduli interessati (Modulo Protezione dell'Attività, Modulo Protezione del Patrimonio e Modulo Protezione della Mobilità) e riportato in modo puntuale nei relativi DIP aggiuntivi.

Il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA si rivolge ai soggetti che hanno espresso il bisogno di copertura relativo all'Assistenza e soccorso.



### Quali costi devo sostenere?

**Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.**


### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

### REGIME FISCALE






<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>21,25% per la Garanzia Pronto Avvocato;</li> <li>10% per l'Assistenza.</li> </ul>
---	--






**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**







## MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA - STRUTTURA DEL MODULO E DEFINIZIONI

PAG.

<b>PRESENTAZIONE MODULO</b>	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI</b>	4
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato</b>	5
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	5
Art. 1.1 Consulenza legale telefonica	5
Art. 1.2 Ambiti di validità	5
Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia	6
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	6
Art. 2.1 Esclusioni	6
 <b>Dove vale la copertura?</b>	6
Art. 3.1 Validità territoriale	6
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	7
 <b>Che obblighi ho?</b>	7
<b>Quali obblighi ha l'impresa</b>	
Art. 1.1 Come attivare la consulenza	7
Art. 1.2 Esonero di responsabilità	7
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza</b>	8
<b>Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AI LOCALI</b>	8
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	8
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	8
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	8
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	9
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	9

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	10
Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza	10
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	10
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	10
Art. 1.9 Invio di sorvegliante	10
Art. 1.10 Rientro anticipato	11
Art. 1.11 Trasloco	11
<b>Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AL TITOLARE</b>	<b>12</b>
Art. 1.1 Consulenza medica	12
Art. 1.2 Invio di un medico in Italia	12
Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia	12
Art. 1.4 Rientro dell'Assicurato convalescente	12
Art. 1.5 Consegna medicinali urgenti	12
Art. 1.6 Invio di un infermiere al domicilio	12
Art. 1.7 Invio di un fisioterapista al domicilio	13
<b>Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA</b>	<b>14</b>
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	14
Art. 1.1 Consulenza medica	14
Art. 1.2 Invio di un medico in Italia	14
Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia	14
Art. 1.4 Viaggio di un familiare	14
Art. 1.5 Anticipo spese di prima necessità	14
Art. 1.6 Interprete a disposizione all'estero	15
Art. 1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia	15
Art. 1.8 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri	15
Art. 1.9 Informazioni su centri specialistici	15
<b>Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA IN MOBILITÀ</b>	<b>16</b>
Art. 1.1 Consulenza medica	16
Art. 1.2 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione	16
Art. 1.3 Rientro anticipato per fermo veicolo	16
Art. 1.4 Invio di un infermiere al domicilio	16
Art. 1.5 Invio di un fisioterapista al domicilio	16
Art. 1.6 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente	17
Art. 1.7 Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero	17
<b>Prevenzione e Assistenza – NORME COMUNI</b>	<b>17</b>
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	17
Art. 2.1 Esclusioni	17
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	18
Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	18
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	18
 <b>Dove vale la copertura?</b>	18
Art. 4.1 Estensione territoriale	18
 <b>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</b>	18
Art. 5.1 Scheda Riepilogativa	18

<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	18
 <b>Che obblighi ho?</b> <b>Quali obblighi ha l'impresa</b>	18
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	18
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE ASSISTENZA</b>	20
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	20
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	20
 <b>Come posso disdire le Garanzie?</b>	20
Art. 2.1 Disdetta e proroga delle garanzie attivate	20
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	20
 <b>Come posso disdire le Garanzie?</b>	20
Art. 1.1 Recesso in caso di sinistro	20

## PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Pronto Avvocato - consulenza legale telefonica su casistiche e normative specifiche
- Prevenzione e Assistenza - supporto all'Assicurato in situazione di difficoltà

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

### Funzionamento

Le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA possono essere attivate, con pagamento del Premio, **solo in abbinamento alle Garanzie del Modulo cui rispettivamente sono associate e cessano al cessare di queste.**

Pertanto:


- la disattivazione delle specifiche Garanzie di uno o più degli altri Moduli comporta anche la contestuale cessazione di eventuali Garanzie di Assistenza a esse connesse attivate con il presente Modulo;
- la disattivazione di tutte le specifiche Garanzie attive del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione del Patrimonio alle quali è connessa determina la cessazione anche della Garanzia *Pronto Avvocato*.

**Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.**

### TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata solo con altri Moduli
<b>Garanzia accessorie</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>Pronto Avvocato</b>		Attivabile con almeno uno dei seguenti Moduli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo Protezione dell'Attività</li> <li>• Modulo Protezione del Patrimonio</li> </ul> Sempre attiva con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo Protezione dell'Attività:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati</li> <li>- In Guardia - Furto</li> </ul> </li> <li>• Modulo Protezione del Patrimonio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Accordo - Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro</li> <li>- In Accordo - Protezione Legale</li> </ul> </li> </ul>
<b>Prevenzione e Assistenza</b>		




<p><b>ASSISTENZA AI LOCALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invio di un idraulico per interventi di emergenza</li> <li>- Interventi di emergenza per danni da acqua</li> <li>- Invio di un elettricista per interventi di emergenza</li> <li>- Fornitura temporanea di energia elettrica</li> <li>- Invio di un fabbro per interventi di emergenza</li> <li>- Invio di un serrandista in caso di emergenza</li> <li>- Invio di un frigorista per interventi di emergenza</li> <li>- Invio di un vetraio nelle 24 h</li> <li>- Invio di un sorvegliante</li> <li>- Rientro anticipato</li> <li>- Trasloco</li> </ul>		<p>Attivabile con Modulo Protezione dell'Attività o con Modulo Protezione del Patrimonio</p>
<p><b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b></p>		
	<p><b>ASSISTENZA AL TITOLARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenza medica</li> <li>- Invio di un medico in Italia</li> <li>- Invio di un'autoambulanza in Italia</li> <li>- Rientro dell'Assicurato convalescente</li> <li>- Consegna medicinali urgenti</li> <li>- Invio di un infermiere al domicilio</li> <li>- Invio di un fisioterapista a domicilio</li> </ul>	<p>Attivabile con Assistenza ai locali</p>
	<p><b>ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenza medica</li> <li>- Invio di un medico in Italia</li> <li>- Invio di un'autoambulanza in Italia</li> <li>- Viaggio di un familiare</li> <li>- Anticipo spese di prima necessità</li> <li>- Interprete a disposizione all'estero</li> <li>- Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia</li> <li>- Ricerca e prenotazione Centri ospedalieri</li> <li>- Informazioni su centri specialistici</li> </ul>	<p>Attivabile con Assistenza al titolare</p>
<p><b>ASSISTENZA IN MOBILITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenza medica</li> <li>- Trasporto al domicilio in seguito a dimissione</li> <li>- Rientro anticipato per fermo veicolo</li> <li>- Invio di un infermiere al domicilio</li> <li>- Invio di un fisioterapista al domicilio</li> <li>- Autista a disposizione per infortunio del conducente</li> <li>- Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero</li> </ul>		<p>Attivabile con il Modulo In Mobilità</p>

**AVVERTENZE**

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi:**






Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Prestazione o del servizio.

Per la Garanzia **Pronto Avvocato** e per l'attivazione delle Prestazioni e dei servizi previsti dalle Garanzie di **Prevenzione e Assistenza** contattare i numeri:


Numero Verde **800 572 572**  
**+39 02 58 240 565** per chiamate dall'estero



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia <i>Assistenza al Titolare</i> : - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile dello stabilimento in caso di impresa svolta in forma societaria. Per la Garanzia <i>Assistenza in Mobilità</i> : gli Addetti.
<b>Azienda</b>	Il luogo situato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
<b>DAS</b>	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede legale in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
<b>Infortunio</b>	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea. Le lesioni devono essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e accertabili in maniera oggettiva.
<b>Malattia</b>	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
<b>Prestazione</b>	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
<b>Ricovero</b>	Permanenza in Istituto di cura per almeno una notte.
<b>Sinistro</b>	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
<b>Struttura Organizzativa</b>	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
<b>Veicolo</b>	Veicolo a uso proprio di proprietà dell'Azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e in particolare: - autovetture; - moto; - autocarri fino a 35 quintali.  Per la Garanzia <i>Assistenza in Mobilità</i> : Autovettura, Autocarro, Motocarro, Rimorchio intestati al Contraente o agli Addetti, anche in leasing o noleggio a lungo termine. <b>Non sono compresi (nella definizione di Veicolo) i Rimorchi trainati da motocarri.</b>





## CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato

### PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it), Numero da chiamare **800 572 572** (+39 02 58 240 565 dall'estero) - Mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Consulenza legale telefonica

Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su normative vigenti.

#### Art. 1.2 Ambiti di validità

La Garanzia di consulenza legale telefonica opera per:

##### - ATTIVITÀ AZIENDALE

1. controversie di diritto civile di natura contrattuale che hanno per oggetto l'acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
2. controversie di diritto civile con fornitori di utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
3. controversie di diritto civile con compagnie di assicurazione, esclusa Generali Italia.

##### - IMMOBILI (proprietà e conduzione della sede dell'Azienda)

1. danno extracontrattuale causato all'immobile o alle cose in esso contenute da Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile che riguardano opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie che riguardano forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile;
5. controversie relative al contratto di locazione dove ha sede l'Azienda.


##### - LAVORO

1. chiarimenti sul Decreto Legislativo 81/2008;
2. applicazione delle sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti o parasubordinati;
3. normativa generale su licenziamenti e provvedimenti disciplinari;
4. regole generali per Infortuni subiti sul luogo di lavoro;
5. regole su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

##### - FISCALE E TRIBUTARIO

una prima informativa sulla disciplina e la gestione pratica dell'attività precontenziosa o contenziosa che l'Assicurato può porre in essere a fronte di una pretesa in materia tributaria o doganale, anche solo istruttoria:

1. della Guardia di Finanza;
2. dell'Agenzia delle Entrate;
3. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
4. di un Ente territoriale.



### Ci sono limiti di copertura

L'informativa e la consulenza non si estendono a una valutazione di merito circa la fondatezza e la legittimità di tale pretesa

#### - CIRCOLAZIONE STRADALE

1. procedimento penale a seguito di incidente provocato dall'Assicurato;
2. necessità di presentare ricorso contro il provvedimento che sospende o revoca la patente di guida all'Assicurato, in seguito a incidente stradale da lui provocato;
3. necessità di presentare istanza per il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale provocato dall'Assicurato.

#### **DENUNCIA ON-LINE**

Su richiesta dell'Assicurato e a seguito di consulenza legale telefonica, DAS fornisce le indicazioni per accedere a una piattaforma dedicata che consente all'Assicurato, in autonomia, di predisporre la denuncia querela alle Autorità, con una procedura guidata e il supporto di un fornitore specializzato.

### Ci sono limiti di copertura

La denuncia querela on line può essere utilizzata in caso di:

- Furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento
- Aggressioni fisiche
- Molestie telefoniche, diffamazione sui social network o minacce
- Disturbo della quiete pubblica
- Truffe online
- Violazioni dei propri account e-mail o social e profili falsi.

Il servizio è limitato all'assistenza in fase di redazione e al deposito della denuncia querela.

#### **Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia**

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera:

- a) la data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali;
- b) la data del primo evento da cui deriva il diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- c) la data della prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- d) la data del primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.

La Garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle ore 24:00 del giorno di efficacia del contratto.



### Che cosa NON è assicurato?

#### **Art. 2.1 Esclusioni**

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.




### Dove vale la copertura?

#### **Art. 3.1 Validità territoriale**

La copertura opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO





## Che obblighi ho?

### Quali obblighi ha l'impresa


#### **Art. 1.1 Come attivare la consulenza**

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero), dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

#### **Art. 1.2 Esonero di responsabilità**

Generali Italia e DAS non sono responsabili per:

- l'operato dei consulenti legali,
- l'utilizzo della consulenza fornita o della denuncia querela depositata, in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo dall'Assicurato in conseguenza di tali controversie in quanto proposte dallo stesso Assicurato.



## CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

### PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it](mailto:EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it), in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 58 240 565**.

### Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AI LOCALI



#### Che cosa è assicurato?

#### **Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

In caso di richiesta di intervento per guasto all'impianto idraulico o all'impianto di riscaldamento dei locali dell'Azienda la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un idraulico.

#### **Impianto idraulico**

##### **Che cosa è assicurato**

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- allagamento nei locali dell'Azienda provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

##### **Che cosa NON è assicurato**

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione:

- per i casi a) e b) per i Sinistri dovuti a:
  - guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;
  - negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
  - rigurgito di fogna;
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.

#### **Impianto di riscaldamento**

##### **Che cosa è assicurato**

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.


##### **Che cosa NON è assicurato**

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

##### **Ci sono limiti di copertura**

I costi di uscita e di manodopera necessari per la riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.



### **Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua**

#### **Che cosa è assicurato**

In caso di richiesta di intervento per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'Azienda e del relativo contenuto a seguito di danni causati dallo spargimento di acqua, la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda, personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione**

- per il caso a) per i Sinistri dovuti a:
  - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
  - negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
  - rigurgito di fogna;
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

### **Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

#### **Che cosa è assicurato**

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un elettricista.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:**

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

### **Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica**

#### **Che cosa è assicurato**


In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, per la fornitura temporanea di energia elettrica.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:**



- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Il costo dell'intervento è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.**

#### **Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

##### **Che cosa è assicurato**

In caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un fabbro.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza**

##### **Che cosa è assicurato**

In caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un serrandista.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza**

##### **Che cosa è assicurato**

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un frigorista.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 1.8 Invio di un vetraio nelle 24h**

##### **Che cosa è assicurato**


In caso di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che provocano la rottura delle lastre dei locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un vetraio nelle 24 ore successive alla telefonata, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 1.9 Invio di sorvegliante**



### Che cosa è assicurato

In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza per l'invio di una persona per garantire la sicurezza dei locali assicurati.

### Ci sono limiti di copertura

**I costi del sorvegliante sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.**

#### Art. 1.10 Rientro anticipato

### Che cosa è assicurato

Se titolare in caso di impresa individuale o il responsabile dell'ubicazione produttiva in caso di impresa svolta in forma societaria deve rientrare presso propria Azienda a causa di:

- uno degli eventi previsti dai precedenti articoli
- furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio,

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Se per rientrare più rapidamente l'Assicurato deve abbandonare un Veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un ulteriore biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il recupero del Veicolo.

### Che cosa NON è assicurato

**La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione solo dopo aver ricevuto adeguata documentazione sulle cause del rientro anticipato.**

### Ci sono limiti di copertura

**La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione quando l'Assicurato si trova a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.**

**Il costo dei biglietti è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.**


#### Art. 1.11 Trasloco

### Che cosa è assicurato

Se a seguito di incendio, esplosione, scoppio, l'Assicurato deve fare un trasloco, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del tuo mobilio fino alla nuova sede o deposito in Italia.

### Ci sono limiti di copertura

**Il costo del trasloco è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**





## Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AL TITOLARE



### Che cosa è assicurato?

#### **Art. 1.1 Consulenza medica**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito Malattia improvvisa o Infortunio avvenuto durante l'attività lavorativa, ha bisogno di un consulto medico telefonico può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i medici della Struttura Organizzativa.

**La consulenza non ha valore di diagnosi.** Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.

La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

#### **Art. 1.2 Invio di un medico in Italia**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** - è in Italia e ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa invia un medico convenzionato presso i locali dell'Azienda, sostenendo le spese. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, tramite autoambulanza.

La Prestazione opera nei giorni feriali **dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

**Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.**

#### **Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in caso di Infortunio – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** – ha bisogno di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa invia un'ambulanza per il trasporto al centro medico più vicino e specializzato.

La Prestazione opera nei giorni feriali **dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

**Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.**

#### **Art. 1.4 Rientro dell'Assicurato convalescente**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in caso di Malattia improvvisa o Infortunio durante l'attività lavorativa, è convalescente e non può utilizzare il mezzo inizialmente previsto per tornare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa prenota un biglietto aereo (classe economica o ferroviario (prima classe) per l'Assicurato, un Familiare o un compagno di viaggio).

**Il costo del biglietto è a carico della Struttura Organizzativa.**

La Struttura Organizzativa può chiedere il biglietto del viaggio di ritorno non utilizzato.

#### **Art. 1.5 Consegna medicinali urgenti**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio durante l'attività lavorativa ha bisogno di medicine come da prescrizione medica e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.


**L'Assicurato deve comunicare il motivo della richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il suo recapito telefonico.**

##### Ci sono limiti di copertura

**Il costo relativo ai medicinali e agli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.**

**Attenzione!**

**L'operatività della Prestazione è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e il contrasto del diffondersi di epidemie/pandemie sul territorio.**



#### **Art. 1.6 Invio di un infermiere al domicilio**

##### **Che cosa è assicurato**

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successive alle dimissioni ha bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa invia direttamente all'Assicurato un infermiere sostenendone le spese.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

#### **Art. 1.7 Invio di un fisioterapista al domicilio**


##### **Che cosa è assicurato**

Se l'Assicurato ha bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa invia al suo domicilio un fisioterapista a sue spese.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni.**

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.



## Prevenzione e Assistenza - ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA



### Che cosa è assicurato?

#### **Art. 1.1 Consulenza medica**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito Malattia improvvisa o Infortunio avvenuto durante l'attività assicurata, ha bisogno di un consulto medico telefonico può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i medici della Struttura Organizzativa.

**La consulenza non ha valore di diagnosi.** Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.

La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

#### **Art. 1.2 Invio di un medico in Italia**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** - è in Italia e ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa invia un medico convenzionato nella località dove si trova l'Assicurato, sostenendo le spese.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, tramite autoambulanza.

La Prestazione opera **nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

**Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.**

#### **Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in caso di Infortunio – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** – ha bisogno di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa invia un'ambulanza per il trasporto al centro medico più vicino e specializzato.

La Prestazione opera nei giorni feriali **dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

**Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.**

#### **Art. 1.4 Viaggio di un familiare**

##### Che cosa è assicurato

Se a seguito di Infortunio dovuti a incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il Veicolo dell'Assicurato, e l'Assicurato è ricoverato e i medici ritengono che non può essere trasferito prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa, a proprie spese, mette a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di Ricovero.

La Struttura Organizzativa prenota eventualmente un albergo sul posto per il familiare dell'Assicurato ricoverato.

##### Che cosa NON è assicurato

**Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.**

##### Ci sono limiti di copertura

**La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.**

**Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 160,00 euro.**


#### **Art. 1.5 Anticipo spese di prima necessità**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato deve sostenere delle spese impreviste in conseguenza Malattia improvvisa o Infortunio, la Struttura Organizzativa provvede per suo conto al pagamento, quale anticipo, di fatture/ricevute per le quali non è in grado di provvedere direttamente.

##### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi dalla Prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.**



### Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.  
Per la Prestazione la Struttura Organizzativa anticipa fino a 2.500,00 euro.

### Come opera la copertura

Questa Prestazione è corrisposta se compatibile con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese in cui si trova al momento l'Assicurato.

La Struttura Organizzativa anticipa il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo complessivo di euro 500,00. Se il totale delle fatture supera 500,00 euro la prestazione opera nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa riceve adeguate garanzie bancarie.

L'Assicurato deve restituire l'importo alla Struttura Organizzativa al suo rientro non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Se non provvede entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto l'anticipo, deve pagare anche gli interessi al tasso bancario corrente.

#### *Art. 1.6 Interprete a disposizione all'estero*

### Che cosa è assicurato

Quando l'Assicurato si trova ricoverato in un istituto di cura all'estero e ha difficoltà con la lingua per comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa invia un interprete per i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto di Cura.

### Ci sono limiti di copertura

Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore lavorative.

#### *Art. 1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia*

### Che cosa è assicurato

In caso di patologia riscontrata all'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia per cui si è reso necessario il suo Ricovero in una struttura ospedaliera della Regione di residenza, se le condizioni dell'Assicurato - accertate tramite contatto tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante - richiedono il trasferimento in un Istituto di cura specialistico in quanto non curabili nella struttura ospedaliera della Regione di residenza, la Struttura Organizzativa provvede a sue spese a:

- individuare e prenotare l'Istituto di cura in Italia ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni o della patologia dell'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni;
- assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

### Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è fornita quando il trasporto viola norme sanitarie nazionali o internazionali

#### *Art. 1.8 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri*

### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Malattia improvvisa e/o Infortunio, deve sottoporsi a intervento chirurgico può contattare la Struttura Organizzativa che, dopo approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvede a individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti - un Centro Ospedaliero attrezzato per l'intervento.


La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

### Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

#### *Art. 1.9 Informazioni su centri specialistici*

Se l'Assicurato a seguito Infortunio, deve sottoporsi a intervento chirurgico può contattare la Struttura Organizzativa che, dopo approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvede a individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti - un centro ospedaliero attrezzato per l'intervento in Italia o all'estero



## Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA IN MOBILITÀ



### Che cosa è assicurato?

#### **Art. 1.1 Consulenza medica**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato di un Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, ha bisogno di un consulto medico telefonico può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i medici della Struttura Organizzativa.

**La consulenza non ha valore di diagnosi.** Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. **Pertanto si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.**

La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

#### **Art. 1.2 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato del Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un istituto di cura e ha bisogno di essere trasportato dall'istituto di cura al domicilio, la Struttura Organizzativa invia un'autoambulanza o un taxi per l'Assicurato e un eventuale accompagnatore.

##### Ci sono limiti di copertura

**I costi sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo per Sinistro di:**

- 300 km (a/r) per l'autoambulanza
- 150,00 euro per il taxi.

#### **Art. 1.3 Rientro anticipato per fermo veicolo**

##### Che cosa è assicurato

Se a seguito di incidente stradale il Veicolo rimane immobilizzato e la riparazione richiede oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato, conducente o trasportato del Veicolo aziendale, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per il rientro alla propria residenza o alla sede dell'Azienda.

##### Ci sono limiti di copertura

**La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.**

**Le spese del biglietto sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.**

#### **Art. 1.4 Invio di un infermiere al domicilio**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato del Veicolo assicurato, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno di essere assistito da un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'Assicurato un infermiere sostenendone le spese.

##### Ci sono limiti di copertura

**Le spese del Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni.**


Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

#### **Art. 1.5 Invio di un fisioterapista al domicilio**

##### Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o come trasportato del Veicolo assicurato, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa invia al suo domicilio un fisioterapista a sue spese.

##### Ci sono limiti di copertura



**Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni.**  
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

#### **Art. 1.6 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente**

##### **Che cosa è assicurato**

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o come trasportato del Veicolo assicurato, non può guidare il veicolo assicurato e nessuno dei trasportati – se presenti – è in grado di sostituirlo, la Struttura Organizzativa invia un autista per riportare il veicolo assicurato e i passeggeri, fino alla città di residenza o sede dell'Azienda secondo l'itinerario più breve.

L'Assicurato deve:

- presentare alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di prestazione;
- deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

##### **Che cosa NON è assicurato**

**La prestazione non comprende le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Le spese dell'autista sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 200,00 euro per Sinistro.**

#### **Art. 1.7 Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero**

##### **Che cosa è assicurato**

Se l'Assicurato, in caso di Ricovero a seguito di incidente stradale, è convalescente e non può utilizzare il Veicolo assicurato per tornare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa prenota un biglietto aereo (classe economica o ferroviario (prima classe) solo andata per l'Assicurato,

**Il costo del biglietto è a carico della Struttura Organizzativa.**

## **Prevenzione e Assistenza - NORME COMUNI**




### **Che cosa NON è assicurato?**

#### **Art. 2.1 Esclusioni**

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali salvo quanto previsto al punto 6 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- c) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo salvo quanto previsto al punto 5 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del sinistro ha i requisiti per il rinnovo;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio salvo quanto previsto al punto 4 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- g) un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
- h) abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- i) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- j) partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;



- k) pratica dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;
  - l) pratica dello sport del paracadutismo;
  - m) pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
  - n) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
  - o) pratica di sport costituenti per te attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisca una qualsiasi fonte di reddito;
  - p) svolgimento di attività con uso od impiego di esplosivi e/o armi da fuoco;
  - q) svolgimento di lavori in miniera o nel sottosuolo;
  - r) svolgimento di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie;
  - s) svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei
  - t) svolgimento di attività che comportino l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.
- È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Fatte salve le condizioni particolari indicate per ciascuna Prestazione, Generali Italia fornisce le Prestazioni tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un massimo di 3 (tre) volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

#### Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



### Dove vale la copertura?

#### Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



### Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

#### Art. 5.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO




### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

#### Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:





**dall'Italia al numero verde 800 572 572**  
**dall'estero al numero +39 02 58 240 565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:


- a) nome e cognome;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali<sup>1</sup>. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

---

<sup>1</sup> GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA



Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA **possono essere attivate solo** se attivate le specifiche Garanzie dei Moduli a cui sono rispettivamente connesse. La disattivazione di tali Garanzie comporta pertanto **la contestuale disattivazione** delle Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA alle stesse specificamente connesse:

- la disattivazione della Garanzia *Pronto Avvocato* e delle Garanzie *Assistenza ai locali*, *Assistenza al titolare* e *Assistenza agli addetti* consegue alla disattivazione di tutte le specifiche Garanzie attive dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio alle quali sono rispettivamente connesse;
- la disattivazione della Garanzia *Assistenza in Mobilità* consegue alla disattivazione delle specifiche Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità alle quali è connessa.



Come posso disdire le Garanzie?

### Art. 2.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

Il Contraente può esercitare direttamente la facoltà di disdetta per le singole Garanzie di Assistenza **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le stesse.**

**Tale facoltà non è invece prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO




Come posso disdire le Garanzie?

### Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

Non è prevista la facoltà di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.

Il recesso può essere esercitato solo nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e degli altri Moduli e pertanto:

- **la cessazione a seguito di recesso per Sinistro di tutte le specifiche Garanzie dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio cui sono rispettivamente connesse comporta anche la contemporanea cessazione della Garanzia *Pronto Avvocato* e delle Garanzie *Assistenza ai locali*, *Assistenza al titolare* e *Assistenza agli addetti*, se attivate;**
- **la cessazione a seguito di recesso per Sinistro delle specifiche Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità cui è connessa determina la cessazione anche della Garanzia *Assistenza in Mobilità*, se attivata.**





Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - edizione 12.04.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività.

Proteggi i tuoi beni con...

- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai beni aziendali a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, eventi straordinari e impianti, eventi atmosferici, calamità naturali ed eventi catastrofici. È possibile scegliere tra la formula Incendio All Risks e la formula Incendio e altri eventi Rischi nominati.
- In particolare, è possibile proteggersi per danni a locali, macchinari, attrezzature e merci della tua attività, e adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici;
- IN GUARDIA, la protezione Furto e Rapina per la tua attività e per i beni dei tuoi clienti.



Scopri la Protezione dell'attività di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani  
Modulo Protezione dell'Attività

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione di piccole imprese di produzione e artigiani per i rischi di danni ai beni.



### Che cosa è assicurato?

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

La forma All Risks della copertura Incendio copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento, **salvo quanto escluso in modo espreso**;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- "Merci"

In aggiunta, possono essere assicurate anche le Partite:

- "Merci in aumento"
- "Merci in refrigerazione"
- "Guasti macchine"
- "Impianti di energia rinnovabile"
- "Lastre esterne"

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa a:

- ✓ Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico
  - ✓ Fabbricati a uso civile abitazione
  - ✓ Effetti domestici
- Per completare la copertura, col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono inoltre essere attivate ulteriori Garanzie accessorie, quali:
- ✓ *Onorari dei periti e consulenti*
  - ✓ *Commercio on-line*
  - ✓ *Perdita di affitti*
  - ✓ *Beni presso altre ubicazioni estesa*
  - ✓ *Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature*
  - ✓ *Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature*
  - ✓ *Spese di ricerca senza danno materiale diretto*

#### EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI

- ✓ *Eventi atmosferici (vento e grandine)*
- ✓ *Grandine su fragili*
- ✓ *Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici*
- ✓ *Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati*
- ✓ *Sovraccarico neve*
- ✓ *Sovraccarico neve estesa*

Possono inoltre essere acquistate anche Garanzie accessorie a copertura di rischi di responsabilità civile, meglio descritte nel DIP aggiuntivo:

- ✓ *Ricorso terzi*
- ✓ *Rischio locativo*

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

La forma Rischi nominati copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonora, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"



### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Sono esclusi i danni

- ✗ **che si verificano in occasione dei seguenti eventi in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto:**
  - **insurrezione;**
  - **Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
  - **Maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
  - **inquinamento in genere o contaminazione ambientale;**
  - **trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;**
- ✗ **causati da o dovuti ai seguenti eventi:**
  - **assettamenti, restringimenti o dilatazioni che non sono conseguenza di altri eventi non esclusi;**
  - **interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le Merci in lavorazione;**
  - **anormale funzionamento di Macchinari non causato da altro evento non escluso e montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;**
  - **deterioramento o logorio che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;**
  - **contaminazione di Merci non causata da altro evento non escluso;**
  - **errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione;**
  - **impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle Merci, vizio di Merci prodotte**

Sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ **causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**
- ✗ **che derivano da ordinanze di Autorità;**
- ✗ **di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;**
- ✗ **di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;**
- ✗ **che derivano da difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto o da eventi per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore;**
- ✗ **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi;**
- ✗ **da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;**
- ✗ **da o riconducibili a Malattia pandemica o epidemica.**

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Sono esclusi i danni:

- ✗ **da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;**
- ✗ **che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto;**
- ✗ **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- ✗ **di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;**
- ✗ **alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- ✗ **che si verificano in conseguenza di un'insurrezione;**

- “Merci”

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite:

- “Merci in aumento”
- “Merci in refrigerazione”
- “Guasti macchine”
- “Impianti di energia rinnovabile”
- “Lastre esterne” (nella forma all risks)

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa a:

- ✓ Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico
- ✓ Fabbricati a uso civile abitazione
- ✓ Effetti domestici

Per completare la copertura, col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono inoltre essere attivate ulteriori Garanzie accessorie, quali:

- ✓ *Commercio on-line*
- ✓ *Perdita di affitti*
- ✓ *Beni presso altre ubicazioni estesa*

#### EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

- ✓ *Eventi sociopolitici*
- ✓ *Acqua condotta e altri fluidi condotti*
- ✓ *Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti*
- ✓ *Spese di ricerca senza danno materiale diretto*
- ✓ *Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature*
- ✓ *Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature*
- ✓ *Fenomeno elettrico*

#### EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

- ✓ *Eventi atmosferici (vento e grandine)*
- ✓ *Grandine su fragili*
- ✓ *Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici*
- ✓ *Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati*
- ✓ *Sovraccarico neve*
- ✓ *Sovraccarico neve estesa*

Possono inoltre essere acquistate anche Garanzie accessorie a copertura di rischi di responsabilità civile, meglio descritte nel DIP aggiuntivo:

- ✓ *Ricorso terzi*
- ✓ *Rischio locativo*

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

- ✓ Copre i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- Sisma
- Alluvione, Inondazione ed Esondazione
- Frana

se i beni assicurati si trovano in un'area individuata nei provvedimenti delle autorità competenti

##### Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite:

- “Fabbricato”
- “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”
- “Terreni”

In aggiunta, se presente anche la sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischii nominati, la copertura può inoltre essere estesa alla Partita:

- “Rimanenze” (“Arredamento” – “Merci”)

- ✓ Sono coperte anche le spese di:

- riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building);

- ✓ Se attiva anche la sezione Incendio All Risks o la sezione Incendio e altri eventi Rischii nominati, sono inoltre coperte anche le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.

- ✓ Per i Terreni sono coperte solo le spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.

- ✓ Per completare la copertura, col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- *Allagamento e Bombe d'acqua;*
- *Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better).*

In caso di Sinistro sulle Garanzie della sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischii nominati e, se attiva una di tali sezioni, anche in caso di Sinistro sulle Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofali, l'Assicurato si può avvalere del programma “Pronto Intervento” del gruppo per e beneficiare di servizi di salvataggio e risanamento e di assistenza operativa alle attività danneggiate.

#### SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

- ✓ Copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Furto commesso con diverse modalità di violazione o aggiramento delle difese dei locali che contengono i beni assicurati.

##### Beni che possono essere assicurati

Può essere assicurata la Partita:

- “Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento”

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite:

- “Merci in aumento”
- “Merci all'aperto”
- “Impianti fissi all'aperto”

- ✓ Sono sempre compresi i casi di Furto e Rapina su Portavalori e i guasti provocati dai ladri al Fabbricato o ai Serramenti.

- ✗ da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

- ✗ da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o di altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La Garanzia non opera se:

- ✗ i beni immobili sono in costruzione o sono già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi;

- ✗ i beni immobili sono gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione o sono costruiti in carenza di autorizzazioni, nonché i beni in essi contenuti;

Sono esclusi i danni:

- ✗ conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

- ✗ conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;

- ✗ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione;

- ✗ di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti;

- ✗ da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate;

- ✗ conseguenti a: perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.

#### SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

Sono esclusi i danni:

- ✗ che si verificano in occasione di Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Frana, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura;

- ✗ che si verificano in occasione di atti di Guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione o in occasione di Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- ✗ da smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati in occasione di Incendio, Esplosione o Scoppio;

- ✗ da anormale distribuzione di freddo o fuoriuscita di fluido frigogeno;

- ✗ determinati o agevolati con dolo o colpa grave da: Assicurato, persone che abitano con lui o occupano i locali che contengono i beni assicurati o che comunicano con questi, dipendenti di tali soggetti, incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;

- ✗ quando i locali che li contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (8 giorni per denaro e titoli di credito);

- ✗ in occasione di confische e requisizioni in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con queste alcun rapporto.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle somme assicurate e dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda Riepilogativa sono riportati limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura. Esclusioni e altri limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



### Dove vale la copertura?

La copertura vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (per esempio sulle caratteristiche costruttive dei Fabbricati) e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie
- In caso di Sinistro con danni ai beni:
  - fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti
  - avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza e nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta
  - denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi
  - conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno
  - in caso di Furto, dimostrare i danni subiti e avvisare i debitori se sono sottratti titoli di credito
- In caso di Sinistro relativo alla responsabilità civile (Garanzie accessorie *Ricorso terzi e Rischio locativo*):
  - presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;
  - dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
  - fornire le informazioni e tutte le prove, gli atti e i documenti che occorrono alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



### Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.

Per il presente Modulo, si precisa che, in caso di recesso da parte del Contraente o di Generali Italia dalle Garanzie Eventi atmosferici, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofali iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni.

Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofali hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio.



### Come posso disdire la polizza?

Vale quanto indicato per tutte le Garanzie nel DIP del Modulo Generale.

Con riferimento al recesso per Sinistro si precisa che:

- a seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro nei termini indicati nel DIP del Modulo Generale e con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie;
- la cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA;
- la cessazione delle Garanzie del presente Modulo che costituiscono le Garanzie di riferimento di Garanzie attivate nel Modulo Protezione della Continuità avvenuta a seguito di recesso per Sinistro, comporta la cessazione anche di queste ultime Garanzie.

Il Contraente e Generali Italia possono inoltre recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 giorni.



# Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione dell'Attività

data di aggiornamento: 12.04.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti delle somme assicurate, dei massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

Sono previste le seguenti OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO:

- SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS
  - Esclusione danni da Eventi sociopolitici
  - Esclusione danni da Fenomeno elettrico
  - Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo
- SEZIONE IN GUARDIA - FURTO
  - Impianto di allarme antintrusione
  - Impianto di allarme antintrusione collegato

A integrazione di quanto indicato nel DIP, sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- SEZIONI IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI  
GARANZIE ACCESSORIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE:
  - Ricorso terzi: copre le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare a termini di legge per Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile che ha colpito i beni assicurati e i relativi danni da interruzioni o sospensioni di attività.
  - Rischio locativo: copre i Danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato nei casi di sua responsabilità civile a termini di legge.
- ALTRE OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
  - Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
  - Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi
  - Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili
- SEZIONE IN GUARDIA - FURTO
  - Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori
  - Merci e macchinari all'aperto
  - Impianti fissi all'aperto



#### Che cosa NON è assicurato?

Sono previste specifiche esclusioni per le singole Partite e Garanzie

- SEZIONI IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

"Lastre esterne"	Sono esclusi i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e le rigature.
"Guasti macchine"	Sono esclusi i danni che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; da montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione; che si verificano in occasione di trasferimenti fuori dall'azienda, comprese le operazioni di carico e scarico; ai tubi e valvole elettroniche, a lampade e altre fonti di luce; a utensileria e parti accessorie intercambiabili; a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi,

	corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere; a componenti elettroniche delle apparecchiature; che sono conseguenza di errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto o comunque se attiva la garanzia prestata dal costruttore o fornitore per contratto.
<i>Ricorso terzi</i>	<p><b>Non sono considerati terzi:</b></p> <p>a) quando l'Assicurato è una persona fisica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;</li> <li>2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge, genitori e figli;</li> </ol> <p>b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a), punti 1. e 2.;</li> <li>• le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori.</li> </ul> <p>Sono esclusi i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo e da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.</p>
<i>Spese di ricerca senza danno materiale e diretto</i>	Sono escluse le spese di ricerca che derivano da: infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro; gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.
<i>Perdita di affitti</i>	Sono esclusi i danni da o riconducibili a Malattia pandemica o epidemica.
<b>EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI</b>	
<i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>	<p>Sono esclusi i danni a : Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari, verande e coperture di poggiosi, balconi o terrazze; tende esterne, tensostrutture, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne; impianti che si trovano all'aperto non fissati in modo stabile per uso o destinazione; impianti fotovoltaici e solari termici; impianti all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione; capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e ai beni posti sotto gli stessi, ai beni all'aperto in genere; lastre di fibrocemento e a manufatti di materia plastica per effetto della grandine.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni da: stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.</p>
<i>Sovraccarico neve</i>	Sono esclusi i danni: da gelo, valanghe o slavine; che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; di deformazione permanente alle strutture portanti in legno; a tende, insegne e simili, installazioni esterne, Fabbricati o case in legno o in plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggiosi, balconi, terrazze; di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici e quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato; di rottura e deformazione delle grondaie; di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.
• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI	
<i>Eventi sociopolitici</i>	Sono esclusi i danni: provocati da persone che occupano i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi di qualsiasi genere; che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni per ordine di Autorità o in occasione di serrata.
<i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i>	Sono esclusi i danni da: umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura; rottura di tubazioni per gelo se interrate o installate all'esterno o, se installate all'interno, senza idoneo sistema di protezione anticongelamento o senza impianti di riscaldamento o con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.
<i>Fenomeno elettrico</i>	Sono esclusi i danni: alle Macchine elettroniche; da usura o da carenza di manutenzione; che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi; dovuti a difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere il fornitore; ai mezzi di trasporto iscritti al PRA.
• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS	
<i>Danni da traboccamento d'acqua e altri fluidi e rigurgito fognature</i>	Sono esclusi i danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione dei veicoli su gomma.
• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	
<i>Garanzia base Calamità naturali ed eventi catastrofici</i>	
<i>Danni da Sisma</i>	Sono esclusi i danni: da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.
<i>Danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione</i>	Sono esclusi i danni: da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; da variazione della falda freatica, Frane; da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; alle Rimanenze poste all'aperto, alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento o in locali interrati o seminterrati.
<i>Danni da Frana</i>	Sono esclusi i danni: da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione; da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi ai suddetti lavori; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; a cose mobili all'aperto; da frane già note o potenzialmente già note.

**Sono sempre esclusi: i beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali in genere; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati; aeromobili e natanti.**

**Se non attivate Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati, l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro.**

Garanzia accessoria *Allagamento e Bombe d'acqua*

oltre ai danni esclusi per Alluvione, Inondazione ed Esondazione, non comprende i danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.

- SEZIONE IN GUARDIA – FURTO:  
"Merci all'aperto": non comprende i danni a motori fuoribordo, Impianti fissi e a beni posti all'interno di veicoli e natanti.

## **Ci sono limiti di copertura?**

Per le Garanzie In Solidità – Danni ai beni e per le Garanzie In Guardia – Furto sono sempre esclusi i danni indiretti (per esempio per mancato godimento del bene o per minor reddito); tali rischi possono essere in parte ricompresi:

- nell'ambito del Modulo Protezione della Continuità;
- con la Garanzia Perdita affitti, accessoria alle Garanzie Incendio All Risk/Incendio e altri eventi Rischi nominati.
- SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS

### **DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA SU EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI E CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE**

#### DELIMITAZIONI SUGLI EVENTI SOCIOPOLITICI

Danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi	<b>la copertura non opera per i danni da: interruzione di processi di lavorazione; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; alterazione di prodotti che conseguono alla sospensione del lavoro; alterazione o omissione di controlli o manovre</b>
Danni materiali accaduti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicurati	<b>se l'occupazione si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, Generali Italia indennizza solo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e caduta aeromobili</b>

#### DELIMITAZIONI ACQUA CONDOTTA E ALTRI FLUIDI CONDOTTI

Danni materiali causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua condotta e altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti che esistono nei Fabbricati che contengono i beni assicurati	<b>La copertura non opera per i danni: causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature</b>
--	--

#### DELIMITAZIONI SUI DANNI DA GELO

Danni materiali e causati in modo diretto da gelo	<b>Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro</b>
---	---

#### DELIMITAZIONI SUI DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica)	<b>la copertura non opera per i danni: alle Macchine elettroniche e alle Merci; causati da usura o carenza di manutenzione; che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto; dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico</b>
---	---

#### DELIMITAZIONI SUI DANNI DI CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE DI FABBRICATI E MACCHINARI

**La copertura non opera se sono causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione**

### **SCOPERTI E FRANCHIGIE**

- SEZIONI IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Attività non in regola con le norme per la prevenzione incendi	<b>Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro</b>
In assenza del "Permesso di Fuoco" o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure	<b>Scoperto 20% - eventuale minimo pari al minimo di Scoperto/Franchigia previsto per tipologia di danno</b>
"Merci in refrigerazione" - assenza sistemi di controllo all'impianto di produzione freddo	<b>Scoperto 20% minimo 250,00 euro per guasti</b>
"Guasti macchine"	<b>Scoperto 10% minimo 500,00 euro</b>
<i>Commercio on-line</i>	<b>Scoperto 15%</b>
Eventi sociopolitici	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
Acqua condotta e altri fluidi condotti	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti	<b>Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature (forma All Risks) - Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature (forma Rischi nominati)</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito di fognature</i>	<b>Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Spese di ricerca senza danno materiale e diretto</i>	<b>Franchigia di 500,00 euro</b>
Fenomeno elettrico	<b>Scoperti e minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<b>EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI</b>	
<i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Grandine su fragili</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>

Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa
Sovraccarico neve e Sovraccarico neve estesa	Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa

• SEZIONI IN SOLIDITÀ – INCENDIO ALL RISKS

Furto e Rapina commessi su portavalori	Scoperto 20%
Danni da gelo	Scoperti e minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa
Danni di crollo e collasso strutturale	Scoperto 10% minimo 300,00 euro – massimo 1.000,00 euro
Danni per errori di manovra e movimentazione	Franchigia di 1.000,00 euro
Danni da ogni altra causa	Franchigia di 300,00 o 1.000,00 euro (non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione, Scoppio)

• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Danni da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione e Frana	Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa (non superiore al 15%)
Allagamento e Bombe d'acqua	Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa

• SEZIONE IN GUARDIA – FURTO

La Garanzia prevede uno Scoperto che viene pattuito e indicato nella Scheda Riepilogativa e gli scoperti specifici di seguito indicati.

Furto con uso fraudolento di chiavi o grimaldelli	Scoperto 20%
Furto e Rapina Valori su Portavalori	Scoperto 20%
Furto con scasso di vetrinette esterne	Scoperto 25% minimo 50,00 euro
Furto o rapina con veicoli ricoverati presso l'Assicurato	Scoperto 20%
Furto commesso attraverso pareti o tetto non conformi	Scoperto 20%
Furto con rimozione o effrazione di Serramenti	Scoperto 20%
Furto di merci all'aperto	Scoperto 20% - minimo 100,00 euro
Furto di Impianti fissi all'aperto collocati su tetto, a parete, a terra	Scoperto 20% - minimo 250,00 euro
Furto con caratteristiche dei mezzi di chiusura non conformi	Scoperto 20%

Per tutte le sezioni, le ulteriori Garanzie accessorie, se attivate, possono prevedere ulteriori Scoperti o Franchigie.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell'Attività è rivolto:

- alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:
  - il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie delle sezioni base (In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali, In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi Nominati e In Guardia - Furto e le garanzie accessorie della sezione In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici;
  - il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza;
  - il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie accessorie In Continuità.



### Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
All'IVASS	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.


**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

Mediazione	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle Garanzie delle sezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks</li> <li>In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati</li> <li>In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali</li> <li>In Guardia - Furto</li> </ul> si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: <a href="mailto:cattolica@pec.generaligroup.com">cattolica@pec.generaligroup.com</a> . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

### REGIME FISCALE




Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>21,25% per la copertura per Guasti macchine;</li> <li>22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura), per tutte le altre Garanzie.</li> </ul>
--	--











**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**



## MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ










PAG.


PRESENTAZIONE MODULO	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE</b>	9
DEFINIZIONI	9
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ALL RISKS</b>	20
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	20
Art. 1.1 Rischi Assicurati	20
Art. 1.2 Beni Assicurati	21
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	24
Art. 2.1 Esclusioni	24
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	25
Art. 3.1 Limiti di copertura	25
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	26
Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici	26
Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti	27
Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo	27
Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico	28
Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale	28
Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione	28

Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa	28
Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni	28
 <i>Dove vale la copertura?</i>	28
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	29
<b>Con quali condizioni operative assicuriamo</b>	29
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	29
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	30
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	30
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	30
Art. 6.1 Garanzie accessorie	30
<b>IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI</b>	37
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	39
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni ai Beni – Eventi Atmosferici	39
Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici	40
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	40
Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	40
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI</b>	41
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	41
Art. 1.1 Rischi assicurati	41
Art. 1.2 Beni Assicurati	42
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	44
Art. 2.1 Esclusioni	44
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	45
Art. 3.1 Limiti di copertura	45
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	45
 <i>Dove vale la copertura?</i>	46
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	46
<b>Con quali condizioni operative assicuriamo</b>	46
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	46
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	47
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	48
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	48
Art. 7.1 Garanzie accessorie	48
<b>IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI ATMOSFERICI</b>	57
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	60
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie in Solidità - Danni ai beni – Eventi naturali - Eventi Atmosferici	60
Art. 7.2 Facoltà di recesso – Garanzie Eventi Atmosferici	60

	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	60
	Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	60
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>		61
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	61
	Art. 1.1 Rischi assicurati	61
	Art. 1.2 Beni Assicurati	64
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	65
	Art. 2.1 Esclusioni	65
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	66
	Art. 3.1 Limiti di copertura	66
	Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione	66
	Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato	66
	<i>Dove vale la copertura?</i>	66
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	66
	<i>Che obblighi ho?</i>	67
	Art. 5.1 Diritto d'ispezione	67
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	67
	Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	67
	Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	67
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	67
	Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	67
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA – FURTO</b>		68
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	68
	Art. 1.1 Rischi assicurati	68
	Art. 1.2 Beni Assicurati	70
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	72
	Art. 2.1 Esclusioni	72
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	72
	Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato	72
	<i>Dove vale la copertura?</i>	73
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	73
	<b>Come opera la copertura</b>	73
	Art. 5.1 Caratteristiche del Fabbriato	73
	Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali	73



	<i>Che obblighi ho?</i>	74
	Art. 6.1 Diritto di ispezione	74
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	74
	Art. 7.1 Garanzie accessorie	74
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	75
	Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	75
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>		76
	<i>Che obblighi ho?</i>	76
	Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	76
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	76
	Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	76
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	76
	Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	76
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>		77
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	77
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	77
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE</b>		78
<b>IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS</b>		78
<b>IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI</b>		78
	<i>Che obblighi ho?</i>	78
	Premessa	78
	Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	78
	Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	79
	Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	80
	Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	80
	Art. 1.5 Mandato dei periti	80
	Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	80
	Art. 1.7 Determinazione del danno	81
	Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale	83
	Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	83
	Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	84
	Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	84
	Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	84
<b>IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>		85
	<i>Che obblighi ho?</i>	85
	<i>Programma di Pronto Intervento Gruppo per</i>	85
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	85
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	85

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	85
Art. 1.4 Mandato dei periti	86
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	86
Art. 1.6 Determinazione del danno	86
Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale	87
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	88
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	88
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa	89
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	89
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA - FURTO</b>	<b>90</b>
 <i>Che obblighi ho?</i>	90
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	90
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	90
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	90
Art. 1.4 Mandato dei periti	91
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	91
Art. 1.6 Determinazione del danno	91
Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	92
Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro	92
Art. 1.9 Recuperi	92
Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	92

## PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione dell'Attività** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni, nelle due formule alternative che seguono:

### FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

- Incendio All Risks
- Eventi Naturali - Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

### FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

- Incendio e altri eventi Rischi nominati
- Eventi straordinari e impianti
- Eventi Naturali - Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

- In Guardia - Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni del Modulo Protezione dell'Attività, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

## Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks
- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
- In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- In Guardia - Furto

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio. La copertura è prestata in base all'attività esercitata e dichiarata dal Contraente nella Scheda Riepilogativa.

## TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata da sola
<b>Garanzia accessoria</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

### FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Incendio All Risks:</b> sono attivabili in modo indipendente le Partite:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Fabbricato”</li> <li>• “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”</li> <li>• “Merci”</li> </ul> </li> <li>- <b>Rovina Ascensori e montacarichi</b></li> <li>- <b>Colpa grave</b></li> <li>- <b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b></li> </ul>		



- <b>Furto e Rapina commessi su portavalori</b> - <b>Valori e Preziosi</b> - <b>Archivi e supporti informatici</b> - <b>Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari</b> - <b>Modelli e stampi</b>		Attive con Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- <b>Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre</b> - <b>Trasloco dei beni assicurati</b>		Attive con Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" o "Merci"
<b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>		Attiva con Partita "Fabbricato"
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Incendio All Risks:</b> sono attivabili le Partite:	
	"Lastre esterne"	Attivabile con Partite "Fabbricato" o "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
	"Guasti macchine"	Attivabile con Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
	"Merci in aumento"	Attivabile con Partite "Fabbricato" o "Merci" o "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
	"Merci in refrigerazione"	Attivabile con Partita "Merci"
	"Impianti di energia rinnovabile"	Attivabile con Partita "Fabbricato"
	<b>Rischio locativo</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Ricorso terzi</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	- <b>Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi</b> - <b>Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico</b> - <b>Effetti domestici</b>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
	<b>Onorari dei periti e consulenti</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partite "Fabbricato" o "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" o "Merci"
	<b>Beni presso altre ubicazioni estesa</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" o "Merci"
	<b>Commercio on-line</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Merci"
	<b>Fabbricati a uso civile abitazione</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Fabbricato"
	<b>Perdita di affitti</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Fabbricato", se il Fabbricato è locato a terzi
	<b>Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici attività allegato al Modulo Generale
	<b>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Incendio All Risks</i></li> <li>• Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i></li> </ul>



	<b>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i></li> <li>• Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i></li> </ul>
	<b>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Incendio All Risks - Partita "Fabbricato"</i></li> <li>• Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i></li> </ul>
<b>OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO</b>		
	<b>Esclusione danni da Eventi sociopolitici</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Esclusione danni da Fenomeno elettrico</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Incendio All Risks</i></li> <li>• Incompatibile con:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i></li> <li>- <i>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i></li> <li>- <i>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</i></li> </ul> </li> </ul>
<b>IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI</b>		
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Eventi atmosferici (vento e grandine)</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Grandine su fragili</b>	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine) - Partita "Fabbricato"</i>
	<b>Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici</b>	Attivabile con <i>Grandine su fragili - Partita "Impianti di energia rinnovabile"</i>
	- <b>Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati</b> - <b>Sovraccarico neve</b>	Attivabili con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	<b>Sovraccarico neve estesa</b>	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>
<b>IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>		
<p><b>Calamità naturali ed eventi catastrofici</b> sono attivabili in modo indipendente le Partite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Fabbricato"</li> <li>- "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"</li> <li>- "Terreni"</li> </ul> <p>per i rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisma</li> <li>• Alluvione, Inondazione, Esondazione</li> <li>• Frana</li> </ul>		
<b>Beni presso altre ubicazioni</b>		Attiva con Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
<b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>		Attiva con Partita "Fabbricato"



<b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata la sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks
<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Calamità naturali ed eventi catastrofali</b> Partita <b>"Rimanenze"</b> (per tale Partita, se attivata, è attiva anche la Garanzia Beni presso altre ubicazioni)	Attivabile con le Partite "Fabbricato" o "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e con <i>Incendio All risks</i>
	<b>Allagamento e Bombe d'acqua</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks e Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>
	<b>Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)</b>	Attivabile con la garanzia base per danni da <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i> . Attiva anche per danni da <i>Allagamento e Bombe d'acqua</i> , se attivata anche tale garanzia accessoria.
<b>IN GUARDIA – FURTO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Furto</b> - Partita <b>"Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento"</b></li> <li>- <b>Vetrinette interne ed esterne</b></li> <li>- <b>Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)</b></li> <li>- <b>Assicurazione in locali non intercomunicanti</b></li> <li>- <b>Trasloco dei beni assicurati</b></li> <li>- <b>Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato</b></li> <li>- <b>Valori</b></li> <li>- <b>Archivi e Supporti di Dati</b></li> <li>- <b>Oggetti personali</b></li> <li>- <b>Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali</b></li> <li>- <b>Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre</b></li> </ul>		
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Furto</b> - Partita <b>"Merci in aumento"</b>	Attivabile con Partita <b>"Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento"</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori</b></li> <li>- <b>Merci e macchinari all'aperto</b></li> <li>- <b>Impianti fissi all'aperto</b></li> </ul>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Furto</i>
<b>OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Impianto di allarme antintrusione</b></li> <li>- <b>Impianto di allarme antintrusione collegato</b></li> </ul>	Attivabili in modo alternativo l'una rispetto all'altra con <i>Furto</i>



FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Incendio e altri eventi Rischi nominati:</b> sono attivabili in modo indipendente le Partite:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Fabbricato”</li> <li>• “Macchinario - Attrezzatura -Arredamento”</li> <li>• “Merci”</li> </ul> </li> <li>- <b>Colpa grave</b></li> <li>- <b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Valori e Preziosi</b></li> <li>- <b>Archivi e supporti informatici</b></li> <li>- <b>Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari</b></li> <li>- <b>Modelli e stampi</b></li> </ul>		Attive con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre</b></li> <li>- <b>Trasloco dei beni assicurati</b></li> </ul>		Attive con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” o “Merci”
<b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>		Attive con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Fabbricato”
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Incendio e altri eventi Rischi nominati:</b> sono attivabili le Partite:	
	“Lastre esterne”	Attivabile con Partite “Fabbricato” o “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Guasti macchine”	Attivabile con Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Merci in aumento”	Attivabile con Partite “Fabbricato” o “Merci” o “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Merci in refrigerazione”	Attivabile con Partita “Merci”
	“Impianti di energia rinnovabile”	Attivabile con Partita “Fabbricato”
	<b>Rischio locativo</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Ricorso terzi</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi</b></li> <li>- <b>Mezzi di trasporto iscritti al PRA</b></li> <li>- <b>Effetti domestici</b></li> </ul>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	<b>Beni presso altre ubicazioni estesa</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario-Attrezzatura - Arredamento” o “Merci”
	<b>Commercio on-line</b>	Attivabile con Partita “Merci”
	<b>Fabbricati a uso civile abitazione</b>	Attivabile con Partita “Fabbricato”
	<b>Perdita di affitti</b>	Attivabile con Partita “Fabbricato”, se il Fabbricato è locato a terzi





	<b>Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici attività allegato al Modulo Generale
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI</b>		
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	- <b>Eventi sociopolitici</b> - <b>Acqua condotta e altri fluidi condotti</b> - <b>Fenomeno elettrico</b>	Attivabili anche in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</b>	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita "Fabbricato"
	<b>Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</b>	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i>
	<b>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</b>	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita "Fabbricato"
	<b>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</b>	Attivabile con <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i>
	<b>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</b>	Attiva se attivate entrambe le Garanzie accessorie con pagamento di un Premio aggiuntivo: - <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i> - <i>Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i>
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI</b>		
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Eventi atmosferici (vento e grandine)</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Grandine su fragili</b>	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i> - Partita "Fabbricato"
	<b>Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici</b>	Attivabile con <i>Grandine su fragili</i> - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	- <b>Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati</b> - <b>Sovraccarico neve</b>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	<b>Sovraccarico neve estesa</b>	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>		
	<b>Calamità naturali ed eventi catastrofici</b> sono attivabili in modo indipendente le Partite: - "Fabbricato" - "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" - "Terreni" per i rischi: • Sisma • Alluvione, Inondazione, Esondazione • Frana	
	<b>Beni presso altre ubicazioni</b>	Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
	<b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>	Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> e con Partita "Fabbricato"



<b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata la sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Calamità naturali ed eventi catastrofici Partita "Rimanenze"</b> (per tale Partita, se attivata, è attiva anche la Garanzia Beni presso altre ubicazioni)	Attivabile con le Partite "Fabbricato" o "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Allagamento e Bombe d'acqua</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> e <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>
	<b>Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)</b>	Attivabile con la garanzia base per danni da <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i> . Attiva anche per danni da <i>Allagamento e Bombe d'acqua</i> , se attivata anche tale garanzia accessoria.
<b>IN GUARDIA – FURTO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Furto</b> - Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento"</li> <li>- <b>Vetrinette interne ed esterne</b></li> <li>- <b>Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)</b></li> <li>- <b>Assicurazione in locali non intercomunicanti</b></li> <li>- <b>Trasloco dei beni assicurati</b></li> <li>- <b>Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato</b></li> <li>- <b>Valori</b></li> <li>- <b>Archivi e Supporti di Dati</b></li> <li>- <b>Oggetti personali</b></li> <li>- <b>Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali</b></li> <li>- <b>Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre</b></li> </ul>		
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Furto</b> Partita "Merci in aumento"	Attivabile con "Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori</b></li> <li>- <b>Mezzi di protezione e chiusura speciali</b></li> <li>- <b>Merci e macchinari all'aperto</b></li> <li>- <b>Impianti fissi all'aperto</b></li> </ul>	Attivabili anche in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Furto</i>
<b>OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Impianto di allarme antintrusione</b></li> <li>- <b>Impianto di allarme antintrusione collegato</b></li> </ul>	

## AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi:**





Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

**In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti::**

**Generali Italia S.p.A.**

**Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)**

**È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica.**



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

### DEFINIZIONI SPECIFICHE COMUNI:

- **IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO - ALL RISKS**
- **IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI – RISCHI NOMINATI**
- **IN GUARDIA – FURTO**

<b>Allagamento</b>	La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione, Esondazione</b>	Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
<b>Archivi</b>	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. <b>Sono esclusi gli Archivi Informatici.</b>
<b>Archivio Informatico</b>	Insieme di Dati informatici o di Software memorizzati su Supporti di dati.
<b>Bomba d'acqua</b>	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
<b>Danni diretti</b>	Danni direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>Dati informatici</b>	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato</b>	Il complesso delle opere edili ( <b>escluso il valore dell'area</b> ) compresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fissi e gli infissi;</li> <li>• impianti fissi al servizio del fabbricato;</li> <li>• gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico;</li> <li>• le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti;</li> <li>• le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne;</li> <li>• le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune.</li> </ul> <b>È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Macchinario-Attrezzatura-Arredamento</b></li> <li>• <b>Impianti di energia rinnovabile</b></li> </ul>
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Guerra</b>	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.



<b>Hardware</b>	<p>Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p> <p><b>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b></p>
<b>Impianti fissi al servizio del Fabbricato</b>	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrici;</li> <li>• igienico-sanitari;</li> <li>• di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;</li> <li>• a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali;</li> <li>• ascensori, montacarichi;</li> <li>• elettrici;</li> <li>• di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).</li> </ul> <p><b>Sono esclusi gli Impianti di energia rinnovabile.</b></p>
<p><b>Impianti di energia rinnovabile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impianto fotovoltaico</b></li> <li>• <b>Impianto solare termico</b></li> <li>• <b>Impianto di cogenerazione con recupero dei fumi</b></li> </ul>	<p>Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e di ogni altro componente strettamente connesso all'impianto. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine. Sono comprese le batterie di accumulo.</p> <p>Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.</p> <p>Unico impianto per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica. Sono compresi solo gli impianti che utilizzano come fonte primaria combustibili fossili o organici non fossili e che recuperano l'energia sprigionata dalla combustione solo attraverso il riutilizzo dei fumi prodotti dalla combustione stessa.</p> <p><b>Per tutti i tipi di impianto previsti sono comprese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate;</li> <li>• le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti.</li> </ul> <p>Quanto sopra ovunque posti secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.</p>
<b>Incendio</b>	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	<p>La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.</p>



<b>Macchinario -          Attrezzatura -          Arredamento</b>	<p>Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento e impianti che non rientrano nelle definizioni di Fabbricato e Impianti di energia rinnovabile, serbatoi e silos non in muratura, Macchine elettroniche.</p> <p>Sono inoltre compresi, <b>se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme;</li> <li>- tappezzerie, rivestimenti, serramenti.</li> </ul> <p><b>È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivi</b></li> <li>• <b>Archivio Informatico</b></li> <li>• <b>Supporto di dati</b></li> <li>• <b>Modelli e stampi</b></li> <li>• <b>Oggetti personali</b></li> <li>• <b>Valori</b></li> </ul>
<b>Macchine elettroniche</b>	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata.</p> <p>Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.</p> <p><b>Sono esclusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari), impianti di allarme e segnalazione (per esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo);</b></li> <li>- <b>beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b></li> </ul>
<b>Macchine elettroniche Portatili</b>	<p>Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.</p>
<b>Malattia pandemica o epidemica</b>	<p>Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).</p>
<b>Massimale</b>	<p>Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro o a ciascun danneggiato e a ciascuna annualità assicurativa, secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.</p>
<b>Merci</b>	<p>Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione beni mobili non prodotti destinati alla vendita. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali che sono già stati versati.</p>
<b>Natanti e imbarcazioni</b>	<p>Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.</p>
<b>Oggetti personali</b>	<p>Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona e oggetti personali in genere. <b>Non sono compresi Preziosi, Valori e veicoli a motore.</b></p>
<b>Partita</b>	<p>Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.</p>
<b>Preziosi</b>	<p>Oggetti d'oro o di platino o montati su tali metalli; pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni, il tutto per esclusivo uso personale.</p>



<b>Punti perimetrali</b>	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Scoppio</b>	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Sistema Informatico, Sistema IT</b>	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. <b>Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.</b>
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Supporto/Supporto di Dati</b>	Materiale fisso e intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
<b>Terrorismo</b>	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Tetto-Copertura-Solai</b>	<p><b>Tetto:</b> il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</p> <p><b>Copertura:</b> il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</p> <p><b>Solai:</b> il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, <b>escluse pavimentazioni e soffittature.</b></p>
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE

### IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

<b>Addetti</b>	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.
<b>Atto cyber</b>	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
<b>Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Confidenzialità</b>	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.





<b>Costruzioni in bioedilizia</b>	Costruzione edile con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia o altre coibentazioni anche combustibili, rivestite o meno da intonaco, che hanno anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante;</li> <li>• solai e struttura portante del Tetto anche in legno o in altri materiali combustibili;</li> <li>• copertura comunque costruita.</li> </ul>
<b>Danni Corporali</b>	Morte o lesioni personali.
<b>Disaster Recovery</b>	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
<b>Disponibilità</b>	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui queste sono necessarie. Tale possibilità è riferibile anche ai Dati informatici, alle informazioni e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
<b>Doloso</b>	Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
<b>Esplosivi</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione</li> <li>- per azione meccanica o termica esplodono</li> </ul> e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Fenomeno elettrico</b>	La manifestazione dei seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>corto circuito:</b> contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto che di norma funzionano a potenziale diverso;</li> <li>- <b>variazione di corrente:</b> scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;</li> <li>- <b>sovratensione:</b> improvviso innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;</li> <li>- <b>arco voltaico:</b> scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.</li> </ul>
<b>Guerra informatica</b>	L'uso di un Sistema Informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema Informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
<b>Implosione</b>	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
<b>Incidente cyber</b>	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
<b>Incombustibili</b>	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati convenzionalmente incombustibili i pannelli sandwich certificati MF Approved.
<b>Infiammabili</b>	I gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano; Le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali, per esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
<b>Integrità</b>	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protetti nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici e informazioni effettuati da una terza parte.



<b>Internet</b>	Rete a accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
<b>Lastre esterne</b>	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. <b>Sono escluse le fonti di luce che non costituiscono insegna.</b>
<b>Lastre interne</b>	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono comprese le fonti di luce che non costituiscono insegna.
<b>Legno lamellare</b>	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati a un uso strutturale, che consistono in elementi lignei formati da sottili lastre - dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione) e successivamente incollate a caldo tra loro. Sono convenzionalmente considerati Incombustibili.
<b>Malware</b>	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
<b>Modelli e stampi</b>	Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
<b>Pannello sandwich</b>	Pannello composto da una struttura metallica esterna che racchiude e contiene al suo interno altro materiale isolante.
<b>Perdita occulta di acqua</b>	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
<b>Virus</b>	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti.</li> </ul> È parificato a Virus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso);</li> <li>• qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</li> </ul>

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

<b>Allagamento</b>	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione, Esondazione</b>	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
<b>Archivi</b>	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. <b>Sono esclusi gli Archivi informatici.</b>



<b>Archivio Informatico</b>	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.
<b>Arredamento</b>	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali. Sono inoltre compresi, <b>se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti;</li> <li>• serramenti;</li> <li>• impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento;</li> <li>• ascensori e montacarichi;</li> <li>• impianti elettrici, impianti d'allarme.</li> </ul>
<b>Bomba d'acqua</b>	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso di tempo dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.
<b>Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Danni diretti</b>	Danni direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
<b>Danni Materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>Dati</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
<b>Esplosivi</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione;</li> <li>- per azione meccanica o termica esplodono;</li> </ul> e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato</b>	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. <b>Sono esclusi i fabbricati in costruzione.</b> <b>È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura</b></li> <li>• <b>Terreni</b></li> </ul>
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
<b>Franchigia</b>	Importo fisso convenuto nella Scheda Riepilogativa, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'Indennizzo in caso di Sinistro.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Hardware</b>	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. <b>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b>



<p><b>Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura</b></p>	<p>Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento); impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e silii non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili <b>se installati a terra o comunque non sul Fabbricato</b>.                  Sono comprese le macchine elettroniche.  <b>Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivi</b></li> <li>• <b>Archivi informatici</b></li> <li>• <b>Valori</b></li> </ul>
<p><b>Impianti fissi al servizio del Fabbricato</b></p>	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrici;</li> <li>• igienico-sanitari;</li> <li>• di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;</li> <li>• a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali;</li> <li>• ascensori, montacarichi;</li> <li>• elettrici;</li> <li>• di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).</li> </ul> <p>Sono compresi gli Impianti di energie rinnovabili <b>se montati sul Tetto o su altre parti del Fabbricato</b>.</p>
<p><b>Impianti di energie rinnovabili</b></p>	<p>Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.</p>
<p><b>Implosione</b></p>	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
<p><b>Incendio</b></p>	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
<p><b>Internet</b></p>	<p>Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.</p>
<p><b>Macchine elettroniche</b></p>	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata.                  Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.  <b>Sono esclusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari);</b></li> <li>• <b>beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita;</b></li> <li>• <b>giochi elettronici.</b></li> </ul>
<p><b>Macchine elettroniche Portatili</b></p>	<p>Macchine elettroniche che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.</p>
<p><b>Malattia pandemica o epidemica</b></p>	<p>Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).</p>



<b>Massimale o Limite di Indennizzo</b>	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
<b>Merci</b>	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
<b>Natanti e imbarcazioni</b>	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.
<b>Partita</b>	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
<b>Primo Rischio Assoluto</b>	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
<b>Punti perimetrali</b>	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
<b>Scoperto</b>	Importo convenuto in Polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
<b>Scoppio</b>	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Somma assicurata</b>	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
<b>Struttura Antisismica</b>	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.
<b>Struttura in Bioedilizia</b>	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
<b>Struttura in acciaio</b>	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
<b>Struttura in legno</b>	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità e robustezza.
<b>Strutture in muratura o altro</b>	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
<b>Struttura in cemento armato</b>	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato se l'area coperta da tale porzione non supera 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso;</li> <li>- le armature del Tetto in legno.</li> </ul>





<b>Supporto/Supporto di dati</b>	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
<b>Terreni</b>	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
<b>Terrorismo</b>	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Tipo costruzione</b>	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
<b>Tetto-Copertura-Solai</b>	<p><b>Tetto:</b> il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</p> <p><b>Copertura:</b> il complesso degli elementi del tetto, <b>escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</b></p> <p><b>Solai:</b> il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, <b>escluse pavimentazioni e soffittature.</b></p>
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
<b>Virus</b>	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti.</li> </ul> <p>È parificato a Virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso);</li> <li>• qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</li> </ul>

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA – FURTO

<b>Armadi forti</b>	<p>Armadi di sicurezza e corazzati, a uno o due battenti, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;</li> <li>- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente;</li> <li>- serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica o letterale;</li> <li>- peso minimo 100 kg.</li> </ul>
<b>Casseforti</b>	Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi idonei a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli Armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
<b>Centrale di sorveglianza</b>	Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative a uno o più sistemi di rilevazione (antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc e simili) collegata con le Forze dell'Ordine o comunque in grado di provvedere autonomamente alle segnalazioni ricevute, mediante l'invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme, che provvede a effettuare un'accurata ispezione.



<b>Vetri stratificati di Sicurezza</b>	Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai Vetri stratificati di sicurezza i vetri antivandalismo/antieffrazione conformi alla norma UNI 356.
--	---





## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi Assicurati

##### Danni materiali e diretti

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, da qualunque causa è determinato, **salvo quanto in seguito escluso**.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli causati in maniera non sconsigliata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

##### Danni consequenziali

Generali Italia indennizza anche i danni da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi,

**se sono conseguenza di eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa** che hanno colpito i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale.

##### Rovina Ascensori e montacarichi

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

##### Furto e Rapina commessi su portavalori

Se assicurata la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, l'assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti che derivano all'Assicurato da:

- Furto di Valori in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto degli stessi;
- Furto con destrezza di Valori, se la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
- Furto di Valori se vengono strappati di mano o di dosso alla persona che ha gli stessi;
- Rapina di Valori;

commessi, al di fuori dei locali, sull'Assicurato, i suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori o clienti, a uffici che hanno relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

##### **Ci sono limiti di copertura**

##### **La copertura opera:**

- **fino a concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. Se opera anche In Guardia - Garanzia Furto, tale somma assicurata è elevata a 2.000,00 euro e si cumula alla somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento" della Garanzia Furto indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **con detrazione di un importo pari al 20% dell'ammontare del danno, senza tenere conto di eventuali altri Scoperti e Franchigie previsti nella Scheda Riepilogativa.**

##### **Dove vale la copertura**

La copertura opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

##### Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge<sup>1</sup>.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in**



### **regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.**

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

**Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro.** Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

### **Come opera la copertura**

#### **PERMESSO DI FUOCO**

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'Incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per eseguire i lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
  - contenitori con liquidi infiammabili;
  - polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;
- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata, i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiamma;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore, il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di Incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure sopra riportate, la copertura opera con uno Scoperto del 20% dell'ammontare del danno, fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.**

#### **Art. 1.2 Beni Assicurati**

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni - mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Fabbricato"**
- **"Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"**
- **"Merci"**
- **"Impianti di energia rinnovabile"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La somma assicurata per la Partita "Merci" è aumentata della somma relativa alla Partita **"Merci in aumento"**, se acquistata, per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori e Preziosi;**
- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali, di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;**
- **Modelli e stampi.**

L'assicurazione è prestata:



- per il **Fabbricato**, in base al “costo di ricostruzione a nuovo”, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il **Fabbricato**, in base al “Valore allo stato d’uso”, escluso soltanto il valore dell’area, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa** la voce “Valore allo stato d’uso”;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al “Valore allo stato d’uso”, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa** la voce “Valore allo stato d’uso”;
- per **Merci** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita**, se le stesse non sono assicurate in proprio dall’acquirente e non è possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione**;
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita “Fabbricato” i locali tenuti in locazione dal Contraente, se indicata nella **Scheda Riepilogativa** la **Garanzia Rischio locativo**.

Sono esclusi dalla Partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”:

- le **Macchine elettroniche**, se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;
- i **beni in leasing**, se tale esclusione è indicata nella **Scheda Riepilogativa**.

Per **Archivi** e **Supporti di Dati** è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti.

Per i **Supporti di dati** sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei **Dati informatici** stessi.

Sono esclusi gli **impianti di energia rinnovabile** diversi da quelli indicati nella relativa **Definizione**.

Sono esclusi **trasformatori e inverter** con più di 10 anni di esercizio e **batterie di accumulo** con più di 8 anni di esercizio.

### Ci sono limiti di copertura

- Valori fino a un limite di **2.500,00 euro**;
- **Archivi e Supporti di Dati**, fino a un limite di **5.000,00 euro**;
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti**, fino a un limite di **5.000,00 euro**;
- per le **batterie di accumulo** fino a un limite di **5.000,00 euro**;
- **Modelli e stampi**, fino a un limite del **10%** della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.

### Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

#### Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività produttiva che si trovano nell’area in cui detta attività è esercitata.



**AVVERTENZA:** il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

### Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

#### Che cosa è assicurato

L’assicurazione delle Partite “**Merci**” e “**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**”, se attivate, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l’abitazione stessa si trova nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in **Polizza** o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d’aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella **Scheda Riepilogativa** nell’ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### Come opera la copertura

Nella determinazione dell’Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all’articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.



### Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi, l'assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla relativa Partita.

#### **Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?**

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto**



#### **Esempio**

- Somma assicurata per la Partita "Merci": 1.000,00 euro
- Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Merci": 2.000,00 euro
- Danno a Merci presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro

Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Merci" è di 2.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per le Merci presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 100,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 50,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (1.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (2.000,00 euro).

### **Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

#### **Come opera la copertura**

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata

#### **Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?**

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.



#### **Esempio**

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro  
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro  
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro  
Indennizzo totale: euro 105.000,00 (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

### Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- 30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";**
- 10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi".** Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95<sup>2</sup> e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**



## **Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)**

### **Che cosa è assicurato**

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.**

## **Trasloco dei beni assicurati**

### **Che cosa è assicurato**

In caso di trasloco dei beni assicurati con le Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" e "Merci", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

### **Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.**

### **Ci sono limiti di copertura**

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

<sup>1</sup> A parziale deroga dell'art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) del Codice civile.

<sup>2</sup> In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.



## **Che cosa NON è assicurato?**

### **Art. 2.1 Esclusioni**

**Generali Italia non indennizza i seguenti danni:**

#### **1. Danni che si verificano in occasione dei seguenti eventi:**

- 1.1 insurrezione;**
- 1.2 Esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 1.3 Maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
- 1.4 Mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- 1.5 Inquinamento in genere o contaminazione ambientale;**
- 1.6 Trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale.**

La copertura **opera** per i danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate subiti dai beni assicurati anche in occasione degli eventi sopra elencati **se il Contraente/Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.**

#### **2. Danni causati da o dovuti ai seguenti eventi:**

- 2.1. Assestamenti, restringimenti o dilatazioni; tali danni sono compresi se sono conseguenza di altro evento non escluso;**
- 2.2. Interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le Merci in lavorazione; tali danni sono in copertura se l'interruzione o l'alterazione che danneggia le Merci è causata da altro evento non escluso;**
- 2.3. Anormale funzionamento di Macchinari; tali danni sono in copertura se l'anormale funzionamento di Macchinari è causato da altro evento non escluso;**
- 2.4. Montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;**
- 2.5. Deterioramento o logorio se sono conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da mancata o anormale manutenzione, da incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, da stillicidio, siccità, animali, insetti o vegetali in genere, da perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;**
- 2.6. Contaminazione di Merci tra loro o con cose o altre sostanze; tali danni sono in copertura se la contaminazione è causata da altro evento non escluso che ha colpito i beni assicurati;**





**2.7. Errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte.**

Se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

**3. Danni:**

**3.1. causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**

**3.2. che derivano da ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;**

**3.3. di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;**

**3.4. di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;**

**3.5. che derivano da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipula del contratto;**

**3.6. che derivano da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**

**3.7. da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:**

- **interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse;**

- **indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare danno materiale e diretto agli stessi.**

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi;

**3.8. causati in modo diretto o indiretto da, accaduti attraverso, o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**

La copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

**Sono inoltre esclusi:**

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.



**Ci sono limiti di copertura?**

**Art. 3.1 Limiti di copertura**

**Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:**

- 1. Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi, salvo quanto precisato nel successivo articolo *Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici* per i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli;**
- 2. guasti o rotture meccanici; sono compresi se provocati da altro evento non escluso;**
- 3. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas; tali danni sono in copertura se la mancata o anormale distribuzione di energia è causata da altro evento non escluso che ha colpito i beni assicurati;**
- 4. uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento; se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni;**
- 5. crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.**



Sono inoltre esclusi i danni:

6. subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;
7. causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
8. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

#### **Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato**

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo, se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;
- **la Franchigia**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato ai sensi dell'articolo *Garanzie presso diversi assicuratori* del Modulo Generale senza tenere conto dello Scoperto e della Franchigia, il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

### **IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - DELIMITAZIONI SU EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI**

#### **Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici**

Per i Danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, Generali Italia non indennizza i danni da:

- interruzione di processi di lavorazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per i Danni materiali accaduti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicurati, se la stessa si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, Generali Italia indennizza solo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e caduta aeromobili.

La copertura per gli Eventi sociopolitici, compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli, opera per ogni Sinistro:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite assicurate, come indicate nella Scheda Riepilogativa.

Se operano anche le Garanzie In Guardia - Furto, la copertura per i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli opera a integrazione di quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati*, lettere l) e m) delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto e solo per la parte dei danni che eccede i limiti di Indennizzo nelle stesse previsti.





✓ **Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?**

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.

**Esempio 1**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00= 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.

**Esempio 2**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo)

**Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti**

Per i Danni materiali causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua condotta e altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti tecnici idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento che esistono nei Fabbricati che contengono i beni assicurati, Generali Italia:

- non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- la copertura opera con i seguenti limiti:
  - con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
  - per le Merci con base posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento - esclusi i veicoli su gomma - con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa con massimo di Scoperto di 5.000,00 euro;
  - per le Merci poste in locali interrati o seminterrati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita "Merci" col massimo di 50.000,00 euro.

**Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti**

Per le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi condotti e le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere di conseguenza per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato (spese che sono in copertura se nella Scheda riepilogativa è riportata la voce "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti"), Generali Italia paga l'Indennizzo:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

**Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo**

Per i Danni materiali e causati in modo diretto da gelo, Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro.

Per tale delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della percentuale di Scoperto e dei minimi e massimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, con il minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.



### **Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico**

Per i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche e alle Merci;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

### **Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale**

Generali Italia non indennizza i danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari se sono causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione. Tali danni sono in copertura se il crollo o collasso strutturale è causato da altro evento non escluso, anche se sussiste un errore di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione.

Per questa delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 300,00 euro e il massimo di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna Partita col massimo per tutte le Partite di 250.000,00 euro.

### **Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione**

Per i danni da errori di manovra e movimentazione, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato:

- con applicazione di una Franchigia di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza di un importo di 25.000,00 euro.

## **DELIMITAZIONI SU ALTRI EVENTI**

### **Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa**

Per i Danni che derivano da ogni altra causa diversa da quelle indicate ai seguenti articoli:

- o **Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici**
- o **Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti**
- o **Delimitazioni sui danni da gelo**
- o **Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico**
- o **Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale**
- o **Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione**

per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Tale Franchigia non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione e Scoppio.

### **Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni**

Per le Macchine elettroniche, i Natanti e imbarcazioni, i veicoli iscritti al P.R.A., le Lastre esterne e le Lastre interne, la Garanzia opera solo per i danni causati da:

- Incendio, Esplosione e Scoppio;
- eventi previsti all'articolo **Delimitazioni sugli eventi sociopolitici**, se non esclusi dalla copertura;
- eventi previsti dalle Garanzie Eventi naturali - Eventi atmosferici, se attivate.





## Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

## Con quali condizioni operative assicuriamo

### Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva

#### Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.

#### Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici o in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.

#### Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.  
Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati assicurati della relativa classe; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alle Partite "Macchinario - Attrezzature - Arredamento", "Merci", se attivate, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.



#### **Classificazione costruttiva: Classe 4**

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

#### **Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio**

Gli Esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati
- nei serbatoi dei veicoli
- nelle tubazioni di distribuzione
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riepilogativa e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ del Modulo Generale, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.

Per le attività che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo espresso) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg.

Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci per quelle attività che lo prevedono in modo espresso.

Per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le Merci.

#### **Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile**

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi devono essere effettuati con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

#### **Ci sono limiti di copertura**

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



#### **Che cosa è assicurato? Garanzie Accessorie**

#### **Art. 6.1 Garanzie accessorie**

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

#### **Lastre esterne**

#### **Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni della garanzia sui beni* della sezione *Ci sono limiti di copertura?*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne che derivano da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne è la causa, **fermo quanto previsto all'articolo *Esclusioni* e ai punti 2., 7. e 8. dell'articolo *Limiti di copertura*.**

Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.



### Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso la presente Garanzia copre solo la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.

### Guasti macchine

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 2. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la partita "**Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**", compresi gli **Impianti al servizio del Fabbricato**, causati da guasti o rotture meccaniche.

#### Che cosa NON è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Esclusioni* della sezione *Che cosa NON è assicurato?*, Generali Italia non indennizza i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- b) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- c) che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall'azienda e relative operazioni di carico e scarico;
- d) ai tubi e valvole elettroniche, a lampade e altre fonti di luce; i danni a tali componenti sono compresi in copertura se sono conseguenza diretta di danni indennizzabili che si sono verificati anche su altre parti dei beni assicurati;
- e) a utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori);
- f) alle componenti elettroniche delle apparecchiature e impianti elettrici o meccanici, che si verificano durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- g) che sono conseguenza di errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto o comunque se attiva la garanzia prestata dal costruttore o fornitore per contratto.

### BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- l'olio diatermico di caldaie;
- gli organi di frantumazione;
- i pali in legno a sostegno di cavi;
- i crogiuoli e gli elettrodi di forni;
- i cilindri dei laminatoi;
- i nastri dei forni di preriscaldamento;
- gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico;
- i preplastificatori;
- i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato;
- i dischi e le matrici di fotocompositrici;
- le fustelle di fustellatrici;
- i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione;
- le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione;





- le cisterne di autostazioni e autofficine;
- le mazze battenti e i blocchi incudine di magli;
- tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici;
- i beni che rientrano nella definizione di Macchine elettroniche.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro.

### Merchi in refrigerazione

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 6. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merchi in refrigerazione custodite in banchi armadi, celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorifero

che conseguono:

- a) agli eventi assicurati con la Garanzia *Incendio All Risks*, e relative Garanzie accessorie, se attivate, e con la sezione Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali, se attivata;
- b) ai seguenti eventi di natura accidentale: guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti in modo diretto all'impianto stesso.

#### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

**La Garanzia opera solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha durata continuativa di almeno 6 ore.**

**Il sistema di controllo di banchi armadi celle e magazzini frigoriferi deve consentire, se presente, di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre le 6 ore. In tal caso, il Contraente deve darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.**

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per:

- celle o magazzini frigoriferi, se l'impianto non è munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sopra descritte e il danno è causato da un evento di cui al punto b) della precedente sezione *Che cosa è assicurato*, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro;
- banchi e armadi frigoriferi, se il danno è causato da un evento di cui al punto b) della precedente sezione *Che cosa è assicurato*, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro.

### Rischio locativo

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini di legge<sup>2</sup>, indennizza i Danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

#### Come opera la copertura

**Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato con il criterio relativo alla Partita "Fabbricato" deprezzato in relazione a:**

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione;
- uso;
- e ogni altra circostanza concomitante.



## Ricorso Terzi

### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

### Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerati terzi:

a) quando l'Assicurato è una persona fisica:

1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge<sup>2</sup>, genitori e figli;

b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;
- le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate<sup>3</sup> e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

### Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile<sup>4</sup>.

### Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

## Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" - dell'all'articolo Beni assicurati:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a).**

## Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo Beni assicurati, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".





## Onorari dei periti e consulenti

### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa, paga:

- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato ha scelto e nominato e la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari di professionisti necessari per la riparazione o ricostruzione dei beni danneggiati e per produrre documenti contabili o di altra natura che l'Assicurato è tenuto a produrre per certificare che gli stessi sono coerenti con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, secondo la tabella dei rispettivi ordini professionali.

### Che cosa non è assicurato

**Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.**

### Ci sono limiti di copertura

**La copertura opera fino a concorrenza di una somma pari al 5% dell'Indennizzo liquidabile per il Sinistro col massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa.**

## Beni presso altre ubicazioni estesa

### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.

Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.

## Commercio on-line

### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:

- a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al proprio cliente;
- b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.

La Garanzia **opera** se:

- a) il cliente ha restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge;
- b) il cliente ha manifestato la volontà di recedere dall'acquisto con richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge, o ha richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- c) l'Assicurato ha provveduto al rimborso al cliente di quanto gli è dovuto, o ha provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- d) in caso di eventi dolosi è stata fatta denuncia alle autorità competenti;
- e) la vendita e la consegna dei prodotti sono effettuate a indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
- f) l'Assicurato può documentare l'avvenuta consegna al vettore.

### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

### Che cosa non è assicurato

Generali Italia **non indennizza** i danni:

- causati **con colpa grave dell'Assicurato**;
- **indiretti di qualsiasi genere.**

### Ci sono limiti di copertura

**Il pagamento dell'Indennizzo avviene:**

- **con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto del 15%;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 5.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

### Dove vale la copertura

La Garanzia è valida per la vendita e la consegna di prodotti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

## Perdita di affitti

### Che cosa è assicurato



A parziale deroga del punto 8. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

#### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

#### Che cosa non è assicurato

**Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.**

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

### Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

#### Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

#### Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*;
- ai veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;
- da grandine ai veicoli posti all'aperto;
- da Fenomeno elettrico;
- ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**".

### Fabbricati ad uso civile abitazione

#### Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Fabbricato" i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Fabbricato".

#### Che cosa non è assicurato

**Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.**

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita "Fabbricato".



## Effetti domestici

### **Che cosa è assicurato**

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" anche gli effetti domestici (mobili, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

### **Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi.**

### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".**

## Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili

### **Che cosa è assicurato**

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.

## EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

### Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

#### **Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni e rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma parte o di fabbricati contigui.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi i danni:**

- che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione dei veicoli su gomma.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Il pagamento dell'Indennizzo avviene:**

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

**I danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sono indennizzati fino ad un massimo del 30% della somma assicurata alla Partita "Merci" e col limite di 20.000,00 euro per uno o più Sinistri accaduti nel corso dell'annualità assicurativa.**

### Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

#### **Che cosa è assicurato**

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Il pagamento dell'Indennizzo avviene:**

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

#### **Che cosa è assicurato**

Se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa anche:

- le spese di riparazione o di sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o di altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati;
- le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.



### Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato:

- con detrazione di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino alla concorrenza di 3.000,00 euro per annualità assicurativa.

## OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

### Esclusione dei danni da Eventi sociopolitici

Se Indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alla voce "Eventi sociopolitici", Generali Italia non indennizza i danni che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.

Tali danni sono invece indennizzati se il Contrente prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

### Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alle voci "Acqua condotta e altri fluidi condotti", "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti" e "Danni da gelo", Generali Italia non indennizza i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici.

### Esclusione dai danni da Fenomeno elettrico

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurato" alla voce "Fenomeno elettrico", Generali Italia non indennizza i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

## EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### Eventi atmosferici (vento e grandine)

##### Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 4. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci"
- e agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

##### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;
- e) ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;
- f) subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;



- g) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- h) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- i) i beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).

#### Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

### Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia, in deroga a quanto riportato alla lettera d) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

### Grandine sui fragili

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati **se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.**

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i Fabbricati e le tettoie sopra indicati, **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.**

#### Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono sempre esclusi i danni da bagnamento.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;





- fino a concorrenza, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Sovraccarico neve

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci", "Impianti di energia rinnovabile" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni:

- di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato **se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti;**
- di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudicano la loro stabilità.

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o in plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggiosi, balconi, terrazze;
- a Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

### Sovraccarico neve estesa

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto indicato alla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i seguenti Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:

- ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 10.000,00 euro.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici**

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la copertura,



durante il suddetto termine di inefficacia di 15 giorni, opera alle condizioni previste per la Garanzia sostituita.

#### **Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici**

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** del Modulo Generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.



#### **Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

#### **Art. 8.1 Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

- 
- <sup>1</sup> A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile  
L'art.1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata) del Codice civile prevede che il conduttore deve rispondere della perdita e del deterioramento dell'immobile nel corso della locazione, anche se derivano da incendio:  
- a meno che non fornisca la prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile,  
- anche se causati da persone da lui ammesse anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile locato.  
L'art.1589 (Incendio di cosa assicurata) del Codice civile disciplina la responsabilità del conduttore nei casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato è assicurato.  
L'art.1611 (Incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice civile disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.
- <sup>2</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
- <sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile
- <sup>4</sup> Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."





## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli causati in maniera non sconsiderata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se si sono verificati all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma parte), e se detti impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** che non appartengono all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza anche:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

**causati da Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.**

#### Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge<sup>1</sup>.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.**

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

**Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro.** Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

#### **Come opera la copertura**

##### **PERMESSO DI FUOCO**

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'Incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per l'effettuazione dei lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
  - contenitori con liquidi infiammabili;



- polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;
- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da eventuali materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiamma;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di Incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

### Ci sono limiti di copertura

**In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure soprariportate, la copertura opera con uno Scoperto del 20% dell'ammontare del danno, fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.**

### Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni - mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Fabbricato"**
- **"Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"**
- **"Merci"**
- **"Impianti di energia rinnovabile"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La somma assicurata della Partita "Merci" è aumentata della somma relativa alla Partita "Merci in aumento", se acquistata, per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori e Preziosi;**
- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali, di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;**
- **Modelli e stampi.**

L'assicurazione è prestata:

- per il **Fabbricato**, in base al **"costo di ricostruzione a nuovo"**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il **Fabbricato**, in base al **"Valore allo stato d'uso"**, escluso soltanto il valore dell'area, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso"**;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al **"Valore allo stato d'uso"**, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso"**;
- per **Merci** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non è possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione**;
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi dalla Partita "Fabbricato" i locali tenuti in locazione dal Contraente, se indicata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia Rischio locativo.**

**Sono esclusi dalla Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento":**

- **le Macchine elettroniche se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**
- **beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.**

**Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**

**Sono esclusi gli impianti di energia rinnovabile diversi da quelli indicati nella relativa Definizione.**



Sono esclusi trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio.

#### Ci sono limiti di copertura

- Valori, fino a un limite di 2.500,00 euro;
- Archivi e Supporti di Dati, fino a un limite di 5.000,00 euro;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino a un limite di 5.000,00 euro;
- per le batterie di accumulo, fino ad un limite di 5.000,00 euro;
- Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita "Macchinario -Attrezzatura - Arredamento".

#### Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

#### **Possano essere assicurati anche beni di terzi?**

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



**AVVERTENZA:** il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

#### Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

#### Che cosa è assicurato

L'assicurazione delle Partite "Merci", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", se attivate, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

#### Ci sono limiti di copertura

**Per i beni posti in locali di terzi, l'assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla relativa Partita.**

#### **Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?**

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto.**



#### **Esempio**

- Somma assicurata per la Partita "Merci": 1.000,00 euro
- Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Merci": 2.000,00 euro
- Danno a Merci presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro

Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Merci" è di 2.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per le Merci presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 100,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 50,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (1.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (2.000,00 euro).



## Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

### Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

### **Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?**

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

#### Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro  
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro  
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro  
Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

### Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- a) **30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";**
- b) **10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi".** Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95<sup>2</sup> e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

## Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

### Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del **20% dell'Indennizzo liquidabile.**

## Trasloco dei beni assicurati

### Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati con le Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" e "Merci", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.**

### Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

<sup>1</sup> A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile.

<sup>2</sup> In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.





## Che cosa NON è assicurato?

### Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale, da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- b) che si verificano in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Nei casi sopra indicati, la copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di un'insurrezione; la copertura opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; rovina ascensori;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:
  - interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;
  - indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare Danno materiale e diretto agli stessi.

Se l'Atto cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi.



## Ci sono limiti di copertura?

### Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- che si sono verificati in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- a Macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri Fenomeni elettrici causati da qualsiasi motivo, anche da fulmine;
- causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

### Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita, che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali, con un massimo del 35%.



Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato ai sensi dell'articolo **Garanzie presso diversi assicuratori** del Modulo Generale senza tenere conto dello Scoperto e della Franchigia, il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

#### Esempio di Franchigia

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Franchigia: 1.000,00 euro

Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 1.000,00 euro)

#### Esempio di Scoperto

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 10%

Importo scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)

Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 9.000,00 euro)

#### Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori, l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente rimosse non superano l'ammontare del danno.

#### Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro - Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro (A)

Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro - Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro (B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 / 144.000,00) = 36.458,00 euro Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00 / 144.000,00) = 38.542,00 euro Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.



#### Dove vale la copertura?

##### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.





## Con quali condizioni operative assicuriamo

### Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva

#### Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

#### Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare"  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

#### Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.  
Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati della relativa classe assicurati; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alle Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci", se attivate, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.

#### Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.





### Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati;
- nei serbatoi dei veicoli;
- nelle tubazioni di distribuzione;
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto;
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riepilogativa e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ del Modulo Generale, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.

Per le attività che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo esplicito) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono in modo esplicito.

Per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

### Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

#### Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



#### Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

### Art. 6.1 Garanzie accessorie

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

##### Lastre esterne

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne causati da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni che derivano da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'articolo *Limiti di copertura*, i danni che si sono verificati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

#### Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso solo per la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**



### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.

### Guasti macchine

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", compresi gli Impianti al servizio del Fabbriato, causati da guasti o rotture meccaniche.

#### Che cosa NON è assicurato

A integrazione di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della sezione Che cosa NON è assicurato?, Generali Italia non indennizza i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- b) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- c) che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall'azienda e relative operazioni di carico e scarico;
- d) ai tubi e valvole elettroniche, a lampade e altre fonti di luce; i danni a tali componenti sono compresi in copertura solo se sono conseguenza diretta di danni indennizzabili che si sono verificati anche su altre parti dei beni assicurati;
- e) a utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori);
- f) alle componenti elettroniche delle apparecchiature e impianti elettrici o meccanici, che si verificano durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- g) che sono conseguenza di errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto o comunque se attiva la garanzia prestata dal costruttore o fornitore per contratto.

### BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- l'olio diatermico di caldaie;
- gli organi di frantumazione;
- i pali in legno a sostegno di cavi;
- i crogiuoli e gli elettrodi di forni;
- i cilindri dei laminatoi;
- i nastri dei forni di preriscaldamento;
- gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico;
- i preplastificatori;
- i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato;
- i dischi e le matrici di fotocompositrici;
- le fustelle di fustellatrici;
- i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione;
- le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione;
- le cisterne di autostazioni e autofficine;
- le mazze battenti e i blocchi incudine di magli;
- tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici;
- i beni che rientrano nella definizione di Macchine elettroniche.



### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro.

### Merchi in refrigerazione

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga della lettera a) dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merchi in refrigerazione, custodite in banchi armadi, celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorifero

che conseguono:

- agli eventi assicurati con la Garanzia *Incendio e altri eventi Rischi nominati* e relative Garanzie accessorie, se attivate, e con la sezione Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, se attivata;
- ai seguenti eventi di natura accidentale: guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti in modo diretto all'impianto stesso.

#### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

La Garanzia opera solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha durata continuativa di almeno 6 ore.

Il sistema di controllo di banchi armadi, celle e magazzini frigoriferi deve consentire di rilevare, se presente, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre le 6 ore. In tal caso, il Contraente deve darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per:

- celle o magazzini frigoriferi, se l'impianto non è munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sopra descritte e il danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro;
- banchi e armadi frigoriferi, se il danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con applicazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro.

### Rischio locativo

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini di legge<sup>1</sup>, indennizza i Danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

#### Come opera la copertura

Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato con il criterio relativo alla Partita Fabbricato deprezzato in relazione a:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione;
- uso;
- e ogni altra circostanza concomitante.

### Ricorso Terzi

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate



del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

### Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerate terzi:

a) quando l'Assicurato è una persona fisica:

1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge<sup>2</sup>, genitori e figli;

b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;
- le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate<sup>3</sup> e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

### Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile<sup>4</sup>.

### Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" dell'articolo *Beni assicurati*:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a)**.

### Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo Beni assicurati, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".

### Beni presso altre ubicazioni estesa

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei i beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.

Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.



## Commercio on-line

### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:

- a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al proprio cliente;
- b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.

La Garanzia **opera** se:

- a) il cliente ha restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge;
- b) il cliente ha manifestato la volontà di recedere dall'acquisto con richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge, o ha richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- c) l'Assicurato ha provveduto al rimborso al cliente di quanto gli è dovuto, o ha provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- d) in caso di eventi dolosi è stata fatta denuncia alle autorità competenti;
- e) la vendita e la consegna dei prodotti sono effettuate a indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
- f) l'Assicurato può documentare l'avvenuta consegna al vettore.

### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

### Che cosa NON è assicurato

Generali Italia **non indennizza** i danni:

- causati **con colpa grave dell'Assicurato**;
- **indiretti di qualsiasi genere**.

### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto del 15%;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo di 5.000,00 euro per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

### Dove vale la copertura

La Garanzia è valida per la vendita e la consegna di prodotti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

## Perdita di affitti

### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.





### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

### Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

#### Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

#### Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi;**
- **ai veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;**
- **da grandine ai veicoli posti all'aperto;**
- **da Fenomeno elettrico;**
- **ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.**

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**".

### Fabbricati ad uso civile abitazione

#### Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Fabbricato" i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Fabbricato".

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la **Garanzia Ricorso terzi**.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita "Fabbricato".

### Effetti domestici

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Macchinario - attrezzature - arredamento" anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".



### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

### Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.

## EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

### Eventi sociopolitici

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo Limiti di copertura alla lettera b), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario, Attrezzatura, Arredamento", "Merci", "Impianti di energia rinnovabile", se attivate, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rotture** subiti dai beni assicurati **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente Garanzia opera a integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto, per la sola parte dei danni che eccedono i limiti di Indennizzo per questa previsti.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- provocati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate.





### **Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?**

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.



#### **Esempio 1**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00 = 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.



#### **Esempio 2**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo).

### **Acqua condotta ed altri fluidi condotti**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", "**Merci**", "**Impianti di energia rinnovabile**" da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano parte.

#### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
  - interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
  - installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- per le Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento - esclusi i veicoli su gomma - con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa, con massimo di Scoperto di 5.000,00 euro;
- per le Merci poste in locali interrati o seminterrati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita "Merci", col massimo di 50.000,00 euro;
- per i danni conseguenti a gelo:
  - fino a concorrenza del limite di Indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, col minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### **Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti**

Per i Fabbricati assicurati, la Garanzia Acqua condotta e altri fluidi condotti comprende anche le seguenti spese di ricerca e riparazione:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti;
- le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:



- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### **Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature**

##### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato o del maggior Immobile di cui forma parte o di Fabbricati contigui.

##### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi:

- i danni che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione dei veicoli su gomma.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per le Merci poste in locali interrati o seminterrati, la copertura opera con un limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri accaduti nel corso di ogni annualità assicurativa, pari al 30% della somma assicurata alla partita "Merci", col massimo di 20.000,00 euro.

#### **Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature**

##### **Che cosa è assicurato**

Per i Fabbricati assicurati, la copertura comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto**

##### **Che cosa è assicurato**

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza:

le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature, anche interrate, (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato, la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono rimborsate anche le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.



### Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrato o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 3.000,00, euro per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### Fenomeno elettrico

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Limiti di copertura lett. c), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" causati da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).

### Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Garanzia, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'impianto solare termico o dall'impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

## EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

### Eventi atmosferici (vento e grandine)

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci"
- agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;



- e) ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;
- f) subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;
- g) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- h) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- i) ai beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).

#### Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto sopra previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

#### Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

##### Che cosa è assicurato

In deroga a quanto riportato alla lettera d) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

##### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

##### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

#### Grandine sui fragili

##### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

##### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

##### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.



## Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i succitati Fabbricati, e tettoie **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.**

### Che cosa NON è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati, sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

## Sovraccarico neve

### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", "**Merci**", "**Impianti di energia rinnovabile**" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato se causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi anche i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la stabilità delle stesse.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, o se violano norme introdotte successivamente che hanno effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni; i danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

## Sovraccarico neve estesa

A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:

- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.



### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di 10.000,00 euro.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali- Eventi Atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

#### Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità - Danni ai beni Eventi Naturali - Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** del Modulo Generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



### Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

#### Art. 8.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>1</sup> A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile  
L'art.1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata) del Codice civile prevede che il conduttore deve rispondere della perdita e del deterioramento dell'immobile nel corso della locazione, anche se derivano da incendio:  
- a meno che non fornisca la prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile,  
- anche se causati da persone da lui ammesse anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile locato.  
L'art.1589 (Incendio di cosa assicurata) del Codice civile disciplina la responsabilità del conduttore nei casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato è assicurato.  
L'art.1611 (Incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice civile disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.

<sup>2</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

<sup>4</sup> Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che cosa è assicurato?

### Art. 1.1 Rischi assicurati

#### Garanzia base

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati **dai seguenti eventi**:

#### Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.

Le Garanzie sono prestate solo in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO PER I DANNI DA SISMA

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": **Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.**

In caso di Sinistro, se le "Caratteristiche costruttive" del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo **Dichiarazioni del Contraente** del Modulo Generale e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>1</sup>.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione: **Struttura antisismica**  
**Struttura in cemento armato**  
**Struttura in legno**  
**Struttura in bioedilizia**  
**Struttura in acciaio**  
**Struttura in muratura o altro**

#### Alluvione, Inondazione, Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione. Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate **nelle 72 ore** dalla prima manifestazione.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da **Frana**. Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.





### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

#### Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari sostenute per: le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

### Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

#### Che cosa è assicurato

Se attivata anche la sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della presente sezione.

#### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

#### **Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?**

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

#### Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro

Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro

Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

### Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- a) 30% dell'Indennizzo dovuto per i residui non "pericolosi";
- b) 10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi". Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.

### Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

#### Che cosa è assicurato

Se attivata anche la Garanzia *Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile* della sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa anche le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

#### Ci sono limiti di copertura

Il Limite di indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*, lettera a), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**.

Il Limite di indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in*



conseguenza di sinistro indennizzabile, lettera b), è aumentato dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a).

## Garanzie accessorie

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### Allagamento e Bombe d'acqua

##### Che cosa è assicurato

A integrazione della copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

##### Che cosa NON è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

##### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione col sottolimito complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura per Alluvione Inondazione ed Esondazione, rimborsa le maggiori spese, che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale, sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato assicurato secondo criteri costruttivi "Build Back Better". Tali criteri aumentano la resistenza e resilienza del Fabbricato attraverso l'utilizzo di materiali e strutture che lo rendono più capace di resistere alla penetrazione dell'acqua che deriva da Alluvione, Inondazione, Esondazione e di conseguenza diminuiscono gli impatti dannosi di tali eventi sul Fabbricato stesso e sui beni assicurati in esso contenuti.

Se attiva anche la Garanzia *Allagamento e Bombe d'acqua*, tali maggiori spese sono rimborsate anche in conseguenza di Sinistri indennizzabili in base a tale Garanzia.



##### Esempi di ricostruzione Build Back Better

- Innalzamento da terra degli impianti di trasformazione dell'energia (cabine di trasformazione Media o Bassa tensione) di almeno 20 centimetri.
- Innalzamento da terra di impianti produttivi di almeno 15 centimetri.
- Installazione di paratie o muri di contenimento a più livelli (dal più alto al più basso che vanno dall'esterno all'interno). Le paratie devono essere adeguate in base a dove è ubicato il Fabbricato e almeno alte quanto l'ultimo livello di acqua penetrata nel Fabbricato o accertata e confermata da Generali Italia in ubicazioni presenti nell'area interessata dall'evento.
- Installazione di valvole di non ritorno dei circuiti fognari.
- Ancoraggio di serbatoi interrati.
- Potenziamento del sistema di scolo delle acque meteoriche per aumentare la sua portata di almeno il 25%.
- Predisposizione di un locale più alto dell'ultimo livello di acqua penetrata nel Fabbricato o accertata e confermata da Generali Italia in ubicazioni presenti nell'area interessata dall'evento dove trasferire temporaneamente macchinari e attrezzature mobili in caso di allagamento.
- Per gli impianti fotovoltaici installati sul suolo, l'installazione tra il terreno e i pannelli di una struttura di appoggio alta almeno 50 cm.

## Come opera la copertura



Per ottenere il rimborso, tali spese devono essere approvate da Generali Italia nell'ambito del processo di determinazione del danno in cui viene verificato che gli interventi portano a benefici per la riduzione della probabilità di accadimento di danni futuri o della severità degli stessi.

#### Ci sono limiti di copertura

Il rimborso di tali spese opera se il danno complessivo provocato dal Sinistro ai beni assicurati - compreso quello che eventualmente riguarda le Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze", se attivate - è di almeno 100.000,00 euro.

Per ogni Sinistro le spese sono rimborsate:

- nell'ambito di tutte le somme assicurate (per la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata, nell'ambito del 30% delle somme assicurate per ciascuna Partita attivata per Alluvione, Inondazione, Esondazione);
- con il limite del 10% dell'Indennizzo complessivamente dovuto da Generali Italia e comunque con il massimo di 50.000,00 euro.

#### Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata, attivabili in maniera autonoma l'una dall'altra:

- "Fabbricato"
- "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
- "Terreni"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)** salvo diversa pattuizione tra le parti.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

Se è attivata anche la sezione In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, in presenza della Partita "Fabbricato" o della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può essere attivata anche la seguente Partita:

- "Rimanenze": "Arredamento", "Merci".

L'assicurazione è prestata:

- per "Fabbricato", in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", e "Arredamento" e "Macchine Elettroniche" in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "Merci", si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli Archivi e i Supporti di Dati, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

#### Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

#### **Possano essere assicurati anche beni di terzi?**

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



**AVVERTENZA:** il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

#### Beni presso altre ubicazioni

L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai



beni assicurati posti in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

### Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
  - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
  - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
  - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus.

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Se non attivate Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati, l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;
- che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.

#### Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina,
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

#### Esclusioni specifiche per danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) da variazione della falda freatica;
- c) da Frane;
- d) da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.



Sono inoltre esclusi i danni:

- f) alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

#### Esclusioni specifiche per danni da Frana:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) a cose mobili all'aperto;
- f) causati da frane già note o potenzialmente già note.



#### Ci sono limiti di copertura?

##### **Art. 3.1 Limiti di copertura**

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- da Allagamento e Bombe d'acqua.

##### **Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione**

Cose escluse dall'assicurazione:

- a) Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
- b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
- c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
- d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- e) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- f) aeromobili e Natanti e imbarcazioni;

##### **Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato**

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

#### **Che cos'è lo Scoperto?**

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



#### **Esempio**

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro  
Scoperto pattuito: 15% del danno

- Valore del danno liquidabile: 90.000,00 euro  
Importo Scoperto percentuale: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)  
Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00 - 13.500,00 euro)





## Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

### Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

### Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai Beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

La disattivazione della Garanzia base *Calamità naturali ed eventi catastrofici* può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.



## Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

### Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA - FURTO



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi assicurati

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

- a) Furto con introduzione nei locali con violazione delle difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
  - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
  - uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili anche se questi non lasciano evidenti segni di scasso.

##### Ci sono limiti di copertura

**Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 20%. Se è stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale Scoperto non si applica se il Furto è stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.**

- b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (per esempio: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste in modo clandestino nei locali, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta a locali chiusi.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, Generali Italia indennizza il danno solo se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese con rottura o scasso.

- d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di dipendenti dell'attività.
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei Serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali.

Per i Furti commessi con le modalità di cui alle lettere **d), e), f)**, non opera lo Scoperto previsto per il Furto commesso con la sola rottura di Vetri non stratificati di sicurezza.

- g) Furto avvenuto nei modi sopra descritti, anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato, e se si verificano le seguenti circostanze:
- l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla presente sezione di Garanzie, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- h) Rapina, anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
- i) Sottrazione dei beni assicurati costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni stessi mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. La violenza o la minaccia e la consegna dei beni assicurati devono avvenire all'interno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
- j) Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona portavalori con le seguenti modalità:
- Furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
  - Furto con destrezza, solo se la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
  - Scippo, cioè Furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
  - Rapina;

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti dell'attività addetti all'esercizio durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori o clienti, a uffici con relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società, la copertura è estesa anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

- k) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio





organizzato.

- l) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

Generali Italia indennizza anche:

- m) i guasti provocati dai ladri alle parti di Fabbricato che costituiscono i locali che contengono i beni assicurati e il Furto degli infissi e dei Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte.

**In caso di effrazione dei locali che contengono i beni assicurati**, sono compresi anche i danni alle recinzioni e ai cancelli.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con il limite annuo di 2.500,00 euro, senza applicazione di eventuali Scoperti o Franchigie previsti dalla presente sezione di Garanzie.**

- n) le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri dipendenti dell'attività.

#### **Come opera la copertura**

L'Indennizzo è corrisposto solo a seguito di denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza ed è limitato alle sole spese sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con il limite annuo del 5% della somma assicurata "Merci - Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" con il massimo di 500,00 euro.**

- o) le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) che sono conseguenza di un infortunio subito dagli incaricati a seguito di Scippo o Rapina (consumati o tentati) indennizzabili a termini della presente sezione di Garanzie.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con il limite annuo di 1.000,00 euro.**

- p) i danni conseguenti a Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e Preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura è prestata con il limite annuo del 10% della somma assicurata "Merci - Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" con il massimo di 1.500,00 euro per indumenti, effetti personali e Valori e di 250,00 euro per il denaro.**

### **Vetrinette interne ed esterne**

#### **Che cosa è assicurato**

La copertura delle Merci è estesa al Furto con scasso delle vetrine interne (in presenza di dipendenti all'esercizio) ed esterne.

#### **Come opera la copertura**

**Per le vetrine esterne, la copertura opera se le stesse sono fissate, chiuse con serrature e lucchetti e poste vicino agli accessi dell'esercizio.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera:**

- con l'applicazione dello Scoperto del 25% col minimo di 50,00 euro e senza tenere conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti dalla presente sezione di Garanzie;
- col limite di Indennizzo, per annualità assicurativa, del 10% della somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento".

### **Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia paga un Indennizzo supplementare a titolo di indennità aggiuntiva per le spese sostenute dall'Assicurato per rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci.

#### **Ci sono limiti di copertura**



L'Indennizzo supplementare è prestato col limite del 10% del danno liquidato in base alle Garanzie attivate con la presente sezione, col massimo di 5.000,00 euro per spese documentate sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso. Tale Indennizzo supplementare è corrisposto anche se l'Indennizzo complessivo supera la somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento".

#### Assicurazione in locali non intercomunicanti

##### Che cosa è assicurato

L'assicurazione si estende ai beni posti in altri locali che si trovano nello stesso recinto o, se questo non esiste, in locali che costituiscono magazzini o depositi che servono in via accessoria all'esercizio, e posti **entro 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due Punti perimetrali più vicini) dallo stesso.

#### Trasloco dei beni assicurati

##### Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'assicurazione è valida in modo temporaneo su entrambe le ubicazioni, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio.

##### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

##### Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

#### Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

##### Ci sono limiti di copertura

Se il Furto o la Rapina sono commessi con utilizzo, per l'asportazione dei beni assicurati, di veicoli che si trovano nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa o nell'area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato, Generali Italia paga la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie, con detrazione dello Scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato stesso. L'Assicurato, sotto pena decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, non può far assicurare ad altri detto Scoperto.

#### *Art. 1.2 Beni assicurati*

##### Che cosa è assicurato

Sono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" riportata nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività assicurata e che si trovano nell'ambito dell'area dove è collocata l'attività, come precisato nella Scheda Riepilogativa stessa (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali).

**La somma assicurata della Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" è aumentata della somma relativa alla Partita "Merci in aumento", se attivata, per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.**

L'assicurazione si estende ai beni posti in locali che costituiscono magazzini o depositi, che servono in via accessoria l'attività assicurata e si trovano **entro 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due Punti perimetrali più vicini)** dalla stessa, anche se detti locali non sono identificati come ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati:

- **Valori;**
- **Archivi e Supporti di Dati**, nei locali come sopra indicati;
- **Oggetti personali**, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti nei locali come sopra indicati.

Per i danni a **Valori, Oggetti personali, Archivi e Supporti di Dati**, l'eventuale Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa riferito all'articolo *Scoperto a carico dell'Assicurato*, non opera.

##### Come opera la copertura

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.



### **Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a Primo Rischio Assoluto?**

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di Sinistro, l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, vale a dire senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile. Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del Sinistro il valore dei beni assicurati indicato in polizza è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Il vantaggio per il cliente della copertura a Primo Rischio Assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

#### **Esempio**

- Somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento": 5.000,00 euro.
- Valore complessivo dei beni: 15.000,00 euro.
- Furto di beni assicurati per un valore di: 4.000,00 euro.

In base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è liquidato l'intero importo di 4.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di 15.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, si sarebbe liquidato il minor importo di 1.333,00 euro, cioè il 33,33% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (5.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (15.000,00 euro).

### **Che cosa NON è assicurato**

**Dalla Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" sono esclusi i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.**

### **Ci sono limiti di copertura**

- **Valori: fino al limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento":**
  - **contro la Rapina: posti nei locali come sopra indicati;**
  - **contro il Furto: se rinchiusi in cassetti, mobili o registratori di cassa, o altri mezzi di custodia; il limite è elevato al 30%, se questi beni sono custoditi in Armadi forti e Casseforti con le caratteristiche descritte nelle Definizioni;**
  - **trasportati al di fuori dei locali dell'esercizio: nei termini previsti dall'articolo *Rischi assicurati*, lettera j); per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 20%, senza tenere conto di eventuali altri Scoperti e Franchigie previsti dalla presente sezione di Garanzie;**
- **Archivi e Supporti di Dati: posti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento";**
- **Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti: posti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento". Per i documenti, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la loro duplicazione, col limite annuo sopraindicato e con il massimo di 500,00 euro.**
- **Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali: sono compresi col limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata.**

### **Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre**

#### **Che cosa è assicurato**

L'assicurazione della Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento", per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due Punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera col limite di Indennizzo del 10% della somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento".**

### **Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà**



Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

**Cosa significa assicurazione per conto proprio e di chi spetta?**

Significa che è possibile assicurare sia i beni del Contraente, sia i beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva quando si trovano presso i luoghi assicurati.



**AVVERTENZA:** Anche il valore dei beni di terzi deve essere compreso nella somma assicurata della Partita a cui i beni si riferiscono.



**Che cosa NON è assicurato?**

**Art. 2.1 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) che si verificano in occasione di Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Frana, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, mareggiate ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) che si verificano in occasione di atti di Guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- c) che si verificano in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni che provengono da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione e Scoppio;
- e) che derivano da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi assicurati;
- f) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato, salvo quanto previsto alle lettere g) e h) dell'articolo *Rischi assicurati*;
  - incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- g) causati ai beni assicurati quando i locali che li contengono restano incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno;
- h) che si verificano in occasione di confische e requisizioni, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.



**Ci sono limiti di copertura?**

**Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato**

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione, diminuita di un importo pari alla percentuale di Scoperto convenuta. L'Assicurato non può fare assicurare detto importo, altrimenti decade da ogni diritto all'Indennizzo.
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie, diminuita della Franchigia convenuta, che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti, è applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali, con un massimo del 30%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie diminuita della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all'importo della Franchigia.



Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità è determinata senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

**Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di 50,00 euro?**

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'Assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo, che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

 **Esempio:**

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento": 5.000,00 euro

- Furto di beni assicurati per un valore di 1.000,00 euro

La somma liquidata è pari a 1.000,00 euro in quanto la somma assicurata è capiente. L'Indennizzo viene diminuito di 250,00 euro (25% di 1.000,00 euro) con un risarcimento di 750,00 euro. Questo perché il valore è superiore al minimo di 50,00 euro.

- Furto di beni assicurati per un valore di 110,00 euro

In questo caso si detrae il minimo di 50,00 euro (si indennizzano 60,00 euro) in quanto il valore dello Scoperto percentuale è inferiore vale a dire 27,50 euro.



**Dove vale la copertura?**

**Art. 4.1 Delimitazione territoriale**

La copertura opera nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

**Con quali condizioni operative assicuriamo**

**Art. 5.1 Caratteristiche del Fabbricato**

Il Fabbricato in cui si trovano i locali che contengono i beni assicurati deve essere costruito e coperto con:

- a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre e altri simili materiali;
- b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- c) altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, solo per:
  - i Solai e il Tetto;
  - le pareti dei locali, per la sola parte di altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio, ballatoi, scale, terrazze e simili).

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata a un'altezza inferiore a 4 metri, come sopra stabilito per le pareti, il Tetto deve essere costruito:

- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari o in vetro-cemento armato totalmente fisso.

**Ci sono limiti di copertura**

In caso di Sinistro, se il Furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il Tetto che non hanno le caratteristiche costruttive sopra descritte, si applica lo Scoperto del 20%.

**Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali**

A) I danni diversi da quelli di Rapina, sono indennizzabili solo se ogni apertura dei locali che contengono i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani (quali, per esempio, ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno o chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (si considerano tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei Serramenti.

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci solo se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali che contengono i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

**Ci sono limiti di copertura**

Se, in caso di Sinistro, si riscontra che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non sono conformi a



quanto indicato nel presente articolo, opera uno Scoperto del 20%.

Detto Scoperto non si applica se:

- la difformità è stata ininfluyente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali;
- il Furto è stato commesso, con la sola rottura di Vetri non stratificati di sicurezza, in presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.

La copertura opera, inoltre, con applicazione di uno Scoperto del 20% nei seguenti casi:

- Furto commesso con rimozione di inferriate, di Serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- Furto commesso con rimozione dalla propria sede, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro stratificato di sicurezza.

## MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA SPECIALI

Se nella Scheda Riepilogativa è riportata la voce "Mezzi di protezione e chiusura speciali", le condizioni di cui alla lett. A) sono sostituite da quelle riportate alla seguente lettera B):

**B) I danni diversi da quelli di Rapina, sono indennizzabili solo se ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrina e simili) dei locali che contengono i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali, per esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:**

- Serramenti di legno pieno (si intende per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 15 mm o di lamiera di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm (con o senza rivestimento di altro materiale), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza che azionano catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci che si possono manovrare solo dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, con lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm o, se non rettangolari, di forma che può essere iscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm<sup>2</sup>.

### Ci sono limiti di copertura

Se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui alla lett. B):

- riprende pieno vigore quanto disposto dalle condizioni di cui alla lett. A);
- opera uno Scoperto del 15% per tutti i Sinistri salva l'applicazione dei maggiori Scoperti nelle casistiche previste alla lett. A). Tale Scoperto del 15% è elevato al 30% in caso di Furto commesso con la sola rottura di cristalli o vetri non stratificati di sicurezza ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura.



## Che obblighi ho?

### Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i locali dove è esercitata l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le relative indicazioni e informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



## Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

### Art. 7.1 Garanzie accessorie

#### OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

##### Impianto di allarme antintrusione

Generali Italia riconosce uno **sconto del Premio** delle Garanzie In guardia - Furto attivate se presente un impianto di allarme antintrusione, come dichiarato in Polizza.

### Ci sono limiti di copertura

Se, al momento del Sinistro, l'impianto di allarme antintrusione, per qualsiasi motivo, non è attivo, in caso di Furto, opera uno Scoperto del 10%.

##### Impianto di allarme antintrusione collegato

Generali Italia riconosce uno **sconto del Premio** delle Garanzie In guardia - Furto attivate se presente un impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza, come dichiarato in Polizza.





### Ci sono limiti di copertura

Se, al momento del Sinistro, l'impianto di allarme antintrusione, per qualsiasi motivo, non è attivo, in caso di Furto, opera uno Scoperto del 15%.

## OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

### Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori

#### Che cosa è assicurato

Le coperture relative ai Valori per i rischi di:

- Rapina di cui alla lettera h) dell'articolo *Beni assicurati*,
- Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona portavalori di cui alla lettera j) dell'articolo *Beni assicurati*, sono indennizzate con limiti di Indennizzo aumentati, come indicati nella Scheda Riepilogativa.

### Merci e macchinari all'aperto

#### Che cosa è assicurato

La copertura è estesa al **Furto totale o parziale** di Macchinari e Merci (compresi veicoli e Natanti e imbarcazioni che costituiscono Merci) all'aperto se si trovano all'interno di un'area recintata nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa. Si considera come recinto l'area di pertinenza dell'ubicazione assicurata, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, che ha uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con analoghi congegni di bloccaggio.

#### Come opera la copertura

La copertura opera se il Furto avviene con violazione dell'area recintata con una delle seguenti modalità:

- rottura e scasso;
- introduzione nell'area recintata per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari con impiego di mezzi artificiali (come, per esempio, scale, corde e simili) o di particolare agilità personale;
- commesso da persone rimaste in modo clandestino nell'area se l'asportazione della refurtiva è avvenuta ad area chiusa.

#### Che cosa non è assicurato

Tale estensione di garanzia non opera per:

- motori fuoribordo di Natanti e Imbarcazioni;
- Impianti fissi all'aperto;
- beni all'interno di veicoli e Natanti e Imbarcazioni.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione dello Scoperto del 20%, col minimo di 100,00 euro e senza tenere conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti nel contratto;
- con la percentuale di limite di Indennizzo annua applicata alla somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" indicata nella Scheda Riepilogativa.

### Impianti fissi all'aperto

La copertura è estesa al Furto totale o parziale di **Macchinari, Impianti al servizio del Fabbricato e Impianti di energia rinnovabile** che sono **fissi per loro natura e all'aperto**, nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione dello Scoperto del 20%, col minimo di 250,00 euro e senza tener conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti nel contratto;
- con il limite di Indennizzo annuo del 40% della somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" indicata nella Scheda Riepilogativa.



**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

### **Art. 8.1 Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti, è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



### Che obblighi ho?

#### Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il diritto di visitare in ogni momento le cose assicurate e i locali che le contengono o nei quali è esercitata l'attività indicata in Polizza e l'Assicurato è tenuto a fornire le indicazioni e informazioni che occorrono. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni In Solidità – Danni ai beni:

- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati (tra loro alternative)
- In Guardia – Furto

sono attivabili e disattivabili in modo indipendente le une dalle altre, **ferme le regole di interdipendenza** tra Garanzie nell'ambito di ciascuna sezione.

Se prima attive congiuntamente, la disattivazione delle Garanzie di una di tali sezioni, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie delle sezioni che rimangono attive, a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**

Alcune Garanzie accessorie della sezione Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, si attivano **solo se presenti** le omologhe Garanzie della sezione Incendio (All Risks o Rischi nominati) e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici alle stesse collegate.

#### Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

##### Esempio

Premio Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks 200,00 euro (se attivate senza Garanzie di altre sezioni)

Premio Garanzie In Guardia – Furto 300,00 euro (se attivate senza Garanzie di altre sezioni)

Premio totale Garanzie (entrambe attive)

- In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks
  - In Guardia - Furto
- 475,00 euro (200,00+300,00) euro con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'Assicurazione sono disattivate le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks, il Premio per le Garanzie In Guardia - Furto ritorna a 300,00 euro, senza l'applicazione dello sconto del 5%.



### Come posso disdire le Garanzie?

#### Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di disdetta comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**

**La cessazione a seguito di disdetta delle Garanzie del presente Modulo che costituiscono Garanzie di riferimento di Garanzie attivate nel Modulo Protezione della Continuità, comporta anche la cessazione di queste ultime Garanzie.**



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

### Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

**A seguito della denuncia di ogni Sinistro** relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta la contestuale cessazione anche delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo che costituiscono le Garanzie di riferimento di Garanzie attivate nel Modulo Protezione della Continuità avvenuta a seguito di recesso per Sinistro, comporta la cessazione anche di queste ultime Garanzie.**

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

**Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo**, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo *Recesso in caso di sinistro* del Modulo Generale.

**In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.**

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### PREMESSA

**gruppo per** è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, alle tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di intervenire con rapidità per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione delle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO, l'Assicurato diventa membro del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per**, e si garantisce in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento e assistenza tecnica in caso di Sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso, restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste per le Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.

#### **Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per**

Il programma di "Pronto intervento" opera per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.

#### **Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro**

##### **Il Contraente deve:**

- contattare tempestivamente il **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**)
- fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico.

Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato e concorda tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).

Durante il sopralluogo, il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività e **formula una proposta tecnico economica**.

Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può essere contattato ai riferimenti indicati al momento della stipula del contratto o della denuncia stessa, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

##### **Ci sono limiti di copertura**

##### **Per i danni:**

- **da Fenomeno elettrico;**
  - **che riguardano la Garanzia Lastre esterne;**
  - **che riguardano la Garanzia Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature;**
- l'intervento è limitato ai casi in cui l'Indennizzo complessivo si prevede essere superiore a 15.000,00 euro.

##### **In ogni caso:**

- **il servizio "Pronto Intervento" di gruppo per, non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare;**



- **Generali Italia può recedere in qualsiasi momento dal servizio con cessazione della fornitura dello stesso al Contraente/Assicurato, con preavviso di 60 giorni.**

### **Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio**

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma “Pronto Intervento” può essere effettuata una specifica proposta tecnico economica, che, se accettata, deve essere oggetto di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** sono a carico del Contraente/Assicurato e - **a seguito della verifica dell'operatività della copertura assicurativa** - possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) e successivi del Codice civile.



#### **Esempi di possibili proposte di intervento di gruppo per:**

- Opere di salvataggio mediante deumidificazione e applicazione oli protettivi
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici
- Risanamento di Fabbricati civili e industriali
- Decontaminazione di merci, attrezzature e arredi
- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione

- Il tempo medio di 24 ore tra la chiamata e il sopralluogo sopra indicato è indicativo e non vincolante.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e consigliati da **gruppo per** resta a esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

### **Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro**

**Ferma la facoltà di potersi avvalere del programma “Pronto Intervento” del gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:**

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>1</sup>;**
- avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>2</sup>;**
- nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
  - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
  - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.****Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica); predisporre un elenco dettagliato di:**
  - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
  - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

**Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.**



**ATTENZIONE:** In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

**Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alle condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.**



Per la **Garanzia Ricorso terzi**, se attivata, l'Assicurato deve il prima possibile informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile<sup>3</sup>.

#### **Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno**

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

#### **Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 1.5 Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- d) verificare separatamente, per ciascuna Partita, colpita dal Sinistro, l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico** ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.





### Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **Fabbricato** si stima il relativo **“Valore a nuovo”**. Per “Valore a nuovo” si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **Fabbricato**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per le Partite **“Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, si stima il relativo **“Valore a nuovo”**. Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- per le Partite **“Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- per la Partita **“Merci”** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tenere conto dei profitti sperati. Le Merci, tanto finite, che in corso di lavorazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione, allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

### Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata separatamente per ogni singola Partita, secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **“Fabbricato”**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
  - b) il secondo - detto “supplemento di Indennizzo” - è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

**Per la Partita “Fabbricato” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).**

- per i beni che rientrano nella Partita **“Fabbricato”**, **se** richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- Per i beni che rientrano nelle Partite **“Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - b) il secondo - detto “supplemento di Indennizzo” - è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

**Per le Partite “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” e “Impianti di energia rinnovabile” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).**

**Per gli “Impianti di energia rinnovabile”, se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto dell'Impianto, non può essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato come alla lettera a).**

**Per trasformatori, inverter e batterie di accumulo l'Indennizzo è così determinato:**

- **l'Indennizzo è pari alla somma dei due valori di cui alle lettere a) e b), alla quale viene applicata una riduzione del 10% per ogni anno d'esercizio fino a una massima riduzione del 70%.**



Per i beni che rientrano nelle Partite “**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**” e “**Impianti di energia rinnovabile**”, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce “**Valore allo stato d’uso**”, l’ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

**Non è riconosciuto alcun Indennizzo per:**

- **gli inverter e trasformatori, trascorsi 10 anni dalla data documentata di installazione;**
- **le batterie di accumulo, trascorsi 8 anni dalla data documentata di installazione.**

- per i beni che rientrano nella Partita “**Lastre esterne**”, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - b) il secondo - detto “supplemento di indennizzo” - pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

**Per la Partita “Lastre esterne” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).**

Per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal “Valore a nuovo”, di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Per gli **Archivi e Modelli e stampi**, la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e all’utilizzabilità dei beni stessi, **escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione o artistico o scientifico.**

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Per gli Archivi è escluso anche il valore intrinseco, inteso come valore d’affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.**

**Per i Supporti di Dati**, la determinazione del danno si fa in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Per i Supporti di Dati sono esclusi:**

- **il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti;**
- **i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e, pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si ha riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le **raccolte e collezioni**, si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **Macchine elettroniche, se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, per la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche, escluso l’Hardware** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
  - del loro “Valore a nuovo”, per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro “Valore allo stato d’uso” - intendendo per tale il “Valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del “Valore a nuovo”;
- per l’**Hardware**, si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro “Valore a nuovo”, per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro “Valore allo stato d’uso” - intendendo per tale il “Valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del “Valore a nuovo”.



Per i beni che rientrano nella Partita “**Merci**”, la determinazione del danno si ottiene con la detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese e del valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Se, a seguito di Sinistro, risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall’acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. **L’avvenuta vendita deve risultare dalle prescritte scritture.**

#### **Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale**

**Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite “Fabbricato”, “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, “Merci”, “Impianti di energia rinnovabile”, valutato in base a quanto previsto agli articoli precedenti, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tali Partite in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.**

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell’articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo Generale, la regola proporzionale sopra descritta **non si applica per i Sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna delle sopraindicate Partite colpite da Sinistro e con il massimo complessivo di 10.000,00 euro** e quindi l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Nell’effettuare la valutazione del Sinistro, **ai fini della determinazione di tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti dal contratto.**

Per **Valori, Archivi e Supporto di Dati** e per le Partite “**Lastre**” e “**Merci in refrigerazione**”, la regola proporzionale sopra descritta non si applica e quindi l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

#### **Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?**

##### **Esempio**

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita “Macchinari - Attrezzatura - Arredamento” provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita “Macchinari - Attrezzatura - Arredamento”: 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita “Macchinari - Attrezzatura - Arredamento” maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita “Macchinari - Attrezzatura - Arredamento” al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l’applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

#### **Art. 1.9 Pagamento dell’indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l’accertamento del diritto all’Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l’Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa,
- dalla conclusione dell’eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite “**Fabbricato**”, “**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**”, “**Impianti di energia rinnovabile**” e “**Lastre esterne**” il “**supplemento di Indennizzo**”, se previsto, è pagato **entro 30 giorni** da quando è terminata la **ricostruzione o il rimpiazzo**, se ciò avviene - **salvo comprovata forza maggiore** - **entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building), sono riconosciute a lavori ultimati in conformità alle suddette**



caratteristiche, se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori.

### INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulata una polizza distinta per ognuna di tali Partite.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

#### Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite, se:**

- non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;
- ed è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell'attività dichiarata.

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci" e "Impianti di energia rinnovabile" sono complessivamente:

- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Se il danno interessa le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

#### Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa<sup>4</sup> verso il responsabile del Sinistro, se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi.

La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

#### Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'articolo 1914 del Codice civile;
- dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" dell'articolo *Beni assicurati* delle Condizioni Specifiche che regolano le Garanzie Incendio (All Risks o Rischi nominati).

<sup>1</sup> Art. 1914 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1913 del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."

<sup>4</sup> A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### **Programma di Pronto Intervento gruppo per**

Il programma “Pronto intervento” del **gruppo per**, se sono attivate anche le Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks,
- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati,

è attivo e opera negli stessi termini disciplinati nelle relative **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, anche per le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici.

##### **Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, ferma la facoltà - se attive anche le Garanzie sopra indicate - di attivare il programma “Pronto Intervento” del gruppo per, e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>1</sup>;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>2</sup>;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale è indicato:
  - il momento dell'inizio del Sinistro;
  - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
  - danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore dei beni distrutti o danneggiati;
  - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



**ATTENZIONE:** In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei terzi proprietari o comproprietari.

##### **Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno**

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.





### Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

**Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.**

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.**

### Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; è possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

### Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "Valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. *Assicurazione parziale – regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per il **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Arredamento"**, si stima il relativo "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato con i limiti indicati al successivo articolo *Determinazione del danno*;
- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.





### Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita “**Fabbricato**”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione da tale risultato del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
  - b) il secondo - detto “supplemento di indennizzo” - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.
- Per il “**Terreno**” l'importo del danno è dato dall'ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
- per i beni che rientrano nelle voci “**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**” e “**Arredamento**”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - b) il secondo - detto “supplemento di Indennizzo” - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le “**Merci**” la determinazione del danno si ottiene con detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese e del valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

### Compensazione fra Partite

Per le Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato, Attrezzatura e Arredamento”, se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita in proporzione tra le altre Partite per le quali c'è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro<sup>3</sup>.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.



#### **Come opera la compensazione fra Partite?**

##### **Esempio**

- Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”: 50.000,00 euro
- Partita “Fabbricato”: 100.000,00 euro
- Valore “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore “Fabbricato” al momento del Sinistro: 90.000,00 euro
- Totale Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature”: 150.000,00 euro
- Totale valore “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature” al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due partite assicurate pari a 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.



### Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'articolo *Valore dei beni assicurati*, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

#### ✓ Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

##### Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
  - Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
  - Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro
- Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

### Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

**Per i beni rientranti nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura e Arredamento il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Il pagamento di tale supplemento viene corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:**

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

### INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite, è stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.



### **Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiore a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Se il danno interessa le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

### **Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa**

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa<sup>4</sup> verso il responsabile del Sinistro, se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

### **Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile per le spese di salvataggio;
- dall'articolo *Beni assicurati*, al paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile", se attivate anche Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati.

<sup>1</sup> Art. 1914 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1913 del Codice civile.

<sup>3</sup> Secondo l'art. 1907 del Codice civile.

<sup>4</sup> A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA - FURTO



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

### **Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>1</sup>;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, con indicazione delle circostanze del fatto e l'importo approssimativo del danno<sup>2</sup>;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) se sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori e esperire, se ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



**ATTENZIONE:** In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i "Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà" (articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto), in caso di Sinistro, spetta al Contraente compiere gli atti necessari per accertare e determinare i danni in via definitiva. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

### **Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno**

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro.

### **Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.  
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Merci** - si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- b) **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento** - se le somme assicurate non sono soggette a indicizzazione, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento** - se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo Generale, si stima il "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tener conto del deprezzamento previsto. Sono escluse dalla copertura "valore a nuovo" i beni fuori uso o non più utilizzati per l'uso corrente al momento del sinistro.

#### Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per **Merci** e **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**, se le somme assicurate non sono soggette a indicizzazione, con valutazione:
  - per i beni sottratti, del valore che avevano al momento del Sinistro;
  - per i beni danneggiati, del costo di riparazione, col limite del valore che avevano al momento del Sinistro;
- per **Merci**, se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo Generale, con valutazione:
  - per i beni sottratti, del valore che avevano al momento del Sinistro;
  - per i beni danneggiati, del costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**, se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo



Generale, con valutazione del “valore a nuovo” ma con il limite massimo del costo di riparazione se inferiore al “valore a nuovo” stesso;

- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

#### **Che cosa non è assicurato**

**Per gli Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.**

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

#### **Che cosa non è assicurato**

**Per i Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, con valutazione delle spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

### **Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutato il danno, Generali Italia, **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, paga l'Indennizzo o, in alternativa, comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato, se non è stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

### **Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro**

In caso di sinistro la somma assicurata con la partita **Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**, con i relativi limiti di indennizzo, sono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno che può essere rispettivamente indennizzato al netto di eventuali franchigie o scoperti senza restituzione di premio.

Inoltre, la somma assicurata con la partita **Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento** è reintegrata in automatico di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato fino a raggiungere, per uno o più sinistri occorsi nel periodo di assicurazione, una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.

### **Art. 1.9 Recuperi**

**Se i beni sottratti sono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.**

**I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa indennizza in modo integrale il danno; se il danno è stato risarcito in modo parziale il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione.** In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati se restituisce a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

### **Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

<sup>1</sup> Art. 1913 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1915 del Codice civile.







Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DIGITALE - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale

Proteggi i tuoi strumenti digitali con...

- IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche, anche portatili , impiegate in mobilità.
- IN ATTIVITÀ – Cyber Risk, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la sua funzionalità il prima possibile. È possibile attivare anche garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber.



Scopri la Protezione digitale di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione Digitale del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione delle Macchine elettroniche e del Cyber risk di piccole imprese di produzione e artigiane.



#### Che cosa è assicurato?

##### SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Sono assicurati:

- ✓ Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche presso l'ubicazione a causa di qualsiasi evento non escluso;
- ✓ Spese di ricostruzione degli Archivi informatici;
- ✓ Spese di ricollocamento dei beni;
- ✓ Spese di demolizione, sgombero, smaltimento.

Se sono attive la sezione In Attività – Cyber Risk e la Partita "Macchinari Attrezzatura e Arredamento" per la Garanzia *Incendio e altri eventi* del Modulo Protezione dell'Attività, sono compresi anche:

- ✓ i danni alle Apparecchiature controllate dal Sistema Informatico.

Sono inoltre previste le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ *Danni alle macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione;*
- ✓ *Eventi atmosferici (vento e grandine);*
- ✓ *Sovraccarico di neve.*

##### SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Può essere attivata con la sezione In Attività – Macchine elettroniche.

Se attivata, sono assicurati:

- ✓ Danni al Sistema Informatico aziendale (Costi per ripristino Rete, per ricostituzione Archivi Informatici, di Notifica per "Breach of privacy", di indagine per "Incident response")

L'Assicurato può optare per l'Indennizzo in forma specifica tramite l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia.

Sono inoltre previste le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ *Responsabilità Civile da Evento Cyber;*
- ✓ *Protezione legale da Evento Cyber.*

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle somme assicurate e dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



#### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

##### SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Sono esclusi i danni:

- ✗ causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ dovuti a deperimento, conseguente al naturale uso;
- ✗ per i quali deve rispondere per legge il costruttore;
- ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore;
- ✗ che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- ✗ di natura estetica non connessi con danni indennizzabili;
- ✗ dovuti a difetti noti al momento della stipula della Polizza;
- ✗ a parti o componenti soggetti a consumo per uso;
- ✗ da ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
- ✗ che si verificano in occasione di insurrezione;
- ✗ conseguenti a Guerra o a Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;
- ✗ causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ causati da o che si verificano in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni, contaminazione, inquinamento;
- ✗ causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua o Frana;
- ✗ causati da infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione;
- ✗ causati ai beni assicurati da Furto nei locali lasciati incustoditi dopo un certo numero di giorni consecutivi di incustodia.

##### SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Sono esclusi:

- ✗ sanzioni, penali contrattuali, risarcimenti a carattere punitivo;
- ✗ pagamenti corrisposti a seguito di estorsione o ricatto;
- ✗ Danni corporali;
- ✗ danni da radiazioni;
- ✗ danni da insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
- ✗ danni da Guerra o da Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;
- ✗ danni provocati da dolo dell'Assicurato e, in alcuni casi, di prestatori di lavoro.

Le ulteriori esclusioni relative alle singole Garanzie sono indicate nel DIP aggiuntivo.



#### Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda Riepilogativa sono riportati limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura. Esclusioni e altri limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

##### SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Sono esclusi i danni da:

- ! **vento e cose da esso trasportate, grandine, bagnamento, accumulo di quanto trasportato dal vento;**
- ! **crolli totale o parziale del Fabbricato da sovraccarico di neve sui tetti;**
- ! **Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse.**

Tali danni possono essere parzialmente ricompresi in copertura se attivate le Garanzie accessorie previste dalla sezione.

#### Sono previsti:

- ! Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per danni causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- ! Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro e limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, in caso di difetti e guasti di origine interna;
- ! Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro per i danni di natura elettrica, se non sono installati o non sono attivati sistemi di protezione contro le sovratensioni;
- ! Franchigia di 250,00 euro per altri Sinistri non causati da incendio, esplosione, scoppio;
- ! Scoperto 10% con il minimo di 150,00 euro (500,00 euro in assenza di copie di sicurezza) per Spese di ricostruzione degli Archivi informatici.

Sono inoltre previste caratteristiche costruttive dei locali e specifici limiti di Indennizzo per i danni di Furto.

#### SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

##### Sono esclusi i danni da:

- ! guasti di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, sbalzi di tensione;
- ! anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture;
- ! vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema Informatico;
- ! utilizzo di servizi elettronici illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- ! raccolta volontaria e illegittima di informazioni riservate;
- ! Furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale;
- ! utilizzo di Credenziali di Default non modificate dall'Assicurato;
- ! assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware.

##### Sono inoltre esclusi i danni:

- ! per i quali deve rispondere il costruttore o il gestore della Rete.

##### Sono previsti:

- ! Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro in caso di mancato ricorso all'Indennizzo in forma specifica per la Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale*;
- ! Scoperto del 30% col minimo di 1.000,00 euro se:
  - l'Assicurato non è in grado di individuare il Log dell'Evento Cyber;
  - il Sistema Informatico non è dotato di Firewall aggiornato;
  - l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;
  - non è in vigore un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e di Manutenzione per il Software o, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate.

Sono inoltre previsti specifici limiti di copertura in caso di compromissione di Reti Wireless, di mancato aggiornamento del Software Antivirus, di furto di componente mobile, di Malware.



#### Dove vale la copertura?

La copertura opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



#### Che obblighi ho?

- All'attivazione delle Garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento (compresa la variazione oltre i limiti di tolleranza dei parametri indicati nella Scheda Riepilogativa utilizzati per il conteggio del Premio) o una diminuzione del rischio assicurato.
- La denuncia di Sinistro deve essere presentata all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
- Per i danni da furto deve essere presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il Sinistro è stato scoperto.
- Per le Garanzie della sezione In Attività – Cyber Risk, la denuncia di Sinistro deve essere effettuata entro 24 ore da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza con una delle seguenti modalità:
  - Denuncia telefonica al numero verde 800 572 572 (dall'estero al numero +39 02 58 240 565);
  - Mail all'indirizzo di posta elettronica [cyber.sinistri@generali.com](mailto:cyber.sinistri@generali.com) per le Garanzie *Danni al Sistema Informatico aziendale e Responsabilità Civile da Evento Cyber*; [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it) per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*.
- Per i Sinistri che colpiscono la Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale*, in occasione della denuncia del Sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e, se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, deve denunciarlo alle competenti Autorità.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



#### Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.

Per il presente Modulo, si precisa che, in caso di recesso da parte del Contraente o di Generali Italia dalle Garanzie Eventi atmosferici o dalle Garanzie Cyber Risk, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per le Garanzie Eventi atmosferici è previsto un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni, durante il quale queste non operano.

Le Garanzie Eventi atmosferici e Cyber Risk hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio.

La Garanzia *Danni al Sistema Informatico aziendale* opera per Eventi Cyber che si verificano durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa solo se sono scoperti durante lo stesso periodo.

La Garanzia *Responsabilità Civile da Evento Cyber* opera per le richieste di risarcimento originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia solo se pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza.

La Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*:

- opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia dell'Assicurazione solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza delle vertenze stesse durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza;
  - in caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata, cessa automaticamente di operare dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
- In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica delle condizioni di Premio per una o più Garanzie In Attività - Cyber Risk per le quali il Contraente ha comunicato un aumento del parametro di conteggio del Premio oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, tali Garanzie cessano alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni insieme alle Garanzie a queste accessorie e alle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità di cui costituiscono le Garanzie di riferimento, se attivate.



### Come posso disdire la polizza?

Vale quanto indicato per tutte le Garanzie nel DIP del Modulo Generale.

Con riferimento al recesso per Sinistro si precisa che:

- a seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro nei termini indicati nel DIP del Modulo Generale e con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie;
- la cessazione delle Garanzie del presente Modulo che costituiscono le Garanzie di riferimento di Garanzie attivate nel Modulo Protezione della Continuità, avvenuta a seguito di recesso per Sinistro, comporta anche la cessazione di tali Garanzie.

Il Contraente e Generali Italia possono recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici e dalle Garanzie Cyber Risk con preavviso di 30 giorni.

# Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche e Cyber

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione Digitale

data di realizzazione: 08.02.2025



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali, delle somme assicurate e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

#### • SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

##### GARANZIE ACCESSORIE

<i>Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione</i>	Estende la copertura ai Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato avvenuti in luogo diverso dall'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, in <b>Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano</b> , anche se di proprietà di terzi. L'estensione opera anche se tali danni sono causati da persone, diverse da Contraente o Assicurato, che partecipano a scioperi, tumulti popolari o sommosse o compiono atti vandalici o dolosi o da Atto o Incidente Cyber.
<i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>	Estende la copertura ai Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, <b>quando la violenza che caratterizza tali eventi è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.</b> <b>I danni di bagnamento</b> che si verificano all'interno dei locali sono compresi <b>se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra descritti.</b>
<i>Sovraccarico di neve</i>	Estende la copertura ai Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale dei locali causato da sovraccarico di neve sui tetti. Sono compresi i danni di bagnatura subiti dai beni assicurati contenuti all'interno dei locali <b>se causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.</b>

##### ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA BASE NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La copertura è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile se la somma assicurata è inferiore all'intero valore degli stessi.

#### • SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

##### GARANZIE ACCESSORIE



<i>Responsabilità Civile da Evento Cyber</i>	<p>Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danni a Sistemi Informatici di terzi</li> <li>- Perdite Patrimoniali</li> <li>- Danni Non Patrimoniali</li> </ul> <p>involontariamente causati a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.</p> <p>La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da Evento Cyber compiuto con dolo da persone del cui operato deve rispondere ai sensi di legge.</p>
<i>Protezione Legale da Evento Cyber</i>	<p>Generali Italia, tramite di DAS, assume a suo carico, in favore dell'Assicurato le spese per:</p> <p><u>assistenza giudiziale</u> se un Evento Cyber che ha colpito i Sistemi Informatici dello stesso e ha provocato violazione dei dati personali, furto di identità o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene lecitamente i dati, ha dato luogo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedimenti per delitto colposo o contravvenzione o a procedimenti per delitto doloso o preterintenzionale conclusi con Sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o a Derubricazione del reato, nei confronti dell'Assicurato</li> <li>- opposizioni o impugnazioni di provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie per violazioni o inosservanze della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali</li> </ul> <p><u>assistenza stragiudiziale</u> se un Evento Cyber che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato ha dato luogo Vertenze relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di illecito extracontrattuale</li> <li>- pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato</li> </ul>



### Che cosa NON è assicurato?

#### SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

<i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>	<b>danni causati da stillicidio o umidità</b>
<i>Sovraccarico di neve</i>	<b>danni da valanghe o slavine danni a Fabbricati in abbandono, in costruzione o non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve</b>

#### SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

<i>Danni al Sistema Informatico aziendale</i>	<p><b>danni da scioperi, provvedimenti imposti dall'Autorità, operazioni dispositive su conti di pagamento; danni da riparazione del Sistema Informatico; danni che si verificano durante trasferimenti; danni a beni che non rientrano nel Sistema Informatico; danni da Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi; diritti di concessione; spese per interventi di contratti di assistenza.</b></p>
<i>Responsabilità Civile da Evento Cyber:</i>	<p><b>danni provocati da familiari, soci illimitatamente responsabili, legale rappresentante e loro familiari, società controllanti, controllate e collegate e loro amministratori; responsabilità volontariamente assunte; danni da inquinamento, da campi elettromagnetici, relativi a gestione di patrimoni, da mancata rimozione di contenuti web.</b></p> <p><b>Non sono considerati terzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;</li> <li>• le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge, genitori, figli;</li> <li>• quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti;</li> <li>• le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate e gli amministratori delle stesse.</li> </ul>
<i>Protezione Legale da Evento Cyber:</i>	<p><b>procedure arbitrali, vertenze contrattuali non previste e vertenze relative a imputazioni per fatto Doloso dell'Assicurato se il giudizio non si conclude con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o con Derubricazione del reato</b></p>



### Ci sono limiti di copertura?

#### SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

##### Garanzia base

Danni da Furto o Rapina	<b>Franchigia 250,00 euro per Sinistro</b>
Danni alle Macchine Elettroniche portatili da urto o caduta	<b>Scoperto del 25% minimo 200,00 euro per Sinistro</b>
Furto commesso in assenza delle caratteristiche costruttive previste per i locali	<b>Scoperto del 25% minimo 250,00 euro per Sinistro</b>

<b>Garanzie accessorie</b>	
<i>Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione</i>	<b>Scoperto 25% minimo 200,00 euro per Sinistro per danni da Furto o Rapina</b>
<i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>	<b>Franchigia 250,00 euro per Sinistro</b>
<i>Sovraccarico di neve</i>	<b>Franchigia 250,00 euro per Sinistro</b>

#### SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

<i>Responsabilità Civile da Evento Cyber</i>	Danni a Sistemi Informatici di terzi	<b>Franchigia 250,00 euro per danneggiato</b>
	Perdite Patrimoniali	<b>Franchigia 250,00 euro per danneggiato</b>
	Danni Non Patrimoniali	<b>Franchigia 250,00 euro per danneggiato</b>



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione Digitale è rivolto alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In Attività – Macchine elettroniche e per la garanzia accessoria *Danni al sistema informatico aziendale* della sezione In Attività - Cyber Risk;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie accessorie *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e *Protezione Legale da Evento Cyber* della sezione In Attività - Cyber Risk e per le garanzie accessorie In Continuità.



#### Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del **19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.**

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>All'IVASS</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

<b>Mediazione</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie In attività -Macchine Elettroniche e della Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale, si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie.</p> <p>In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: <a href="mailto:cattolica@pec.generaligroup.com">cattolica@pec.generaligroup.com</a>.</p> <p>Per le garanzie di Tutela legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;</li> <li>- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: <a href="mailto:servizio_clienti@pec.das.it">servizio_clienti@pec.das.it</a>.</li> </ul> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.</p>

#### REGIME FISCALE




<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21,25% per le Garanzie della sezione In attività – Macchine elettroniche, per la Garanzia <i>Danni al Sistema informatico aziendale</i> e per la Garanzia <i>Protezione legale da Evento Cyber</i>;</li> <li>• 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura), per la Garanzia <i>Responsabilità civile da Evento Cyber</i>.</li> </ul>
---	---











**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**



## MODULO PROTEZIONE DIGITALE

PAG.

PRESENTAZIONE DEL MODULO	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK	6
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE</b>	<b>11</b>
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	11
Art. 1.1 Beni assicurati	11
Danni alle Macchine elettroniche	11
Estensione danni alle Apparecchiature	11
Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione	11
Beni non appartengono al Contraente o in comproprietà	11
Art. 1.2 Archivi informatici	12
Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile	12
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	12
Art. 2.1 Esclusioni	12
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	13
Art. 3.1 Limiti di copertura	13
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	13
Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e Rapina	14

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione	15
Art. 3.4 Caratteristiche dei locali che contengono i beni assicurati per eventi diversi da furto	15
 <i>Dove vale la copertura?</i>	16
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	16
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	16
EVENTI ATMOSFERICI	16
Art. 5.1 Eventi atmosferici (vento e grandine)	16
Art. 5.2 Sovraccarico neve	16
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	17
Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici	16
Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi atmosferici	17
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	17
Scheda Riepilogativa	17
 <b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK</b>	18
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	18
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale	18
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	19
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber	19
Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber	20
<b>Premessa</b>	20
<b>Consulenza legale telefonica</b>	20
<b>Tutela legale</b>	21
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	22
Art. 2.1 Esclusioni	22
Art. 2.2 Persone non considerate terzi	22
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	22
Art. 3.1 Limiti di copertura	22
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk	24
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless	24
Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus	24
Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile	24
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware	24
 <i>Dove vale la copertura?</i>	24
Art. 4.1 Estensione territoriale	24
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	25
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del numero di Addetti	25
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale	26

	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	27
	Art. 6.1 Operatività delle garanzie	27
	<b>Garanzia Danni al Sistema Informatico</b>	27
	<b>Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber</b>	28
	<b>Garanzia Protezione legale</b>	27
	Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk	28
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	28
	Scheda Riepilogativa	28
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE</b>		29
	<i>Che obblighi ho?</i>	29
	Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	29
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	29
	Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	29
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	30
	Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	30
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>		30
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	30
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	30
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE</b>		31
	<i>Che obblighi ho?</i>	31
	<i>Quali obblighi ha l'impresa?</i>	
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	31
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	31
	Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	31
	Art. 1.4 Mandato dei periti	32
	Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	32
	Art. 1.6 Determinazione del danno	32
	Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale	32
	Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	33
	Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa	33
	Art. 1.10 Recuperi	33
	Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	33
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - CYBER RISK</b>		34
	<i>Che obblighi ho?</i>	34
	<i>Quali obblighi ha l'impresa?</i>	
	Art. 1.1 Denuncia di Sinistro	34
<b>NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE</b>		34
	Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica	34
	Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro	35

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno	35
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno	35
Art. 1.6 Mandato dei Periti	35
Art. 1.7 Determinazione del danno	36
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo	36
Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo	36
<b>NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER</b>	<b>36</b>
Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo	36
Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali	36
Art. 1.12 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati	37
<b>NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER</b>	<b>37</b>
Art. 1.13 Modalità di gestione della vertenza	37
Art. 1.14 Obblighi dell'Assicurato	37
Art. 1.15 Termini di liquidazione	38
Art. 1.16 Esonero di responsabilità	38
Art. 1.17 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	38
Art. 1.18 Recupero di somme	38
Art. 1.19 Limiti di Indennizzo	38



## PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione Digitale** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- In Attività - Macchine elettroniche
- In Attività - Cyber risk

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

### Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione Digitale è **necessario attivare la sezione In attività - Macchine elettroniche**.

La sezione In attività - Cyber risk può **essere attivata con la sezione In attività - Macchine elettroniche**.

**Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.**

### TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata da sola
<b>Garanzia accessoria</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN ATTIVITÀ MACCHINE ELETTRONICHE -</b>		
- <b>Danni alle Macchine elettroniche (Partita "Macchine elettroniche")</b> - <b>Archivi informatici</b> - <b>Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile</b>		
	<b>Estensione danni alle Apparecchiature</b>	Attiva con In attività – Cyber risk e Partita del Modulo Protezione dell'Attività "Macchinari Attrezzatura e Arredamento"
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione</b>	Attivabile con Danni alle Macchine elettroniche (Partita "Macchine elettroniche al di fuori dell'ubicazione")
	<b>EVENTI ATMOSFERICI</b>	
	<b>Eventi atmosferici (vento e grandine)</b>	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danni alle Macchine elettroniche</li> <li>• Archivi informatici</li> <li>• Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile</li> </ul>
	<b>Sovraccarico neve</b>	Attivabile con Eventi atmosferici (vento e grandine)
<b>IN ATTIVITÀ - CYBER RISK</b>		
	<b>Danni al Sistema Informatico aziendale</b>	Attivabile con Macchine elettroniche



	<b>Responsabilità Civile da Evento Cyber</b>	Attivabile con Danni al Sistema Informatico aziendale
	<b>Protezione Legale da Evento Cyber</b>	Attivabile con Responsabilità Civile da Evento Cyber

### AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro sulle Garanzie diverse dalla Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica.

In caso di Sinistro sulla Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*, Il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde **800 572 572**

**+39 02 58 240 565** per chiamate dall'estero

- alla mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it)


A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

### DEFINIZIONI

<b>Addetti</b>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p> <b>Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</b></p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);</li> <li>- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);</li> <li>- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.</li> </ul> <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p>
<b>Allagamento</b>	La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione ed Esondazione</b>	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Antivirus</b>	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
<b>Apparecchiature</b>	Macchine e impianti che hanno componenti elettroniche ma le utilizzano in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico (per esempio impianti di chiusura dei serramenti).
<b>Archivio Informatico</b>	Insieme di Dati informatici o di Software memorizzati su Supporti di dati.
<b>Atto cyber</b>	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
<b>Bomba d'acqua</b>	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
<b>Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche</b>	<p>Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della periodica manutenzione;</li> <li>• dell'eliminazione dei guasti che si verificano senza il concorso di cause esterne;</li> <li>• del mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.</li> </ul>
<b>Danni diretti</b>	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito dalla copertura assicurativa.



<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>Dati informatici</b>	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e Software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
<b>Disponibilità</b>	Possibilità dei legittimi utilizzatori di accedere alle informazioni e alle risorse quando necessarie. Tale possibilità riguarda anche i Dati informatici, le informazioni e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato</b>	Il complesso delle opere edili in cui l'Assicurato esercita l'attività, compresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fissi e infissi</li> <li>• impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;</li> <li>• impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;</li> <li>• ascensori e montacarichi;</li> <li>• impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (per esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo).</li> </ul>
<b>Fatturato</b>	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
<b>File</b>	Contenitore di informazioni/Dati informatici in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Guerra</b>	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
<b>Guerra informatica</b>	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
<b>Hardware</b>	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici, cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. <b>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b>
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incidente cyber</b>	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.



<b>Incombustibili</b>	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non manifestano fiamme né reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
<b>Internet</b>	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
<b>Macchine elettroniche</b>	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Se non attivato il Modulo Protezione dell'Attività si considerano Macchine elettroniche anche gli impianti di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Se attivato il Modulo Protezione dell'Attività detti impianti si considerano Impianti fissi al servizio del Fabbricato. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.  <b>Sono esclusi:</b> - <b>fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che hanno componenti elettroniche ma le utilizzano in via accessoria come regolazione e controllo</b> (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari e simili); - <b>beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b>
<b>Macchine elettroniche portatili</b>	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
<b>Malware</b>	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
<b>Massimale</b>	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
<b>Partita</b>	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
<b>Punti perimetrali</b>	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>Rete, Rete Informatica</b>	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informatici e risorse tra diversi componenti Hardware.
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Scoppio</b>	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. <b>Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.</b> Per colpo di ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
<b>Server</b>	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.



<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Sistema Informatico, Sistema IT</b>	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica di Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. <b>Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.</b>
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Supporto, Supporto di Dati</b>	Qualsiasi proprietà o supporto fisico su cui possono essere archiviati i Dati informatici e il Software <b>ma non i Dati informatici e Software stessi.</b>
<b>Terrorismo</b>	Qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Tetto - Copertura - Solai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tetto:</b> il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</li> <li>- <b>Copertura:</b> il complesso degli elementi del tetto, <b>escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</b></li> <li>- <b>Solai:</b> il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, <b>escluse pavimentazioni e soffittature.</b></li> </ul>
<b>Vetri stratificati di sicurezza</b>	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale minimo di 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore minimo di 6 mm.
<b>Virus</b>	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>b. una non utilizzabilità dei Dati informatici, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>c. una non utilizzabilità dei Dati informatici o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti.</li> </ol> È parificato a Virus qualsiasi programma: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, attraverso l'uso delle risorse o delle applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede o attraverso lo sfruttamento delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso);</li> <li>• creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</li> </ul>

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

<b>Aggiornamento</b>	Operazione di manutenzione del Software installato, che consiste nel mantenere il Software stesso alle versioni raccomandate dal produttore; tale operazione può essere effettuata tramite applicazioni di Patch o installazione di nuove release del Software.
<b>Autenticazione</b>	Processo con il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione per usufruire dei relativi servizi associati.
<b>Backdoor</b>	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
<b>Backup</b>	Ridondanza fisica dei Dati informatici che consiste nel replicare, su un qualunque Supporto di memorizzazione, il materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.





<b>Botnet</b>	Rete formata da dispositivi informatici collegati a Internet e infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta Botmaster.
<b>Brute Force</b>	Algoritmo di risoluzione di un problema data (per esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella corretta.
<b>Bug</b>	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
<b>Compromissione</b>	Riferito ad un Sistema Informatico o a un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
<b>Confidenzialità</b>	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non ne può ricavare contenuti informativi intellegibili.
<b>Contratto di Manutenzione per il Software</b>	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo si impegna a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornare i programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi;</li> <li>• eliminare eventuali anomalie per consentire il regolare uso del Software;</li> <li>• fornire copie del Software in caso di perdita da parte dell'Assicurato.</li> </ul>
<b>Credenziali</b>	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere a un Sistema Informatico.
<b>Credenziali di Default</b>	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico per permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note a un numero imprecisato di soggetti.
<b>Danni corporali</b>	Morte o lesioni personali.
<b>DDOS (Distributed Denial)</b>	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
<b>Disaster Recovery</b>	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative per ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie a fornire servizi a terzi, quando gravi emergenze ne intaccano la regolare attività.
<b>DOS (Denial Of Service)</b>	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di fornire il servizio ai Client richiedenti.



<b>Evento Cyber</b>	<p>L'atto doloso che colpisce il Sistema Informatico che rientra in uno o più dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accesso illegale (l'accesso non autorizzato) a un Sistema informatico e ai Dati informatici in esso contenuti;</li> <li>- intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico;</li> <li>- interferenze di Dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici);</li> <li>- messa in atto di sistemi di interferenza (interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico tramite immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici).</li> </ul> <p>Il Sinistro è indennizzabile se l'Evento Cyber è originato da o si verifica tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato tramite:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. un terminale fisicamente collegato a essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato;</li> <li>b. le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging;</li> </ol> </li> <li>2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit);</li> <li>3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche;</li> <li>4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, tramite installazione manuale di dispositivi fisici per carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote;</li> <li>5) Utilizzo di Backdoor, <b>fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili</b>;</li> <li>6) Impedimento di utilizzo o accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS.</li> </ol> <p><b>Non è considerato Evento Cyber qualunque atto doloso che consiste nel solo danneggiamento materiale e diretto o nella sola sottrazione fisica di un Sistema informatico.</b></p>
<b>Exploit</b>	Porzione di codice o tecnica di attacco che, attraverso un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
<b>Firewall</b>	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
<b>Freeware</b>	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
<b>Identità Digitale</b>	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico a un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
<b>Integrità</b>	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette da alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici e informazioni effettuati da una terza parte.
<b>Keylogging</b>	Tecnica di intercettazione e cattura occulta di ciò che è digitato sulla tastiera a insaputa dell'utente per acquisire Dati informatici confidenziali.
<b>Licenza</b>	Contratto tra fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
<b>Log</b>	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
<b>MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico</b>	Codice assegnato in modo univoco dal produttore a ogni scheda di rete prodotta al mondo.



<b>Patch</b>	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
<b>Perdite Patrimoniali</b>	I pregiudizi economici che non sono conseguenza di Danni materiali o Danni corporali.
<b>Policy</b>	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività. Per esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati informatici, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati informatici da copiare, luogo di custodia delle copie.
<b>Sinistro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la <b>Garanzia Danni al Sistema Informatico</b>: l'Evento Cyber che colpisce il Sistema Informatico che si è verificato e scoperto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.</li> <li>• Per la <b>Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber</b>: la richiesta di risarcimento pervenuta per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza, se conseguente a Evento Cyber accaduto nello stesso periodo.</li> <li>• Per la <b>Garanzia Protezione legale da Evento Cyber</b>: la vertenza determinata da Evento Cyber accaduto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione se l'Assicurato è venuto a conoscenza della stessa entro 6 mesi dalla cessazione dell'assicurazione.</li> </ul>
<b>Social Media</b>	Insieme di tecnologie e strumenti informatici e di telecomunicazioni, che le persone utilizzano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. Nell'uso comune consistono in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
<b>Tempo Zero</b>	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato o si manifesta per la prima volta.
<b>TPM (Trusted Platform Module)</b>	Processore crittografico che il produttore può installare su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
<b>Violazione della sicurezza</b>	Accesso non autorizzato a Dati informatici, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
<b>Vulnerabilità</b>	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, che rappresenta un punto di debolezza del Sistema Informatico e consente a un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Vulnerabilità software", in caso di difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software;</li> <li>- "Vulnerabilità dei protocolli", se dovute alle caratteristiche proprie di funzionamento del protocollo stesso.</li> </ul> La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
<b>WPA2</b>	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
<b>Wireless</b>	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE Protezione Legale da Evento Cyber

<b>Assicurato</b>	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
<b>Contravvenzione</b>	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
<b>Delitto</b>	<p>Tipologia di reato che si definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;</li> <li>• Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;</li> <li>• Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.</li> </ul> <p>Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.</p>



<b>Derubricazione del reato</b>	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
<b>Sentenza passata in giudicato</b>	Provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
<b>Spese di giustizia</b>	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

La Garanzia base comprende:

- Danni alle macchine elettroniche
- Archivi informatici
- Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

La Garanzia *Estensione danni alle Apparecchiature* è attivata solo se è attivata la sezione In attività - Cyber risk e se è acquistata la Partita del Modulo Protezione dell'Attività "Macchinari, Attrezzatura e Arredamento".

La Garanzia *Danni alle Macchine elettroniche portatili* al di fuori dell'ubicazione si attiva con l'acquisto della relativa Partita.

### Art. 1.1 Beni assicurati

#### Danni alle Macchine elettroniche

##### Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non escluso in maniera espressa** ai beni assicurati che rientrano nella Partita Macchine elettroniche posti all'interno dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche se di proprietà di terzi.

Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da:

- persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio;
- Incidente cyber o Atto cyber.

#### Estensione danni alle Apparecchiature

##### Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature possedute dall'Assicurato, il cui funzionamento è controllato in maniera diretta dal Sistema Informatico.

##### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

##### Ci sono limiti di copertura

L'estensione è prestata:

- fino a 10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro.

#### Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

##### Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati, da qualunque evento accidentale **non escluso in maniera diretta** avvenuto al di fuori dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi.

Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da:

- persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio;
- Incidente cyber e Atto Cyber.

**La Garanzia opera solo se valorizzata la relativa Partita.**

##### Dove vale la copertura

La copertura vale per gli eventi accaduti fuori dei locali che fanno parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.**

##### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

#### Beni non appartengono al Contraente o in comproprietà

La Garanzia s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

##### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.**



### **Possano essere assicurati anche beni di terzi?**

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale assicurata che si trovano nell'area in cui l'attività è esercitata. Il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata per la Partita di cui fanno parte.

#### **Art. 1.2 Archivi informatici**

##### **Che cosa è assicurato?**

Generali Italia indennizza i costi necessari sostenuti per:

- la ricerca, il recupero, duplicazione o riacquisto del Software distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche;
- la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche, nei Supporti di Dati.

##### **Che cosa NON è assicurato**

L'assicurazione non comprende il valore intrinseco dei Dati informatici.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro l'Indennizzo è pagato:

- fino al 20% della somma assicurata con la Partita Macchine elettroniche;
- con uno Scoperto del 10% dell'ammontare dei costi sostenuti, col minimo di 150,00 euro, elevato a 500,00 euro se non esistono in tutto o in parte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato non ha diritto all'Indennizzo delle spese di ricostruzione.

#### **Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile**

Generali Italia indennizza, anche in eccedenza ai limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO:

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio dei beni assicurati quando sono necessarie per eseguire le riparazioni dei locali individuati in Polizza colpiti da Sinistro.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Tali spese sono pagate fino a 3.000,00 euro per Sinistro;

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Tali spese sono pagate fino a 2.000,00 euro per Sinistro.



### **Che cosa NON è assicurato?**

#### **Art. 2.1 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- di natura estetica non connessi con danni indennizzabili;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della Polizza;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o diminuzione di rendimento in conseguenza del tempo di utilizzo, se non sono conseguenza di altro evento indennizzabile in base alla copertura assicurativa;
- ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
- che si verificano in occasione di insurrezione (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tale evento);





- k) **direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;**
- l) **causati da o che si verificano in occasione di maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi);**
- m) **causati da o che si verificano in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi);**
- n) **causati da o che si verificano in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette (sono inclusi se il Contraente o l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi);**
- o) **causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua o Frana.**



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o che si verificano in occasione di:

- a) **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, salvo quanto previsto all'articolo Eventi atmosferici (vento e grandine SE ATTIVATA LA RELATIVA Garanzia ;**
- b) **crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.**

Il Sinistro è in copertura se il Contraente o l'Assicurato prova che non ha rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;**
- d) **causati da o dovuti a Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;**
- e) **causati ai beni assicurati da Furto nei locali lasciati incustoditi:**
- dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutivo di incustodia;
  - dalle ore 24 dell'ottavo giorno consecutivo di incustodia, per denaro e titoli di credito in genere.

#### Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

La copertura è prestata con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

La Franchigia **non si applica se** il danno è causato da:

- a) **Incendio, Esplosione e Scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;**
- b) **sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte), se tali impianti sono collegati ad appropriati camini tramite adeguate condutture;**
- c) **urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;**
- d) **rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;**
- e) **danni consequenziali da:**
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- se sono conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a non più di 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.**

**Ai danni causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio si applica uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro.**

**In assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, in caso di danni, difetti e guasti di origine**



interna, si applica uno Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro con un limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita **Macchine Elettroniche**.

Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, se non sono installati o non sono attivati sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione Dati informatici, si applica lo Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro.

L'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono comunque essere a norma di legge.

Ai danni alle Macchine Elettroniche portatili causati da Furto o caduta si applica uno Scoperto del 25% col minimo di 200,00 euro.

### Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e Rapina

#### Che cosa è assicurato?

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera d), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

a) Furto con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa con violazione delle difese esterne mediante:

- rottura, scasso;
- sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
- con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.

#### Ci sono limiti di copertura

**la Garanzia opera se i dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente usati in modo fraudolento, sono collegati a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotati di dispositivi in grado di registrare le aperture e i tentativi di apertura.**

- b) Furto commesso con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per via, diversa da quella ordinaria, che richiede il superamento di ostacoli o di ripari con uso di mezzi artificiali (per esempio scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, se l'asportazione della refurtiva avviene a locali chiusi.
- d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di addetti.
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate adeguatamente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, **se avvenuto tra le ore 8:00 e le ore 24:00**.
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
- g) Furto avvenuto nei modi descritti alle precedenti lettere anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato **se si verificano le seguenti circostanze:**
- **l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti in Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
  - **il Furto è commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.**
- h) Rapina, anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi con violenza o minaccia avvenute nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali è esercitata violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- i) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- j) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

#### Ci sono limiti di copertura

**Si applica una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.**

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza inoltre:

- I guasti causati dai ladri a:
  - parti del Fabbricato che costituiscono i locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati;
  - infissi e serramenti posti a riparo e protezione di accessi e aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte.

#### Ci sono limiti di copertura



La Garanzia opera col limite di Indennizzo di 3.000,00 euro, senza applicazione di eventuali Scoperti o Franchigie previsti in Polizza. Se per la stessa ubicazione opera anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite è unico e opera congiuntamente per entrambe le Garanzie.

- Le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali dell'ubicazione che contengono i beni assicurati indicata nella Scheda Riepilogativa con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti.

#### Come opera la copertura

L'Indennizzo è corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza

#### Ci sono limiti di copertura

L'Indennizzo è limitato alle spese sostenute per interventi effettuati entro le 48 ore successive alla data di sottrazione o smarrimento.

Generali Italia paga, per annualità assicurativa, un importo non superiore al 5% della somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche con il massimo di 500,00 euro. Se per la stessa ubicazione opera anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite è unico e opera congiuntamente per entrambe le garanzie.

### Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera d), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per:

- Furto all'interno di locali diversi se commessi con rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato o interni dei locali stessi, o con rottura o scasso di armadi o mobili nei quali sono eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli **se sono rispettati tutti i seguenti requisiti**:
  - il veicolo è provvisto di capote in materiale rigido;
  - i cristalli del veicolo sono alzati e le portiere e il bagagliaio o vano di carico sono chiusi a chiave;
  - durante la sosta le apparecchiature assicurate sono riposte nel bagagliaio o vano di carico e non sono visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto a seguito di infortunio o malore improvviso della persona che detiene i beni assicurati;
- Furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detiene i beni assicurati**;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

#### Ci sono limiti di copertura

Ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, si applica uno Scoperto del 25% col minimo di 200,00 euro.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni determinati o agevolati dall'Assicurato con colpa grave e i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato o che occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali che comunicano con questi;
- dependenti dell'Assicurato o delle persone di cui al punto 1., salvo quanto previsto alle lett. g) e h) della sezione Che cosa è assicurato;
- incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.

### *Art. 3.4 Caratteristiche dei locali che contengono i beni assicurati per i Danni da Furto*

Il Fabbricato in cui si trovano i locali contenenti i beni assicurati deve essere costruito e coperto con:

- cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali;
- pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, limitatamente:
  - ai Solai e al Tetto;
  - alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili);

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il Tetto deve essere costruito:

- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari o in vetro-cemento armato totalmente fisso.

#### Ci sono limiti di copertura



In caso di Sinistro, se il Furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il Tetto che non hanno le caratteristiche costruttive sopra descritte, si applica lo Scoperto del 25% col minimo di 250,00 euro.



#### Dove vale la copertura?

##### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



#### Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

### EVENTI ATMOSFERICI

##### Art. 5.1 Eventi atmosferici (vento e grandine)

###### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei locali sono compresi solo **se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra descritti.**

###### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- causati da stillicidio o umidità, Frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

###### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con l'applicazione di una Franchigia di 250,00 euro.

I danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto locali o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo se conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

##### Art. 5.2 Sovraccarico neve

###### Che cosa è assicurato

A deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera b), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale dei locali causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura subiti dai beni assicurati contenuti all'interno dei locali **se causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.**

###### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe o slavine;
- che si verificano in locali:
  - in stato di abbandono;
  - in costruzione o in rifacimento;
  - non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione o introdotte successivamente con effetto retroattivo.

###### Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.





### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici**

Le coperture prestate con le Garanzie Eventi atmosferici operano dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa..

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

#### **Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi atmosferici**

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo Comunicazioni tra le parti del Modulo Generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



### Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

#### **Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

## CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale indicato nella Scheda Riepilogativa, i seguenti **Costi sostenuti dall'Assicurato a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato che si è verificato ed è stato scoperto durante il periodo di assicurazione:**

##### - **Costi per ripristino Rete**

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.**

##### - **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**

i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.

##### **Che cosa NON è assicurato**

**La copertura non comprende il valore intrinseco dei Dati informatici.**

##### **Ci sono limiti di copertura**

**La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; se ciò non avviene, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.**

##### - **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**

i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e a eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.

La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:

- indagine;
- raccolta informazioni;
- preparazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti, necessarie alla suddetta comunicazione.

##### - **Costi di indagine - "Incident response"**

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati a:

- individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
- mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera solo per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.**

#### Indennizzo in forma specifica

il Contraente o l'Assicurato può optare per l'**Indennizzo in forma specifica tramite l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'articolo *Indennizzo in forma specifica* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

#### Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- in caso di ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata";
- in caso di mancato ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".





L'eventuale quota di costi indennizzabili che superano i limiti di Indennizzo resta a carico dell'Assicurato.

#### Che cosa NON è assicurato

L'Indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.



#### Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per le fattispecie di danno sottoelencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali,

e di seguito disciplinate, involontariamente causate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato deve rispondere ai sensi di legge.

##### Ci sono limiti di copertura

Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sottoelencate, una somma complessivamente non superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più Sinistri che si verificano nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato che si riferiscono a uno stesso Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

### ELENCO FATTISPECIE DI DANNO

#### 1. Danni a Sistemi Informatici di terzi

La copertura opera per danneggiamento, distruzione o alterazione di:

- Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato e apparecchiature dallo stesso direttamente controllate;
- Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, **limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

**Possono essere assicurati i danni ai Sistemi Informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?**

Sì, è possibile assicurare i danni causati a Sistemi Informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

##### Che cosa NON è assicurato

È sempre escluso il valore intrinseco dei Dati informatici.

##### Ci sono limiti di copertura

La copertura per danni a Sistemi informatici di terzi opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo risarcimento per Sinistro e per danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, Generali Italia non indennizza un importo superiore a 10.000,00 euro per danneggiato.

#### 2. Perdite Patrimoniali

La copertura opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possono derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

- a) Quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.



### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

- b) Maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi.

- c) Sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.

### Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

### Ci sono limiti di copertura

La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura per Perdite Patrimoniali opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo risarcimento per Sinistro e per danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento, Generali Italia non indennizza importo superiore a 5.000,00 euro per danneggiato.

### Quando comincia la copertura e quando finisce

Gli obblighi di cui alla presente copertura sono riferiti a contratti stipulati prima della manifestazione dell'Evento Cyber o comunque prima della conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

### Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una Perdita Patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di Danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio, è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

### 3. Danni Non Patrimoniali

La copertura opera per il danno non patrimoniale a terzi se, a seguito dell'Evento Cyber, l'Assicurato è imputabile per illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy<sup>1</sup>), anche l'illecito avviene con utilizzo fraudolento, a seguito di Furto o appropriazione indebita commessi da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche;

### Come opera la copertura

Questa copertura opera solo se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, se già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge e in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

### Ci sono limiti di copertura

Questa copertura opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo risarcimento per Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

### Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

#### Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC [dasdifesa legale@pec.das.it](mailto:dasdifesa legale@pec.das.it) - Numero verde da chiamare **800 572 572** (dall'estero +39 02 5824 0565) - Mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

#### Consulenza legale telefonica

Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste dalle Garanzie Cyber Risk.

L'Assicurato può telefonare **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali** e ottenere consulenza legale per:



- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, se l'Evento Cyber causa una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.

### **Tutela legale**

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa:

1. Le **spese per assistenza giudiziale** se un Evento Cyber che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e ha provocato:
  - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detiene legittimamente i dati<sup>2</sup>;
  - furto d'identità o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati;ha dato luogo a:
  - procedimenti per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
  - procedimenti per delitto doloso o preterintenzionale conclusi con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o a Derubricazione del reato, **ferma l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato**;
  - opposizioni o impugnazioni di provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie per violazioni o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. Le **spese per assistenza stragiudiziale** se un Evento Cyber, che ha colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato a dato luogo a:
  - vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
  - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia è prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del titolare o legale rappresentante.

### **Vertenza Stragiudiziale**

Qualsiasi richiesta di risarcimento o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

### **Ci sono limiti di copertura**

**In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:**

- **due o più vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse allo stesso Evento Cyber;**
- **due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento Cyber;**
- **più violazioni successive della stessa natura dovute allo stesso Evento Cyber.**

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, lo stesso è processualmente trattato in uno degli Stati esteri indicati all'articolo *Estensione territoriale*, l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno presso l'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà**;
- per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

### **Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi gli oneri:**



- relativi a ogni genere di sanzione
- fiscali (per esempio bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).



### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Esclusioni

Le Garanzie In attività - Cyber Risk non comprendono i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da:

- a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e i risarcimenti a carattere punitivo;
- b) impiego o detenzione di sostanze radioattive o da esplosione o emanazioni di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono inoltre esclusi:

- c) i danni che si verificano in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
  - d) importi o pagamenti corrisposti a seguito di estorsione o ricatto;
  - e) Danni corporali;
  - f) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.
- Per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale, i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da dolo:
    - dell'Assicurato;
    - dei dirigenti preposti dall'Assicurato come responsabili dell'esercizio;
    - dei prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
    - dei prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato.
  - Per la Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber, i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro
  - Per la Garanzia Protezione legale da Evento Cyber, le vertenze relative a imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato se il giudizio non si conclude con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o con Derubricazione del reato

#### Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber, non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli;
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui ai punti a) e b);
- d) le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate e gli amministratori delle stesse.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da:

- a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi



esterni di comunicazione che non derivano dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne che non rientrano nel Sistema informatico dell'Assicurato;

- b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato e l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
- d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferite a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- f) Furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Sono inoltre esclusi i danni:

- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore o il gestore della Rete, se non coincide con l'Assicurato;
- h) che derivano dall'utilizzo di Credenziali di Default non modificate dall'Assicurato;
- i) causati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation e i dispositivi mobili.

Sono inoltre esclusi

- per la **Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale**:
  - a) i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da:
    - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
    - ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi.
  - b) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le stesse modalità;
  - c) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
  - d) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;
  - e) danni che si verificano durante l'impiego, il trasporto o il trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile;
  - f) danni a beni che non rientrano nella definizione di Sistema Informatico;
  - g) **Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo.** Sono indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" che conseguono alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento.
- per la **Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber** :
  - a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
  - b) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
    - inquinamento;
    - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
    - alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - c) danni di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
  - d) danni che derivano dall'attività di gestione di patrimoni;
  - e) i danni che derivano da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova provi di aver messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
  - f) danni causati dalle seguenti persone:
    1. l'Assicurato e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
    2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli;
    3. quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui ai punti 1. e 2.;





4. le società che, rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate<sup>6</sup> gli amministratori delle stesse.

- per la Garanzia Protezione legale da Evento Cyber:
  - a) procedure arbitrali;
  - b) vertenze contrattuali salvo quelle espressamente previste nell'art.1.3 stesso.

#### **Art. 3.2 Limiti generali all'operatività delle Garanzie Cyber Risk**

In caso di Sinistro, se si verificano una o più delle seguenti situazioni, a ogni Garanzia si applica uno Scoperto del 30% col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro o eventuali maggiori Scoperti o Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa per la specifica Garanzia:

1. l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;
4. non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
  - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche
  - un Contratto di Manutenzione per il Softwareo, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate che risultano dall'organigramma ufficiale.

#### **Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless**

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i requisiti minimi di seguito indicati:

- protezione tramite protocollo WPA2;
- implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

#### **Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus**

La garanzia resta sospesa se, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

#### **Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile**

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina la Garanzia opera esclusivamente se:

- la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM)
- i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia;
- la denuncia del Furto o della Rapina degli apparati è formalizzata alle competenti autorità entro 24 ore dalla scoperta del Sinistro.

#### **Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware**

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la copertura opera col limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per ogni Garanzia attivata e per annualità assicurativa.



### **Dove vale la copertura?**

#### **Art. 4.1 Estensione territoriale**

La Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale opera per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

La copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento che si trovano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del





Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Garanzia **Responsabilità civile da Evento Cyber** opera per:

- gli Eventi Cyber che colpiscono il Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano
- i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.

La Garanzia **Protezione legale da Evento Cyber** vale per gli Eventi Cyber che colpiscono il Sistema Informatico dell'Assicurato che si trova in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per le vertenze processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla Garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla Garanzia.

Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica opera in Italia e in relazione a normative italiane.



### Quando e come devo pagare?

#### **Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del numero di Addetti**

##### **Premio iniziale di polizza**

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase della sottoscrizione della Garanzia si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

##### **Aumento del numero di Addetti**

**Se, nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 50% (col minimo di 4 unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

**In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero Addetti.**

**Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 50% (col minimo di 4 unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.**

Se il numero di Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa è inferiore a 5 unità, il limite sopra indicato (50% col minimo di 4 unità) è applicato a partire da 5 unità.

##### **Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

**Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato (50% col minimo di 4 unità), almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**



**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale** e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio del Modulo Generale.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta**, che pertanto si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie** e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

**Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?**

**Esempio**

Un artigiano ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare se non ne è previsto un aumento:

$$2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$$

**Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

**Esempio 1**

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 5
- Numero di Addetti effettivi: 12

La Garanzia opera in modo pieno.

**Esempio 2**

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 5
- Numero di Addetti effettivi: 20

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (20), cioè al 50% dell'importo liquidabile.

**Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC e Protezione Legale da Evento Cyber in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale**

**Premio iniziale**

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase della sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Aumento del Fatturato annuo aziendale**

**Se, nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo**



del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa. In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.

Se l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato.

#### **Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite sopra indicato del 20%, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

 Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

#### **Esempio 1**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.150.000,00 euro

La Garanzia opera in modo pieno.

#### **Esempio 2**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.500.000,00 euro, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 6.1 Operatività delle Garanzie**

##### **Garanzia Danni al Sistema Informatico**

Opera per gli Eventi Cyber che si verificano e vengono scoperti in corso di efficacia della Garanzia.

##### **Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber**

Opera per le richieste di risarcimento



- **pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza**
- **originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia.**

In caso di **sostituzione** senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia con lo stesso regime di validità temporale, per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da Eventi Cyber che si sono verificati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, la Garanzia opera:

- alle condizioni normative che regolano il nuovo contratto;
- entro i limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito.

In caso di **modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto**, per le richieste di risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa, si continuano ad applicare i limiti preesistenti alla variazione.

### **Garanzia Protezione legale**

**Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber che si verificano nel periodo di efficacia dell'Assicurazione se l'Assicurato è venuto a conoscenza delle vertenze stesse entro 6 mesi dalla data di scadenza indicata per la Garanzia nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.**

In caso di **sostituzione** senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia con lo stesso regime di validità temporale, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da Eventi Cyber che si sono verificati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, la Garanzia opera:

- alle condizioni normative che regolano il nuovo contratto;
- entro i limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito.

In caso di **modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto**, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa, si continuano ad applicare i limiti preesistenti alla variazione.

### **Art. 6.2 Facoltà di recesso – Garanzie Cyber Risk**

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Cyber risk con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* del Modulo Generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

### **Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>1</sup> GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

<sup>2</sup> Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup> Legge 20 maggio 2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

<sup>4</sup> Art. 2359 del Codice civile.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE



### Che obblighi ho?

#### **Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate**

Generali Italia ha il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie**

L'attivazione delle Garanzie In Attività - Cyber Risk può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia base In Attività - Macchine Elettroniche**. La disattivazione della Garanzia base In Attività - Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione Digitale.

L'attivazione della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber* può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale**. La disattivazione della Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale comporta la disattivazione della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber*.

L'attivazione della Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber* può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber**. La disattivazione della Garanzia *Responsabilità civile da Evento Cyber* comporta la disattivazione della Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*.



### Come posso disdire le Garanzie?

#### **Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate**

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente**.

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie**.

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo che costituiscono Garanzie di riferimento di Garanzie attivate nel Modulo Protezione della Continuità, avvenuta a seguito di disdetta, comporta anche la cessazione di tali Garanzie.**



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

### **Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro**

**A seguito della denuncia di ogni Sinistro** relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo che costituiscono le Garanzie di riferimento di Garanzie attivate nel Modulo Protezione della Continuità, avvenuta a seguito di recesso per Sinistro, comporta anche la cessazione di tali Garanzie.**

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

**Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo**, ferma la facoltà, prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* del Modulo Generale, di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie.

**In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.**

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**





## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>7</sup>;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>8</sup>;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
  - il momento dell'inizio del Sinistro;
  - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
  - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
  - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

In caso di Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

- f) fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, con indicazione delle circostanze del fatto e con indicazione dell'importo approssimativo del danno;
- g) dimostrare sia a Generali Italia che ai Periti, qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite subite.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



#### ATTENZIONE

In caso di inadempimento ai punti a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Relativamente ai Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

##### Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

##### Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, questo è nominato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.**

#### **Art. 1.4 Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo Obblighi in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo tali criteri di valutazione.

Tali operazioni devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnare gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 1.5 Valore dei beni assicurati**

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto con la stima del Valore a nuovo, e per tale si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico.

#### **Art. 1.6 Determinazione del danno**

La determinazione del danno è effettuata secondo le norme che seguono:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro Valore a nuovo per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro Valore allo stato d'uso - intendendo per tale il Valore a nuovo ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del Valore a nuovo;
- per l'**Hardware** e le **Apparecchiature** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro Valore a nuovo per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il Valore a nuovo ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del Valore a nuovo.

Inoltre:

- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero, la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per i **Dati informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici nei supporti di Dati.

#### **Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale**

**Se dalle stime fatte risulta che il valore della Partita "Macchine elettroniche", valutato in base ai criteri dell'articolo *Valore dei beni assicurati*, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.**



### **Come opera la regola proporzionale?**

#### **Esempio**

Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche: 50.000,00 euro  
Sinistro con Danni materiali e diretti: 40.000,00 euro  
Valore dei beni della Partita Macchine elettroniche al momento del Sinistro: 60.000,00 euro  
Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche maggiorata del 10%: 55.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata  
l'Indennizzo è pertanto calcolato in 36.666,67 euro (pari a  $40.000,00 \times 55.000,00 / 60.000,00$  euro)

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo Generale, per i Sinistri di importo fino a 4.000,00 euro la regola proporzionale non si applica e l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporti informatici l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

In caso di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, la copertura è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile<sup>9</sup> se la somma assicurata è inferiore all'intero valore degli stessi.

#### **Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro **30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo
- o, in alternativa, comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

#### **Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa**

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa<sup>10</sup> verso il responsabile del Sinistro, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

#### **Art. 1.10 Recuperi**

**Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.**

**I beni recuperati diventano di proprietà di Generali Italia se questa ha indennizzato integralmente il danno; se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero è ripartito fra Generali Italia e Assicurato nella stessa proporzione.** In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

#### **Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile per le spese di salvataggio;
- dall'articolo *Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile* delle Condizioni Specifiche In attività – Macchine elettroniche.

<sup>7</sup> Art. 1914 del Codice civile.

<sup>8</sup> Art. 1913 del Codice civile.

<sup>9</sup> Art. 1907 del Codice civile.

<sup>10</sup> A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - CYBER RISK



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 58 240 565), attivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, in cui un operatore:
  - raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,
  - comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia,
  - fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA** con le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, inviata per posta elettronica all'indirizzo mail:
  - [cyber.sinistri@generali.com](mailto:cyber.sinistri@generali.com) per le Garanzie *Danni al Sistema informatico aziendale e Responsabilità Civile da Evento Cyber*;
  - [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it) per la Garanzia *Protezione Legale da Evento Cyber*.

L'Assicurato deve comunicare l'accadimento del Sinistro esclusivamente con le modalità sopra indicate, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

#### NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

##### Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato, **fermo quanto stabilito dal successivo articolo - Obblighi in caso di Sinistro**, ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia per le seguenti prestazioni:

- Costi di Indagine – “Incident Response”;
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - “Breach of privacy”, Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.

Il costo dell'intervento, entro i limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dal Codice civile (Obbligo di salvataggio) **in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa**.

##### Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve **denunciare l'evento a Generali Italia**, con le modalità previste dal precedente articolo *Denuncia di Sinistro* e fornire il proprio nominativo, il numero della Polizza e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento;**
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato;**
- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle “best practices” internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico**, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.



Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.

#### **Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro**

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente, al verificarsi di un Sinistro, deve:

- a) se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
- b) conservare le tracce e i residui del Sinistro relativi ai danni all'Hardware fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
- c) fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
- d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge;
- e) comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo<sup>11</sup>.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo *Comunicazioni tra le Parti* del Modulo Generale.

#### **Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno**

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

#### **Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) tra due periti che le parti possono nominare, uno per Generali Italia e uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, questo è nominato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.**

**Relativamente ai beni che non appartengono al Contraente o sono in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

#### **Art. 1.6 Mandato dei Periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate nella forma prevista all'articolo 8 Comunicazioni tra le Parti del Modulo Generale che hanno aggravato il rischio;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo *Determinazione del danno*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.





I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnare gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 1.7 Determinazione del danno**

La determinazione del danno è effettuata separatamente per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Costi per ripristino Rete**

Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* - Costi per il ripristino di Rete) in cui **deve essere riportata la data degli interventi effettuati.**

- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**

Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* - Costi per ricostituzione Archivi informatici).

Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto fino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.

- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**

Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'articolo *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* - Costi di Notifica - "Breach of privacy")

- **Costi di indagine - "Incident response"**

Sono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 *Garanzia Danni al Sistema Informatico Aziendale* - Costi di indagine - "Incident response"), **in cui deve essere riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

#### **Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia, entro **30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo

- o, in alternativa, comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

**Relativamente ai beni che non appartengono al Contraente o sono in comproprietà l'Indennizzo liquidato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.**

#### **Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dal Codice civile per le spese di salvataggio<sup>12</sup>.

### **NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER**

#### **Art. 1.10 Pagamento dell'Indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

• al pagamento;

• alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente, dell'Assicurato o di entrambi relativamente al Sinistro Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.**

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.





#### **Art. 1.11 Gestione della vertenza di danno e spese legali**

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

#### **Che cosa NON è assicurato**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

#### **Art. 1.12 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati**

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*. In nessun caso per uno o più Sinistri che si verificano nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono salvi differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

**Detti Massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

Se è prevista l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo/risarcimento pattuito.

### **NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER**

#### **Art. 1.13 Modalità di gestione della vertenza**

**Prima dell'eventuale azione in giudizio, se prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:**

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati<sup>12</sup>. **A tal fine l'Assicurato, se richiesto da DAS, deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.**
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

#### **Art. 1.14 Obblighi dell'Assicurato**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato deve:**

- a) **denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;**



- d) ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
- e) astenersi dal concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, Transazioni o accordi a definizione della controversia che prevedono a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborsa gli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

#### **Art. 1.15 Termini di liquidazione**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro **30 giorni**:

- liquida le spese in copertura;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

#### **Art. 1.16 Esonero di responsabilità**

**Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.**

**Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

#### **Art. 1.17 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

**L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:**

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC [servizio.clienti@pec.das.it](mailto:servizio.clienti@pec.das.it).**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>13</sup>.

#### **Art. 1.18 Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

#### **Art. 1.19 Limiti di indennizzo**

Il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.

Il Massimale per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber che si verificano in una stessa annualità assicurativa.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

<sup>12</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 7 Settembre 2005 n.209 - Codice delle Assicurazioni Private.

<sup>13</sup> Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e successive modificazioni e integrazioni.





Il presente Set Informativo del Modulo PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Continuità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Continuità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Continuità

Proteggi la continuità della tua impresa con...

Diverse formule tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno che l'ha bloccata: una copertura danni per perdita di fatturato da interruzione di esercizio o una diaria per i giorni di interruzione o le maggiori spese che hai sostenuto per riaprire l'esercizio o un indennizzo supplementare per gestire le conseguenze del danno stesso. Per scegliere di continuare nonostante tutto, secondo le tue esigenze.



Scopri la Protezione della continuità di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di interruzione di esercizio

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani - Modulo Protezione della Continuità

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione della Continuità del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione delle perdite pecuniarie da interruzione di esercizio di piccole imprese di produzione e artigiani e le relative Garanzie sono offerte esclusivamente in abbinamento alle specifiche Garanzie di riferimento dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione Digitale.



### Che cosa è assicurato?

#### SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO

Sono assicurati:

- ✓ la perdita di Quota Fatturato subita
- ✓ le Spese supplementari sostenute dall'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle seguenti Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività – In Solidità, se attive:
  - Danni ai beni - Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati
  - Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti;
  - Danni ai beni - Eventi atmosferici;
  - Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

Possono inoltre essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ Interruzione da parte dell'Autorità
- ✓ Interruzione di pubblici servizi
- ✓ Penalità di ritardo o mancata consegna
- ✓ Interruzione da Fornitori
- ✓ Interruzione da Clienti
- ✓ Interdipendenza ubicazioni

#### SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE

##### ✓ *Diaria da interruzione dell'attività*

Prevede il pagamento di una diaria per ogni giorno di chiusura totale dell'ubicazione per la quale è attiva la Garanzia in caso di Sinistro indennizzabile in base alle seguenti Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività – In Solidità, se attive:

- Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati;
- Eventi straordinari e impianti;
- Eventi Naturali - Eventi atmosferici.

A seguito di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia *Danni al sistema informatico aziendale* del Modulo Protezione Digitale, se attiva, la diaria è corrisposta anche in caso di indisponibilità del Sistema Informatico.

Inoltre, se l'attività dell'ubicazione assicurata e danneggiata è solo ridotta, se la riduzione è di almeno il 50%, Generali Italia paga all'Assicurato l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per il caso di chiusura totale ridotto del 50% per i giorni effettivi di inagibilità.

##### ✓ *Danni indiretti*

Prevede il pagamento di un Indennizzo supplementare forfettario a titolo di danni indiretti in caso di Sinistro indennizzabile in base alle seguenti Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività – In Solidità, se attive:

- Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati;
- Eventi straordinari e impianti;
- Eventi Naturali - Eventi atmosferici, relativamente alle Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci".



### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO

Sono esclusi i danni:

- ✗ da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- ✗ da tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ✗ da difficoltà imputabili a cause esterne;
- ✗ da indisponibilità di mezzi finanziari necessari alla ripresa dell'attività;
- ✗ da modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza;
- ✗ conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà imputabili a cause esterne, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Sono inoltre esclusi:

- ✗ la prestazione di ogni servizio assicurativo riconducibile a una Malattia pandemica o epidemica;
- ✗ i danni e le perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica.

#### SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE

Per la Garanzia *Diaria per interruzione di attività*, sono esclusi:

- ✗ la prestazione di ogni servizio assicurativo riconducibile a una Malattia pandemica o epidemica;
- ✗ i danni e le perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica.

Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.

Per la Garanzia *Indennità aggiuntiva impianti fotovoltaici*, sono esclusi i danni:

- ✗ conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà imputabili a cause esterne, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Per la Garanzia *Maggiori spese*, sono esclusi i danni:

- ✗ conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà imputabili a cause esterne, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

- ✓ **Maggiori spese**  
Prevede il rimborso delle spese straordinarie documentate sostenute per proseguire l'attività a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle seguenti Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività – In Solidità, se attive:
  - Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati;
  - Eventi straordinari e impianti;
  - Eventi Naturali - Eventi atmosferici.
- ✓ **Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici**  
Prevede il pagamento di un'indennità aggiuntiva forfettaria per ogni giorno di indisponibilità dell'impianto fotovoltaico a seguito di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia In Solidità - Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati – Partita "Impianti di energie rinnovabili" del Modulo Protezione dell'Attività.
- ✓ **Maggiori spese da furto**  
Prevede il rimborso delle spese straordinarie documentate sostenute per proseguire l'attività a seguito di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia In Guardia - Furto del Modulo Protezione dell'Attività, se attiva.

**Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle somme assicurate e dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.**

- Sono inoltre esclusi:**
- ✗ la prestazione di ogni servizio assicurativo riconducibile a una **Malattia pandemica o epidemica;**
  - ✗ i danni e le perdite da misure di prevenzione del contagio da **Malattia pandemica o epidemica.**

- Per la Garanzia *Maggiori spese da Furto*, sono esclusi i danni:**
- ✗ conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
    - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
    - difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.

- Sono inoltre esclusi:**
- ✗ la prestazione di ogni servizio assicurativo riconducibile a una **Malattia pandemica o epidemica;**
  - ✗ i danni e le perdite da misure di prevenzione del contagio da **Malattia pandemica o epidemica.**



### Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda Riepilogativa sono riportati limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura. Esclusioni e altri limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

#### SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO

! L'Indennizzo è corrisposto con detrazione di un importo pari alla **Somma assicurata relativa alla Quota Fatturato divisa per il valore del "Massimo periodo di Indennizzo"** e moltiplicata per il "Numero di giorni di franchigia" indicati nella Scheda Riepilogativa.

! La **Somma assicurata relativa alla Partita colpita dal Sinistro indennizzabile per la Garanzia di riferimento del Modulo Protezione dell'Attività** costituisce anche il limite di indennizzo cumulativo di tale Garanzia e della Garanzia Danni da interruzione di esercizio.

#### SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO ALTRE GARANZIE

! Per la Garanzia ***Diaria per interruzione di attività***, la copertura opera con l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni.

! Per la Garanzia ***Indennità aggiuntiva impianti fotovoltaici***, la copertura opera con l'applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

! Per la Garanzia ***Maggiori spese da Furto***, la copertura opera con l'applicazione di una Franchigia di 2 giorni.



### Dove vale la copertura?

Le Garanzie operano a seguito di Sinistro indennizzabile in base a Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività o del Modulo Protezione Digitale, che a loro volta operano nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- In caso di Sinistro, rispettare gli obblighi previsti per le Garanzie di riferimento.

Per le Garanzie della sezione In continuità - Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato, deve inoltre:

- Comunicare a Generali Italia, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, l'ammontare di:
  - Fatturato annuo aziendale;
  - Costi per materie prime;
  - Costi per servizi;
  - Costi per godimento beni di terzi,
 riferiti al bilancio stesso, per rideterminare la Percentuale di indennizzo e la Somma assicurata;
- Fare quanto è possibile per impedire o limitare al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- Fornire a proprie spese a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto, entro trenta giorni dalla fine del Periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- Mettere a disposizione registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche; comprese, se disponibili, le scritture obbligatorie di magazzino, l'inventario, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



### Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.

Per il presente Modulo, si precisa che, in caso di recesso di Generali Italia dalle Garanzie della sezione Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato a seguito della chiusura in perdita dell'azienda assicurata per almeno due esercizi consecutivi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.





### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Tutte le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie del Modulo Protezione della Continuità possono essere attivate solo se attivate le rispettive Garanzie di riferimento nei Moduli Protezione dell'Attività o Protezione Digitale e pertanto, la disattivazione, per qualunque causa, delle specifiche Garanzie di riferimento nei Moduli Protezione dell'Attività o Protezione Digitale comporta la contestuale disattivazione delle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità alle stesse specificatamente connesse.

In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica, alla scadenza dell'annualità, delle condizioni di Premio della Garanzia *Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato* a seguito di aggiornamento della Somma assicurata in base ai dati di bilancio aggiornati oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, la Garanzia cessa alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni insieme alle Garanzie a questa accessorie, se attivate. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Le Garanzie della sezione Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato cessano automaticamente di operare quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda assicurata alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda assicurata;
- Quota Fatturato azzerata o negativa.

Le Garanzie della sezione Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato cessano, inoltre, in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recedere dalle stesse esercitabile, con preavviso di 30 giorni, a seguito della chiusura in perdita dell'azienda assicurata per almeno due esercizi consecutivi.



### Come posso disdire la polizza?

Vale quanto indicato per tutte le Garanzie nel DIP del Modulo Generale.

Con riferimento al recesso per Sinistro si precisa che:

- non è prevista la facoltà di recedere direttamente per Sinistro dalle Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio – Altre Garanzie attivate con il presente Modulo;
- a seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.

# Assicurazione per la copertura dei rischi di interruzione di esercizio

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione della Continuità

data di realizzazione: 08.02.2025



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti delle somme assicurate, dei massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – QUOTA FATTURATO

#### GARANZIE ACCESSORIE

<i>Interruzione da parte dell'Autorità</i>	Generali Italia indennizza l'Assicurato della perdita di Quota Fatturato subita e delle Spese supplementari sostenute a causa di prolungamento o estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.
<i>Interruzione di pubblici servizi</i>	Generali Italia indennizza l'Assicurato della perdita di Quota Fatturato subita e delle Spese supplementari sostenute a seguito di evento che ha colpito un impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, acqua, gas) con conseguente interruzione o riduzione delle forniture, che si trova entro un raggio di 1.000 metri dall'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata. L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.
<i>Penalità di ritardo o mancata consegna</i>	Generali Italia indennizza le penalità di ritardo o mancata consegna che l'Assicurato deve pagare ai clienti in dipendenza di contratti in essere se sono conseguenza esclusiva di danni indennizzabili in base alle Garanzie di riferimento.
<i>Interruzione da Fornitori</i>	Generali Italia si obbliga nei confronti dell'Assicurato a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza di un evento che ha colpito uno degli stabilimenti delle ditte fornitrici dell'Assicurato indicate per la specifica Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione) L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.
<i>Interruzione da Clienti</i>	Generali Italia si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza un evento che ha colpito uno degli stabilimenti delle ditte clienti dell'Assicurato indicate per la specifica Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione). L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.

<i>Interdipendenza ubicazioni</i>	Generali Italia si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza un evento che ha colpito lo stabilimento di un'azienda che fa parte dello stesso Gruppo industriale in qualità di controllata, consociata o collegata, se indicata per la specifica Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione dei relativi stabilimenti). L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.
-----------------------------------	--

#### AUMENTO LIMITE AGGREGATO DANNI MATERIALI DIRETTI E DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Consente di aumentare il limite di Indennizzo cumulativo, previsto per la Garanzia di riferimento del Modulo Protezione dell'Attività e per la copertura Danni da interruzione di esercizio attivata col Modulo Protezione della Continuità, della percentuale indicata.



#### Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione della Continuità è rivolto al target di clientela identificato con riferimento ai singoli Moduli interessati (Modulo Protezione dell'Attività e Modulo Protezione Digitale) e riportato in modo puntuale nei relativi DIP aggiuntivi.

Il Modulo Protezione della Continuità si rivolge ai soggetti che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla Protezione del patrimonio.



#### Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>All'IVASS</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.


**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

<b>Mediazione</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Fermo quanto previsto per le Garanzie di riferimento nei DIP aggiuntivi dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione Digitale, per le Garanzie del presente Modulo non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

### REGIME FISCALE







<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket - antiusura), per tutte le Garanzie.</li> </ul>
---	--

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**



## MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

PAG.

<b>PRESENTAZIONE MODULO</b>	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI</b>	5
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – QUOTA FATTURATO</b>	6
 <b><i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i></b>	6
Art. 1.1 Assicurati	6
Art. 1.2 Operatività della garanzia	6
Art. 1.3 Determinazione del danno	6
Art. 1.4 Riserve di magazzino	7
 <b><i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i></b>	7
Art. 1.5 Garanzie accessorie	7
 <b><i>Che cosa NON è assicurato?</i></b>	9
Art. 2.1 Esclusioni	9
 <b><i>Ci sono limiti di copertura?</i></b>	9
Art. 3.1 Franchigia	9
Art. 3.2 Limite massimo dell'indennizzo congiunto copertura danni diretti e danni indiretti	10
 <b><i>Quando e come devo pagare?</i></b>	10
Art. 4.1 Adeguamento della Somma assicurata Quota Fatturato e del Premio	10
 <b><i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i></b>	12
Art. 5.1 Facoltà di recesso dalla Garanzia Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato	12
Art. 5.2 Cessazione del rischio	12

<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE</b>	13
 <b><i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i></b>	13
Art. 1.1 Rischi assicurati	13
 <b><i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i></b>	16
Scheda riepilogativa	16
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ</b>	17
 <b><i>Che obblighi ho?</i></b>	17
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	17
 <b><i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i></b>	17
Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	17
 <b><i>Come posso disdire le Garanzie?</i></b>	17
Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	17
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO</b>	18
 <b><i>Che obblighi ho?</i></b>	18
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	18
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	18
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	18
Art. 1.4 Mandato dei periti	18
Art. 1.5 Pagamento dell'indennizzo	19
Art. 1.6 Anticipo indennizzi	19
Art. 1.7 Onorari dei periti e consulenti	19
 <b><i>Come posso disdire le Garanzie?</i></b>	20
Art. 2.1 Recesso in caso di Sinistro dalle Garanzie Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato	20
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE</b>	20
 <b><i>Che obblighi ho?</i></b>	20
 <b><i>Come posso disdire le Garanzie?</i></b>	20
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro dalle Garanzie Danni da interruzione di esercizio – Altre Garanzie	20

## PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione della Continuità** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- In Continuità - Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato
- In Continuità - Danni da interruzione di esercizio - Altre Garanzie:
  - Diaria per interruzione di attività
  - Danni indiretti
  - Maggiori spese
  - Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici
  - Maggiori spese da Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a più Garanzie attivate.

### Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione della Continuità è **necessario aver attivato il Modulo Protezione dell'Attività**.

**Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.**

### TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata da sola
<b>Garanzia accessoria</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – QUOTA FATTURATO</b>		
<b>Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato</b>		Attivabile con una delle seguenti Garanzie di riferimento del Modulo Protezione dell'Attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Incendio e altri eventi – Rischi nominati/ Incendio All Risks</i></li> <li>• <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i></li> </ul> Può essere acquistata in abbinamento alle Garanzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maggiori spese da furto</i></li> <li>• <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i></li> </ul>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spese supplementari</b></li> <li>- <b>Interruzione da parte dell'Autorità</b></li> <li>- <b>Interruzione di pubblici servizi</b></li> <li>- <b>Interruzione da Fornitori</b></li> <li>- <b>Interruzione da Clienti</b></li> <li>- <b>Interdipendenza ubicazioni</b></li> </ul>	Attivabili con <i>Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato</i> in modo indipendente l'una dall'altra.






	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penalità di ritardo o mancata consegna</b></li> <li>- <b>Aumento limite aggregato Danni materiali diretti e Danni da interruzione di esercizio</b></li> </ul>	
<b>IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – ALTRE GARANZIE</b>		
<b>Diaria per interruzione di attività</b>		<p>Attivabile con una delle seguenti Garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Incendio e altri eventi – Rischi nominati/ Incendio - All Risks</i> del Modulo Protezione dell'Attività</li> <li>• <i>Macchine Elettroniche</i> del Modulo Protezione Digitale</li> </ul> <p>Può essere acquistata in abbinamento alle Garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maggiori spese da furto</i></li> <li>• <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i></li> </ul>
<b>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</b>		<p>Attivabile con la Partita "Impianti di energia rinnovabile" del Modulo Protezione dell'Attività</p>
<b>Danni indiretti</b>		<p>Attivabile con una delle seguenti Garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Incendio e altri eventi – Rischi nominati/ Incendio - All Risks</i> del Modulo Protezione dell'Attività</li> <li>• <i>Macchine Elettroniche</i> del Modulo Protezione Digitale</li> </ul> <p>Può essere acquistata in abbinamento alle Garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maggiori spese da furto</i></li> <li>• <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i></li> </ul>
<b>Maggiori spese</b>		<p>Attivabile con una delle seguenti Garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Incendio e altri eventi – Rischi nominati/ Incendio - All Risks</i> del Modulo Protezione dell'Attività</li> <li>• <i>Macchine Elettroniche</i> del Modulo Protezione Digitale</li> </ul> <p>Può essere acquistata in abbinamento alle Garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maggiori spese da furto</i></li> <li>• <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i></li> </ul>
<b>Maggiori spese da Furto</b>		<p>Attivabile con In Guardia – Furto del Modulo Protezione dell'Attività</p> <p>Può essere acquistata in abbinamento con tutte le altre Garanzie del presente Modulo</p>



## AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE**: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto**: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole**: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi**:

 Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzie.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento, che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

**Generali Italia S.p.A.**

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica.




## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.


### DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

<b>Fatturato</b>	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
<b>Guerra</b>	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione; l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
<b>Guerra informatica</b>	L'uso di un Sistema Informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema Informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
<b>Malattia pandemica o epidemica</b>	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenirne la diffusione, contenere il contagio o entrambi).
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia.

### DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO

<b>Franchigia</b>	Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato che si calcola come indicato all'articolo <i>Franchigia</i> , dove è riportato anche un esempio.
<b>Garanzie di riferimento</b>	Le seguenti Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività – In Solidità, se attive: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati/ Incendio All Risks</li> <li>• Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti;</li> <li>• Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici;</li> <li>• Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali</li> </ul> La seguente Garanzia del Modulo Protezione Digitale - In Attività, se attivata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macchine elettroniche.</li> </ul>
<b>Percentuale di indennizzo</b>	Il rapporto tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Fatturato annuo aziendale detratti i Costi per materie prime, i Costi per servizi e i Costi per il godimento di beni di terzi (cosiddetto Valore Aggiunto, al netto delle variazioni delle rimanenze)</li> <li>• e il Fatturato annuo aziendale stesso.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Esempio</b></p> <p>A. Fatturato annuo aziendale = 100.000,00 euro                  B. Costi per materie prime= 10.000,00 euro                  C. Costi per servizi =10.000,00 euro                  D. Costi per godimento di beni di terzi= 20.000,00 euro</p> <p style="text-align: center;">Percentuale di indennizzo = <math>\frac{[A - (B+C+D)]}{[100.000 - (10.000+10.000+20.000)]} : 100.000 = 60\%</math></p> <p><b>Attenzione:</b> Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi</p> </div>



<b>Periodo di indennizzo</b>	<p>Il periodo durante il quale i risultati dell'Attività caratteristica risentono delle conseguenze del Sinistro. Tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizia al momento in cui si verifica l'evento dannoso indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento;</li> <li>• ha la durata massima indicata nella Scheda Riepilogativa come "Massimo periodo di indennizzo".</li> </ul> <p>Il Periodo di indennizzo non si interrompe per effetto della scadenza, della risoluzione o della sospensione del contratto successive alla data del Sinistro.</p>
<b>Primo Rischio Assoluto (PRA)</b>	<p>Forma di assicurazione che impegna Generali Italia a indennizzare il danno che si è verificato fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicare la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di sottoassicurazione<sup>1</sup>.</p>
<b>Quota Fatturato</b>	<p>Il valore del Fatturato annuo aziendale moltiplicato per la Percentuale di indennizzo.</p>
<b>Somma assicurata</b>	<p>L'importo indicato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Limiti di Indennizzo" per ciascuna delle Garanzie attivate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato;</li> <li>- Danni da interruzione di esercizio - Spese supplementari.</li> </ul> <p>La Somma assicurata per la Garanzia <i>Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato</i> coincide col valore della Quota Fatturato.</p>
<b>Spese supplementari</b>	<p>Le spese sostenute durante il Periodo di indennizzo al solo scopo di evitare o contenere la perdita di Quota Fatturato che altrimenti si sarebbe verificata a causa del Sinistro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Esempi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affitto di locali per trasferimento dell'attività;</li> <li>• uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;</li> <li>• lavoro straordinario del personale.</li> </ul> </div>

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE

<b>Franchigia</b>	<p>Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in giorni, per le Garanzie <i>Diaria da interruzione dell'attività</i> e <i>Maggiori spese da Furto</i>;</li> <li>• come importo in cifra fissa per la Garanzia <i>Indennità aggiuntiva per impianti fotovoltaici</i>.</li> </ul>
<b>Garanzie di riferimento</b>	<p><b>Per la Garanzia <i>Diaria da interruzione di attività</i>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le seguenti Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività – In Solidità, se attive:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati / Incendio All Risks;</li> <li>- Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti;</li> <li>- Danni ai beni - Eventi naturali - Eventi atmosferici.</li> </ul> </li> <li>• Le seguenti Garanzie del Modulo Protezione Digitale - In Attività, se attive:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macchine elettroniche;</li> <li>- Cyber Risk - Danni al Sistema Informatico aziendale.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Per le Garanzie <i>Danni indiretti e Maggiori spese</i>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le seguenti Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività – In Solidità, se attive:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati/Incendio All Risks;</li> <li>- Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti;</li> <li>- Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici.</li> </ul> </li> <li>• La seguente Garanzia del Modulo Protezione Digitale - In Attività, se attiva:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macchine elettroniche.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Per la Garanzia <i>Indennità aggiuntiva per impianti fotovoltaici</i>:</b>          La Garanzia <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati/Incendio All Risks</i> del Modulo Protezione dell'Attività - Partita "Impianti a energia rinnovabile".</p> <p><b>Per la Garanzia <i>Maggiori spese da Furto</i>:</b>          La Garanzia <i>In Guardia - Furto</i> del Modulo Protezione dell'Attività.</p>

<sup>1</sup> Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – QUOTA FATTURATO



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza, fino a concorrenza del rispettivo limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa:

- a) la perdita totale o parziale di Quota Fatturato subita
- b) le Spese supplementari sostenute dall'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.

#### Art. 1.2 Operatività della garanzia

Se dalla copertura prestata con le Garanzie di riferimento sono esclusi:

- i danni di importo non superiore a un determinato ammontare
- i beni in leasing o in locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione

e per questi soli motivi il Sinistro che ha colpito la Garanzia di riferimento non è indennizzabile, non si applica la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio all'indennizzabilità del Danno materiale e diretto da cui l'interruzione dipende.



#### Esempio

##### Garanzia di riferimento: Incendio All Risk o Incendio e altri eventi Rischi nominati

- Somma assicurata "Fabbricato": 500.000,00 euro
- Somma assicurata "Macchinari, Attrezzature e Arredamento": nessuna
- Franchigia per Danni materiali e diretti: 1.000,00 euro

Danno da Perdita Quota Fatturato: 20.000,00 euro

##### CASO 1

- Danno materiale e diretto al Fabbricato: nessuno
  - Danno materiale e diretto a Macchinari, Attrezzature e Arredamento: 10.000,00 euro
  - Indennizzo per Danno materiale e diretto a Macchinari, Attrezzature e Arredamento: NO
- Operatività della Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato*: NO

##### CASO 2

- Danno materiale e diretto al Fabbricato: 50.000,00 euro
  - Indennizzo per Danno materiale e diretto al Fabbricato liquidato: 49.000,00 euro (al netto della Franchigia)
- Operatività della Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato*: SI

##### CASO 3

- Danno materiale e diretto al Fabbricato: 500,00 euro
  - Indennizzo per Danno materiale e diretto al Fabbricato: nessuno (in Franchigia)
- Operatività della Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato*: SI

#### Art. 1.3 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina, come segue.

- a) **Per la Quota Fatturato:** si moltiplica la Percentuale di indennizzo calcolata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio di esercizio approvato per la differenza tra il fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di Sinistro e quello realizzato durante il Periodo di indennizzo.





#### **Esempio**

- A. Fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di Sinistro: 100.000,00 euro
- B. Fatturato realizzato durante il Periodo di indennizzo: 50.000,00 euro
- C. Percentuale di indennizzo: 60%

$$\text{Indennizzo} = C \times (A - B) \\ 60\% \times (100.000,00 - 50.000,00) = 30.000,00 \text{ euro}$$



**Attenzione:** Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi

Il fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di Sinistro è determinato con riferimento al fatturato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, corretto in base all'andamento dell'esercizio in corso con riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione e alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro.

- b) Per le Spese supplementari:** si calcolano le spese documentate sostenute, in quanto necessarie e ragionevoli, rispetto allo scopo di evitare o contenere la perdita di Quota Fatturato. Generali Italia rimborsa tali spese fino a concorrenza della somma assicurata per Spese supplementari indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

**Se l'Assicurato non riprende più l'attività dichiarata per cause indipendenti dalla sua volontà, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è limitato alle spese che ha sostenuto nel tentativo di riprendere l'attività dalla data del Sinistro fino alla decisione di abbandonarla.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura è prestata col limite massimo di tre mesi e fino a concorrenza della Somma assicurata per la Garanzia **Danni da interruzione di esercizio –Spese supplementari** indicata come limite di Indennizzo nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

#### **Art. 1.4 Riserve di magazzino**

Per la determinazione del danno si tiene conto anche della possibilità di utilizzare per un certo periodo le riserve dei prodotti finiti che si trovano nei magazzini e nei depositi per ritardare la perdita di fatturato (Riserve di magazzino).

Generali Italia indennizza **solo le spese sostenute per ripristinare** il livello di scorte del magazzino presente prima del Sinistro **nell'ambito e nel limite della Somma assicurata per la Garanzia Danni da interruzione di esercizio –Spese supplementari**.



#### **Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie**

#### **Art. 1.5 Garanzie accessorie**

##### **Interruzione da parte dell'Autorità**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia indennizza l'Assicurato della perdita di Quota Fatturato subita e delle Spese supplementari sostenute a causa di prolungamento o estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.

#### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera:

- per un Periodo di indennizzo per Sinistro non superiore al numero di giorni lavorativi consecutivi
- con lo specifico limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

##### **Interruzione di pubblici servizi**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia indennizza l'Assicurato della perdita di Quota Fatturato subita e delle Spese supplementari sostenute a seguito di evento che ha colpito un impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, acqua, gas) con conseguente interruzione o riduzione delle forniture, che si trova entro un raggio di 1.000 metri dall'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata. **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di**





riferimento.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo, per Sinistro e annualità assicurativa, indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

### Penalità di ritardo o mancata consegna

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza le penalità di ritardo o mancata consegna che l'Assicurato deve pagare ai clienti in dipendenza di contratti in essere se sono conseguenza esclusiva di danni indennizzabili in base alle Garanzie di riferimento.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo, per Sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

### Interruzione da Fornitori

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga nei confronti dell'Assicurato a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza di un evento che ha colpito uno degli stabilimenti delle ditte fornitrici dell'Assicurato indicate per la presente Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione). **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.**

#### Che obblighi ho

Il Contraente/Assicurato deve collaborare per:

- le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari per la determinazione del danno presso tali ditte fornitrici
- la messa in atto di tutte le misure idonee a contenere l'effetto di tale evento sulla propria attività.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera coi limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

### Interruzione da Clienti

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza di un evento che ha colpito uno degli stabilimenti delle ditte clienti dell'Assicurato indicate per la presente Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione). **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.**

#### Che obblighi ho

Il Contraente/Assicurato deve collaborare per:

- le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari per la determinazione del danno presso tali ditte clienti;
- la messa in atto di tutte le misure idonee a contenere l'effetto di tale evento sulla propria attività.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera coi limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

### Interdipendenza ubicazioni

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza di un evento che ha colpito lo stabilimento di un'azienda che fa parte dello stesso Gruppo industriale in qualità di controllata, consociata o collegata se indicata per la presente Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione dei relativi stabilimenti). **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.**

#### Che obblighi ho

Se parte degli stabilimenti sopra indicati non sono assicurati con Generali Italia, il Contraente deve **collaborare per:**

- le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari per la determinazione del danno presso tali stabilimenti;
- la messa in atto di tutte le misure idonee a contenere l'effetto di tale evento sulla propria attività.



### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera coi limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata dello stesso;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari necessari alla ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come norme di legge, disastri naturali o scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Franchigia

Generali Italia paga l'Indennizzo con detrazione, per ogni Sinistro, di un importo pari alla Somma assicurata/ Quota Fatturato divisa per il valore del "Massimo Periodo di Indennizzo" e moltiplicata per il "Numero di giorni di franchigia" indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa per la Garanzia *Danni da interruzione d'esercizio - Quota Fatturato*.

Per la Garanzia *Danni da interruzione d'esercizio - Spese Supplementari* non si applica alcuna detrazione.





### Come si applica la Franchigia per la Quota Fatturato?

#### Esempio

Indennizzo liquidabile (al lordo della Franchigia): 40.000,00 euro

Somma assicurata (SA): 100.000,00 euro

Massimo Periodo di indennizzo (MPI): 180 giorni

Numero di giorni franchigia (gf): 5

Franchigia = SA : MPI x gf

100.000,00 : 180 x 5 = 2.778,00 euro

Indennizzo liquidato: 37.222,00 euro (40.000,00 – 2.778,00)

### Art. 3.2 Limite massimo dell'indennizzo congiunto copertura danni diretti e danni indiretti

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più Sinistri che si verificano nel corso del periodo di assicurazione un importo superiore alla Somma assicurata per ciascuna Partita relativa alle Garanzie di riferimento. Se nella sezione della Scheda Riepilogativa relativa al Modulo Protezione dell'Attività, per le Garanzie di riferimento è prevista una specifica somma assicurata o uno specifico limite di Indennizzo per l'evento che ha causato il Sinistro indennizzabile, tale somma o limite vale come unico limite per tale copertura e per la copertura per Danni da interruzione di esercizio disciplinata dal presente Modulo.

Se nella Scheda Riepilogativa, alla voce Garanzie accessorie è valorizzata l'opzione "Aumento limite aggregato Danni materiali diretti e Danni da interruzione di esercizio" con una percentuale di maggiorazione, tale limite di Indennizzo cumulativo è maggiorato della percentuale indicata.



### Quando e come devo pagare?

### Art. 4.1 Adeguamento della Somma assicurata Quota Fatturato e del Premio

#### Somma assicurata

La Somma assicurata per la Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato* è pari al prodotto tra Fatturato annuo aziendale e Percentuale di indennizzo ed è soggetta ad aggiornamento annuale.

Per determinare la Somma assicurata sono necessari i seguenti dati relativi all'ultimo bilancio approvato dell'azienda assicurata:

- Fatturato annuo aziendale;
- Costi per materie prime;
- Costi per servizi;
- Costi per godimento beni di terzi



### Come si calcola la Somma assicurata?

#### Esempio

A Fatturato annuo aziendale = 100.000,00 euro

B Costi per materie prime = 10.000,00 euro

C Costi per servizi = 10.000,00 euro

D Costi per godimento di beni di terzi = 20.000,00 euro

E Percentuale di indennizzo:  $[A - (B+C+D)] : A$   
 $[100.000,00 - (10.000,00 + 10.000,00 + 20.000,00)] : 100.000,00 = 60\%$

**Somma assicurata Quota Fatturato:** Fatturato annuo aziendale x Percentuale di indennizzo  
 $100.000,00 \times 60\% = 60.000,00$  euro

### Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato* è calcolato anche sulla base dell'ammontare della Somma assicurata determinato in base ai dati relativi all'ultimo bilancio approvato dichiarati dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione di tali importi effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione



della Garanzia si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.  
L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva.

#### **Aggiornamento annuale dei dati di bilancio**

A seguito dell'approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, **il Contraente deve comunicare a Generali Italia, almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**, l'ammontare di:

- Fatturato annuo aziendale
- Costi per materie prime
- Costi per servizi
- Costi per godimento beni di terzi

riferiti al nuovo bilancio approvato, per rideterminare la Somma assicurata per la Garanzia.

**In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata del contratto, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tali dati, l'importo delle voci di bilancio sopra indicate.**

#### **Aumento della Somma assicurata - Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

**Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, a seguito dell'aggiornamento annuale dei dati di bilancio, l'importo della Somma assicurata risulta aumentato, rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **in misura non superiore al 10%**, Generali Italia rinuncia all'aggiornamento del Premio relativo alla Garanzia.

Se l'importo della Somma assicurata risulta, invece, aumentato **in misura superiore al 10%**, **Generali Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità** e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato***, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle Garanzie a questa accessorie, se attivate.**

#### **Mancata comunicazione di dati di bilancio**

**Se l'importo della Somma assicurata** come determinato in base ai dati relativi all'ultimo bilancio d'esercizio approvato che il Contraente è tenuto a comunicare **risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa** e il Contraente non ha comunicato i dati di bilancio aggiornati nei termini stabiliti, **in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo della Somma assicurata riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo della Somma assicurata aggiornato.**



**Cosa succede in caso di mancata comunicazione dei nuovi dati di bilancio almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

##### **Esempio 1**

- Somma assicurata/Quota Fatturato iniziale: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Somma assicurata/Quota Fatturato accertata in sede di Sinistro: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

##### **Esempio 2**

- Somma assicurata/Quota Fatturato iniziale: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Somma assicurata/Quota Fatturato accertata in sede di Sinistro: 1.200.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.200.000,00 euro:  $1.000.000,00/1.200.000,00$  e quindi è uguale all'83,3% dell'importo liquidabile.





## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### **Art. 5.1 Facoltà di recesso dalla Garanzia Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato**

Generali Italia può recedere dalla Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato* se, per almeno due esercizi consecutivi, l'azienda assicurata chiude il conto economico in perdita (o, se l'Assicurato non è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, è in perdita il periodo di imposta), anche se la Quota Fatturato resta positiva.

Il recesso:

- deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione di Generali Italia da parte del Contraente.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

### **Art. 5.2 Cessazione del rischio**

L'efficacia delle Garanzie viene meno quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) la Quota Fatturato si azzerava o diventa negativa.

In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi assicurati

##### Diaria da interruzione dell'attività

##### Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento che provoca l'interruzione totale dell'attività dell'Assicurato, per ogni giorno di chiusura totale dell'ubicazione per la quale è attivata la Garanzia, Generali Italia paga all'Assicurato stesso l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa.

##### **INTERRUZIONE PARZIALE**

Se l'attività dell'ubicazione assicurata e danneggiata risulta ridotta di almeno il 50%, Generali Italia paga all'Assicurato l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa ridotto del 50% per i giorni effettivi di inagibilità.

##### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.

##### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni; la diaria giornaliera non è pertanto dovuta per i primi 3 giorni di inattività, compreso quello del Sinistro;
- per un'interruzione massima complessiva di 180 giorni.

#### **Come si applica la Franchigia?**



##### Esempi

Diaria giornaliera pattuita: 100,00 euro

Periodo di interruzione totale dell'attività: 3 giorni

Il periodo di interruzione è inferiore alla Franchigia e Generali Italia non deve nulla

Periodo di interruzione totale dell'attività: 15 giorni

Generali Italia paga la diaria giornaliera di 100,00 euro pattuita per i giorni di effettiva interruzione totale dell'attività meno i 3 giorni di Franchigia previsti.

Indennizzo liquidato =  $100,00 \times (15 - 3) = 1.200,00$  euro

#### **Danni indiretti**

##### Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento, Generali Italia paga all'Assicurato un **Indennizzo a titolo di danni indiretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato in base alle Garanzie di riferimento** per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", "Merci" e "Macchine elettroniche". Tale supplemento di Indennizzo è calcolato separatamente per ciascuna Partita.

##### Ci sono limiti di copertura





Generali Italia non paga, per ogni Partita, importo maggiore della relativa Somma assicurata, anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% è superiore.

#### Cosa vuol dire indennizzare con il limite della Somma assicurata?



##### Esempio

Somma assicurata Garanzia Incendio - Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro  
Indennizzo per Danni materiali e diretti: 90.000,00 euro  
Indennizzo forfettario per Danni indiretti: 18.000,00 euro (pari al 20% di 90.000,00 euro)  
Indennizzo totale teorico: 108.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro + 18.000,00 euro)  
Indennizzo totale effettivo: 100.000,00 euro (pari alla Somma assicurata per la partita "Fabbricato")

#### Maggiori spese

##### Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

##### Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale<sup>2</sup>.

##### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

##### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;
- col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

#### Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia *Incendio e altri eventi Rischi nominati* o alla Garanzia *Incendio All Risks* del Modulo Protezione dell'Attività, per la Partita "Impianti a energia rinnovabile", che provoca l'indisponibilità dell'Impianto fotovoltaico, Generali Italia paga all'Assicurato un'indennità aggiuntiva forfettaria per il mancato uso dell'impianto stesso.

L'indennità aggiuntiva è calcolata nella misura di 1,50 euro al giorno per ogni 1.000,00 euro di Indennizzo per il Danno materiale e diretto all'impianto fotovoltaico moltiplicato per il numero di giorni compresi fra la data di accadimento del Sinistro e quella di avvenuta riparazione dell'impianto stesso.



Il periodo considerato ai fini dell'Indennizzo non può superare 90 giorni ed è limitato al tempo minimo strettamente necessario per la riparazione dell'impianto.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività dell'impianto causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

#### Ci sono limiti di copertura

L'indennità aggiuntiva opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;
- col limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

#### Maggiori spese da Furto

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia *Furto* del Modulo Protezione dell'Attività, che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per la ripresa dell'attività per la differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

#### Come opera la copertura

Per questa copertura opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale<sup>3</sup>.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Generali Italia non indennizza inoltre le maggiori spese che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con un limite di Indennizzo pari al 10% dell'Indennizzo liquidabile in base alla Garanzia *Furto* del Modulo Protezione dell'Attività;
- con una Franchigia di 2 giorni; l'Indennizzo è pertanto dovuto per le sole maggiori spese sostenute dal terzo giorno di interruzione dell'attività;
- per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro *Furto*.



### Come vengono indennizzate le Maggiori spese da Furto?



#### **Esempio**

Data del Sinistro: 1° giugno

**Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto:** 50.000,00 euro

Data di interruzione dell'attività: 2 giugno

Data di ripresa dell'attività: 1° luglio

**Spese straordinarie sostenute per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate:**

- in data 2 giugno: 1.000,00 euro (in Franchigia)
- in data 10 giugno: 10.000,00 euro (in copertura)
- in data 30 settembre: 3.000,00 euro (non in copertura in quanto sostenuta oltre il periodo di copertura)

**Indennizzo teorico:** 10.000,00 euro (spese straordinarie sostenute per la ripresa dell'attività tra il 3° e il 90° giorno di interruzione)

**Limite di Indennizzo:** 5.000,00 euro (pari al 10% dell'Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto)

**Indennizzo effettivo: 5.000,00 euro** (importo minore tra l'Indennizzo teorico e il limite di Indennizzo).



### **Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

#### **Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>2</sup> Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.

## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ



### Che obblighi ho?

#### **Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate**

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie**

Le Garanzie del Modulo Protezione della Continuità **possono essere attivate solo** se attivate le rispettive Garanzie di riferimento nei Moduli Protezione dell'Attività o Protezione Digitale. La disattivazione delle Garanzie di riferimento nei Moduli Protezione dell'Attività o Protezione Digitale comporta **la contestuale disattivazione** delle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità alle stesse specificatamente connesse.



### Come posso disdire le Garanzie?

#### **Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate**

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

**Il Contraente può esercitare la facoltà di disdetta per le Garanzie del presente Modulo nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le stesse.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>4</sup>;
- fornire a proprie spese a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto, entro trenta giorni dalla fine del Periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- tenere a disposizione registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, mettere a disposizione di Generali Italia tale documentazione contabile e, per le aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

##### Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- usa mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.

##### Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- tra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, questo è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.**

##### Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente sezione;
- verificare se si applica quanto previsto all'articolo *Assicurazione parziale* della presente sezione;



e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo tali criteri di valutazione.

In caso di Sinistro che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali devono essere impostate ed eseguite in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Se durante il Periodo di indennizzo l'Assicurato realizza Fatturato con l'attività dichiarata e riportata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa dedicata alle Garanzie del presente Modulo, in ubicazione diversa da quella nella stessa indicata a beneficio proprio, sia in maniera diretta, sia tramite altri, per il calcolo dell'Indennizzo, tale Fatturato è incluso nel Fatturato realizzato durante il Periodo di indennizzo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 1.5 Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni Specifiche di queste Garanzie, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

#### **Art. 1.6 Anticipo indennizzi**

In caso di esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un acconto del 50% della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e 100.000,00 euro, alle seguenti condizioni:

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **l'Assicurato ha fornito a Generali Italia la prova inequivocabile che ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita dello stesso tipo di merci;**
- **è prevedibile un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

**L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto non prima di 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, solo se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.**

**L'acconto non può superare 1.000.000,00 di euro, a prescindere dall'ammontare stimato del Sinistro.**

#### **Art. 1.7 Onorari dei periti e consulenti**

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie del presente Modulo, indennizza, fino a concorrenza dell'importo complessivo di **5.000,00 euro**:

- le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato ha scelto e nominato conformemente a quanto previsto all'articolo *Procedura per la valutazione del danno*;
- la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- i costi per gli onorari di:
  - architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a Sinistri e i costi
  - società di revisione, che l'Assicurato ha dovuto sostenere per produrre dettagli in merito alla contabilità o ad altri documenti dell'azienda, prove, informazioni e ogni altro elemento che è tenuto a produrre e per certificare che tali dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata





in base alla tabella dei rispettivi ordini professionali ed **escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.**



Come posso disdire le Garanzie?

#### **Art. 2.1 Recesso in caso di Sinistro dalle Garanzie Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato**

**A seguito della denuncia di ogni Sinistro** relativo a una o più delle Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalla Garanzie con effetto anche per le Garanzie a questa accessorie.**

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

**Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo**, ferma la facoltà, prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* del Modulo Generale, di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie.

**In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.**

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

## **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE**



Che obblighi ho?

#### **Quali obblighi ha l'impresa**

Per le Garanzie:

- *Diaria per interruzione di attività*
- *Danni indiretti*
- *Maggiori spese*
- *Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici*
- *Maggiori spese da Furto*

si applicano le **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO** previste per le rispettive Garanzie di riferimento nei Moduli Protezione dell'Attività o Protezione Digitale.



Come posso disdire le Garanzie?


#### **Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro dalle Garanzie Danni da interruzione di esercizio – Altre Garanzie**

Non è prevista la facoltà di recedere per Sinistro dalle Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio – Altre Garanzie del presente Modulo.

Il recesso può essere esercitato solo nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e degli altri Moduli e pertanto la cessazione delle Garanzie di riferimento nei Moduli Protezione dell'Attività o Protezione Digitale a seguito di recesso per Sinistro comporta **la contestuale disattivazione** delle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità alle stesse specificatamente connesse.

<sup>4</sup> Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.





Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - edizione 12.04.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio

Proteggi il tuo patrimonio con...

- IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, per difendere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti, nello svolgimento dell'attività;
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile Prodotti, per difendere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi da difetto dei prodotti assicurati;
- IN ACCORDO – Protezione Legale, per un valido sostegno in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività di impresa.



Scopri la Protezione digitale di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e della tutela legale di piccole imprese di produzione e artigiani.



### Che cosa è assicurato?

#### SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- Danni corporali
- Danni materiali

causati a terzi in conseguenza di un evento accidentale che si verifica nell'esercizio delle attività assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa.

✓ La Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* comprende anche i danni che derivano dalla conduzione dei Fabbricati in cui si svolgono le attività assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa, comprese pertinenze, aree verdi e alberi.

✓ È compresa anche la *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*.

A seconda dell'attività assicurata e delle esigenze dell'Assicurato possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ *RC Postuma per fabbricati*
- ✓ *RC Postuma per installatori e manutentori*
- ✓ *RC Postuma estesa per installatori abilitati DM 37/2008*
- ✓ *Retroattività RC Postuma*
- ✓ *RC Postuma odontotecnici*
- ✓ *Malattie professionali*
- ✓ *Retroattività RC Malattie professionali*
- ✓ *Officine e carrozzerie – Danni ai veicoli*
- ✓ *Danni a natanti e imbarcazioni*
- ✓ *Danni a capi oggetto di lavaggio*
- ✓ *Merci al gancio*
- ✓ *Errato stivaggio*
- ✓ *Danni da inquinamento accidentale presso cantieri*
- ✓ *Danni a cose movimentate*
- ✓ *Sgombero neve su strada*
- ✓ *Noleggio macchinari fabbricati*
- ✓ *Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati*
- ✓ *RC proprietà fabbricati*
- ✓ *Vendita o noleggio di veicoli a motore*
- ✓ *Rimessaggio di Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni*

Per l'attività edile possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ *RC Postuma per lavori edili*
- ✓ *Danni da inquinamento accidentale presso cantieri*
- ✓ *RC Postuma estesa per installatori edili abilitati DM 37/2008*
- ✓ *RC Malattie professionali*
- ✓ *Retroattività RC Malattie professionali*
- ✓ *Sgombero neve su strada*
- ✓ *Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati*
- ✓ *RC proprietà fabbricati*

#### SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Può essere attivata se attivata la sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro.

✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose causati da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa, dopo la loro consegna a terzi.

✓ Sono comprese le consegne dirette in USA Canada e Messico, se indicato il relativo fatturato nella Scheda Riepilogativa.

Possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ *Prodotti ceduti in locazione*  
Estende l'operatività della copertura a prodotti (del tipo di quelli assicurati) ceduti dall'Assicurato in locazione a terzi, con o senza facoltà di riscatto dei beni stessi.
- ✓ *RC postuma estesa per installatori di prodotti fabbricati*  
Estende la copertura ai danni da errori o difetti di installazione - se eseguita dall'Assicurato - dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa, dopo la loro consegna a terzi, se è stata rilasciata idonea documentazione fiscale anche di tali lavori.



### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Sono esclusi i danni:

- ✗ **da radiazioni e da detenzione di sostanze radioattive;**
- ✗ **da esplosivi;**
- ✗ **da amianto o prodotti contenenti amianto;**
- ✗ **da onde o campi elettromagnetici;**
- ✗ **da attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti;**
- ✗ **ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

Ai fini della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, non sono considerati terzi:

- ✗ **coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le specifiche inclusioni;**
- ✗ **quando l'Assicurato è una persona fisica:**
  - l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
  - le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
- ✗ **quando l'Assicurato non è una persona fisica:**
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  - le società controllanti, controllate o collegate.

Per la Responsabilità Civile verso terzi sono inoltre esclusi:

- ✗ **danni da lavori all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti; danni da lavori su infrastrutture offshore;**
- ✗ **danni dall'uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da minore di 16 anni o non in possesso di requisiti di legge;**
- ✗ **responsabilità volontariamente assunte.**

#### SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Non sono considerati terzi:

- ✗ **coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato;**
- ✗ **quando l'Assicurato è una persona fisica:**
  - l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
  - le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
- ✗ **quando l'Assicurato non è una persona fisica:**
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  - le società controllanti, controllate o collegate.

Sono esclusi i danni:

- ✗ **da radiazioni e da detenzione di sostanze radioattive;**
- ✗ **da esplosivi;**
- ✗ **da amianto o prodotti contenenti amianto;**
- ✗ **da onde o campi elettromagnetici**
- ✗ **responsabilità volontariamente assunte;**
- ✗ **da prodotti per l'industria aeronautica ed aerospaziale;**
- ✗ **da prodotti geneticamente modificati;**
- ✗ **da encefalopatia spongiforme bovina (BSE);**
- ✗ **da violazioni di leggi, norme o regole tecniche;**

#### ✓ *Ritiro Prodotti*

Generali Italia rimborsa una serie di spese sostenute per il Ritiro dal mercato, compiuto dall'Assicurato direttamente o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, dopo che sono stati venduti o consegnati a terzi, dei prodotti per cui è prestata l'assicurazione, se, a causa di un difetto di progettazione o di produzione di cui è responsabile, il recupero dei prodotti è necessario per uno dei seguenti motivi:

- hanno causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- possono causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro è ordinato dall'Autorità competente a seguito di accertamento della loro pericolosità per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere o degli utilizzatori finali.

Se per uno di tali motivi è necessario il Richiamo dal mercato, sono in copertura le sole spese di annuncio e comunicazione.

#### SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato. La copertura è attivabile con due formule alternative:

##### ✓ *Protezione Legale – Formula Basic*

La copertura opera nei seguenti casi:

- difesa in procedimenti penali (compresi quelli che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa) per Delitti colposi o Contravvenzioni e per Delitti dolosi o preterintenzionali **se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito, nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;**
- opposizioni o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze di alcune normative (Decreto legislativo 231/2011 per i Delitti di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Normativa in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare; Decreto legislativo 152/2006 - Codice dell'ambiente).

##### ✓ *Protezione Legale – Formula Comfort*

Oltre ai casi previsti dalla formula Basic, sono comprese:

- controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato;
- controversie che riguardano gli immobili in cui è svolta l'attività;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti monomandatari;
- controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, comprese le spese per arbitrati cui si ricorre per dirimere le vertenze contrattuali **se nel contratto stipulato con il fornitore è previsto il ricorso all'arbitrato;**
- controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture;
- vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, se sussiste regolarità contributiva.

Sono inoltre previste le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ *Retroattività penale*
- ✓ *Vertenze contrattuali con i clienti*
- ✓ *Marchi e brevetti*
- ✓ *Fisco e Previdenza*

**Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.**

- ✗ **da inquinamento;**
- ✗ **da furto;**
- ✗ **da allergie o intolleranze;**
- ✗ **ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica**

Sono inoltre esclusi:

- ✗ **attività di Installazione e Manutenzione**
- ✗ **spese di rimpiazzo, di riparazione o il controvalore del prodotto;**
- ✗ **spese per indagini sulle cause del Sinistro, se non autorizzate da Generali Italia;**
- ✗ **risarcimenti a carattere punitivo;**
- ✗ **beni oggetto di riparazione o di altri servizi da parte dell'Assicurato;**
- ✗ **beni usati che l'Assicurato commercializza.**

#### SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

Sono escluse le vertenze relative a:

- ✗ **disastri ecologici, radioattivi e eventi per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- ✗ **tumulti popolari, fatti bellici, terrorismo, serrate, atti di vandalismo se l'Assicurato ha preso parte;**
- ✗ **Atto Cyber;**
- ✗ **rapporti tra soci o amministratori e tra società e amministratori;**
- ✗ **operazioni di acquisto, cessione, affitto d'azienda, leasing immobiliare o cessione di quote societarie e operazioni di trasformazione, fusione, scissione;**
- ✗ **compravendita, permuta o costruzione di immobili;**
- ✗ **diritto di famiglia, successioni e donazioni;**
- ✗ **rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione o intermediazione di lavoro;**
- ✗ **vertenze di lavoro promosse da lavoratori autonomi;**
- ✗ **beni immobili diversi da quelli dove è svolta l'attività assicurata;**
- ✗ **circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di natanti e imbarcazioni.**

Sono inoltre esclusi:

- ✗ **il pagamento di sanzioni;**
- ✗ **le controversie con Generali Italia o con DAS.**



#### Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda Riepilogativa sono riportati limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura. Esclusioni e altri limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

#### SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Franchigie e Scoperti previsti per le singole coperture sono indicati nel DIP aggiuntivo.

#### SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

! La *Garanzia Responsabilità Civile Prodotti* è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10%.

! Per danni che si verificano nei territori di USA Canada e Messico e nel resto del mondo sono previsti specifici limiti minimi e massimi di Scoperto.

! Per i danni che si verificano nei territori di USA Canada e Messico i Massimali per Sinistro e per annualità assicurativa sono ridotti al 30%.

! Per i danni ai prodotti fabbricati con i prodotti assicurati, la Garanzia opera fino a concorrenza del minore importo tra il Massimale per danni a cose e il 20% del Massimale per Sinistro.

#### SEZIONE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

! La Garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 500,00 euro; per le controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata previste dalla *formula Comfort* tale valore è elevato a 1.000,00 euro.

! Per le controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture previste dalla *formula Comfort*, è previsto uno Scoperto per Sinistro pari al 10% del valore del danno col minimo di 1.000,00 euro.

Franchigie e Scoperti previsti per le Garanzie accessorie sono indicati nel DIP aggiuntivo.

#### Dove vale la copertura?

- ✓ La sezione In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro opera per danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ La sezione In Accordo - Responsabilità Civile Prodotti opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese - compresi USA, Canada e Messico, se operante la relativa estensione di garanzia.
- ✓ La sezione In Accordo - Protezione legale opera per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
  - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
  - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la Garanzia accessoria *Marchi e brevetti*
- ✓ Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi (solo in Italia per la Garanzia accessoria *Fisco e previdenza*).

#### Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento (compresa la variazione oltre i limiti di tolleranza dei parametri indicati nella Scheda Riepilogativa utilizzati per il conteggio del Premio) una diminuzione del rischio assicurato;
- In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Responsabilità civile:
  - presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;
  - far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
  - fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;
- In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Tutela legale:
  - segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite il numero verde 800 572 572 o, per le richieste dall'estero, il numero +39 02 58 240 565 o tramite l'invio di una mail a [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it);
  - in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;
  - far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

#### Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.

#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per le vertenze di natura contrattuale la copertura di Tutela legale ha un periodo di inefficacia di 90 giorni durante il quale non opera.

Le Garanzie della sezione In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse.

La Garanzia Responsabilità Civile prodotti opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, la Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa solo se relative a prodotti consegnati nello stesso periodo o durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio in corso precedentemente, senza interruzione, con Generali Italia con analoga estensione territoriale.

La Garanzia *Ritiro prodotti* opera per le operazioni di Ritiro iniziate durante periodo di efficacia della Garanzia e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.

Le Garanzie della sezione In Accordo - Protezione Legale operano per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura. La data del Sinistro si identifica, in sede penale, col momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento; in sede amministrativa, con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito. In caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della copertura di Tutela legale viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica delle condizioni di Premio per una o più Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio per le quali il Contraente ha comunicato un aumento del parametro di conteggio del Premio non regolabile oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, tali Garanzie cessano alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni insieme alle Garanzie a questa accessorie o funzionalmente connesse in via esclusiva. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

#### Come posso disdire la polizza?

Vale quanto indicato per tutte le Garanzie nel DIP del Modulo Generale.

Con riferimento al recesso per Sinistro si precisa che:

- a seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro nei termini indicati nel DIP del Modulo Generale e con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie;
- la cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.



# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile e Tutela legale

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 12.04.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

Sono previste le seguenti **OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO**:

- Per la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* può essere pattuita una Franchigia frotale che sostituisce ogni minor importo di Franchigia o di minimo di Scoperto.
- La Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* può essere prestata anche nella forma limitata, dedicata alle imprese gestite da titolare o soci e familiari coadiuvanti senza altri dipendenti o collaboratori, che opera solo per quanto l'Assicurato civilmente responsabile è tenuto a pagare all'INAIL in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell'Istituto per somme pagate a titolo d'indennità e per spese accessorie.

Oltre alle Garanzie accessorie descritte nel DIP, sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**:

- SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

**Elevazione tolleranza variazione addetti**: opzione disponibile in caso di conteggio del Premio sul numero massimo degli Addetti dichiarati, che comporta un raddoppio del limite di tolleranza previsto.

- SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

<i>Retroattività penale</i>	La copertura per la tutela in sede penale è estesa ai procedimenti conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza del contratto, nel limite di anni di retroattività (uno o due) indicato nella Scheda Riepilogativa, se l'Assicurato ne viene a conoscenza nel periodo di efficacia dello stesso.
<i>Vertenze contrattuali con clienti</i>	Può essere attivata solo con la <i>formula Comfort</i> ed estende la copertura alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti. Per tale Garanzia, il Contraente può scegliere il numero di denunce in copertura per annualità assicurativa per la fase stragiudiziale (3 vertenze stragiudiziali, di cui una anche giudiziale o 5 vertenze stragiudiziali, di cui 2 anche giudiziali).
<i>Marchi e brevetti</i>	Può essere attivata solo con la <i>formula Comfort</i> ed estende la copertura alle controversie in materia di Marchi e Brevetti nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"><li>- sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi in tema di diritto di proprietà industriale regolarmente registrata o brevettata e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, <b>se le richieste dell'Assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo</b>;</li><li>- resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell'Assicurato in tema diritto di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, <b>se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo</b>.</li></ul>

<i>Fisco e previdenza</i>	<p>Può essere attivata solo con la <i>formula Comfort</i> ed estende la copertura, per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari della Repubblica Italiana, alle controversie in materia di Fisco e Previdenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente, in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali e per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e i successivi gradi di giudizio;</li> <li>- affrontare controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali.</li> </ul>
---------------------------	---



## Che cosa NON è assicurato?

Le seguenti Garanzie accessorie prevedono esclusioni specifiche.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

*RC Postuma per fabbricanti, RC Postuma per installatori e manutentori, RC Postuma per lavori edili*

- danni alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;
- danni subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;
- danni da vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;
- danni da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- inidoneità all'uso per il quale le cose installate o oggetto dei lavori sono destinate e spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni;
- danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

*RC Postuma per lavori edili*

- danni all'opera e danni da impermeabilizzazione.

*Malattie professionali*

- casi di contagio da virus HIV;
- ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o a intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

SEZIONE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

<i>Marchi e brevetti</i>	<p>vertenze e procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che hanno per oggetto o derivano da mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;</li> <li>• che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;</li> <li>• di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;</li> <li>• di diritto civile non espressamente indicate tra i casi in copertura con la presente estensione Marchi e brevetti.</li> </ul>
<i>Fisco e previdenza</i>	controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali



## Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La copertura non opera per i danni:

- da prodotti dopo la consegna a terzi;
- da opere, installazioni e manutenzioni svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- a cose detenute dall'Assicurato;
- a cose che l'Assicurato trasporta o solleva;
- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
- alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato esegue i lavori;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività dell'Assicurato;
- a cose altrui che derivano da Incendio Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato;
- da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
- da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge;
- da inquinamento;
- a condutture e impianti sotterranei;
- da cedimento o vibrazioni del terreno.

Tali danni possono essere parzialmente ricompresi in copertura se attivate le Garanzie accessorie previste dalla sezione.

**Franchigie e Scoperti per le coperture comprese nella Garanzia Responsabilità Civile verso terzi**

Qualifica di terzi ad alcune tipologie di lavoratori	<b>Franchigia 3.000,00 euro per infortunato</b>	Lavori svolti fuori dalle ubicazioni - danni a cose e interruzione di attività	<b>Scoperto del 10% minimo 250,00 euro per Sinistro</b>	Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico	<b>Franchigia 250,00 euro per veicolo</b>
Attività presso terzi - Danni a cose	<b>Franchigia 250,00 euro per Sinistro</b>	Danni a cose portate dai clienti	<b>Franchigia 150,00 euro per danneggiato</b>	Danni a cose in consegna	<b>Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro</b>
Committenza auto dipendenti	<b>Franchigia 250,00 euro per Sinistro</b>	Fabbricato - Danni da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna	<b>Franchigia 200,00 euro per Sinistro</b>	Fabbricato - Lavoratori che eseguono straordinaria manutenzione sui fabbricati	<b>Franchigia 3.000,00 euro per infortunato</b>

Fabbricato - Danni ai veicoli da conduzione di aree adibite a parcheggio	<b>Franchigia 250,00 euro per veicolo</b>	Danni da Inquinamento accidentale presso sedi aziendali	<b>Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro per Sinistro</b>	Sicurezza – Danni a cose da cani	<b>Franchigia 150,00 euro per Sinistro</b>
Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa Danni che non rientrano nel DPR 1124/1965 e nel Dlgs.38/2000: a scelta	Opzioni <ul style="list-style-type: none"> <li><b>non indennizzabili fino al 6% di Invalidità permanente (3.500 euro per lavoratore in presenza di certificazione di qualità)</b></li> <li><b>Franchigia 3.000,00/5.000,00 euro per lavoratore (dimezzata in presenza di certificazione di qualità)</b></li> </ul>	Danni che si verificano fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera	<b>Franchigia 1.000,00 euro per Sinistro, elevata a 5.000,00 euro per i danni in USA e Canada</b>	Imprese edili - Lavori presso cantieri - Danni di furto:	<b>Scoperto 10% minimo 500,00 euro per Sinistro</b>
Imprese edili - Lavori presso cantieri - Danni a cose e interruzione di attività	per lavori in fabbricati non occupati:	<b>Franchigia 250,00 euro per Sinistro</b>			
	per lavori in fabbricati occupati:	<b>Scoperto 10% minimo da 500,00 a 1.000,00 euro per Sinistro</b>			
	da assestamento, cedimento, franamento del terreno:	<b>Scoperto 10% minimo 750,00 euro per Sinistro</b>			
	da vibrazioni	<b>Franchigia 5.000,00 euro per Sinistro</b>			
	a condutture e impianti sotterranei	<b>Franchigia 1.000,00 euro per Sinistro</b>			
	ad attrezzature di cantiere e da bagnamento (solo Danni materiali e diretti):	<b>Scoperto 10% minimo 500,00 euro per Sinistro</b>			
<b>Franchigie e Scoperti per specifiche attività/Garanzie</b>					
<i>RC Postuma per fabbricanti, RC Postuma per installatori e manutentori</i>	Danni a impianti, macchinari oggetto lavori: <b>Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro per Sinistro</b>				
	Altri danni a cose e interruzione attività: <b>Scoperto 10% minimo 500,00 euro per Sinistro</b>				
<i>RC postuma per lavori edili</i>	<b>Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro (500,00 euro per lavori di mera installazione)</b>				
<i>Danni da inquinamento accidentale presso cantieri</i>	<b>Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro per Sinistro</b>				
<i>Officine e carrozzerie - Danni ai veicoli:</i>	<b>Franchigia 500,00 euro per veicolo (1.000,00 euro in caso di caduta o di danno ad altri veicoli)</b>				
<i>Danni a natanti e imbarcazioni</i>	<b>Franchigia 500,00 euro per natante o imbarcazione (1.000,00 euro in caso di caduta)</b>				
<i>Danni a capi oggetto di lavaggio</i>	<b>Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro</b>				
<i>Noleggio di macchinari fabbricati</i>	danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore e danni da interruzione attività: <b>Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro</b>				
	altri danni a cose e danni da interruzione attività: <b>Scoperto 10% minimo 500,00 euro per Sinistro</b>				
<i>Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati:</i>	Danni materiali: <b>Franchigia 250,00 euro per Sinistro</b>				
	Danni corporali: <b>Franchigia 3.000,00 euro per infortunato</b>				
<i>Danni a cose movimentate</i>	<b>Scoperto 20% minimo 1.000,00 euro per Sinistro</b>				
<b>SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>La Garanzia Responsabilità Civile Prodotti prevede i seguenti minimi e massimi di Scoperto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Massimo di Scoperto resto del mondo: <b>25.000,00 euro</b> (nessun minimo)</li> <li>- Minimo di Scoperto resto del mondo per danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati: <b>1.500,00 euro</b></li> <li>- Massimo di Scoperto resto del mondo per danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati: <b>35.000,00 euro</b></li> <li>- Minimo di Scoperto USA Canada e Messico: <b>35.000,00 euro (nessun massimo)</b></li> </ul> </li> </ul>					
<b>In relazione a specifiche attività possono essere previsti ulteriori o diversi Scoperti e Franchigie.</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>La Garanzia Ritiro prodotti opera con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro se il Ritiro riguarda esclusivamente Prodotti finiti, di 2.000,00 euro se il Ritiro riguarda, in tutto o in parte, Prodotti intermedi</b></li> <li>- <b>Scoperto 20% per spese di affitto</b></li> </ul> </li> </ul>					
<b>SEZIONE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE</b>					
<b>La copertura non opera per le vertenze relative a:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>materia amministrativa;</b></li> <li>• <b>materia fiscale e tributaria;</b></li> <li>• <b>rapporti con Istituti Previdenziali e Sociali;</b></li> <li>• <b>detenzione di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;</b></li> <li>• <b>marchi e brevetti, concorrenza sleale;</b></li> <li>• <b>materia di diritto civile;</b></li> <li>• <b>richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in caso di dolo dell'Assicurato;</b></li> </ul>					

- fornitura di beni e servizi a clienti e il recupero del credito;
- due o più soggetti Assicurati;
- procedure arbitrali.

Tali vertenze possono essere parzialmente ricomprese in copertura se attivate le Garanzie accessorie previste dalla sezione.

**Limiti specifici Garanzie accessorie:**

<i>Retroattività penale</i>	Se a favore dell'Assicurato opera già un'altra Polizza di Tutela legale a copertura dello stesso rischio, sottoscritta con un altro assicuratore, la Garanzia opera a secondo rischio. Se anche le condizioni di assicurazione del contratto già in corso con altro assicuratore prevedono operatività in secondo rischio, la Garanzia opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutti i contratti che l'Assicurato ha in corso per il rischio.
<i>Vertenze contrattuali con clienti</i>	Se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, la Garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, fatte salve stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata. La copertura opera solo se il valore economico oggetto della controversia o del recupero credito è pari o superiore a 1.000,00 euro.
<i>Fisco e previdenza</i>	La fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali è per un solo caso per annualità assicurativa. La copertura opera se il valore della sanzione tributaria applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è superiore a 1.000,00 euro. Se le richieste dell'Assicurato sono accolte solo parzialmente, le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate nella misura del 50%.

### **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il Modulo Protezione del Patrimonio è rivolto alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie delle sezioni base (In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro; In Accordo – Protezione Legale) e per le garanzie accessorie della sezione In Accordo – Responsabilità Civile Prodotti;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza.

### **Quali costi devo sostenere?**

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

### **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>All'IVASS</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

<b>Mediazione</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per le Garanzie di Tutela legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;</li> <li>- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: <a href="mailto:servizio_clienti@pec.das.it">servizio_clienti@pec.das.it</a>.</li> </ul> Per la risoluzione delle liti transfrontaliere vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

### **REGIME FISCALE**




<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21,25 per le Garanzie della sezione In Accordo - Protezione Legale;</li> <li>• 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura), per le Garanzie delle sezioni In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e In Accordo – Responsabilità Civile Prodotti.</li> </ul>
---	---












**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**










## MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO











PAG.

PRESENTAZIONE MODULO	1
Funzionamento	1
Tabella delle garanzie	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI</b>	<b>6</b>
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE	8
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO</b>	<b>9</b>
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	9
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi	9
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche	15
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	22
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti	24
Art. 1.5 Rivalse	24
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	24
Art. 1.6 Garanzie accessorie	24
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	34
Art. 2.1 Persone non considerate terzi	34

Art. 2.2 Esclusioni	35
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	35
Art. 3.1 Limiti di copertura	36
Art. 3.2 Franchigia frontale	36
 <i>Dove vale la copertura?</i>	36
Art. 4.1 Validità territoriale	36
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	37
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti	37
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale	39
Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile	38
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	39
Art. 6.1 Operatività delle Garanzie	39
 <i>Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	40
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	40
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - IMPRESA EDILE</b>	41
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	41
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi	41
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche	45
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	50
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti	52
Art. 1.5 Rivalse	52
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	52
Art. 1.6 Garanzie accessorie	53
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	57
Art. 2.1 Persone non considerate terzi	57
Art. 2.2 Esclusioni	57
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	58
Art. 3.1 Limiti di copertura	58
Art. 3.2 Franchigia frontale	59
 <i>Dove vale la copertura?</i>	59
Art. 4.1 Validità territoriale	59
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	59
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti	59
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale	60
Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile	61



	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	62
	Art. 6.1 Operatività della garanzia	62
	<i>Riepilogo somme assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	62
	Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	62
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI</b>		63
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	63
	Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti	63
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	64
	Art. 1.2 Garanzie accessorie	64
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	66
	Art. 2.1 Persone non considerate terzi	66
	Art. 2.2 Esclusioni generali	66
	Art. 2.3 Esclusione Cyber Risk	67
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	68
	Art. 3.1 Limiti di Indennizzo	68
	<i>Dove vale la copertura?</i>	69
	Art. 4.1 Validità territoriale	69
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	69
	Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC Prodotti in caso di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati	69
	Art. 5.1 Conteggio del premio regolabile	70
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	70
	Art. 6.1 Operatività della garanzia	70
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	72
	Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	72
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE</b>		73
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	73
	Art. 1.1 Spese assicurate	73
	Art. 1.2 Vertenze assicurate	73
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	75
	Art. 1.3 Garanzie accessorie	75
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	77
	Art. 2.1 Esclusioni	77
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	77
	Art. 3.1 Limiti di copertura	77
	<i>Dove vale la copertura?</i>	78

Art. 4.1 Validità territoriale	78
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	78
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie Protezione Legale in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale	78
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	79
Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Protezione Legale	79
Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	80
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	80
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	80
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO</b>	81
 <i>Che obblighi ho?</i>	81
Art. 1.1 Verifiche e controlli	81
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	81
Art. 2.1 Regolazione del premio	81
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	82
Art. 3.1 Attivazione e disattivazione delle garanzie	82
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	82
Art. 4.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	82
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	83
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	83
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	83
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	83
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa</i>	83
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	83
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	83
Art. 1.3 Termine per il pagamento del Sinistro	84
Art. 1.4 Limiti di Indennizzo - Pluralità di assicurati	84
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE</b>	85
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa</i>	85
Art. 1.1 Denuncia della vertenza	85
Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza	85
Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	86
Art. 1.4 Termini di liquidazione	86
Art. 1.5 Esonero di responsabilità	86
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	86
Art. 1.7 Recupero di somme	87
Art. 1.8 Limiti di Indennizzo	87



## PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione del Patrimonio** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- In Accordo:
  - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (Imprese non edili)
  - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (Imprese edili)
  - Responsabilità Civile Prodotti
  - Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a più Garanzie attivate.

### Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione del Patrimonio è **necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie**:

- In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro;
- In Accordo – Protezione Legale.

La Garanzia In Accordo – Responsabilità Civile Prodotti **può essere attivata con**:

- In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (Imprese non edili).

**Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.**

### TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata da sola
<b>Garanzia accessoria</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO</b>		
<i>Responsabilità Civile verso terzi</i>		Sempre presente se attivata la sezione
<i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa</i>		Attiva con <i>Responsabilità civile verso terzi</i> in alternativa a <i>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - forma limitata</i>
<i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata</i>		Attiva con <i>Responsabilità civile verso terzi</i> in alternativa a <i>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - forma estesa</i>  dedicata alle imprese gestite da titolare o soci e familiari coadiuvanti senza altri dipendenti o collaboratori
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b><i>RC Postuma per fabbricanti</i></b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> se il fabbricante svolge anche attività di installazione
	<b><i>RC Postuma per installatori e manutentori</i></b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da chi svolge solo attività di installazione o manutenzione



	<b>Retroattività RC Postuma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>RC Postuma per installatori e manutentori</i> da chi svolge solo attività di installazione o manutenzione</li> <li>• Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare richieste di risarcimento</li> </ul>
	<b>RC Postuma estesa per installatori abilitati DM 37/2008</b>	Attivabile con <i>RC Postuma per installatori e manutentori</i> da chi svolge solo attività di installazione o manutenzione
	<b>RC Postuma Odontotecnici</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> dagli odontotecnici
	<b>RC Malattie professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa</i> per tutte le attività</li> <li>• Richiede la compilazione di un questionario</li> </ul>
	<b>Retroattività RC Malattie professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>RC Malattie professionali</i></li> <li>• Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare richieste di risarcimento</li> </ul>
	<b>Officine e carrozzerie – Danni ai veicoli</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da officine e carrozzerie
	<b>Danni a natanti e imbarcazioni</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da officine e cantieri
	<b>Danni a capi oggetto di lavaggio</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da lavanderie
	<b>Merci al gancio</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da fabbricanti e traslocatori
	<b>Errato stivaggio</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da fabbricanti
	<b>Danni da inquinamento accidentale presso cantieri</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da chi effettua installazioni o manutenzione presso terzi
	<b>Danni a cose movimentate</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da chi effettua traslochi o facchinaggio
	<b>Sgombero neve su strada</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da chi svolge attività di sgombero neve su strada per conto di Enti territoriali in via secondaria rispetto all'attività principale assicurata
	<b>Noleggio macchinari fabbricati</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da fabbricanti di macchinari



	<b>Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da chi noleggia a terzi macchinari e manufatti che utilizza per lo svolgimento dell'attività principale assicurata
	<b>RC proprietà fabbricati</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> se i locali aziendali sono di proprietà.
	<b>Vendita o noleggio di Veicoli a motore</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> da officine e carrozzerie
	<b>Rimessaggio di Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> da officine e carrozzerie
<b>IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO IMPRESE EDILI</b>		
<b>Responsabilità Civile verso terzi</b>		
<b>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa</b>		Attiva con <i>Responsabilità civile verso terzi</i> in alternativa a <i>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – forma limitata</i>
<b>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata</b>		Attiva con <i>Responsabilità civile verso terzi</i> in alternativa a <i>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – forma estesa</i>  dedicata alle imprese gestite da titolare o soci e familiari coadiuvanti senza altri dipendenti o collaboratori
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>RC Postuma per lavori edili</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i>
	<b>Danni da inquinamento accidentale presso cantieri</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i>
	<b>RC Postuma estesa per installatori edili abilitati DM 37/2008</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da installatori di impianti al servizio di fabbricati abilitati
	<b>RC Malattie professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa</i> per tutte le attività</li> <li>• Richiede la compilazione di un questionario</li> </ul>
	<b>Retroattività RC Malattie professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>RC Malattie professionali</i></li> <li>• Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare richieste di risarcimento</li> </ul>
	<b>Sgombero neve su strada</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da imprese edili che svolgono attività di sgombero neve su strada per conto di Enti territoriali in via secondaria rispetto all'attività principale assicurata






	<b>Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> da imprese edili che noleggiavano a terzi macchinari e manufatti che utilizzano per lo svolgimento dell'attività principale assicurata
	<b>RC proprietà fabbricati</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i> se i locali aziendali sono di proprietà.
<b>IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI</b>		
	<b>Responsabilità Civile Prodotti</b> (comprese consegne dirette in USA Canada e Messico se dichiarato il relativo Fatturato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Responsabilità Civile verso terzi</i> e <i>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i></li> <li>• Richiede la compilazione di un questionario</li> </ul>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<b>RC Postuma estesa per installatori di prodotti fabbricati</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile Prodotti</i>
	<b>Ritiro Prodotti</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile Prodotti</i>
	<b>Prodotti ceduti in locazione</b>	Attivabile con <i>Responsabilità Civile Prodotti</i>
<b>IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE</b>		
<b>Protezione Legale - Formula Basic</b>		Alternativa a <b>Protezione Legale - Formula Comfort</b>
<b>Protezione Legale - Formula Comfort</b>		Alternativa a <b>Protezione Legale - Formula Basic</b>
	<b>Retroattività penale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Protezione Legale - Formula Basic</i></li> <li>- <i>Protezione Legale - Formula Comfort</i></li> </ul> </li> <li>• Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare vertenze penali</li> </ul>
	<b>Vertenze contrattuali con i clienti</b>	Attivabile con <i>Protezione Legale - Formula Comfort</i>
	<b>Marchi e brevetti</b>	Attivabile con <i>Protezione Legale - Formula Comfort</i>
	<b>Fisco e Previdenza</b>	Attivabile con <i>Protezione Legale - Formula Comfort</i>

## AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni
- **Box con esempi:**

 Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

- **Per l'attivazione di Prestazioni e servizi di Prevenzione e Assistenza**
- **In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale**

il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:



Numero Verde **800 572 572**  
**+39 02 58 240 565** per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale è possibile utilizzare anche la mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it) e a quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

In caso di Sinistro sulle altre Garanzie attivate, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

**Generali Italia S.p.A.**

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)


È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

### DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

<b>Addetti</b>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</b></p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);</li> <li>- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);</li> <li>- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.</li> </ul> <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p> </div>
<b>Dato informatico</b>	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui è utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
<b>Fatturato</b>	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Malware</b>	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
<b>Massimale</b>	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Sistema Informatico</b>	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Supporto - Supporto di dati</b>	Qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software, ma non i Dati stessi.



<b>Veicoli</b>	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della strada.
----------------	---

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

<b>Assicurato</b>	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che contrae l'assicurazione. Soggetti diversi sono assicurati solo se previsto in maniera espressa.
<b>Cantiere</b>	Area circoscritta nella quale si effettuano i lavori edili.
<b>Danni corporali</b>	Morte o lesioni personali.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato</b>	Il complesso delle opere edili, compresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fissi e infissi</li> <li>• i seguenti impianti fissi: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;</li> <li>• impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;</li> <li>• ascensori e montacarichi;</li> <li>• impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (per esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo).</li> </ul>
<b>Fabbricato occupato</b>	Per le imprese edili il Fabbricato interessato dai lavori occupato da beni di terzi o da persone diverse dagli addetti ai lavori.
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incidente Cyber</b>	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
<b>Installazioni</b>	Lavori di installazione, posa in opera, messa in servizio, montaggio, collaudo di cose che rientrano nell'oggetto della/e attività indicata/e nella Scheda Riepilogativa, vendute o non vendute dall'Assicurato, compresi lo smontaggio e la rimozione di cose da sostituire.
<b>Manutenzioni</b>	Lavori di manutenzione, riparazione, risanamento, pulizia, collaudo di cose che rientrano nell'oggetto della/e attività indicata/e nella Scheda Riepilogativa, vendute o non vendute dall'Assicurato, compresa la sostituzione di parti di tali cose.
<b>Natanti e imbarcazioni</b>	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.
<b>Scoppio</b>	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. <b>Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.</b> Per colpo di ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
<b>Servizi Ordinari</b>	I seguenti servizi in quanto complementari all'attività di impresa assicurata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prescritti dalla legge o attivati in occasione di calamità (per esempio servizi sanitari aziendali, servizio antincendio);</li> <li>- fornitura di energia, gas, acqua;</li> <li>- installazione e manutenzione di beni strumentali dell'Assicurato e di Fabbricati dove si svolge l'attività assicurata;</li> <li>- gestione di distributori automatici di cibi e bevande confezionati presso i locali aziendali;</li> <li>- montaggio e smontaggio di stand presso fiere, mostre e mercati;</li> <li>- installazione e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;</li> <li>- trasporto di cose o persone (per imprese diverse da quelle di cui ai codici attività 830, 831, 835, 845, 850).</li> </ul> <b>L'elenco è tassativo.</b>



<b>Sinistro</b>	Per le Garanzie della sezione <i>Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di Lavoro</i> : il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera la copertura, salve diverse specifiche indicazioni per la singola copertura. Per la Garanzia <i>Responsabilità Civile Prodotti</i> : la richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato.
-----------------	---

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

<b>Assicurato</b>	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
<b>Contravvenzione</b>	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
<b>Delitto</b>	Tipologia di reato che si definisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;</li> <li>• Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;</li> <li>• Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.</li> </ul> Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
<b>Derubricazione del reato</b>	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
<b>Sentenza passata in giudicato</b>	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
<b>Sinistro</b>	Il fatto che, nella denuncia penale o nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
<b>Spese di giustizia</b>	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO



Che cosa è assicurato? Garanzie base

### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

#### Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- Danni corporali
- Danni materiali

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione all'esercizio delle attività indicate nella Scheda Riepilogativa presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.



#### Come opera il Massimale per Sinistro?

##### Esempio

Massimale per Sinistro previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro

- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 750.000,00 euro: l'importo liquidabile è pari a 750.000,00 euro.
- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 1.250.000,00: l'importo liquidabile è pari a 1.000.000,00 di euro.



#### Come opera il Massimale per annualità assicurativa?

##### Esempi

Massimale per Sinistro e per annualità assicurativa previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro.

Se nell'arco della stessa annualità assicurativa si verificano due Sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro):

- un primo Sinistro con danni per 300.000,00 euro
- un secondo Sinistro con danni per 500.000,00 euro

l'importo liquidabile è pari: per il primo Sinistro a 300.000,00 euro; per il secondo Sinistro a 500.000,00 euro.

Se invece il secondo Sinistro comporta danni per 800.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento è plafonato al limite di 1.000.000,00 di euro totali, per esempio 300.000,00 euro per il primo Sinistro e 700.000,00 euro per il secondo.

### DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

#### Che cosa è assicurato

Sono compresi anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi **se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia.**

#### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.**

### RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI

#### Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto di:

- propri Addetti
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera,

**quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato.**





È compresa anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operano per conto dell'Assicurato **nel rispetto della normativa in vigore e di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge.**

La Garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causano il danno in conseguenza della partecipazione - occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione - all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili, aziende di trasporto anche se effettuano consegne a terzi per conto dell'Assicurato);
- coniuge del titolare, persona con lui unita civilmente, convivente di fatto<sup>1</sup>, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare, tutti quando causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività di un eventuale ufficio amministrativo o punto vendita;
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare che causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività di un eventuale ufficio amministrativo o punto vendita;
- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione, compresi i Servizi Ordinari;
- personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata;

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La Garanzia per fatto di lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni opera solo se l'attività comprende in modo esplicito anche somministrazione, ristorazione, catering.**

#### **QUALIFICA DI TERZI**

Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, **con le seguenti esclusioni e limitazioni.**

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti indicati ai seguenti punti 1) e 2) e gli altri soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione *Che cosa NON è assicurato*.**

##### **1) Addetti e altri collaboratori:**

- Addetti dell'Assicurato,
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni (se l'attività comprende in modo esplicito anche somministrazione, ristorazione, catering),
- collaboratori autonomi e i prestatori d'opera, a eccezione dei prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

##### **2) Personale di altre imprese:**

- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita,
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa,
- il personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione (esclusi i Servizi Ordinari),
- personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata.

**Per i soggetti di cui ai sopra indicati punti 1) e 2) la Garanzia opera nei modi e con i limiti previsti dall'articolo *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

##### **Per i seguenti soggetti:**

- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari;
- prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (se non sono legali rappresentanti) e partecipanti a



collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione – tutti se non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;

- persone che partecipano occasionalmente, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili);

**la Garanzia opera per i Danni corporali con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata.**

**Per danni a cose e a Veicoli di questi soggetti, la Garanzia opera con le modalità e nell'ambito degli stessi limiti previsti per i clienti.**

### ✓ Come opera lo Scoperto?

#### Esempi

Per la Garanzia sono previsti:

- uno Scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro.

#### CASO 1

Sinistro con danni a terzi per 30.000,00 euro:

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 25.000,00 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello Scoperto: 27.000,00 euro (30.000,00 - 3.000,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro

#### CASO 2

Sinistro con danni per 5.000,00 euro

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 4.000,00 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello Scoperto: 4.000,00 euro (5.000,00 - 1.000,00 poiché il minimo di Scoperto è maggiore del 10% del danno, pari a 500,00 euro);
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

### ✓ Come opera la Franchigia?

#### Esempio

Per la Garanzia sono previsti:

- una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro

#### CASO 1

Sinistro con danni a terzi per euro 10.000,00:

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 9.500 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto della Franchigia: 9.500,00 euro (10.000,00 - 500,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

#### CASO 2

Sinistro con danni a terzi per euro 100,00,

Il danno è inferiore all'importo della Franchigia e Generali Italia non deve nulla.

## **LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA**

La Garanzia opera per le attività svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione stessa **se distanti non oltre 300 metri**.

Se l'Assicurato svolge la stessa attività in più sedi o altre dipendenze che si trovano **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**, ha facoltà di indicare nella Scheda Riepilogativa la sola sede principale, fermo che:

- le dichiarazioni sul Fatturato annuo aziendale e sul numero di Addetti devono intendersi sempre riferite all'intera azienda;
  - le dichiarazioni fatte in relazione all'ubicazione indicata si intendono fatte e operanti anche per le ubicazioni non indicate.
- In tal caso le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* operano per l'attività svolta presso tutte le sedi di cui l'Assicurato risulta titolare, nel periodo di efficacia delle stesse, da atti che hanno data certa.

### **Lavori svolti fuori dalle ubicazioni**

**(Condizioni specifiche per attività con codice:**

- **pari o superiore a 800, oppure**
- **inferiore a 800 se dichiarato SI per attività di Installazione o manutenzione)**



### Che cosa è assicurato

La Garanzia opera al di fuori delle ubicazioni dichiarate o comunque gestite dal Contraente in occasione di lavori che riguardano l'attività dichiarata e di Installazioni e manutenzioni – **esclusi lavori edili e opere murarie.**

Se dichiarata l'effettuazione di lavori su ponteggi o su fune, anche all'esterno di edifici, sono compresi i lavori svolti su impalcature e ponteggi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio degli stessi e la posa di isolamenti esterni a cappotto termico, **ferma l'esclusione di opere murarie e di lavori di impermeabilizzazione.**

Sono compresi i danni:

- a cose di terzi che derivano da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **diverse da Veicoli, Natanti e imbarcazioni per cui è obbligatoria l'assicurazione di legge;**
- a cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;

Sono compresi i danni che conseguono a lavori di scavo complementari alle suddette attività **se necessari per il collegamento alla rete (elettrica, idrica, fognaria) principale**, compresi i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e quelli che conseguono a questi.

### Che cosa NON è assicurato

**Sono sempre esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni.**

### Ci sono limiti di copertura

Per i Danni materiali e i danni che conseguono a interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro, anche in deroga a Scoperti o Franchigie inferiori previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a Veicoli);
- fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di 150.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa, fermi minori limiti di Indennizzo previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a cose portate da clienti e fornitori).

Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", tale limite massimo è elevato da 150.000,00 euro all'importo indicato nella Scheda Riepilogativa stessa.

Per i lavori di scavo complementari la Garanzia opera fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa e comunque non oltre l'importo massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa. Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi" tale limite massimo è elevato da 30.000,00 euro a 100.000,00 euro.

### Condizioni specifiche per tensostrutture

L'attività assicurata individuata dal codice 460 "Tensostrutture" opera con le seguenti limitazioni.

### Ci sono limiti di copertura

Con riferimento alle Installazioni e manutenzioni, la Garanzia opera solo per manufatti:

- destinati alla copertura di persone o cose costituiti da montanti, cavi e tiranti che sorreggono le parti destinate a copertura;
- installati nel rispetto dei requisiti autorizzativi e di sicurezza previsti dalla legge e dalle Autorità competenti;
- che insistono su una superficie non superiore a 1.000 mq (riferita al singolo manufatto).

### Condizioni specifiche per attività di disinfestazione e derattizzazione

### Ci sono limiti di copertura

Per attività di disinfestazione o derattizzazione:

- la Garanzia opera solo in relazione all'impiego di sostanze consentite dalla legge;
- si applicano le condizioni e i limiti di copertura previsti nel precedente paragrafo *Lavori svolti fuori dalle ubicazioni* e il minimo di Scoperto si applica per ciascun danneggiato.

### Condizioni specifiche per attività di Installazione e Manutenzione di tetti

### Ci sono limiti di copertura

Per attività di Installazione e Manutenzione di tetti, si applicano le condizioni e i limiti di copertura previsti nel precedente paragrafo *Lavori svolti fuori dalle ubicazioni*, con la precisazione che, in caso di lavori in fabbricati occupati:

- il minimo di Scoperto è elevato a 1.000,00 euro;
- i danni da interruzione o sospensione di attività sono assicurati fino a un massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa.

## ATTIVITÀ SVOLTE FUORI DALLE UBICAZIONI

### Che cosa è assicurato

La Garanzia opera al di fuori delle ubicazioni per:



- le attività amministrative svolte presso uffici, le trattative svolte presso fornitori o clienti e per missioni dei dipendenti in genere;
- lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile<sup>2</sup>, con esclusione di ogni attività non rientrante nell'esecuzione delle mansioni lavorative;
- operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita; operazioni di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (**escluso il montaggio** ma compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) e operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei, **solo per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi**, comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali condotti in locazione **in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano per un periodo non superiore a 30 giorni per annualità assicurativa e se il contratto di locazione ha una durata non superiore a 30 giorni**;
- l'affissione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni **in Italia**;
- l'organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- l'organizzazione di gite e attività ricreative solo per il personale dipendente.

**Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering**, la Garanzia opera al di fuori delle ubicazioni anche per:

- attività di fornitura di pasti a privati e imprese, compresi l'eventuale allestimento di strutture, la preparazione di cibi e bevande e la somministrazione degli stessi in loco - **esclusa la gestione di mense e l'organizzazione di feste o spettacoli**.

Sono compresi i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività e i danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da Veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto delle operazioni**.

Sono compresi anche i danni che derivano dall'uso di biciclette da parte degli Addetti per lavoro o servizio, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i Veicoli a motore**.

#### Ci sono limiti di copertura

Per i Danni materiali e i danni che conseguono da interruzione o sospensione di attività la Garanzia opera:

- se derivano da Incendio, Esplosione o Scoppio con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro, anche in deroga a Scoperti o Franchigie inferiori previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a Veicoli);
- se derivano da altre cause e per la fattispecie non sono previsti specifici Scoperti o Franchigie (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori), con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 150.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, fermi minori limiti di Indennizzo previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori).

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi" tale limite massimo è elevato da 150.000,00 euro all'importo indicato nella Scheda Riepilogativa stessa.

#### Condizioni specifiche per autotrasportatori

##### Che cosa è assicurato

Per l'attività assicurata individuata dal codice 830 "Impresa di autotrasporto - escluse le attività di trasporto di materie pericolose" la Garanzia opera:

- per le operazioni ritiro e consegna nei termini indicati nel paragrafo precedente (**ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si compiono dette operazioni**);
- per le cose portate o indossate dai clienti nei termini indicati nel paragrafo Danni a cose portate da clienti e fornitori dell'articolo successivo, anche quando questi ultimi si trovano fuori dai locali aziendali.

##### Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera in relazione al trasporto delle seguenti materie (classificazione ADR):

- Materie ed oggetti esplosivi;
- Gas;
- Materie liquide infiammabili;
- Materie solide infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati;
- Materie soggette ad accensione spontanea;
- Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;



- **Materie comburenti;**
- **Perossidi organici;**
- **Materie tossiche;**
- **Materie infettanti;**
- **Materie radioattive;**
- **Materie corrosive.**

#### **Condizioni specifiche per produzioni televisive e cinematografiche**

##### **Ci sono limiti di copertura**

Per l'attività assicurata individuata dal codice 840 "Videoproduzioni televisive, cinematografiche, musicali; sala di registrazione audio e video", la Garanzia opera **solo per le riprese svolte in territorio italiano, senza l'impiego di animali diversi da quelli domestici.**

#### **Condizioni specifiche per facchinaggio**

Per l'attività assicurata individuata dal codice 845 "Facchinaggio" la Garanzia opera:

- per le operazioni di facchinaggio nei termini indicati al paragrafo Lavori svolti fuori dalle ubicazioni.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Per tali operazioni la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti nel suddetto paragrafo sono elevati a 1.000,00 euro (ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si compiono tali operazioni);**

- per le cose portate o indossate dai clienti nei termini indicati nel paragrafo Danni a cose portate da clienti e fornitori dell'articolo successivo, anche quando questi ultimi si trovano fuori dai locali aziendali.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Danni a cose movimentate", la Garanzia opera anche per i danni a cose sulle quali si compiono operazioni di trasporto, carico, scarico, sollevamento e movimentazione in genere.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Per tali danni la Garanzia opera:**

- **con uno Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro;**
- **fino a concorrenza di 5.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per annualità assicurativa.**

#### **Condizioni specifiche per traslochi**

Per l'attività assicurata individuata dal codice 850 "Traslochi", la Garanzia opera:

- per le operazioni di trasloco nei termini indicati al paragrafo Lavori svolti fuori dalle ubicazioni.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Per tali operazioni la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti nel suddetto paragrafo sono elevati a 1.000,00 euro (ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si compiono tali operazioni);**

- per le cose portate o indossate dai clienti nei termini indicati nel paragrafo Danni a cose portate da clienti e fornitori dell'articolo successivo, anche quando questi ultimi si trovano fuori dai locali aziendali.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Danni a cose movimentate", la Garanzia opera anche per i danni a cose sulle quali si compiono operazioni di trasporto, carico, scarico, sollevamento e movimentazione in genere.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Per tali danni la Garanzia opera:**

- **con uno Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro;**
- **fino a concorrenza di 5.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per annualità assicurativa.**

#### **Condizioni specifiche per imprese di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento**

Per l'attività assicurata individuata dal codice 156 "Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento del pescato", la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* **non opera in relazione ai danni causati a terzi durante la giacenza in acqua e la navigazione di Natanti e imbarcazioni, né durante la giacenza a terra degli stessi** (anche in conseguenza di operazioni di alaggio e varo nonché trasporto).

La Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* opera anche in relazione ai rischi della navigazione e delle attività di ordinaria manutenzione svolte su Natanti e imbarcazioni.





### Condizioni specifiche per soccorso stradale

#### Che cosa è assicurato

Per l'attività assicurata individuata dal codice 831 "Soccorso stradale":

- il Contraente dichiara che per tale attività dispone di un numero di autocarri o motrici non superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa;
- la Garanzia opera per le operazioni necessarie al recupero di Veicoli a motore sul luogo di fermo su tutte le strade in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano per il traino o trasporto del Veicolo (compreso il carico e lo scarico dello stesso) presso un'officina o in altro luogo indicato al momento del soccorso.

La Garanzia opera anche per la rimozione forzata di Veicoli a motore a seguito di provvedimento di pubblica autorità.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da circolazione stradale, furto e mancato uso;
- alle cose che si trovano sui Veicoli o al loro interno.

#### Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata:

- con una Franchigia di 500,00 euro per ogni Veicolo danneggiato;
- col limite massimo per Sinistro e per annualità assicurativa di 25.000,00 euro.

Per i danni da caduta del veicolo per i quali la Garanzia è prestata, la copertura opera:

- con una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Veicolo danneggiato;
- col limite massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e 25.000,00 euro per annualità assicurativa.

### Condizioni specifiche per le officine e carrozzerie – Servizio auto sostitutiva

#### Che cosa è assicurato

Per l'attività assicurata individuata dai codici 901, 902, 903 "Officine", la Garanzia opera anche per il servizio di messa a disposizione di un'auto sostitutiva per i clienti dell'officina per il periodo strettamente necessario a effettuare la manutenzione del loro Veicolo.

La Garanzia comprende quanto l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento come civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni materiali e corporali causati da tali beni durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, purché in corso di efficacia della Garanzia. **Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i Veicoli a motore.**

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni:

- che derivano da utilizzo del bene in modo non conforme al normale impiego dello stesso o da vizio o difetto originario dei beni o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);
- da mancata custodia da parte dell'utilizzatore;
- da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività;
- a cose che si trovano all'interno dell'autovettura sostitutiva.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con le seguenti limitazioni:

- i Danni corporali sono assicurati con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni soggetto infortunato;
- i Danni materiali sono assicurati con una Franchigia di 250,00 euro per danneggiato e un limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per danneggiato;
- il Massimale per Sinistro indicato in Scheda Riepilogativa per la presente sezione costituisce anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

### *Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche*

#### SMERCIO

#### Danni da cose vendute

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non sono prodotte o comunque non sono oggetto di lavorazione o assemblaggio o installazione o manutenzione da parte dell'Assicurato.**

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non





opera per:

- a) i danni che derivano da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);
- b) i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore e i danni che conseguono a mancato uso o disponibilità.

#### ALIMENTI E BEVANDE

Per le attività che hanno per oggetto alimenti o bevande, la Garanzia comprende anche i Danni corporali causati da alimenti o bevande **prodotte o lavorate dall'Assicurato**:

- dallo stesso vendute direttamente a consumatori finali;
- somministrate a consumatori finali da bar, ristoranti, alberghi a cui l'Assicurato vende i propri prodotti;
- somministrate a consumatori finali nell'ambito di eventi organizzati da aziende a cui l'Assicurato vende i propri prodotti.

Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering, la Garanzia comprende anche i Danni corporali causati da alimenti o bevande prodotte o lavorate dall'Assicurato dallo stesso **somministrate direttamente a consumatori finali**.

#### Ci sono limiti di copertura

Per la presente estensione il Massimale per Sinistro rappresenta anche il limite massimo per annualità assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce

#### REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La Garanzia opera:

- per le richieste di risarcimento
  - presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto
  - che riguardano danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia
- se tali danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna del prodotto.

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la Garanzia opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro i **limiti di Indennizzo del contratto precedente**:

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di validità del nuovo contratto anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i **danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna**.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione**.



✓ **Come opera la Garanzia in “regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento”?**

**Esempi**

Periodo di validità del contratto: Garanzia attiva dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

**CASO 1**

- Prodotto venduto a giugno 2024 (in corso di Garanzia)
  - Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2024 (in corso di contratto)
- La Garanzia opera.

**CASO 2**

- Prodotto venduto ad agosto 2024 (in corso di Garanzia)
  - Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2025 (dopo la cessazione del contratto)
- La Garanzia non opera.

✓ **Cosa succede alle Garanzie in “regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento” in caso di sostituzione del contratto ?**

**Esempi**

Periodo di validità del primo contratto: 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Periodo di validità del nuovo contratto sostituito: 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

- Prodotto venduto a giugno 2024 (durante l'efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2025 (nel corso del secondo contratto sostituito)

**CASO 1**

Garanzia e Massimali previsti dai due contratti sono uguali.  
La Garanzia opera.

**CASO 2**

La Garanzia è la stessa ma i Massimali previsti dal secondo contratto sono più elevati.  
La Garanzia opera ma entro i Massimali in essere quando è stato venduto il prodotto.

**Commercio on-line**

**Che cosa è assicurato**

La Garanzia opera anche in caso di esercizio, in tutto o in parte, dell'attività assicurata in regime di vendita a distanza<sup>3</sup>.

**DANNI A COSE**

**Danni a cose portate da clienti e fornitori**

**Che cosa è assicurato**

La Garanzia comprende i danni che derivano da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, diverse dai Veicoli e Natanti o imbarcazioni, quando si trovano nell'ambito di luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata **purché allo stesso non consegnate**.

**LOCALE GUARDAROBA**

**Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering** e l'Assicurato dispone di locale guardaroba con apposito personale di custodia, la Garanzia comprende i danni:

- da distruzione o deterioramento alle cose, diverse dai Veicoli, consegnate a tale servizio (e dunque che l'Assicurato detiene);
- da furto, rapina, sottrazione o smarrimento

**Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi i danni a denaro, oggetti preziosi, titoli di credito e carte valori in genere.**

**Che cosa NON è assicurato**

**Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni a:**

- **beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;**



- cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività o trasportate.

#### Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con:

- una Franchigia di 150,00 euro e un limite di Indennizzo di 2.500,00 euro per Sinistro per soggetto danneggiato;
- un limite di Indennizzo complessivo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa.

#### Danni a veicoli, natanti e imbarcazioni in sosta o sotto carico e scarico

##### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni a Veicoli, Natanti e imbarcazioni che stazionano o sono sotto carico e scarico nell'ambito di luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, **esclusi Veicoli e Natanti o imbarcazioni in deposito o oggetto dell'attività assicurata.**

#### Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con una Franchigia di 250,00 euro per ogni Veicolo, Natante o imbarcazione danneggiato.

##### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate, la presente estensione non opera per:

- i danni da mancato uso;
- i danni alle cose che si trovano sui Veicoli o sui Natanti o imbarcazioni stessi o al loro interno;
- la responsabilità riconducibile alla custodia dei Veicoli e dei Natanti o imbarcazioni.

#### Danni a cose in consegna

##### Che cosa è assicurato

Per le cose in consegna la Garanzia comprende i **solli Danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato **diverse da:**

- beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività o trasportate.

##### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni a:

- cose portate da clienti o fornitori;
- Veicoli, Natanti o imbarcazioni (per cui vale quanto disciplinato nel paragrafo precedente).

#### Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera:

- con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno col minimo di 250,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza del limite indicato in Polizza per i Danni materiali, col massimo comunque di 25.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

#### Condizioni specifiche per le stazioni di servizio

##### Che cosa è assicurato

In relazione a tale attività sono compresi i **solli Danni materiali:**

- ai Veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, **esclusi i danni che conseguono a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.);**
- da fornitura di carburante errato (**esclusa la fornitura di additivi**) al Veicolo, **se l'erogazione è effettuata da Addetti dell'Assicurato.**

##### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni:

- da mancata custodia;
- da mancato uso;
- alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.

#### Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- con una Franchigia di 500,00 euro per veicolo danneggiato;
- fino alla concorrenza di 25.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.



## DANNI DA CIRCOLAZIONE

### Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lettera c), del Codice della strada (elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati a operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti degli stessi e per svolgere operazioni di carico e scarico.

In caso di brevi e saltuari spostamenti su strada o aree equiparate, la presente estensione opera solo se questi sono effettuati nel pieno rispetto delle **condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia**<sup>4</sup>:

- **autorizzazione della competente autorità**<sup>5</sup>
- **rispetto di tutti i requisiti previsti**<sup>6</sup>

#### Che cosa NON è assicurato

Restano ferme l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate e le altre esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, in particolare restano esclusi i danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge.

### Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori **non di proprietà dell'Assicurato stesso o posseduti in leasing dallo stesso** (la copertura è invece operante se i veicoli costituiscono un fringe benefit per il dipendente che utilizza sia per lavoro che nel tempo libero).

Sono compresi i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

#### Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati terzi:

- a) il conducente e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che sono nei seguenti rapporti con il conducente, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge<sup>7</sup>, genitori e figli.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

## CONDUZIONE LOCALI

### Conduzione di fabbricati e parcheggi in cui si svolge l'attività

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano dalla conduzione dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa ed eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione assicurata **distanti non oltre 300 metri** dalle stesse).

Nei Fabbricati si intendono comprese:

- le relative pertinenze;
- gli impianti fissi al loro servizio;
- serramenti, cancelli e portoni comunque azionati, muri di cinta e recinzioni in genere;
- aree verdi e alberi, anche di alto fusto.

Per le attività assicurate individuate dai codici riportati nella sezione "Attività di installazione e varie" dell'ELENCO CODICI ATTIVITÀ allegato al Modulo **Generale**, se l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa è accatastata come abitazione e il numero degli Addetti indicato è 1, la Garanzia opera solo per i locali di pertinenza della stessa che sono accatastati come garage.

Sono compresi i danni che derivano da:

- la proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'impresa;
- la proprietà e la gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande confezionati.

#### Ci sono limiti di copertura

**Se è attiva la Garanzia Ricorso terzi della sezione In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati del Modulo Protezione dell'Attività, la presente Garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla Garanzia Ricorso terzi quando entrambe le coperture operano per gli stessi rischi.**



## COMMITTENZA LAVORI

### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende inoltre i danni che derivano dai lavori di ordinaria manutenzione.

Per i lavori di straordinaria manutenzione o che comunque prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi, la Garanzia opera solo per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente degli stessi e **se i lavori sono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo Persone non considerate terzi, della sezione *Che cosa NON è assicurato?*, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro<sup>9</sup> alle seguenti **condizioni:**

- **se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia**
  - Responsabile dei lavori,
  - Coordinatore per la progettazione,
  - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,**in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;**
- **se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

### Ci sono limiti di copertura

- Per i danni che conseguono a spargimento d'acqua o rigurgito di fogna la Garanzia opera con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.
- Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro la Garanzia opera con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.

## PERTINENZE ADIBITE A PARCHEGGIO

La Garanzia si estende alle aree di pertinenza dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato **se la superficie dell'area adibita a parcheggio non è superiore a 1500 metri quadri.**

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo danneggiato opera una Franchigia di 250,00 euro.

Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risulta superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.

In caso di mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area adibita a parcheggio la copertura opera solo per i danni subiti dai pedoni quando si trovano su strade e camminamenti dedicati.

### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per la responsabilità che deriva da:

- mancata custodia dei Veicoli;
- insufficiente segnaletica stradale;

Sono inoltre esclusi i danni:

- ai veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione;
- ai veicoli causati da inondazione o allagamento;
- alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
- da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.



### Insegne pubblicitarie

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni installati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

### Inquinamento accidentale presso sedi aziendali

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che conseguono a inquinamento da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale.**

#### Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera:

- con uno Scoperto del 10%, col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti di risarcimento per inquinamento accidentale", tale importo massimo è elevato a 500.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

### Attività ricreative

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano dall'organizzazione di:

- visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari;
- gite aziendali e attività ricreative per i dipendenti e relativi familiari, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione stradale.**

**Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering,** la Garanzia comprende inoltre i danni che derivano dalla presenza di aree ludico-ricreative annesse all'esercizio **con superficie non superiore a 100 mq.**

**In caso di superamento del suddetto limite di superficie, la presente estensione non opera.**

#### Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per l'utilizzo di gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo e tappeti elastici.

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale, la presente estensione non opera per attività di custodia o vigilanza di minori.

### Sicurezza

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati;
- da cani a guardia delle sedi aziendali;
- dall'utilizzo di armi detenute in osservanza della legge a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

#### Ci sono limiti di copertura

Per i cani da guardia la Garanzia opera solo se il danno si verifica presso sedi o altre dipendenze e con applicazione di una Franchigia di 150,00 euro in caso di danni a cose.

#### Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per pitbull, rottweiler e dobermann.

### Servizi previsti dalla legge

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano da:

- prestazione di servizi sanitari aziendali in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- gestione di servizi antincendio svolti con personale preposto e specificatamente formato.

## RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Per la Responsabilità Civile verso prestatori sono previste le due seguenti opzioni:

- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa*
- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata*





L'opzione attivata è indicata nella Scheda Riepilogativa.

### **Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali.

#### **Ci sono limiti di copertura**

- **Per le lesioni personali di cui al punto b), l'assicurazione opera solo per gli infortuni dai quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia, a carico dell'Assicurato, di 3.500,00 euro per ogni lavoratore infortunato.**
- **Se nella Scheda Riepilogativa è richiamata l'opzione "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con la Franchigia per ogni lavoratore infortunato a carico dell'Assicurato indicata nella Scheda Riepilogativa stessa. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la Franchigia prevista si intende dimezzata.**

La Garanzia opera ovunque si verifica l'infortunio se subito dal prestatore di lavoro in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la Garanzia opera per la sola rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

#### **Come opera la copertura**

**La Garanzia è efficace solo se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. In caso di infortuni subiti da lavoratori subordinati dell'Assicurato l'assicurazione è operante anche in presenza di irregolarità se questa deriva da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.**

#### **Ulteriori prestatori di lavoro**

Ai fini della presente Garanzia sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b):

- i lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher) con l'Assicurato;
- i collaboratori autonomi e i prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La Garanzia per i prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 art. 47-bis), in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o Veicoli a motore opera solo se l'attività comprende in modo esplicito anche somministrazione, ristorazione, catering.**

#### **Appaltatori, subappaltatori**

Ai fini della presente Garanzia sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b) e ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- **Se è compresa anche l'attività di installazione e manutenzione e per le attività assicurate individuate dai codici riportati nella sezione "Attività di installazione e varie" dell'ELENCO CODICI ATTIVITÀ allegato al Modulo Generale**, i titolari e i dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione lavori complementari ad attività di Installazione e manutenzione, se svolti presso Cantieri dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato medesimo.
- **per le attività assicurate diverse da quelle individuate dai codici sopra indicati**, i titolari e i dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione fasi delle attività dichiarate nella Scheda Riepilogativa



(comprese attività complementari) nell'ambito del ciclo produttivo dell'Assicurato stesso e oggetto di fatturazione finale da parte del medesimo, se tali fasi o attività sono svolte presso ubicazione indicata in Scheda Riepilogativa o altra sede contemplata da uno specifico contratto di consorzio o rete di impresa che ha data certa antecedente a quella di accadimento del Sinistro.

La Garanzia opera anche per:

- titolari e dipendenti di imprese di collaudo
- titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici, se la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici è diversa o se le imprese coappaltatrici operano in base a specifici e diversi appalti;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato attività di agenzia o di rappresentanza.

**Se è compresa anche l'attività di installazione e manutenzione e per le attività assicurate individuate dai codici riportati nella sezione "Attività di installazione e varie" dell'ELENCO CODICI ATTIVITÀ allegato al Modulo Generale**, se i lavori indicati alle precedenti lettere a) e b) rientrano nel campo di applicazione degli artt. 88 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (titolo IV - Cantieri temporanei e mobili), la Garanzia comprende anche i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in qualità di Responsabile dei lavori. Tale estensione opera solo se i lavori vengono eseguiti in conformità a quanto disposto dai suddetti articoli e, in tal caso, sono compresi anche i Danni corporali subiti dal personale delle imprese con cui l'Assicurato svolge presso il Cantiere lavori in coappalto o in forma consortile o associata.

#### **Che obblighi ho**

**Se l'importo del Premio è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente**, ai fini della presente estensione, all'atto della sottoscrizione della Polizza, il Contraente deve dichiarare che i lavori affidati in appalto o ceduti in subappalto non superano una certa percentuale del Fatturato annuo aziendale e tale percentuale viene indicata nella Scheda Riepilogativa .

**Se nel corso della durata del contratto tale percentuale supera quella dichiarata, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio del Modulo Generale***. In caso di omissione non intenzionale di tale segnalazione, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore a 5 punti percentuali.

#### **Danni a cose dei prestatori di lavoro**

La Garanzia comprende anche i danni a cose e Veicoli dei prestatori di lavoro che rientrano nell'ambito della presente Garanzia con le stesse modalità e gli stessi limiti previsti per i danni a cose e Veicoli dei clienti dalla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi*.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**L'estensione non comprende i danni alle cose e ai Veicoli quando sono impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.**

#### **Quali danni assicura la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro?**

Questa Garanzia copre:

- la rivalsa nei confronti del datore di lavoro (Contraente e Assicurato) da parte dell'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e che corrisponde un indennizzo al lavoratore a fronte di un infortunio dovuto a un comportamento qualificato come reato colposo da parte del datore di lavoro;
- il cd "danno differenziale" eventualmente richiesto dal lavoratore infortunato nel caso in cui tale indennizzo si rivela insufficiente.

#### **Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata**

##### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti da **titolare, soci e familiari coadiuvanti**, tutti in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

##### **Ci sono limiti di copertura**



La copertura opera solo per quanto l'Assicurato civilmente responsabile è tenuto a pagare all'INAIL in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell'Istituto per somme pagate a titolo d'indennità e per spese accessorie, compresa la somma che corrisponde al valore capitale della rendita dovuta ai sensi della normativa sopra citata.

#### Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti

##### Che cosa è assicurato

Le Garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante, che può derivare loro da un Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione.

In relazione alla Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* l'estensione opera anche per la responsabilità civile che è imputata al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (dipendente o non dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Se il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **in relazione alla sola attività svolta per l'azienda assicurata**.

I limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa restano, a ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

#### Art. 1.5 Rivalse

##### Che cosa è assicurato

Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa* operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esercitate e in particolare per quelle esercitate da enti previdenziali come l'INPS (Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14).



##### Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

#### Art. 1.6 Garanzie accessorie

##### RC postuma per fabbricanti

##### Che cosa è assicurato

Per le sole attività di Installazione o manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, sono compresi i danni che conseguono a errori o difetti nell'esecuzione di tali lavori che si verificano dopo l'ultimazione degli stessi, per i quali l'Assicurato ha rilasciato idonea documentazione fiscale.

Sono compresi anche i Danni materiali subiti dagli impianti o manufatti sulle cui parti sono stati eseguiti detti lavori.

**Non è compresa la manutenzione su aeromobili.**

##### Quando comincia la copertura e quando finisce

#### REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'estensione vale:

- per le richieste di risarcimento
  - presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto
  - che riguardano danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo,
- se tali danni si verificano non oltre due anni dopo l'esecuzione dei lavori.

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro i **limiti di Indennizzo del contratto precedente**:

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.

##### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, l'estensione non comprende i danni:

- a) alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;
- b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;
- d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.



Sono inoltre escluse:

- e) l'inidoneità all'uso per il quale le cose installate o oggetto dei lavori sono destinate e le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni e i danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, con i seguenti specifici limiti massimi di Indennizzo:

- 25.000,00 euro per Sinistro e 50.000,00 euro per annualità assicurativa per i Danni materiali subiti da impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori e relativi danni da interruzione o sospensione di attività; se attivata l'opzione "Aumento limiti risarcimento danni postumi a beni oggetto di lavori", tali limiti sono elevati rispettivamente a 50.000,00 euro per Sinistro e 100.000,00 euro per annualità assicurativa;
- 500.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa per altri Danni materiali e relativi danni da interruzione o sospensione di attività.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, col minimo di:

- 1.000,00 euro per danni agli impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori;
- 500,00 euro per gli altri danni.



### Cosa si intende per "cose direttamente oggetto dei lavori"?

#### Esempio 1

Un elettricista sostituisce una presa commettendo un errore che causa, dopo la conclusione dei lavori, un corto circuito che danneggia l'impianto elettrico dell'abitazione.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose compreso l'impianto elettrico. Resta fuori copertura la presa sostituita.

#### Esempio 2

Un autoriparatore sostituisce la batteria di un veicolo commettendo un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa un corto circuito che danneggia il cruscotto del veicolo.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il cruscotto del veicolo in quanto parte dell'impianto elettrico che non è stata direttamente oggetto dei lavori. Restano fuori copertura la batteria e altre parti che sono state direttamente oggetto dei lavori.

#### Esempio 3

Un autoriparatore sostituisce un cilindro del motore di un veicolo smontando tutto il motore e, rimondandolo, commette un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa il danneggiamento dell'intero motore.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il veicolo. Resta fuori copertura il motore in quanto direttamente oggetto dei lavori.

#### Esempio 4

Un autoriparatore, nell'ambito della manutenzione programmata, si dimentica di inserire l'olio o utilizza un olio non idoneo che, dopo la conclusione dei lavori, causa un danno al motore.

Il motore nel suo insieme è l'oggetto della manutenzione e, pertanto, il danno non è in copertura.

## RC postuma per installatori e manutentori

### Che cosa è assicurato

Per le sole attività di Installazione o Manutenzione di cose relative all'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, sono compresi i danni che conseguono a errori o difetti nell'esecuzione di tali lavori che si verificano dopo l'ultimazione degli stessi, per i quali l'Assicurato ha rilasciato idonea documentazione fiscale.

Sono compresi anche i Danni materiali subiti dagli impianti o manufatti, Veicoli o Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati eseguiti detti lavori.

**Non è compresa la manutenzione su aeromobili.**



### Quando comincia la copertura e quando finisce

#### REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'estensione vale:

- per le richieste di risarcimento
  - presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto
  - che riguardano danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo
- se tali danni si verificano:
  - non oltre due anni dopo l'esecuzione dei lavori, se si tratta di installazione di un impianto o macchinario o manufatto nuovo effettuata dall'Assicurato
  - non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi, se relativi a manutenzioni o Installazioni parziali su impianti, macchinari, manufatti preesistenti.

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro i **limiti di risarcimento del contratto precedente**:

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, in conseguenza di fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, l'estensione non comprende i danni:

- a) alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;
- b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;
- d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Sono inoltre escluse:

- e) l'inidoneità all'uso per il quale le cose installate o oggetto dei lavori sono destinate e le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni e i danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, con i seguenti specifici limiti massimi di Indennizzo:

- 25.000,00 euro per Sinistro e 50.000,00 euro per annualità assicurativa, per i Danni materiali subiti dagli impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori e relativi danni da interruzione o sospensione di attività; se operante l'opzione "Aumento limiti risarcimento danni postumi a beni oggetto di lavori", tali limiti si intendono elevati rispettivamente a 50.000,00 euro per Sinistro e 100.000,00 euro per annualità assicurativa;
- euro 500.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, per gli altri Danni materiali e relativi danni da interruzione o sospensione di attività.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, col minimo di:

- 1.000,00 euro per danni agli impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori;
- 500,00 euro per gli altri danni.





 **Cosa si intende per “cose direttamente oggetto dei lavori”?**

**Esempio 1**

Un elettricista sostituisce una presa commettendo un errore che causa, dopo la conclusione dei lavori, un corto circuito che danneggia l'impianto elettrico dell'abitazione.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose compreso l'impianto elettrico. Resta fuori copertura la presa sostituita.

**Esempio 2**

Un autoriparatore sostituisce la batteria di un veicolo commettendo un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa un corto circuito che danneggia il cruscotto del veicolo.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il cruscotto del veicolo in quanto parte dell'impianto elettrico che non è stata direttamente oggetto dei lavori. Restano fuori copertura la batteria e altre parti che sono state direttamente oggetto dei lavori.

**Esempio 3**

Un autoriparatore sostituisce un cilindro del motore di un veicolo smontando tutto il motore e, rimondandolo, commette un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa il danneggiamento dell'intero motore.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il veicolo. Resta fuori copertura il motore in quanto direttamente oggetto dei lavori.

**Esempio 4**

Un autoriparatore, nell'ambito della manutenzione programmata, si dimentica di inserire l'olio o utilizza un olio non idoneo che, dopo la conclusione dei lavori, causa un danno al motore.

Il motore nel suo insieme è l'oggetto della manutenzione e, pertanto, il danno non è in copertura.

**RC postuma estesa per installatori abilitati DM 37/2008**

**Che cosa è assicurato**

La Garanzia è prestata solo **se il Contraente è in possesso di regolare abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37** “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici” e successive modifiche e integrazioni, per i lavori di cui all'art. 1 di detto decreto, se rientrano nell'ambito dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Solo per tali attività, la Garanzia accessoria *RC postuma installatori e manutentori* opera:

- per i danni che derivano da lavori effettuati durante il periodo di validità del contratto, anche oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi, se i danni sono denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso; in caso di sostituzione senza interruzione del contratto con altro stipulato per lo stesso rischio e con analoga garanzia, i sei mesi si conteggiano dall'uscita di vigore del contratto sostituito e così per le successive sostituzioni;
- a parziale deroga dell'esclusione e) della Garanzia accessoria stessa, per i danni che conseguono a errori commessi nella redazione del progetto relativo agli impianti suddetti, eseguiti dall'Assicurato, **se il progetto è stato redatto dall'Assicurato stesso, imprenditore individuale o dal legale rappresentante dell'impresa assicurata o da responsabile tecnico dell'impresa assicurata di cui all'art. 3 del decreto sopra indicato in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto medesimo.**

**Ci sono limiti di copertura**

**Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che conseguono a uno stesso errore di progettazione sono assoggettate a un unico limite massimo di risarcimento.**

**Retroattività RC postuma**

La copertura è prestata in base alla dichiarazione del Contraente/Assicurato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei propri confronti in conseguenza di lavori effettuati.

**Che cosa è assicurato**

Su tale presupposto, la Garanzia accessoria *RC postuma installatori e manutentori* opera anche per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati nei due anni che precedono la data di decorrenza dello stesso. Se il contratto sostituisce senza interruzione altro contratto, entrambi stipulati con Generali Italia, con Garanzia RC Postuma con analoga estensione retroattiva, si considerano i due anni che precedono la data di decorrenza del primo contratto sostituito con estensione retroattiva.





### Ci sono limiti di copertura

I limiti di Indennizzo per annualità assicurativa previsti per la Garanzia RC Postuma operano per tutte le richieste di risarcimento relative a lavori effettuati nel periodo di retroattività.

#### RC postuma odontotecnici

##### Che cosa è assicurato

Per la sola attività assicurata individuata dal codice 245 "Laboratorio di odontotecnico", la Garanzia opera anche per i Danni corporali involontariamente cagionati a terzi, pazienti del medico odontoiatra committente, a cui sono stati installati apparecchi o protesi dentarie "su misura" - come definiti e disciplinati dal Regolamento UE 2017/745.- risultati difettosi per errori di lavorazione, costruzione o assemblaggio accidentalmente commessi dall'Assicurato stesso (o suoi dipendenti) nell'esercizio dell'attività di fabbricazione di tali dispositivi odontoprotesici "su misura".

L'efficacia della presente estensione è subordinata:

- al possesso, da parte dell'Assicurato e delle persone della cui opera si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione e allo svolgimento della stessa nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività stessa;
- all'impiego di materiali e componenti attestati conformi alle norme armonizzate comunitarie o a quelle nazionali di recepimento.

La presente estensione opera inoltre per:

- le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione originate da errori commessi durante il medesimo periodo;
- per i danni cagionati da dispositivi odontoprotesici "su misura" fabbricati e installati in Italia.

In caso di sostituzione senza interruzione di contratto con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle **condizioni normative del nuovo contratto** ed entro i **limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito**- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

##### Che cosa NON è assicurato

La presente estensione non copre le spese per la sostituzione o riparazione dei dispositivi odontoprotesici risultati difettosi. Sono inoltre esclusi i danni:

- causati a collaboratori, ausiliari e dipendenti dell'Assicurato che si avvalgono delle prestazioni di quest'ultimo;
- diversi da Danni corporali, derivanti da vizi che rendono tali dispositivi inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore e in generale da non conformità di tali dispositivi al contratto con cui sono resi disponibili all'utilizzatore;
- che derivano da inadempimento di obbligazioni di risultato o garanzie di qualità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla legge.

### Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera nell'ambito del Massimale per persona indicato nella Scheda Riepilogativa, che costituisce anche il Massimale per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato in tale periodo.

In caso di responsabilità solidale, la presente estensione opera per la sola quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa per fatti da lui personalmente commessi o commesso da suoi dipendenti nell'espletamento delle attività per le quali è prestata la presente Garanzia.

#### RC Malattie professionali

##### Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Sono comprese in garanzia anche le malattie professionali non previste nelle apposite tabelle ministeriali, se giudizialmente accertate.



### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i lavoratori che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato per la sola rivalsa esperita dall'INAIL.

### Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a concorrenza del Massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente sezione o, se inferiore, del limite massimo indicato nella Scheda Riepilogativa, che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

In caso di esaurimento di quest'ultimo Massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.

### Che cosa NON è assicurato

Oltre a quanto previsto all'articolo *Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, la presente estensione non opera per:

- i casi di contagio da virus HIV;
- le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali che conseguono a:
  - a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
  - b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto dopo l'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

### Che obblighi ho

Fermo restando quanto previsto nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per la denuncia dei Sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni **per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.**

### Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per le malattie che insorgono e si manifestano durante il periodo di efficacia del contratto e conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo del contratto stesso. Fermo quanto precede, la Garanzia opera anche per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del presente contratto, se precedente. Se il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è il pensionamento del dipendente, tale termine è elevato a diciotto mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione se questa interviene nel frattempo.

In caso di sostituzione senza interruzione di contratto con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale - alle **condizioni normative della nuovo contratto ed entro i limiti di Indennizzo previsti della polizza sostituita** - per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

### Retroattività RC Malattie professionali

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei propri confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall'attività svolta.

Su tale presupposto, la Garanzia accessoria *RC Malattie professionali* si intende estesa alle malattie che insorgono e si manifestano durante il periodo di validità della presente assicurazione in conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei **tre anni che precedono** la data di decorrenza del contratto.

**I limiti di Indennizzo per annualità assicurativa previsti per la Garanzia RC Malattie professionali si intendono operanti per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti colposi commessi nel periodo di retroattività.**

Se il contratto sostituisce senza interruzione di continuità altro contratto con Generali Italia con la Garanzia *Estensione RC malattie professionali* con analoga estensione retroattiva, si considerano i tre anni che precedono la data di decorrenza del



primo contratto sostituito dotato di estensione retroattiva.

### **Officine e carrozzerie - Danni ai veicoli**

#### **Che cosa è assicurato**

Per le sole attività di manutenzione di Veicoli, sono compresi i danni ai Veicoli di clienti che l'Assicurato ha in consegna o in deposito se questi si trovano nell'area del fabbricato dove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto.

Sono compresi i Danni materiali:

- a) provocati a tali Veicoli oggetto di lavori, anche durante le operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi, **ferma l'esclusione dei danni alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;**
- b) provocati a Veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

Sono inoltre compresi i Danni materiali provocati ai Veicoli guidati da personale dell'officina durante la circolazione stradale **entro 20 km da dove ha sede l'officina** stessa per verifiche connesse all'esecuzione di lavori e **se il danno non è risarcibile da assicurazione RC Auto.**

#### **OPERAZIONI DI AUTOLAVAGGIO**

Per l'eventuale attività di autolavaggio, sono inoltre compresi i Danni materiali provocati **solo agli autoveicoli sottoposti a operazioni di lavaggio automatico a causa di malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio.** L'estensione opera solo se è in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo è stato effettuato da non oltre sei mesi rispetto alla data di accadimento del danno. **Sono comunque esclusi i danni da bagnamento.**

#### **CARBURANTE**

Per l'eventuale erogazione di carburante, sono compresi i Danni materiali:

- ai Veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, **restano comunque esclusi i danni che conseguono a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.);**
- i Danni materiali da fornitura di errato carburante al veicolo, **se l'erogazione è effettuata da personale dell'Assicurato.**

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Restano comunque esclusi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia, mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La presente estensione opera con una Franchigia di 500,00 euro per ogni Veicolo danneggiato e col limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa di:**

- **15.000,00 euro per i motoveicoli**
- **30.000,00 euro per autoveicoli**

**Per i danni a Veicoli oggetto di lavori e a Veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori la Garanzia è prestata con una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato e col limite massimo di Indennizzo per Sinistro di:**

- **7.500,00 euro per motoveicolo**
- **15.000,00 euro per autoveicolo**

**fermi i limiti massimi previsti per annualità assicurativa.**

**La presente Garanzia è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che nell'area dove si svolgono le attività assicurate sono presenti ponti sollevatori in numero non superiore a quello dichiarato in Scheda Riepilogativa.**

### **Danni a natanti e imbarcazioni**

#### **Che cosa è assicurato**

Per le sole attività di manutenzione di Natanti e imbarcazioni, sono compresi i danni a Natanti e imbarcazioni di clienti che l'Assicurato ha in consegna o in deposito per lavorazioni se questi si trovano nell'area di pertinenza del Fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto, o ormeggiati alla banchina di pertinenza.

Sono compresi Danni materiali:

- a) provocati ai suddetti Natanti e imbarcazioni oggetto di lavori, anche durante le operazioni di spostamento e sollevamento



- degli stessi, **ferma l'esclusione dei danni alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;**  
b) provocati a Natanti e imbarcazioni che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

Per l'eventuale erogazione di carburante, sono compresi i Danni materiali:

- a Natanti e imbarcazioni sotto rifornimento di carburante; **restano comunque esclusi i danni che conseguono a operazioni diverse (per esempio, ingrassaggio);**
- da fornitura di errato carburante al mezzo, se l'erogazione è effettuata da personale dell'Assicurato.

#### **Che cosa NON è assicurato**

Restano comunque esclusi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia, mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.

#### **Ci sono limiti di copertura**

La presente estensione opera con una Franchigia di 500,00 euro per ogni mezzo danneggiato col limite di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per i danni a Natanti e imbarcazioni oggetto di lavori e a Natanti e imbarcazioni che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, la Garanzia è prestata con una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni mezzo danneggiato, fermo il limite massimo previsto per Sinistro e per annualità assicurativa.

#### **Danni a capi oggetto di lavaggio**

##### **Che cosa è assicurato**

Per le sole attività di lavanderia industriale la Garanzia comprende anche il risarcimento dei Danni materiali e diretti ai capi oggetto di lavaggio causati da accidentale malfunzionamento dei macchinari.

##### **Che cosa NON è assicurato**

Sono escluse dall'assicurazione le lavanderie self-service.

Restano inoltre esclusi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto, rapina e smarrimento.

##### **Ci sono limiti di copertura**

L'estensione opera con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro e fino a concorrenza del limite massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e di 40.000,00 euro per annualità assicurativa.

#### **Merci al gancio**

##### **Che cosa è assicurato**

Per le sole attività di consegna o ritiro di merci presso terzi, sono compresi i Danni materiali alle merci di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico presso terzi, se i danni in questione sono conseguenza della caduta delle merci sollevate.

##### **Che cosa NON è assicurato**

Esulano dall'assicurazione le operazioni di sollevamento svolte presso dipendenze dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

##### **Ci sono limiti di copertura**

L'estensione viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di 1.000,00 euro per Sinistro e fino a concorrenza del limite massimo di 25.000,00 euro per Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa.

Qualora la caduta delle merci sollevate sia conseguenza della rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato il limite di Indennizzo per Sinistro è elevato a 50.000,00 euro, fermo il medesimo limite anche per annualità assicurativa.

#### **Errato stivaggio**

##### **Che cosa è assicurato**

Per le sole attività di stivaggio da parte dell'Assicurato della propria merce sui mezzi di trasporto o nei contenitori di terzi sono compresi i Danni corporali e materiali cagionati a terzi a seguito di errato stivaggio.

##### **Come opera la copertura**

L'estensione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel periodo di efficacia del contratto e comunque entro 60 giorni dalla data di consegna della merce al vettore.

##### **Che cosa NON è assicurato**

La Garanzia non copre i danni arrecati a contenitori ed imballaggi, a merci stivate o trasportate nonché i danni da mancato uso in genere. Restano inoltre esclusi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio, furto e smarrimento.



### Ci sono limiti di copertura

Le somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione rappresentano i limiti di risarcimento a carico di Generali Italia anche per i Sinistri risarcibili a norma della presente estensione con l'intesa che a seguito di Danni materiali l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di 500.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, con il minimo di 1.000,00 euro.

### Danni da inquinamento accidentale presso cantieri

#### Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che conseguono a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture presso Cantieri dove vengono svolti lavori relativi all'attività dichiarata, **solo se il danno non è dipeso dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, ambientali e tecnologici previsti dalla legislazione vigente.**

#### Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro e con un massimo risarcimento di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

### Sgombero neve su strada

#### Che cosa è assicurato

L'attività assicurata si intende estesa a servizi di sgombero neve e di trattamento antighiaccio su strada, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.**

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con i limiti previsti per le "Attività svolte fuori dalle ubicazioni".

#### Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori, anche se è attiva la Garanzia accessoria RC Postuma.

### Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati

#### Che cosa è assicurato

L'attività assicurata si intende estesa al noleggio - **escluso il leasing** - da parte dell'Assicurato a terzi di macchinari e attrezzature:

- impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa dichiarata
- per i quali l'Assicurato non riveste la qualifica di produttore
- diversi da Natanti e imbarcazioni o aeromobili.

#### Che obblighi ho

L'estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di noleggio non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Scheda Riepilogativa.

**Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.**

La Garanzia comprende i Danni materiali e corporali causati da tali beni:

- durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori
- se tali danni si verificano in corso di efficacia della Garanzia.

#### Che cosa NON è assicurato

**Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:**

- danni che derivano da utilizzo del bene in modo non conforme alla legge o al normale impiego dello stesso;
- danni che derivano da carenza di istruzioni fornite all'utilizzatore;
- danni che derivano da vizio o difetto originario dei beni o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);
- danni da mancata custodia da parte dell'utilizzatore;
- danni da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività;
- danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore con il bene noleggiato;
- noleggio di natanti e imbarcazioni, di aeromobili.

Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.





### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con le seguenti limitazioni:

- i Danni corporali sono assicurati con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni soggetto infortunato;
- i Danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni danneggiato e un limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per ogni danneggiato;
- il massimale per Sinistro indicato in Scheda Riepilogativa per la presente sezione deve intendersi anche quale massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

### Noleggio di macchinari fabbricati

#### Che cosa è assicurato

L'attività assicurata si intende estesa al noleggio o leasing da parte dell'Assicurato a terzi di macchinari e attrezzature:

- che rientrano nell'ambito dell'attività produttiva dichiarata;
- per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di fabbricante;
- diversi da Natanti e imbarcazioni o aeromobili.

#### Che obblighi ho

A tal fine il Contraente dichiara che il Fatturato che deriva dall'attività di noleggio o leasing non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Scheda Riepilogativa. **Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Generali Italia.**

La Garanzia comprende **esclusivamente** i Danni materiali e corporali cagionati **da difetto** di tali beni:

- durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori;
- se tali danni si verificano in corso di efficacia della Garanzia.

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:

- noleggio di macchinari e attrezzature per i quali l'Assicurato non ha la qualifica di fabbricante (per esempio in quanto importatore o appositore di marchio o colui che rimette a nuovo);
- danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei beni a cui si riferisce l'assicurazione.

Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore

### Ci sono limiti di copertura

I Danni materiali e i relativi danni da interruzione di attività sono assicurati:

- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro, elevato a 1.500,00 euro per Sinistro per danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore;
- fino a un limite massimo di 25.000,00 euro per ogni Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa, col sottolimito massimo di 10.000,00 euro per ogni Sinistro e di 20.000,00 euro per annualità assicurativa per danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore.

Per i Danni corporali il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione deve intendersi anche come massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

### RC proprietà fabbricati

#### Che cosa è assicurato

Per le ubicazioni in cui si svolge l'attività assicurata indicate nella Scheda Riepilogativa per questa Garanzia e per gli eventuali depositi che servono le stesse in via accessoria distanti **non oltre 300 metri**, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* comprende anche i danni imputabili alla proprietà (o ad altro diritto reale di cui l'Assicurato è titolare) dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata.

L'estensione comprende le eventuali aree di pertinenza dei Fabbricati o dei locali adibite a parcheggio delle ubicazioni assicurate se la superficie di ciascuna area **non è superiore a 1.500 metri quadri**.

L'estensione opera alle stesse condizioni previste per i rischi della conduzione.

Per i Fabbricati o locali in comproprietà o in locazione, l'estensione opera per conto proprio e di chi spetta.

### Vendita o noleggio di veicoli a motore

#### Che cosa è assicurato

La copertura Danni da cose vendute (articolo Garanzia *Responsabilità civile verso terzi – coperture specifiche*) si estende ai danni causati da veicoli a motore - anche oggetto di manutenzione da parte dell'Assicurato - venduti o noleggiati a terzi dall'Assicurato stesso, anche dopo la consegna.

**L'estensione opera nell'ambito dello stesso limite di indennizzo per annualità assicurativa e alle stesse condizioni previste per la copertura *Danni da cose vendute* con la seguente eccezione: per i veicoli usati il termine temporale**





di due anni dopo la consegna è ridotto a un anno.

#### Che obblighi ho

L'estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di vendita o noleggio di veicoli a motore non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Sceda Riepilogativa.

**Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.**

#### Che cosa NON è assicurato

Valgono le esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa (compresa l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore) e le esclusioni previste dalla copertura *Danni da cose vendute*.

Inoltre, la presente estensione non opera per:

- danni da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività dell'utilizzatore;
- danni alle cose trasportate con il veicolo;
- vendita o noleggio di natanti e imbarcazioni o di aeromobili.

#### Rimessaggio di Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni

##### Che cosa è assicurato

Sono compresi i seguenti Danni materiali a Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni che l'Assicurato ha in consegna o in deposito per rimessaggio se questi si trovano nell'area del fabbricato dove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto:

- a) provocati ai mezzi in rimessaggio durante le operazioni di spostamento degli stessi, **ferma l'esclusione dei danni da lavori eseguiti sui mezzi (manutenzione, lavaggio ecc.);**
- b) provocati ai mezzi in rimessaggio che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di spostamento.

##### Che obblighi ho

L'estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di rimessaggio di Veicoli a motore o Natanti e imbarcazioni non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Sceda Riepilogativa.

**Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.**

#### Che cosa NON è assicurato

Restano comunque esclusi i danni:

- a mezzi in lavorazione;
- da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia;
- da mancato uso;
- alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno;
- da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge.

#### Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- con una Franchigia di:
  - 500,00 euro per ogni Veicolo danneggiato;
  - 1.000,00 euro per ogni Natante o imbarcazione danneggiato;
- col limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa di:
  - 15.000,00 euro per i motoveicoli;
  - 30.000,00 euro per gli autoveicoli;
  - 50.000,00 euro per Natanti o imbarcazioni.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### **Art. 2.1 Persone non considerate terzi**

Ai fini della Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le previsioni specifiche contenute nelle precedenti sezioni *Che cosa è assicurato?*;
- b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
  1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
  2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge<sup>9</sup>, genitori e figli;



c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

1. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
2. le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori.

#### Art. 2.2 Esclusioni

Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.

Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* non operano per i danni che derivano da:

- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) amianto o prodotti contenenti amianto (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
- d) onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
- e) attività svolte dall'Assicurato o per suo conto in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti<sup>10</sup> (a titolo di esempio non esaustivo, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive);

Per la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* sono esclusi anche i danni:

- f) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivano direttamente dalla legge;
- g) che derivano da lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e i danni che derivano da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
- h) che derivano dall'uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età o non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;

#### Esclusione Cyber Risk

Sono sempre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

**Atto Cyber e Incidente Cyber**, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i Danni materiali, **eccetto i danni a sistemi informatici di terzi da Atto Cyber**, o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto nell'articolo *Responsabilità Civile verso terzi*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber**.

**Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**



ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.





## Ci sono limiti di copertura?

### Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non opera per danni:

- a) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti, installati o mantenuti, dopo la consegna a terzi;
- b) causati da opere, installazioni e manutenzioni in genere, svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- c) a cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato o da altri per lui;
- d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di tali operazioni;
- e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
- h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- i) a cose altrui che derivano da Incendio Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
- k) da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge e comunque da impiego di aeromobili;
- l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- n) da proprietà di immobili.

Le esclusioni sopra elencate operano salvo espressa deroga prevista nell'ambito:

- della singola copertura specifica prestata con la Garanzia base;
- delle Garanzie accessorie eventualmente richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

### Art. 3.2 Franchigia frontale

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Franchigia frontale", per ogni Sinistro relativo alla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* e alle Garanzie accessorie che ad essa fanno riferimento, il pagamento del Sinistro è effettuato con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa. Tale Franchigia sostituisce ogni altro minor importo di Franchigia o di minimo di Scoperto (espresso in valore monetario) previsto nelle presenti Condizioni Specifiche per le singole Garanzie, fermi i maggiori importi di Franchigia o di minimo di Scoperto.

L'opzione "Franchigia frontale" non opera per la Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* né per le Garanzie accessorie che ad essa fanno riferimento.



## Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Validità territoriale

Se non diversamente disposto per le singole coperture nelle presenti Condizioni Specifiche, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* opera per i danni che si verificano in tutto il mondo.

#### Ci sono limiti di copertura

Per i danni che si verificano fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera, si applica una Franchigia (o minimo di Scoperto) di:

- 5.000,00 euro per i danni che si verificano in USA e Canada;
- 1.000,00 euro per i danni che si verificano nei restanti paesi;

per Sinistro, salvi più elevati limiti di Indennizzo previsti per le singole coperture.



La Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* opera in tutto il mondo, se non diversamente disposto.



### Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

#### **Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti**

##### **Premio iniziale**

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per tali Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

##### **Aumento del numero di Addetti**

**Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

**In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero di Addetti.**

**Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.**

Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Elevazione tolleranza variazione Addetti", il limite è aumentato al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

##### **Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

**Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.**

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alle Garanzie a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intendono cessate alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**



Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

✓ **Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?**

**ESEMPIO**

Un artigiano ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare:

$$2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$$

✓ **Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

**Esempio 1**

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 1
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

**Esempio 2**

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

**Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale**

**Premio iniziale**

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Aumento del Fatturato annuo aziendale**

**Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

**In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.**

**Se l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di**





**Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato.**

#### **Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

**Generali Italia**, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite di sopra indicato del 10%, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità** e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta**, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'**Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie** e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.



**Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

#### **Esempio 1**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
  - Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
  - Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.050.000,00 euro
- La Garanzia opera.

#### **Esempio 2**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro:

l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

#### **Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile**

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a parametri di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale in base ai seguenti parametri:

- Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.

**Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:**

- **in base alle variazioni del Fatturato aziendale che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle NORME COMUNI del presente Modulo.**

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo che il Contraente deve pagare.







## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Art. 6.1 Operatività delle Garanzie

Se non diversamente disposto per le singole coperture nelle presenti Condizioni Specifiche, la Garanzia opera per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.

**Per alcune coperture è previsto un regime temporale di validità legato alla richiesta di risarcimento**, come dettagliato negli articoli delle sezioni *Quando comincia la copertura e quando finisce?* delle Condizioni Specifiche dedicate alle relative Garanzie che ne contengono la rispettiva disciplina specifica, dove sono presenti anche alcuni esempi



## Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

### Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

**Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.**

<sup>1</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>2</sup> Come definito dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 - *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*, e successive modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup> Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

<sup>4</sup> Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 e successive variazioni.

<sup>5</sup> Art. 4 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.

<sup>6</sup> Artt. 2 e 3 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.

<sup>7</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>8</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2018 n. 81 come successivamente aggiornato e integrato.

<sup>9</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>10</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

## CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - IMPRESA EDILE



Che cosa è assicurato? Garanzie base

### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

#### Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i seguenti danni diretti:

- Danni corporali
- Danni materiali

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione all'esercizio di un'impresa che effettua costruzione di fabbricati a uso residenziale, turistico ricettivo, produttivo e direzionale, commerciale, rurale, comprese demolizioni, ristrutturazioni, manutenzioni e riqualificazioni energetiche di fabbricati occupati e non, preparazione e disarmo dei cantieri e impalcature, scavi e pose complementari ai lavori di costruzione; il tutto senza uso di esplosivi; comprese installazione di linee vita, costruzione di fognature, installazione di piscine in terra, posa di condutture, anche del gas, e di linee elettriche e altre opere edili in quanto complementari ai suindicati lavori di costruzione edile.



##### Come opera il Massimale per Sinistro?

###### Esempio

Massimale per Sinistro previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro

- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 750.000,00 euro: l'importo liquidabile è pari a 750.000,00 euro.
- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 1.250.000,00: l'importo liquidabile è pari a 1.000.000,00 di euro.



##### Come opera il Massimale per annualità assicurativa?

###### Esempi

Massimale per Sinistro e per annualità assicurativa previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro.

Se nell'arco della stessa annualità assicurativa si verificano due Sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro):

- un primo Sinistro con danni per 300.000,00 euro
- un secondo Sinistro con danni per 500.000,00 euro

l'importo liquidabile è pari: per il primo Sinistro a 300.000,00 euro; per il secondo Sinistro a 500.000,00 euro.

Se invece il secondo Sinistro comporta danni per 800.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento è plafonato al limite di 1.000.000,00 di euro totali, per esempio 300.000,00 euro per il primo Sinistro e 700.000,00 euro per il secondo.

### DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

#### Che cosa è assicurato

Sono compresi anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi **se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia.**

#### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.**

### RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI

#### Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto di:

- propri Addetti,
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),



- collaboratori autonomi e prestatori d'opera,  
**quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato.**

È compresa anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operano per conto dell'Assicurato **nel rispetto della normativa in vigore e di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge.**

La Garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causano il danno in conseguenza della partecipazione - occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione - all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili, aziende di trasporto anche se effettuano consegne a terzi per conto dell'Assicurato);
- coniuge del titolare, persona con lui unita civilmente, convivente di fatto<sup>11</sup>, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare, tutti quando causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività di un eventuale ufficio amministrativo o punto vendita;
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare che causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività di un eventuale ufficio amministrativo o punto vendita;
- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione, compresi i Servizi Ordinari;
- personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata.

### **QUALIFICA DI TERZI**

Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, **con le seguenti esclusioni e limitazioni.**

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti indicati ai seguenti punti 1) e 2) e gli altri soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione *Che cosa NON è assicurato?*.**

#### **1) Addetti e altri collaboratori:**

- Addetti dell'Assicurato,
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera, a eccezione dei prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

#### **2) Personale di altre imprese:**

- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita,
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa,
- il personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione (esclusi i Servizi Ordinari se svolti in luoghi diversi dai Cantieri),
- personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata.

**Per i soggetti indicati ai punti 1) e 2) la Garanzia opera nei modi e con i limiti previsti dall'articolo *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

##### **Per i seguenti soggetti:**

- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari se svolti in luoghi diversi dai Cantieri;
- prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (se non sono legali rappresentanti) e partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione – tutti se non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- persone che partecipano occasionalmente, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili);



la Garanzia opera per i Danni corporali con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata. Per danni a cose e a Veicoli di questi soggetti, la Garanzia opera con le modalità e nell'ambito degli stessi limiti previsti per i clienti.



#### **Come opera lo Scoperto?**

##### **Esempi**

Per la Garanzia sono previsti:

- uno Scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro.

##### **CASO 1**

Sinistro con danni a terzi per 30.000,00 euro:

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 25.000,00 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello Scoperto: 27.000,00 euro ( 30.000,00 - 3.000,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro

##### **CASO 2**

Sinistro con danni per 5.000,00 euro

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 4.000,00 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello Scoperto: 4.000,00 euro (5.000,00 - 1.000,00 poiché il minimo di Scoperto è maggiore del 10% del danno, pari a 500,00 euro);
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.



#### **Come opera la Franchigia?**

##### **Esempio**

Per la Garanzia sono previsti:

- una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro

##### **CASO 1**

Sinistro con danni a terzi per euro 10.000,00:

L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 9.500,00 euro, cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto della Franchigia: 9.500,00 euro (10.000,00 - 500,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

##### **CASO 2**

Sinistro con danni a terzi per euro 100,00,

Il danno è inferiore all'importo della Franchigia e Generali Italia non deve nulla.

## **LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA**

La Garanzia opera per le attività svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione stessa **se distanti non oltre 300 metri**.

Se l'Assicurato svolge la stessa attività in più sedi o altre dipendenze che si trovano **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**, ha facoltà di indicare nella Scheda Riepilogativa la sola sede principale, fermo che:

- le dichiarazioni sul Fatturato annuo aziendale e sul numero di Addetti devono intendersi sempre riferite all'intera azienda;
  - le dichiarazioni fatte in relazione all'ubicazione indicata si intendono fatte e operanti anche per le ubicazioni non indicate.
- In tal caso le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* operano per l'attività svolta presso tutte le sedi di cui l'Assicurato risulta titolare, nel periodo di efficacia delle stesse, da atti con data certa.

## **LAVORI PRESSO CANTIERI**

La Garanzia opera anche al di fuori delle ubicazioni, presso Cantieri dove vengono svolti lavori relativi all'attività dichiarata.

Sono compresi anche i danni a cose:

- a) che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, incluse condutture e impianti sotterranei;
- b) da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **diverse da Veicoli a motore**;
- c) da assestamento, cedimento, franamento del terreno **se non sono conseguenza di lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive**;
- d) da vibrazioni (del terreno e da demolizioni).

**ferma l'esclusione dei danni all'opera in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.**



In relazione al **punto c)**, per lavori che comportano scavi, la Garanzia opera anche dopo il rinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente e, entro tale periodo, sono compresi gli eventuali danni materiali in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per i danni di cui ai punti a), b), c), d) e per i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo di 150.000,00 euro per Sinistro e di 250.000,00 euro per annualità assicurativa.

Per i Danni materiali di cui ai punti a) e b) e per i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera con i seguenti limiti:

- per lavori in fabbricati non occupati,
  - con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro; per danni a Veicoli, Natanti e imbarcazioni che si trovano nel Cantiere la Franchigia si applica per ciascun mezzo danneggiato.
- per lavori in Fabbricati occupati,
  - con un sottolimito massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di euro 50.000,00 euro per annualità assicurativa per i danni da interruzione e sospensione di attività;
  - con uno Scoperto del 10% col minimo di:
    - 500,00 euro per Sinistro se i lavori non comportano ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni, né interventi su strutture portanti;
    - 1.000,00 euro per Sinistro se i lavori comportano ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni o se comportano interventi su strutture portanti;il minimo di Scoperto è raddoppiato se i danni hanno per oggetto cose che per volume e peso potevano essere rimosse dall'ambito di esecuzione dei lavori.

Per i Danni materiali di cui al punto c) e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- con un sottolimito massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
  - con uno Scoperto del 10% col minimo di 750,00 euro per Sinistro;
- salvi maggiori Franchigie e minimi di Scoperto previsti per danni che si verificano in Fabbricati occupati.

Per i Danni materiali di cui al punto d) e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- con un sottolimito massimo di 25.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con una Franchigia di 5.000,00 euro per Sinistro.

Per i Danni materiali a condutture e impianti sotterranei, la Garanzia opera:

- con un sottolimito massimo di euro 100.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa e con un ulteriore sottolimito massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa per danni da interruzione o sospensione di attività;
- con una Franchigia di 1.000,00 euro per Sinistro.

Resta inoltre inteso che i danni:

- a macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere di terzi sono compresi **solo se non utilizzati dall'Assicurato**;
- da bagnamento, sono compresi **solo se le cose si trovano all'interno del Fabbricato oggetto di lavori** e per essi la Garanzia opera:
  - per i soli Danni materiali diretti, **con esclusione cioè dei danni da interruzione o sospensione di attività**;
  - **con un sottolimito massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa**.
  - **con uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro**.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo si intendono raddoppiati (in Scheda riepilogativa i valori aggiornati).

#### **LAVORI PRESSO CANTIERI - DANNI DI FURTO**

La Garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni di furto (compresi guasti causati in occasione di furto tentato o consumato) causati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi in uso o custodia dell'Assicurato **se dotati di sistema anti-intrusione idoneo e funzionante**.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per i Danni materiali e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- **fino a concorrenza dell'importo di 25.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;**



- con uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", il limite massimo di Indennizzo si intende raddoppiato (in Scheda riepilogativa i valori aggiornati).

#### **ATTIVITÀ SVOLTE FUORI DALLE UBICAZIONI**

La Garanzia opera al di fuori delle ubicazioni per:

- le attività amministrative svolte presso uffici, le trattative svolte presso fornitori o clienti e per missioni dei dipendenti in genere;
- lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile<sup>12</sup>, con esclusione di ogni attività che non rientra nell'esecuzione delle mansioni lavorative;
- operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita; operazioni di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (**escluso il montaggio** ma compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) e operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei, **solo per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi**, comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali condotti in locazione **in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano per un periodo non superiore a 30 giorni per annualità assicurativa e se il contratto di locazione ha una durata non superiore a 30 giorni**;
- l'affissione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni **in Italia**;
- l'organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- l'organizzazione di gite e attività ricreative solo per il personale dipendente.

Sono compresi i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività e i danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da Veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto delle operazioni**.

Sono compresi anche i danni che derivano dall'uso di biciclette da parte degli Addetti per lavoro o servizio, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i Veicoli a motore**.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per i Danni materiali e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività la Garanzia opera:

- se derivano da Incendio, Esplosione o Scoppio con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro, anche in deroga a Scoperti o Franchigie inferiori previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a Veicoli);
- se derivano da altre cause e per la fattispecie non sono previsti specifici Scoperti o Franchigie (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori), con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 150.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, fermi minori limiti di Indennizzo previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori).

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi" tale limite massimo è elevato da 150.000,00 euro all'importo indicato nella Scheda Riepilogativa stessa.

#### **Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche**

##### **SMERCIO**

#### **Danni da cose vendute**

##### **Che cosa è assicurato**

La Garanzia comprende i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non sono prodotte o comunque non sono oggetto di lavorazione o assemblaggio o installazione o manutenzione da parte dell'Assicurato**.

##### **Che cosa NON è assicurato**

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:

- a) i danni che derivano da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);
- b) i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore e i danni che conseguono a mancato uso o disponibilità.





### Ci sono limiti di copertura

Per la presente estensione il Massimale per Sinistro rappresenta anche il limite massimo per annualità assicurativa.

### Quando comincia la copertura e quando finisce

#### REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La Garanzia opera:

- per le richieste di risarcimento
  - o presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto
  - o che riguardano danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia
- se tali danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna del prodotto.

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la Garanzia opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro i **limiti di Indennizzo del contratto precedente**:

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i **danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna**.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione**.

### Commercio on-line

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia opera anche in caso di esercizio, in tutto o in parte, dell'attività assicurata in regime di vendita a distanza<sup>13</sup>.



#### **Come opera la Garanzia in regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento?**

##### Esempi

Periodo di efficacia del contratto: Garanzia attiva dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

##### CASO 1

- Prodotto venduto a giugno 2024 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2024 (in corso di contratto)

La Garanzia opera.

##### CASO 2

- Prodotto venduto ad agosto 2024 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2025 (dopo la cessazione del contratto)

La copertura **non** opera.



#### **Cosa succede alle Garanzie in "regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento" in caso di sostituzione del contratto ?**

##### Esempi

Periodo di efficacia del primo contratto: 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Periodo di efficacia del nuovo contratto sostitutivo: 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

- Prodotto venduto a giugno 2024 (durante l'efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2025 (nel corso del secondo contratto sostitutivo)

##### CASO 1

Garanzia e Massimali previsti dai due contratti sono uguali.

La copertura opera.

##### CASO 2

La Garanzia è la stessa ma i Massimali previsti dal secondo contratto sono più elevati.

La copertura opera ma entro i Massimali in essere quando è stato venduto il prodotto.



## DANNI A COSE

### Danni a cose portate da clienti e fornitori

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni a cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, diverse dai Veicoli e Natanti e imbarcazioni, quando si trovano **nell'ambito di sedi aziendali o altri luoghi diversi dai Cantieri purché allo stesso non consegnate.**

Questa clausola si applica anche ai danni a cose indossate o portate da terzi non addetti ai lavori quando questi si svolgono in Fabbricati non occupati.

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni a:

- beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività e/o trasportate.

#### Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con:

- una Franchigia di 150,00 euro;
- un limite di Indennizzo di
  - 2.500,00 per Sinistro per soggetto danneggiato,
  - 25.000,00 euro per annualità assicurativa.

### Danni a veicoli e natanti o imbarcazioni in sosta o sotto carico e scarico in luoghi diversi dai cantieri

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni ai Veicoli e Natanti e imbarcazioni stazionanti o sotto carico e scarico **nell'ambito di sedi aziendali o altri luoghi diversi dai Cantieri**, ferma l'esclusione di Veicoli e Natanti e imbarcazioni in deposito o oggetto dell'attività assicurata.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo e Natante o imbarcazione danneggiato è pattuita una Franchigia di 250,00 euro.

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:

- i danni da mancato uso;
- i danni alle cose che si trovano sui Veicoli e Natanti e imbarcazioni stessi o al loro interno;
- la responsabilità riconducibile alla custodia dei Veicoli e dei Natanti e imbarcazioni.

### Danni a cose in consegna presso luoghi diversi dai cantieri

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia opera per i **solli Danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato **nell'ambito di sedi aziendali o altri luoghi diversi dai Cantieri**, diverse da:

- beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività o trasportate.

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate, la presente estensione non opera per i danni a:

- cose portate da clienti o fornitori;
- Veicoli e Natanti e imbarcazioni, per le quali vale quanto sopra disciplinato.

#### Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno col minimo assoluto per Sinistro di 250,00 euro e fino a concorrenza del limite stabilito in Polizza per i Danni materiali, con il massimo comunque di 25.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

## DANNI DA CIRCOLAZIONE

### Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lettera c), del Codice della strada (elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati a operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti degli stessi e per svolgere operazioni di carico e scarico.



In caso di brevi e saltuari spostamenti su strada o aree equiparate, la presente estensione opera solo se questi sono effettuati nel pieno rispetto delle **condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia**<sup>14</sup>:

- **autorizzazione della competente autorità**<sup>15</sup>
- **rispetto di tutti i requisiti previsti**<sup>16</sup>

#### **Che cosa NON è assicurato**

Restano ferme l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate e le altre esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, in particolare restano esclusi i danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge.

#### **Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro**

##### **Che cosa è assicurato**

La Garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori **non di proprietà dell'Assicurato stesso o posseduti in leasing dallo stesso** (la copertura è invece operante se i veicoli costituiscono un fringe benefit per il dipendente che utilizza sia per lavoro che nel tempo libero).

Sono compresi i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

##### **Che cosa NON è assicurato**

**Non sono considerati terzi:**

- il conducente e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
- le persone che sono nei seguenti rapporti con il conducente, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge<sup>17</sup>, genitori e figli.**

##### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

## **CONDUZIONE LOCALI**

#### **Conduzione di fabbricati e parcheggi in cui ha sede l'attività**

##### **Che cosa è assicurato**

La Garanzia comprende i danni che derivano dalla conduzione dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa ed eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione assicurata **distanti non oltre 300 metri** dalle stesse).

Nei Fabbricati si intendono comprese:

- le relative pertinenze;
- gli impianti fissi al loro servizio;
- serramenti, cancelli e portoni comunque azionati, muri di cinta e recinzioni in genere;
- aree verdi e alberi, anche di alto fusto.

Se l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa è accatastata come abitazione e il numero degli Addetti indicato è 1, la Garanzia opera solo per i locali di pertinenza della stessa che sono accatastati come garage.

Sono compresi i danni che derivano da:

- la proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'impresa;
- la proprietà e la gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande confezionati.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Se è attiva la Garanzia *Ricorso terzi* della sezione In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati del Modulo Protezione dell'Attività, la presente Garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla Garanzia *Ricorso terzi* quando entrambe le coperture operano per gli stessi rischi.**

## **COMMITTENZA LAVORI**

La Garanzia comprende inoltre i danni che derivano dai lavori di ordinaria manutenzione.

Per i lavori di straordinaria manutenzione o che comunque prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi, la Garanzia opera solo per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente degli stessi e **se i lavori sono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**



A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Persone non considerate terzi*, della sezione *Che cosa NON è assicurato?*, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro<sup>18</sup> alle seguenti **condizioni**:

- se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia
  - Responsabile dei lavori,
  - Coordinatore per la progettazione,
  - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;

- se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.

### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogante in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

### Ci sono limiti di copertura

- Per i danni che conseguono a spargimento d'acqua o rigurgito di fogna la Garanzia opera con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.
- Per i Danni corporali subiti dai prestatori di lavoro la Garanzia opera con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.

### PERTINENZE ADIBITE A PARCHEGGIO

La Garanzia si estende alle aree di pertinenza dei Fabbricati o locali in cui ha sede l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato **se la superficie dell'area adibita a parcheggio non è superiore a 1500 metri quadri.**

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo danneggiato opera una Franchigia di 250,00 euro.

Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risulta superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.

In caso di non tempestiva asportazione di neve o ghiaccio dall'area adibita a parcheggio la copertura opera solo per i danni subiti dai pedoni quando si trovano su strade e camminamenti dedicati.

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per la responsabilità derivante da:

- mancata custodia dei Veicoli;
- insufficiente segnaletica stradale.

Sono inoltre esclusi i danni:

- ai veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione;
- ai veicoli causati da inondazione o allagamento;
- alle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno;
- da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.

### Insegne pubblicitarie

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni installati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



### Inquinamento accidentale presso sedi aziendali

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che conseguono a inquinamento da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale.**

#### Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera:

- con uno Scoperto del 10%, col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa. In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti di risarcimento per inquinamento accidentale", tale importo massimo è elevato a 500.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

### Attività ricreative

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano dall'organizzazione di:

- visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari;
- gite aziendali e attività ricreative per i dipendenti e relativi familiari, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione stradale.**

### Sicurezza

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati;
- da cani a guardia delle sedi aziendali;
- dall'utilizzo di armi detenute in osservanza della legge a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

#### Ci sono limiti di copertura

**Per i cani da guardia la Garanzia opera solo se il danno si verifica presso sedi o altre dipendenze e con applicazione di una Franchigia di 150,00 euro in caso di danni a cose.**

#### Che cosa NON è assicurato

**La Garanzia non opera per pitbull, rottweiler e dobermann.**

### Servizi previsti dalla legge

#### Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano da:

- prestazione di servizi sanitari aziendali in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- gestione di servizi antincendio svolti con personale preposto e specificatamente formato.

## RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Per la Responsabilità Civile verso prestatori sono previste le due seguenti opzioni:

- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa*
- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata*

L'opzione attivata è indicata nella Scheda Riepilogativa.

### **Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa**

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, *fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione*, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali.





### Ci sono limiti di copertura

- Per le lesioni personali di cui al punto b), l'assicurazione opera solo per gli infortuni dai quali deriva un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia, a carico dell'Assicurato, di 3.500,00 euro per ogni lavoratore infortunato.
- In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore" la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) con la Franchigia per ogni lavoratore assicurato a carico dell'Assicurato indicata nella Scheda Riepilogativa stessa. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la Franchigia prevista si intende dimezzata.

La Garanzia opera ovunque si verifica l'infortunio se subito dal prestatore di lavoro in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la Garanzia opera per la sola rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

### Come opera la copertura

La Garanzia è efficace solo se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. In caso di infortuni subiti da lavoratori subordinati dell'Assicurato, l'assicurazione opera anche in presenza di irregolarità, se questa deriva da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

### Ci sono limiti di copertura

- Se nella Scheda Riepilogativa è richiamata l'opzione "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) con la Franchigia per ogni lavoratore infortunato a carico dell'Assicurato indicata nella Scheda Riepilogativa stessa.

### Ulteriori prestatori di lavoro

Ai fini della presente Garanzia sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b):

- i titolari e i dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato Servizi Ordinari svolti presso Cantieri;
- i lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher) con l'Assicurato<sup>19</sup>;
- i collaboratori autonomi e i prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

### Appaltatori, subappaltatori

Ai fini della presente Garanzia sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b) e ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 9 marzo 2008 n. 81 (TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro):

- i titolari e i dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione lavori complementari all'attività assicurata se tali lavori sono svolti presso Cantieri dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato stesso.

La Garanzia opera anche per:

- titolari e dipendenti di imprese di collaudo;
- titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici se la natura dei lavori svolti dall'Assicurato e dalle imprese coappaltatrici è diversa o se l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operano in base a specifici e diversi appalti;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato attività di agenzia o di rappresentanza.

Se i lavori menzionati sopra rientrano nel campo di applicazione degli artt. 88 e seguenti del decreto legislativo 9 marzo 2008 n. 81 (titolo IV - Cantieri temporanei e mobili), la Garanzia comprende, anche i danni di cui l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di Responsabile dei lavori. Tale estensione opera solo se i lavori vengono eseguiti in conformità a quanto disposto dai suddetti articoli e, in tal caso, sono compresi anche i Danni corporali subiti dal personale di imprese con cui l'Assicurato svolge presso il Cantiere lavori in coappalto o in forma consortile o associata.

### Che obblighi ho

Se l'importo del Premio è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente, ai fini della presente estensione, all'atto della sottoscrizione della Polizza il Contraente deve dichiarare che i lavori affidati in appalto o





ceduti in subappalto non superano una certa percentuale del Fatturato annuo aziendale e tale percentuale viene indicata nella Scheda Riepilogativa.

**Se nel corso della durata del contratto tale percentuale supera quella dichiarata, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio del Modulo Generale*.** In caso di omissione non intenzionale di tale segnalazione, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore a 5 punti percentuali.

### **Danni a cose dei prestatori di lavoro**

La Garanzia comprende anche i danni a cose e Veicoli dei prestatori di lavoro che rientrano nell'ambito della presente Garanzia con le stesse modalità e gli stessi limiti previsti per i danni a cose e Veicoli dei clienti dalla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi*.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**L'estensione non comprende i danni alle cose e ai Veicoli quando sono impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.**

### ***Quali danni assicura la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro?***

Questa Garanzia copre:

- la rivalsa nei confronti del datore di lavoro (Contraente e Assicurato) da parte dell'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e che corrisponde un indennizzo al lavoratore a fronte di un infortunio dovuto a un comportamento qualificato come reato colposo da parte del datore di lavoro;
- il cd "danno differenziale" eventualmente richiesto dal lavoratore infortunato nel caso in cui tale indennizzo si rivela insufficiente.

### **Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti da **titolare, soci e familiari coadiuvanti**, tutti in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera solo per quanto l'Assicurato civilmente responsabile è tenuto a pagare all'INAIL in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell'Istituto per somme pagate a titolo d'indennità e per spese accessorie, compresa la somma che corrisponde al valore capitale della rendita dovuta ai sensi della normativa sopra citata.**

### **Art. 1.4 RC personale degli Addetti**

#### **Che cosa è assicurato**

Le Garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante, che può derivare loro da un Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione.

In relazione alla Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* l'estensione opera anche per la responsabilità civile imputabile al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (dipendente o non dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Se il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **in relazione alla sola attività svolta per l'azienda assicurata**.

I limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa restano, a ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

### **Art. 1.5 Rivalse**

Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa* operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esercitate e in particolare per quelle esercitate da enti previdenziali come l'INPS (Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14).





## Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

### Art. 1.6 Garanzie accessorie

#### RC postuma per lavori edili

##### Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che conseguono a errori o difetti nell'esecuzione dei lavori edili assicurati che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori stessi, per i quali l'Assicurato ha rilasciato idonea documentazione fiscale.

Si considerano avvenuti dopo la conclusione dei lavori i danni che si verificano successivamente al primo tra i seguenti eventi:

- la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- la consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- l'inizio d'uso delle opere secondo destinazione.

##### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, l'estensione non comprende i danni:

- all'opera;
- che derivano da vizi palesi dell'opera;
- che derivano da operazioni di impermeabilizzazione;
- che derivano da errori commessi nella redazione del progetto;
- a impianti, macchinari e beni oggetto di lavori e le spese di ritiro, sostituzione o riparazione;
- subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;
- da vizio o difetto originario dei prodotti installati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da inidoneità all'uso per il quale l'opera o gli impianti, macchinari e beni oggetto dei lavori sono destinati e le spese di ritiro, sostituzione o riparazione.

Tra le cose oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

Non sono inoltre comprese le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, se tali ricerche, indagini e spese non sono preventivamente autorizzate da Generali Italia.

##### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, con i seguenti specifici limiti massimi di Indennizzo:

- 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per Danni materiali e per i relativi danni da interruzione o sospensione di attività; in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi" detto limite si intende raddoppiato.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, col minimo di:

- 500,00 euro in caso di lavori che prevedono solo installazione o manutenzione di impianti al servizio di fabbricati;
- 1.000,00 euro in tutti gli altri casi.

##### Quando comincia la copertura e quando finisce

#### REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'estensione vale:

- per le richieste di risarcimento
  - presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto
  - e che riguardano danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo,
- se tali danni si verificano non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro i **limiti di Indennizzo del contratto precedente**:

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.



## **RC postuma estesa per installatori edili abilitati DM 37/2008**

### **Che cosa è assicurato**

La presente copertura è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato di essere in possesso di regolare abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" e successive modifiche o integrazioni.

**Per i lavori di cui all'art. 1 del suddetto decreto** la copertura opera:

- per i danni che derivano da lavori effettuati durante il periodo di validità del presente contratto, anche oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi, se **denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto**; in caso di sostituzione senza interruzione di continuità con altro contratto stipulato con Generali Italia, per lo stesso rischio e con analoga garanzia, i sei mesi si conteggiano dalla fine dell'efficacia del contratto sostituito e così per le successive sostituzioni;
- per i danni che conseguono a errori commessi nella redazione del progetto relativo agli impianti suddetti, eseguiti dall'Assicurato, **se il progetto è stato redatto dallo stesso Assicurato** (imprenditore individuale o dal legale rappresentante dell'impresa assicurata o dal responsabile tecnico dell'impresa assicurata di cui all'art. 3 del decreto sopra indicato) **nel possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto medesimo**; più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che conseguono a uno stesso errore di progettazione sono assoggettate a un unico limite massimo di Indennizzo;

Inoltre, **per i soli lavori di cui all'art. 1 di detto decreto**, sono compresi anche i Danni materiali subiti dagli impianti sulle cui parti siano stati eseguiti detti lavori.

### **Che cosa NON è assicurato**

**Restano esclusi:**

- i danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità;
- le spese di ritiro, sostituzione o riparazione;
- i danni alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

### **Ci sono limiti di copertura**

Per tali danni:

- il limite massimo di Indennizzo dovuto da Generali Italia è 25.000,00 euro per Sinistro e 50.000,00 euro per annualità assicurativa. In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", tali limiti si intendono raddoppiati (in Scheda Riepilogativa valori aggiornati);
- il minimo di Scoperto è sempre pari a 1.000,00 euro.



### **Cosa si intende per "cose direttamente oggetto dei lavori"**

#### **Esempio 1**

Un elettricista sostituisce una presa commettendo un errore che causa, dopo la conclusione dei lavori, un corto circuito che danneggia l'impianto elettrico dell'abitazione.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso l'impianto elettrico. Resta fuori copertura la presa sostituita.

#### **Esempio 2**

Un autoriparatore sostituisce la batteria di un veicolo commettendo un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa un corto circuito che danneggia il cruscotto del veicolo.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il cruscotto del veicolo in quanto parte dell'impianto elettrico che non è stata direttamente oggetto dei lavori. Restano fuori copertura la batteria e altre parti che sono state direttamente oggetto dei lavori.

#### **Esempio 3**

Un autoriparatore sostituisce un cilindro del motore di un veicolo smontando tutto il motore e, rimondandolo, commette un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa il danneggiamento dell'intero motore.

La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il veicolo ma resta fuori copertura il motore in quanto direttamente oggetto dei lavori.

#### **Esempio 4**

Un autoriparatore, nell'ambito della manutenzione programmata, si dimentica di inserire l'olio o utilizza un olio non idoneo che, dopo la conclusione dei lavori, causa un danno al motore.

L'oggetto della manutenzione è il motore nel suo insieme e pertanto il danno non è in copertura.



### Danni da inquinamento accidentale presso cantieri

#### Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che conseguono a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture presso Cantieri dove vengono svolti lavori relativi all'attività dichiarata. La copertura non opera solo se **il danno non è dipeso dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, ambientali e tecnologici previsti dalla legislazione vigente.**

#### Ci sono limiti di copertura

**L'estensione opera con uno Scoperto del 10% col minimo di 2.500,00 euro e con un massimo Indennizzo di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**

### RC Malattie professionali

#### Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Sono comprese in garanzia anche le malattie professionali che non rientrano nelle apposite tabelle ministeriali se giudizialmente accertate.

#### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i lavoratori che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.**

**Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato per la sola rivalsa esperita dall'INAIL.**

#### Ci sono limiti di copertura

**La copertura opera fino a concorrenza del Massimale per prestatore di lavoro indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente sezione o, se inferiore, del limite massimo indicato in Scheda Riepilogativa, che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.**

In caso di esaurimento di quest'ultimo Massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilire.

#### Che cosa NON è assicurato

**Oltre a quanto previsto dall'articolo della presente sezione *Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro*, la presente estensione non opera per:**

- i casi di contagio da virus HIV;
- le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali che conseguono alla:
  - a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
  - b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

#### Che obblighi ho

Fermo quanto previsto nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per la denuncia dei Sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato. **L'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso per tali ispezioni e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.**

#### Quando comincia la copertura e quando finisce

**La Garanzia opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto e che conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo del contratto stesso.** Fermo quanto precede, la Garanzia opera anche per le **richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del presente contratto se antecedente.** Quando il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è il pensionamento del dipendente, tale termine è elevato a diciotto mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione se questa interviene nel frattempo.

In caso di sostituzione senza interruzione di continuità di contratto con Generali Italia, per lo stesso rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative del nuovo contratto ed entro i limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito - per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.



### Retroattività RC Malattie professionali

#### Che cosa è assicurato

La presente estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei propri confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall'attività svolta.

Su tale presupposto la Garanzia accessoria *RC malattie professionali* è estesa alle malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della presente assicurazione e che conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta nei tre anni che precedono la data di decorrenza del contratto.

#### Ci sono limiti di copertura

**I limiti di Indennizzo per annualità assicurativa previsti per la Garanzia *RC malattie professionali* si intendono operanti per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti colposi commessi nel suddetto periodo di retroattività.**

Se il contratto sostituisce senza interruzione altro contratto con Generali Italia che contiene la Garanzia Estensione RC malattie professionali con analoga estensione retroattiva, si considerano i tre anni che precedono la data di decorrenza del primo dei contratti sostituito in cui è prevista estensione retroattiva.

### Sgombero neve su strada

#### Che cosa è assicurato

L'attività assicurata è estesa a servizi di sgombero neve e di trattamento antighiaccio su strada, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.**

#### Ci sono limiti di copertura

**L'estensione opera con i limiti previsti per le "Attività svolte fuori dalle ubicazioni".**

#### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i danni che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori anche se attiva la Garanzia accessoria *RC Postuma*.**

### Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati

#### Che cosa è assicurato

L'attività assicurata è estesa al noleggio - **escluso il leasing** - da parte dell'Assicurato a terzi di macchinari e attrezzature:

- impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa dichiarata;
- per i quali l'Assicurato non riveste la qualifica di produttore;
- diversi da Natanti e imbarcazioni o aeromobili.

#### Che obblighi ho

La presente estensione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente/Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di noleggio non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale dichiarata, indicata nella Scheda Riepilogativa. **Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.**

Sono compresi in garanzia i Danni materiali e corporali causati da tali beni:

- durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori,
- se tali danni si verificano in corso di efficacia della Garanzia.

#### Che cosa NON è assicurato

**Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:**

- **danni che derivano da:**
  - **utilizzo del bene in modo non conforme alla legge o al normale impiego dello stesso;**
  - **carenza di istruzioni fornite all'utilizzatore;**
  - **vizio o difetto originario dei beni o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);**
- **danni da mancata custodia da parte dell'utilizzatore;**
- **danni da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività;**
- **danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore con il bene noleggiato;**
- **noleggio di Natanti e imbarcazioni, di aeromobili.**

**Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.**

#### Ci sono limiti di copertura

**La copertura opera con i seguenti limiti:**

- **i Danni corporali sono assicurati con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni soggetto infortunato;**
- **per Danni materiali la copertura opera con applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni danneggiato e un limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per ogni danneggiato;**





- il Massimale per Sinistro indicato in Scheda Riepilogativa per la presente sezione costituisce anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

### **RC proprietà fabbricati**

#### **Che cosa è assicurato**

Per le ubicazioni in cui si svolge l'attività assicurata indicate nella Scheda Riepilogativa per questa Garanzia e per gli eventuali depositi che servono le stesse in via accessoria distanti non oltre 300 metri, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* comprende anche i danni imputabili alla proprietà (o ad altro diritto reale di cui l'Assicurato è titolare) dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata.

L'estensione comprende le eventuali aree di pertinenza dei Fabbricati o dei locali adibite a parcheggio delle ubicazioni assicurate se la superficie di ciascuna area non è superiore a 1.500 metri quadri.

L'estensione opera alle stesse condizioni previste per i rischi della conduzione.

Per i Fabbricati o locali in comproprietà o in locazione, l'estensione opera per conto proprio e di chi spetta.



#### **Che cosa NON è assicurato?**

##### **Art. 2.1 Persone non considerate terzi**

Ai fini della Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le previsioni specifiche contenute nelle precedenti sezioni *Che cosa è assicurato?*;
- b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
  1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
  2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge<sup>20</sup>, genitori e figli;
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
  - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori.

##### **Art. 2.2 Esclusioni**

Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.

Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* non operano per i danni che derivano da:

- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) amianto o prodotti contenenti amianto (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
- d) onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
- e) attività svolte dall'Assicurato o per suo conto in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti<sup>21</sup> (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive);

Per la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* sono esclusi anche i danni:

- f) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivano direttamente dalla legge;
- g) che derivano da lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e i danni che derivano da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
- h) che derivano dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età o non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;





### Esclusione Cyber Risk

Sono sempre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso


direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

**Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.**

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i Danni materiali, **eccetto i danni a sistemi informatici di terzi da Atto Cyber** o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto nell'articolo *Responsabilità Civile verso terzi*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber**.

**Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

### **Ci sono limiti di copertura?**

#### **Art. 3.1 Limiti di copertura**

La **Garanzia Responsabilità Civile verso terzi** non opera per danni:

- a) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti, installati o mantenuti, dopo la consegna a terzi;
- b) causati da opere, installazioni e manutenzioni in genere svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori o a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- c) a cose che l'Assicurato o chi per lui detiene a qualsiasi titolo;
- d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
- e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- g) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
- h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- i) a cose altrui che derivano da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
- k) da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge e comunque da impiego di aeromobili;
- l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- n) da proprietà di immobili.

Le esclusioni sopra elencate operano salvo espressa deroga prevista nell'ambito:

- della singola copertura specifica prestata con la Garanzia base;
- delle Garanzie accessorie eventualmente richiamate nella Scheda Riepilogativa.



Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

### Art. 3.2 Franchigia frontale

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Franchigia frontale", per ogni Sinistro relativo alla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* e alle Garanzie accessorie che ad essa fanno riferimento, il pagamento del Sinistro è effettuato con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa. Tale Franchigia sostituisce ogni altro minor importo di Franchigia o di minimo di Scoperto (espresso in valore monetario) previsto nelle presenti Condizioni Specifiche per le singole Garanzie, fermi i maggiori importi di Franchigia o di minimo di Scoperto.

L'opzione "Franchigia frontale" non opera per la Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* né per le Garanzie accessorie che ad essa fanno riferimento.



### Dove vale la copertura?

#### Art. 4.1 Validità territoriale

Se non diversamente disposto per la specifica copertura nelle presenti Condizioni Specifiche, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* e le relative Garanzie accessorie operano per i danni che si verificano in tutto il mondo.

#### Ci sono limiti di copertura

Per i danni che si verificano fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera si applica una Franchigia (o minimo di Scoperto) di 1.000,00 euro per Sinistro, salvi più elevati limiti di Indennizzo previsti per le singole coperture.

La Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* opera in tutto il mondo, se non diversamente disposto.



### Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

#### Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti

##### Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per tali Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

##### Aumento del numero di Addetti

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero di Addetti.

Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato



**adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.**

Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Elevazione tolleranza variazione Addetti", il limite è aumentato al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

### **Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

**Generali Italia**, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità** e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alle Garanzie a cui si riferisce la proposta**, che pertanto si intendono cessate alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso **l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie** e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

 **Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?**

#### **ESEMPIO**

Un artigiano ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare:

$$2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$$

 **Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

#### **Esempio 1**

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 1
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

#### **Esempio 2**

- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

## **Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale**

### **Premio iniziale**

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.



L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

#### **Aumento del Fatturato annuo aziendale**

**Se** nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, **l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**

**In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.**

**Se l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato.**

#### **Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

**Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite sopra indicato del 10%, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.**

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.**



**Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

#### **Esempio 1**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

#### **Esempio 2**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

### **Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile**

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a parametri di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale in base ai seguenti parametri:



- Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.

**Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:**

- in base alle variazioni del Fatturato aziendale che si sono verificate in tale periodo
- con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle **NORME COMUNI** del presente Modulo.

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo che il Contraente deve pagare.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 6.1 Operatività della garanzia**

Se non diversamente disposto per le singole coperture nelle presenti Condizioni Specifiche, le Garanzie operano per i danni verificatisi in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.

**Per alcune coperture è previsto un regime temporale di validità legato alla richiesta di risarcimento**, come dettagliato nella sezione *Quando comincia la copertura e quando finisce?* degli articoli che ne contengono la rispettiva disciplina specifica, dove sono presenti anche alcuni esempi.



### Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

#### **Art. 7.1 Scheda Riepilogativa**

**Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.**

<sup>11</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>12</sup> Come definito dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 - *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*, e successive modifiche e integrazioni.

<sup>13</sup> Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

<sup>14</sup> Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 e successive variazioni.

<sup>15</sup> Art. 4 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.

<sup>16</sup> Artt. 2 e 3 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.

<sup>17</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>18</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2018 n. 81 come successivamente aggiornato e integrato.

<sup>19</sup> Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54 bis.

<sup>20</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>21</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

## CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (SEZIONE ACCESSORIA NON ATTIVABILE PER IMPRESE EDILI)



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- Danni materiali
- Danni corporali

involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Descrizione prodotto", dopo la loro consegna a terzi.

La Garanzia opera anche in relazione alla responsabilità civile derivante all'Assicurato produttore ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

#### **PRODOTTI ASSICURATI**

Se non diversamente disposto dal contratto, la Garanzia opera **solo** per prodotti per i quali l'Assicurato:

- ha la qualifica di fabbricante, inteso anche quale produttore o trasformatore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia;
- si presenta come fabbricante perché appone il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo su prodotti fabbricati da altri, se i fabbricanti sono stabiliti nell'Unione Europea.

**In ogni caso la Garanzia non opera per prodotti rimessi a nuovo.**

#### **Quali prodotti non rientrano in garanzia?**

In generale non rientrano in garanzia i prodotti per i quali l'Assicurato:

- non ha la qualifica di fabbricante, né si presenta come tale, per esempio perché agisce in qualità di operatore della catena di commercializzazione (anche se importa prodotti il cui fabbricante è stabilito fuori dall'Unione Europea) o di rappresentante del fabbricante (anche se quest'ultimo è stabilito fuori dall'Unione Europea);
- pur presentandosi come fabbricante (perché appone nome, marchio o altro segno distintivo) i prodotti sono fabbricati da soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea.

#### **DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI**

##### Che cosa è assicurato

Sono compresi anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi **se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia.**

##### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata fino a concorrenza dello specifico Massimale per danni da interruzione di attività indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.**

#### **DANNI A COSE TRATTATE COL PRODOTTO**

**(condizione speciale per smalti, colori, pitture, vernici, inchiostri, colle, mastici e prodotti simili)**

##### Che cosa è assicurato

Per le cose trattate con i prodotti oggetto di assicurazione, la Garanzia comprende **solo i danneggiamenti fisici (bruciature, corrosioni) direttamente causati dai prodotti stessi.**

Se il prodotto è impiegato per fabbricare altri prodotti, la limitazione di cui sopra opera anche per i danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati, in quanto trattati con i prodotti oggetto di assicurazione.

##### Che cosa NON è assicurato

**Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione *Che cosa NON è assicurato?***





## Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia è prestata con un regime temporale di validità legato alla richiesta di risarcimento.

Il regime temporale di validità della Garanzia è disciplinato all'articolo *Operatività della garanzia*, dove sono presenti anche alcuni esempi.



## Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

### Art. 1.2 Garanzie accessorie

#### Prodotti ceduti in locazione

##### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Garanzia Responsabilità Civile Prodotti*, l'operatività della Garanzia è estesa a prodotti (del tipo di quelli assicurati) ceduti dall'Assicurato in locazione a terzi, con o senza facoltà di riscatto dei beni stessi.

#### RC postuma estesa per installatori di prodotti fabbricati

##### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Garanzia Responsabilità Civile Prodotti*, la Garanzia comprende anche i danni da errori o difetti di installazione - se eseguita dall'Assicurato - dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Descrizione prodotto", dopo la loro consegna a terzi. L'estensione opera se è stata rilasciata idonea documentazione fiscale anche di tali lavori.

##### Ci sono limiti di copertura

Per questi danni il minimo di Scoperto si intende stabilito in un importo non inferiore a 1.500,00 euro, salvi maggiori limiti previsti dal contratto.

### Garanzia Ritiro Prodotti

#### Definizioni specifiche

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

<b>Evento</b>	La singola operazione di Ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente a un'unica causa, indipendentemente dall'area geografica interessata dal Ritiro.
<b>Prodotto finito</b>	Prodotto destinato al consumatore finale o a operatori professionali della catena di commercializzazione.
<b>Prodotto intermedio</b>	Prodotto destinato a un utilizzatore qualificabile come altro fabbricante della catena produttiva o a un soggetto che si presenta come tale in quanto appone sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro suo segno distintivo.
<b>Ritiro</b>	Recupero presso operatori professionali della catena di commercializzazione del prodotto (per esempio grossisti, rivenditori o concessionari) <b>escluso il recupero presso altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali.</b>
<b>Richiamo dal mercato</b>	Recupero presso i consumatori finali.

## Che cosa è assicurato

### OGGETTO DELLA COPERTURA

Generali Italia si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'Assicurato le **spese** sostenute dallo stesso, o da altri per suo conto, per il **Ritiro dei prodotti descritti in Polizza**, dopo che gli stessi sono stati **venduti e consegnati a terzi**, compresi altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali.

La Garanzia opera **se, in conseguenza di un difetto di progettazione o di produzione, si rende necessario il recupero del prodotto per uno dei seguenti motivi:**

- a seguito di provvedimenti o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscono un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere o degli utilizzatori finali;
- a seguito di lesioni corporali a terzi;
- se è ragionevole prevedere che il difetto potrebbe mettere a repentaglio la salute altrui con lesioni corporali a terzi.

La Garanzia opera anche per il **Ritiro dei Prodotti finiti in cui sono incorporati**, quali Prodotti intermedi, **i prodotti descritti in Polizza**, che, a causa del difetto dei prodotti descritti in Polizza, è necessario ritirare per uno dei motivi sopra elencati.



## SPESE IN COPERTURA

Generali Italia, sulla base della necessaria documentazione che prova le spese sostenute, è tenuta a rimborsare solo le seguenti spese:

1. di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo;
2. di trasporto necessarie per il recupero presso operatori professionali della catena di commercializzazione del prodotto (per esempio grossisti, rivenditori o concessionari), **esclusi il recupero presso altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali e il Richiamo dal mercato;**
3. di affitto di magazzini aggiuntivi per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti;
4. relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato o di terzi, compresi altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali, preposto alle operazioni di "ritiro" dei prodotti;
5. necessarie per la distruzione dei prodotti che si trovano presso gli operatori professionali della catena di commercializzazione, quando ciò è imposto da Autorità pubbliche, o è economicamente più conveniente rispetto all'onere di Ritiro dei prodotti.

Se, per uno dei motivi indicati alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo OGGETTO DELLA COPERTURA, è necessario procedere al **Richiamo dal mercato** dei prodotti, Generali Italia rimborsa **le sole spese di annuncio e comunicazione indicate al punto 1)**, ferma la copertura delle operazioni di Ritiro degli stessi.

**Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico di Generali Italia entro il limite di un importo pari al quarto del limite di Indennizzo per Evento.**

### Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi della sezione Che cosa NON è assicurato?*.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza dell'importo massimo per Evento indicato nella Scheda Riepilogativa che rappresenta anche il limite di esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

Per le spese di affitto di cui al punto 3) del paragrafo SPESE IN COPERTURA la copertura opera fino a concorrenza di un sottolimito del 20 % del Massimale per Evento.

Il rimborso è effettuato previa deduzione, per ogni Evento, di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di:

- 1.000,00 euro se il Ritiro riguarda solo Prodotti finiti;
- 2.000,00 euro se il Ritiro riguarda, in tutto o in parte, Prodotti intermedi.

### Dove vale la copertura

La Garanzia opera per le spese in copertura relative al Ritiro di prodotti da tutto il Mondo **esclusi USA, Canada e Messico**.

### Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per **le sole operazioni di Ritiro:**

- **iniziate durante il periodo di validità dell'Assicurazione**
- **e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.**

In caso di sostituzione senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative del nuovo contratto ed entro i limiti di rimborso previsti dal contratto sostituito - per le operazioni di Ritiro iniziate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se relative a prodotti consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.



## ESEMPIO

Periodo di validità della Garanzia: 1° luglio 2024 - 30 giugno 2029

### CASO 1

- Prodotto venduto a settembre 2024 (in corso di contratto)
  - Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata a Generali Italia a dicembre 2024 (in corso di contratto)
  - Operazione di ritiro iniziata e denunciata a marzo 2028 (in corso di contratto)
- La copertura opera.

### CASO 2

- Prodotto venduto a dicembre del 2027 (durante il periodo di efficacia del contratto)
  - Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata nel 2028 (in corso di contratto)
  - Operazione di Ritiro iniziata a luglio 2030 (dopo la cessazione del contratto)
- La Garanzia non opera.

## Che obblighi ho?

### Quali obblighi ha l'impresa

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura sono dovuti gli Indennizzi a un collegio di tre periti.

Ogni parte deve indicare il proprio perito e il terzo è scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio – luogo che risiede presso la direzione di Generali Italia o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè da quella delle parti che promuove il contenzioso).

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e le spese per il perito designato e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.



## Che cosa NON è assicurato?

### Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Ai fini delle Garanzie della presente sezione non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica:
  1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
  2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge<sup>22</sup>, genitori e figli;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a), punti 1. e 2.;
  - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori;
- c) le persone che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio o in conseguenza della loro partecipazione alle attività dell'Assicurato.

### Art. 2.2 Esclusioni generali

La Garanzie non operano per i danni:

- a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) che si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto o da onde o campi elettromagnetici;



- d) che derivano da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale;
- f) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati e i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
- g) direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l'assicurazione in vigore al momento della loro messa in circolazione;
- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a:
  - inquinamento;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) a cui si riferisce l'assicurazione in vigore al momento della loro messa in circolazione;
- j) da furto;
- k) risarcimenti a carattere punitivo.

Per i prodotti alimentari, sono esclusi anche i danni:

- l) da allergie o intolleranze causate da:
  - prodotti, ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato II del Reg. UE 1169/2011 e successive modifiche (o derivati da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato) per i quali non sono stati rispettati gli obblighi informativi previsti dalla legge;
  - prodotti venduti come privi di una o più delle sostanze suddette se tale dichiarazione si è rivelata inesatta causando il danno.

Sono inoltre escluse dalla copertura le attività di Installazione, Manutenzione svolte presso terzi.

La copertura non opera per:

- spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- spese e oneri per il ritiro o richiamo dal mercato di qualsiasi prodotto, salvo il caso di attivazione della Garanzia *Ritiro prodotti*;
- spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, se non sono state preventivamente autorizzate da Generali Italia;

Sono esclusi:

- i beni oggetto di riparazione o di altri servizi da parte dell'Assicurato;
- i beni usati che l'Assicurato commercializza.

Le esclusioni sono sempre operanti salvo i casi in cui vengono in tutto o in parte derogate in maniera espressa dalle Garanzie accessorie valorizzate nella Scheda Riepilogativa.

### Art. 2.3 Esclusione Cyber Risk

Sono sempre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.


Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i Danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;



- e, nell'ambito del sottolimito previsto nell'articolo *Responsabilità Civile Prodotti*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se conseguono ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto Cyber o da un Incidente Cyber**.

**Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



### Ci sono limiti di copertura?

#### **Art. 3.1 Limiti di Indennizzo**

La Garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% calcolato, per ogni Sinistro, con applicazione dei limiti minimi e massimi distintamente indicati nella Scheda Riepilogativa per danni che si verificano:

- nei territori di USA Canada e Messico;
- nel resto del mondo.

Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

#### **Danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati**

Per i danni ai prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati la Garanzia opera, a prescindere da dove tali prodotti sono stati consegnati, **fino a concorrenza del minore importo tra il Massimale per danni a cose e il 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa** (nell'ambito, comunque, del Massimale per danni a cose).

Per i danni ai prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati che si verificano "nel resto del mondo" (cioè in paesi diversi da USA, Canada e Messico) è previsto **uno specifico minimo di Scoperto, indicato nella Scheda Riepilogativa**.

#### **Danni agli immobili**

Per i danni a immobili costruiti, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati, la Garanzia opera **solo** per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidono sulla stabilità dell'opera. **Per questi danni lo Scoperto e i relativi minimi e massimi sono raddoppiati**, salvi maggiori limiti previsti dal contratto.

#### **Danni che si verificano in USA Canada e Messico**

**ASSENZA DI CONSEGNE DIRETTE O SCELTA DI NON ASSICURARE TALI RISCHI**

Se l'Assicurato dichiara di non effettuare consegne dirette dei prodotti assicurati in USA, Canada e Messico (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa pari a zero) o sceglie di non assicurare i rischi connessi a tali consegne, per i danni che si verificano nei territori di tali paesi la Garanzia opera **solo se causati da prodotti assicurati che non sono stati oggetto di consegne dirette in tali paesi**.

**PRESENZA DI CONSEGNE DIRETTE**

Se l'Assicurato dichiara di effettuare consegne dirette dei prodotti assicurati in USA, Canada e Messico (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa maggiore di zero), la Garanzia opera per i danni che si verificano nei territori di tali paesi **anche se causati da prodotti assicurati che sono stati oggetto di consegne dirette in tali paesi**. Per questi danni la Garanzia opera sulla base della dichiarazione del Contraente/Assicurato che i prodotti consegnati in USA Canada Messico hanno impressi **codici o altri segni distintivi**, risultanti dalla documentazione di vendita o altra documentazione probatoria in possesso del Contraente/Assicurato, **che consentono di individuarli e di stabilire la data della loro consegna nei territori suddetti**.

#### **Che obblighi ho**

**Se nel corso della durata del contratto l'importo annuo delle consegne dirette in USA, Canada e Messico supera il valore dichiarato, l'Assicurato deve darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio* del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette non intenzionalmente di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore al 10%.**



### Ci sono limiti di copertura

Per questi danni i Massimali per Sinistro e per annualità assicurativa sono ridotti al 30% rispetto agli importi indicati nella Scheda Riepilogativa, fermi gli altri limiti di Indennizzo previsti.



### Dove vale la copertura?

#### Art. 4.1 Validità territoriale

La Garanzia opera per le consegne dei prodotti assicurati effettuate nei territori di qualsiasi paese, fermo quanto precisato nel precedente articolo *Limiti di indennizzo* per i danni che si verificano in USA, Canada e Messico.



### Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

#### Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC Prodotti in caso di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati

##### Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Responsabilità Civile Prodotti* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo dei prodotti assicurati dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

##### Aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati

**Se** nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, **l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

**In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati.**

**Se l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati aggiornato.**

##### Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

**Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati in misura superiore al limite sopra indicato del 10%, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.**


Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.





**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta**, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie** e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

 **Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

#### **Esempio 1**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

#### **Esempio 2**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

### **Art. 5.1 Conteggio del premio regolabile**

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a elementi di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale in base ai seguenti parametri:

- Fatturato annuo relativo ai prodotti assicurati dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.

**Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:**

- **in base alle variazioni del Fatturato relativo ai prodotti assicurati che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle NORME COMUNI del presente Modulo.**

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo dovuto dal Contraente.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

#### **Art. 6.1 Operatività della garanzia**

La Garanzia *Responsabilità Civile Prodotti* opera per le **richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa**. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto, **la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione**.

## ESEMPI

Periodo di validità del contratto: 1° luglio 2024 - 30 giugno 2029

- Prodotto venduto a settembre 2024 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2028 (in corso di contratto)

La Garanzia opera.

- Prodotto venduto a maggio 2024 (prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2028 (in corso di contratto)

La Garanzia opera.

- Prodotto venduto ad agosto 2024 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2029 (dopo la cessazione del contratto)

La Garanzia non opera.

## SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Periodo di validità del primo contratto: 1° luglio 2024 – 30 giugno 2029

Periodo di validità del nuovo contratto: 1° luglio 2029 – 30 giugno 2030

### CASO 1

- Prodotto venduto a giugno del 2027 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a maggio 2030 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)

La Garanzia opera.

### CASO 2

- Prodotto venduto a giugno del 2027 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a luglio 2030 (dopo la cessazione del nuovo contratto)

La Garanzia non opera.

### CASO 3

- Prodotto venduto a maggio 2024 (due mesi prima dell'effetto del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2029 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)

La Garanzia opera.

**Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico**, la Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa solo se **relative a prodotti consegnati nello stesso periodo** o durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio in corso precedentemente, senza interruzione, con Generali Italia con analoga estensione territoriale.



**Prodotti consegnati in USA, Canada e Messico**

**ESEMPI**

Periodo di validità del contratto: 1° luglio 2024 - 30 giugno 2029

**CASO1**

- Prodotto venduto a settembre 2024 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2028 (in corso di contratto)

La Garanzia opera.

**CASO2**

- Prodotto venduto a maggio 2024 (prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2025 (in corso di contratto)

La Garanzia non opera.

**CASO 3**

- Prodotto venduto a giugno del 2027 (durante il periodo di efficacia del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a luglio 2029 (dopo la cessazione del contratto)

La Garanzia non opera.

La Garanzia accessoria *Ritiro prodotti*, se attivata, opera per **le operazioni di Ritiro:**

- **iniziate durante il periodo di validità dell'Assicurazione**
- **e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.**

Nell'articolo che disciplina la Garanzia sono presenti alcuni esempi.



**Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**

**Art. 7.1 Scheda Riepilogativa**

**Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.**

<sup>22</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

## CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

### PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC [dasdifesa legale@pec.das.it](mailto:dasdifesa legale@pec.das.it), Numero da chiamare **800 572 572 (+39 02 58 240 565)** dall'estero) - Mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, *fino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione*, l'onere delle spese che conseguono al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza che ha dato luogo alle vertenze elencate nell'articolo *Vertenze assicurate*.

Le spese oggetto di copertura sono solo:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza (se il fatto dannoso si è verificato - o, in caso di giudizio, è processualmente trattato - in uno degli Stati esteri indicati nell'articolo *Validità territoriale*, l'Assicurato potrà avvalersi di due legali, uno patrocinante in Italia e uno davanti all'Autorità Giudiziaria estera competente);
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera col limite di 3.000,00 euro per vertenza;**

- d) per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà;**
- g) che conseguono a una transazione autorizzata da DAS (**le spese della controparte sono comprese se sono state autorizzate da DAS**);
- h) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- i) di indagine per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti all'esecuzione forzata.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera col limite dei primi due tentativi;**

- m) per l'indennità che spetta agli Organismi di mediazione, **se posta a esclusivo carico dell'Assicurato e non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo e con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Tale spesa è rimborsata nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici;**

- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se la relativa spesa non è riconosciuta all'Assicurato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri indicati nell'articolo *Validità territoriale* sono in copertura anche le spese:

- o) per l'assistenza di un interprete;
- p) relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

#### **Vertenza stragiudiziale**

Qualsiasi richiesta di risarcimento o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.



## Art. 1.2 Vertenze assicurate

### Formula Basic

Se attivata nella **Formula Basic**, la copertura opera per le seguenti vertenze:

- a) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto colposo o Contravvenzione a carico dell'Assicurato, compresi i procedimenti che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa anche le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

Le attività coperte riguardano:

- analisi dei documenti e confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un Team di Crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- monitoraggio dei media su carta stampata e evidenze online, con l'attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche che ne consegue;
- individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale;
- stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

### Ci sono limiti di copertura

**La copertura opera col limite di 8.000,00 euro per Sinistro e solo tramite un fornitore individuato da DAS.**

- b) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale **se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito e nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.** Sono compresi i procedimenti che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

- c) opposizioni o impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze dei seguenti decreti (come successivamente modificati e integrati) e normative:

- Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni limitatamente ai Delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Se, in esito alle indagini l'Assicurato risulta sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la Garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono comprese le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio poste a carico dell'Assicurato.

### Ci sono limiti di copertura

**La copertura è prestata nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro.**

- Decreto legislativo 9 aprile n. 81 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR General Data Protection Regulation e Regolamento UE 2016/679, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 come e successive integrazioni e modifiche);
- Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193 in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare e normative analoghe;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.

### Formula Comfort

Se attivata nella **Formula Comfort**, la copertura è estesa anche ai seguenti casi:

- d) controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- e) controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (in caso di coesistenza di Garanzia di Responsabilità Civile, secondo le modalità definite all'articolo *Coesistenza di assicurazione Responsabilità civile*);
- f) controversie che riguardano gli immobili in cui è svolta l'attività, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali. Sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazioni, anche fiscalmente agevolate, e installazione di impianti fotovoltaici;
- g) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti monomandatari;

### Ci sono limiti di copertura

**In caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che avanza la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la copertura vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.**

**Questa copertura è prestata solo in favore del Contraente.**



- h) controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi relativi all'attività dichiarata; se nel contratto stipulato con il fornitore è previsto il ricorso all'arbitrato, sono comprese anche le spese per arbitrati cui si ricorre per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h);
- i) controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture;

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura non opera per i procedimenti penali.**

**La copertura opera con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del valore del danno col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro;**

- j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, **se sussiste regolarità contributiva.**

**Ci sono limiti di copertura**

**Per queste vertenze il Massimale per annualità assicurativa è pari al doppio del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La Garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 500,00 euro. Per le vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali di cui alla lettera h) tale valore è elevato a 1.000,00 euro.**



**Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie**

**Art. 1.3 Garanzie accessorie**

**Retroattività penale**

**Che cosa è assicurato**

La copertura di tutela legale in sede penale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo *Vertenze assicurate* è estesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo *Operatività della Garanzia - Carenze* della sezione *Quando comincia la copertura e quando finisce*, anche ai procedimenti penali che conseguono a fatti:

- posti in essere prima della data di decorrenza del contratto, nel limite di anni di retroattività indicato nella Scheda Riepilogativa
- di cui ha conoscenza nel periodo di efficacia dello stesso.

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'Assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la Garanzia assicurativa e si conviene che l'Assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'ufficio, anche in assenza di comunicazione formale.

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, si prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.

**Ci sono limiti di copertura**

**Se a favore dell'Assicurato opera già un'altra Polizza di Tutela legale a copertura dello stesso rischio, sottoscritta con un altro assicuratore, la garanzia opera a secondo rischio, a esaurimento del Massimale del contratto precedentemente sottoscritto.**

**Se anche le condizioni di assicurazione del contratto già in corso con altro assicuratore prevedono operatività in secondo rischio, la garanzia opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutti i contratti che l'Assicurato ha in corso per il rischio.**

**Vertenze contrattuali con i clienti**

**Che cosa è assicurato**

La Garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

**Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera con i seguenti limiti:**

- a) **per la fase stragiudiziale, entro il limite di denunce per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa, e avvalendosi di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.**
- b) **per la fase giudiziale, entro il limite di denunce per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa, e solo se successiva a una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, solo se il ricorso allo stesso è previsto nel contratto stipulato con il cliente. Resta quindi ferma l'esclusione dall'operatività dell'assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto stesso.**





Se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

La copertura opera solo se il valore economico oggetto della controversia o del recupero credito è pari o superiore a 1.000,00 euro.

### **Marchi e brevetti**

#### **Che cosa è assicurato**

La Garanzia è estesa alle controversie in materia di Marchi e Brevetti e vale solo per:

a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi in tema di diritto di proprietà industriale regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale.

**La copertura opera se le richieste dell'Assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;**

b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell'Assicurato, in tema diritto di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale.

**La copertura opera se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.**

In relazione a tali eventi, Generali Italia rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio.

#### **Che cosa NON è assicurato**

La copertura non opera per vertenze e procedimenti:

- che hanno per oggetto o derivano da mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;
- che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
- di diritto civile non indicate in maniera espressa tra i casi in copertura con la presente estensione Marchi e brevetti.

#### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera con i seguenti limiti:

- fino alla metà dell'importo del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino ad un massimo di 25.000,00 euro.

#### **Dove vale la copertura**

La Garanzia vale per i Sinistri che si verificano e le cui vertenze sono processualmente trattate in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### **Fisco e Previdenza**

#### **Che cosa è assicurato**

La Garanzia è estesa alle controversie in materia di Fisco e Previdenza e opera solo per:

a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario: decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come successivamente modificato e integrato) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente:

- in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali
- e per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio.

#### **Quando comincia la copertura e quando finisce**

**La data del Sinistro si identifica con il momento in cui viene compiuto il primo atto di accertamento o di rilievo della violazione. Tale momento deve verificarsi in corso di efficacia della garanzia. Inoltre la dichiarazione fiscale**



o l'atto per cui è stato richiesto il tributo non deve fare riferimento ad un periodo di imposta antecedente ai due anni che precedono la data di decorrenza della presente estensione.

#### Ci sono limiti di copertura

La fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali viene garantita nei seguenti limiti:

- per un (1) solo caso per annualità assicurativa;
- fino a un massimo di 2.500,00 euro per Sinistro.

La fase giudiziale viene garantita nei seguenti limiti:

- se le richieste vengono accolte integralmente: le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate per intero;
- se le richieste dell'Assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto, metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato.

La copertura opera se il valore della sanzione tributaria applicata, al netto degli oneri accessori e spese di notifica, è superiore a 1.000,00 euro;

Generali Italia non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa, alle condizioni sopra indicate, solo dopo aver acquisito il provvedimento definitivo;

b) affrontare controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali

#### Che cosa NON è assicurato

La copertura non vale per controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali

#### Dove vale la copertura

La copertura vale per i Sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate in Italia.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### Art. 2.1 Esclusioni

Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze e i procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- b) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, di terrorismo, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;
- c) Atto Cyber;
- d) rapporti tra soci o amministratori e tra società e amministratori;
- e) operazioni di acquisto, cessione, affitto d'azienda, leasing immobiliare o cessione di quote societarie e operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- f) controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili;
- g) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- h) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- i) vertenze di lavoro promosse da lavoratori autonomi o comunque diverse da quelle previste dall'articolo *Vertenze assicurate*;
- j) beni immobili diversi da quelli dove è svolta l'attività indicata in Polizza;
- k) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato, a eccezione dei casi di assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile, Derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- l) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di natanti e imbarcazioni;
- m) controversie con Generali Italia o con DAS.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per:

- il contributo unificato;
- l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, se l'Assicurato non può portarla in detrazione.



#### Ci sono limiti di copertura?

##### Art. 3.1 Limiti di copertura



La Garanzia non opera per vertenze e procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:

- a) materia amministrativa;
- b) materia fiscale e tributaria;
- c) rapporti con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- d) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- e) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- f) materia di diritto civile;
- g) richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
  - in caso di dolo dell'Assicurato,
  - se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto o Franchigia previsti per le singole Garanzie;
- h) forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti e il recupero credito;
- i) rapporti tra due o più soggetti Assicurati con il presente contratto;
- j) procedure arbitrali.

Le esclusioni sopra elencate sono operanti se non sono in tutto o in parte derogate dalle Garanzie accessorie eventualmente valorizzate nella Scheda Riepilogativa.



## Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Validità territoriale

Le Garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:

- tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
- tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Restano ferme le specifiche previsioni relative alle singole Garanzie accessorie, se attivate.



## Quando e come devo pagare?

### Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie Protezione Legale in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale

#### Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Protezione Legale* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

#### Aumento del Fatturato annuo aziendale

**Se, nel corso della durata della Garanzia o di suoi rinnovi, l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura maggiore del 10% dell'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" entro cui ricade il Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), Il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

#### FASCE DI FATTURATO DI RIFERIMENTO

- da 0 a 250.000 euro
- da 250.001 a 500.000 euro
- da 500.001 a 750.000 euro
- da 750.001 a 1.500.000 euro
- da 1.500.001 a 2.000.000 euro
- da 2.000.001 a 3.000.000 euro



- da 3.000.001 a 4.000.000 euro
- da 4.000.001 a 5.000.000 euro

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.

Se

- l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta oltrepassare in misura maggiore del 10% l'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" entro cui ricade il Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa
  - e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti,
- in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra:
- l'importo dell'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" in cui ricade il Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa
  - e l'importo dell'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" in cui ricade il Fatturato annuo aziendale aggiornato.

#### Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

**Generali Italia**, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite come sopra determinato, **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità** e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta**, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie** e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

#### **Esempio 1**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.400.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% in più di 1.500.000,00 euro (estremo superiore della fascia di appartenenza) cioè 1.650.000,00 euro
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.600.000,00 euro

La Garanzia opera.

#### **Esempio 2**

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.400.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% in più di 1.500.000,00 euro (estremo superiore della fascia di appartenenza) cioè 1.650.000,00 euro
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 2.000.000,00 di euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.500.000,00 euro e 2.000.000,00 di euro, cioè al 75% dell'importo liquidabile.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Protezione Legale**

La copertura opera per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati:

- a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**
- b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione, negli altri casi,

**e se l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali vertenze entro sei mesi** dalla cessazione del periodo di validità delle Garanzie.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;



- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
  - in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.
- Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
- Per le controversie individuali di lavoro previste alla lettera g) dell'articolo *Vertenze assicurate*, nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica col giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Se il contratto ne sostituisce, senza interruzione, un altro con Generali Italia con copertura analoga a quella attivata con la presente sezione disciplinata con lo stesso regime di validità temporale:

- il termine di cui alla lettera a) decorre:
  - dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni e somme assicurate da quest'ultimo già previsti;
  - dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto per le diverse prestazioni o le maggiori somme previste dalla copertura attivata nel nuovo contratto.
- **se l'Assicurato viene a conoscenza della controversia solo durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, la Garanzia opera alle condizioni normative del nuovo contratto ed entro i limiti di Indennizzo previsti dal contratto sostituito**, anche se la controversia stessa è originata da fatti che si sono verificati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa, continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

**In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda assicurata o di cessazione dell'attività dichiarata, l'efficacia della Garanzia viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.**

**Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.**

**Se l'azienda è sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 o se il titolare o il legale rappresentante della stessa è stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo quanto sopra, non è impegnata per i Sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.**

In ogni caso al Premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 del Codice civile.

#### **Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile**

Se sono attive le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro* o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola col pagamento dei premi e che offre copertura agli stessi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima **opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla copertura di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza<sup>23</sup>**. In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore per la copertura di responsabilità civile alla gestione della vertenza e sono stati da questo adempiuti i suddetti obblighi.

La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.



**Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**

#### **Art. 7.1 Scheda Riepilogativa**

**Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.**

<sup>23</sup> Art. 1917 del Codice civile, terzo comma.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



### Che obblighi ho?

#### Art. 1.1 Verifiche e controlli

**Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli** sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie**, quali, a titolo di esempio, il Libro Unico del Lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.



### Quando e come devo pagare?

#### Art. 2.1 Regolazione del premio

Se è previsto il calcolo del Premio in base a elementi di rischio che possono variare (Premio regolabile), il Premio dovuto per le Garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
- Responsabilità Civile Prodotti, se attivata

si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale e dell'articolo *Conteggio del premio regolabile* delle Condizioni Specifiche di Garanzia e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata della Garanzia) come segue.

**Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata della Garanzia, il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia i dati necessari per il conteggio del Premio di regolazione** e cioè l'importo relativo alle voci:

- Fatturato annuo aziendale, per le Garanzie Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
- Fatturato annuo dei prodotti assicurati, per le Garanzie Responsabilità Civile Prodotti

desumibili, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente/Assicurato alla scadenza del periodo di regolazione o successivamente fino alla data della comunicazione dei dati.

Se tali importi risultano variati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore al 10% rispetto a quelli indicati nella Scheda Riepilogativa o successivamente presi a base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, non si procede alla regolazione del Premio.

In ogni caso la mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia.

**Il Contraente deve pagare le differenze attive che risultano dalla regolazione entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di Generali Italia. Trascorso tale termine, se il Contraente non ha effettuato il pagamento, la Garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento o comunque del pagamento della successiva rata anticipata provvisoria.**

**Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati necessari per la regolazione del Premio, Generali Italia provvede a comunicargli un ulteriore termine non inferiore a 45 giorni con avviso che, se non invia i dati entro tale ulteriore termine, la Garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno di scadenza dello stesso fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi, o comunque fino al pagamento della successiva rata anticipata provvisoria. Resta comunque salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

**Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, Generali Italia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Se, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio supera del 50% quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

**Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto ai sensi del presente articolo devono essere:**

- fatte per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata
- inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

#### Disattivazione del Modulo Protezione del Patrimonio

**In caso di Premio regolabile la disattivazione dell'intero Modulo Protezione del Patrimonio può avvenire solo con la sostituzione della Polizza.**





### Riduzione del Fatturato annuo aziendale/dei prodotti assicurati

In caso di riduzione dell'importo preventivo annuo del Fatturato annuo aziendale al di sotto di 2.500.000,00 euro, il calcolo del nuovo Premio può avvenire solo con la sostituzione della Polizza.

#### **Come funziona il calcolo del Premio di regolazione?**

##### **Esempio**

- Importo preventivo del Fatturato annuo aziendale: 3.000.000,00 euro
- Tasso di regolazione: 0,1%
- Anticipo di Premio: 3.000,00 euro (3.000.000,00 x 0,1%)
- Importo consuntivo del Fatturato annuo aziendale/dei prodotti assicurati : 3.500.000,00 euro
- Premio a consuntivo: 3.500,00 euro (3.500.000,00 x 0,1%)
- Importo Premio di regolazione (Premio a consuntivo – Anticipo di Premio): 500,00 euro (3.500,00 – 3.000,00)

##### La Garanzia opera se:

- l'importo consuntivo del Fatturato annuo aziendale/dei prodotti assicurati è comunicato entro il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità o entro l'ulteriore maggior termine comunicato da Generali Italia;
- l'importo consuntivo del Fatturato annuo aziendale/dei prodotti assicurati comunicato non risulta variato, in più o in meno, di oltre il 10%;
- il Premio di regolazione è pagato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte di Generali Italia.

##### La Garanzia resta sospesa se:

- l'importo consuntivo del Fatturato annuo aziendale/dei prodotti assicurati è comunicato oltre lo specifico termine comunicato da Generali Italia successivamente alla scadenza dell'annualità e del primo termine di 60 giorni;
- il pagamento del Premio di regolazione avviene oltre il termine di 30 giorni.



#### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

##### **Art. 3.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie**

Le Garanzie delle sezioni Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente le une dalle altre, **ferme le regole di dipendenza** tra Garanzie base e Garanzie accessorie nell'ambito di ciascuna sezione.

La sezione *Responsabilità Civile Prodotti* è attivabile **solo se attivata** la sezione *Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro* e la disattivazione di questa comporta la disattivazione anche della sezione *Responsabilità Civile Prodotti*.

La disattivazione della sezione *Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro* e il mantenimento della sezione *Protezione Legale*, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie della sezione Protezione Legale a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**



#### **Come posso disdire le Garanzie?**

##### **Art. 4.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate**

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di disdetta comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

### Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

**Il recesso:**

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

**Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo**, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* del Modulo Generale.

**In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.**

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

### Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per le Garanzie di:

- **Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile Prodotti**, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro;
- **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro**, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia solo degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analogo denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che ha dato luogo alla richiesta di accertamento della responsabilità civile.

**L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile.**

**Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.**



### **Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali**

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.**

### **Art. 1.3 Termine per il pagamento del sinistro**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto alla prestazione assicurativa e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.

General Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

### **Art. 1.4 Limiti di Indennizzo - Pluralità di assicurati**

Le Garanzie operano fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alle Garanzie delle sezioni:

- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
- Responsabilità Civile Prodotti,

oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*.

Se la Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto, i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

**Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.**

#### **Per le Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro:**

##### **Per la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti:**

Il "Massimale per più Sinistri e per annualità assicurativa" rappresenta il limite massimo di Indennizzo:

- a) per più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione;
- b) per "sinistri in serie" da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.

Nell'ambito del suddetto Massimale, il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Nell'ambito dei Massimali suddetti il "Massimale per danni a cose" e il "Massimale per danni da interruzione di attività" rappresentano i limiti massimi di Indennizzo specifici per tali fattispecie relativi a tutti i soggetti danneggiati.

**Detti Massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.**

**Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre coperture di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette coperture assicurative.**



### **Come operano i Massimali per Sinistro, per persona, per danni a cose?**

Nella Scheda Riepilogativa è per esempio indicato:

- un Massimale per Sinistro pari a 1.000.000,00 di euro
- un Massimale per persona (o prestatore di lavoro) pari a 500.000,00 euro
- un Massimale per danni a cose pari a 150.000,00 euro

A fronte di un Sinistro con:

- Danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente 600.000,00 euro e 300.000,00 euro
  - Danni materiali a più persone valutati cumulativamente 200.000,00 euro
- vengono pagati:
- 500.000,00 euro al soggetto A che ha subito danni per 600.000,00 euro
  - 300.000,00 euro al soggetto B che ha subito danni per 300.000,00 euro
  - 150.000,00 euro complessivi a vari soggetti che hanno subito Danni materiali per 200.000,00 euro.

## **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE**



### **Che obblighi ho?**

#### **Quali obblighi ha l'impresa**

##### **Art. 1.1 Denuncia della vertenza**

**La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente con una delle seguenti modalità:**

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e al numero +39 02 58 240 565, per le richieste dall'estero.**  
Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della Garanzia in base al tipo di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it).

**Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.** In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

**In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.**

##### **Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza**

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata solo a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie (per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica);
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.**

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**



Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro Unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

### **Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla copertura di Tutela legale, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, a pena di decadenza dalle Garanzie previste:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;** anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) **senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte una transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato.** Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

### **Art. 1.4 Termini di liquidazione**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, Generali Italia, entro 30 giorni:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

### **Art. 1.5 Esonero di responsabilità**

**Generali Italia e DAS non sono responsabili:**

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

### **Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

**L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:**

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC [servizio.clienti@pec.das.it](mailto:servizio.clienti@pec.das.it)**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per



proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>24</sup>.

#### **Art. 1.7 Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari, fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

#### **Art. 1.8 Limiti di indennizzo**

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Se la Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

<sup>24</sup> Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.







Il presente Set Informativo del Modulo PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Mobilità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Mobilità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Mobilità.

Proteggi le tue merci con...

- IN MOBILITÀ – Danni alle Merci e alle Attrezzature Trasportate, la protezione economica per la merci e attrezzature durante la circolazione, in caso di incidente e altri eventi, con possibilità di estensione anche a furto e rapina.
- IN MOBILITÀ – Protezione Legale in Circolazione, per un valido sostegno economico per l'assistenza legale in caso di specifiche vertenze sorte in relazione alla circolazione stradale.



Scopri la Protezione Mobilità di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

### Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione della Mobilità del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione dei danni alle Merci trasportate e delle vertenze da circolazione stradale di piccole imprese di produzione e artigiani.



### Che cosa è assicurato?

#### SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono assicurati:

- ✓ i Danni materiali e diretti subiti da Merci e Attrezzature trasportate durante il trasporto per conto proprio con i Veicoli, di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa (o nella loro disponibilità per effetto di contratto di noleggio a lungo termine o di leasing), indicati nella Scheda Riepilogativa, a seguito dei seguenti eventi:
  - incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
  - Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, valanghe;
  - caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade;
  - ribaltamento del Veicolo, sua caduta in acqua, in precipizi o uscita accidentale dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
  - collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo contro corpi mobili o fissi diversi dalle cordature di marciapiedi se l'evento lascia tracce evidenti e constatati sul Veicolo stesso;
  - furto e rapina a seguito degli eventi sopra elencati;
  - bagnamento da acqua dolce o di mare;
  - scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi;
  - uscite accidentali del Veicolo dalla strada, collisione o urto del Veicolo, bagnamento, scioperi, serrate, tumulti, atti vandalici.
- ✓ lo sgombero della sede stradale dalle Merci e dalle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro;
- ✓ le traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco):

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate se il Rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa.

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto e cioè fino a concorrenza del massimale per annualità assicurativa indicato per ciascun Veicolo nella scheda Riepilogativa senza applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni assicurati.

Possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- ✓ Estensione Carico e Scarico
- ✓ Estensione mancata refrigerazione
- ✓ Estensione Furto e Rapina

#### SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Può essere attivata se attivata la sezione In Mobilità – Protezione dei beni.

- ✓ Protezione legale in circolazione
- Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato se è coinvolto in una delle seguenti controversie in relazione alla proprietà, guida o circolazione stradale di Veicoli riportati nella Scheda Riepilogativa:
- vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di fatto Illecito extracontrattuale di terzi;
  - procedimenti penali per Delitto colposo o Contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali;
  - ricorsi verso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida a causa di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
  - istanze per il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
- ✓ Consulenza legale telefonica
- servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura per affrontare controversie di natura legale, impostare comunicazioni rivolte a controparti, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni causati da:

- × dolo del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori;
- × infedeltà degli Addetti;
- × violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- × impedimento o interruzione del viaggio per:
  - fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
  - arresto di funzionamento o guasto del Veicolo;
- × combustione spontanea delle cose assicurate;
- × vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate, calo naturale, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- × radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività che provengono da combustibili o scorie nucleari o dall'uso di combustibili nucleari;
- × elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine dove si sviluppa energia nucleare o loro componenti nucleari;
- × strumenti bellici che impiegano la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione o sviluppano radioattività;
- × fatti, atti e operazioni di guerra, dichiarata o non dichiarata, e loro conseguenze, rivoluzione, insurrezione, lotta civile;
- × cattura, sequestro, arresto restrizione o detenzione e loro conseguenze e ogni tentativo fatto a tali fini;
- × atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità, popoli o persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

Sono esclusi i danni estetici di Merci oggetto di riparazione che non pregiudicano il funzionamento del bene.

Sono inoltre escluse dalla garanzia le seguenti Merci:

- × Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
- × Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione;
- × animali vivi;
- × Merci pericolose.

La copertura non opera per:

- × Furto di farmaci, di Prescrizioni mediche fustellate e di tabacchi.

Nei casi di ribaltamento del Veicolo, sua caduta in acqua, in precipizi o uscita accidentale dalla sede stradale, collisione con altri veicoli, urto contro corpi mobili o fissi e di furto e rapina a seguito degli eventi sopra elencati, la copertura non opera se l'Assicurato alla guida del Veicolo:

- × non è abilitato a norma di legge;
- × si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

#### SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Sono escluse le vertenze che derivano da:

- × fatto doloso dell'Assicurato;
- × materia contrattuale;
- × diritto tributario e fiscale;
- × detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- × navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.

La Garanzia non opera se al momento del Sinistro il Veicolo:

- × non è coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile di legge;
- × è in diffidatà da immatricolazione.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Sono inoltre escluse le seguenti spese:

- × multe o ammende e sanzioni in genere;
- × oneri fiscali diversi dal contributo unificato;
- × IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può portare in detrazione.



### Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda Riepilogativa sono riportati limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura. Esclusioni e altri limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

### SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni che derivano da:

- ! rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche all'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, se non si sono verificati in occasione di uno degli eventi previsti;
- ! eccesso di carico del Veicolo rispetto alla portata utile indicata dalla Carta di Circolazione, se l'Assicurato non prova che i danni sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico.
- ! La garanzia non opera per il furto di farmaci, Prescrizioni mediche fustellate e tabacchi.
- ! Per le Merci oggetto di riparazione non sono indennizzabili i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene.

La Garanzia opera con applicazione di:

- ! Franchigia di 250,00 euro per Sinistro (500,00 euro se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto);
- ! Scoperto del 20% col minimo di 500,00 euro per Sinistro per danni da urto o ribaltamento in caso di colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori.

### SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

La copertura non opera se l'Assicurato, conducente del Veicolo:

- ! guida con patente non valida o irregolare;
- ! è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per guida in stato di ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi/litro.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Le Garanzie della sezione In Mobilità – Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate operano per:
  - i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
  - le traversate marittime fra porti nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino effettuati con Navi Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco).
- ✓ Le Garanzie della sezione In Mobilità - Protezione Legale in circolazione operano per i Sinistri che avvengono e sono trattati negli uffici giudiziari di:
  - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o Danno extracontrattuale;
  - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.



### Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.

Per le Garanzie della sezione In Mobilità – Protezione dei beni, deve:

- Impiegare Veicoli di proprietà dell'impresa o degli Addetti o nella disponibilità di tali soggetti per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing e in piena efficienza sia per le parti meccaniche che strutturali e dichiararli nella Scheda Riepilogativa;
- Eseguire i trasporti secondo le leggi vigenti in materia di trasporti;
- Fornire agli incaricati del trasporto una distinta completa delle Merci trasportate o altra documentazione equivalente;
- Proteggere in modo adeguato le merci durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio;
- Effettuare lo stivaggio di Merci e Attrezzature sul Veicolo a regola d'arte e, se il Veicolo non è furgonato, proteggere le Merci e le Attrezzature da copertoni impermeabili in buono stato e assicurare in modo efficace i colli al Veicolo;
- se attivata la Garanzia accessoria Estensione mancata refrigerazione, far effettuare almeno ogni 6 mesi il controllo e la manutenzione dell'impianto frigorifero da un'officina specializzata;
- In caso di Sinistro:
  - darne immediato avviso a Generali Italia, con indicazione della targa dei Veicoli coinvolti;
  - fare quanto è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci e delle Attrezzature trasportate;
  - non modificare lo stato del Veicolo e del carico né le tracce del Sinistro prima dell'intervento del Perito designato da Generali Italia, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi;
  - chiedere prima possibile, se del caso anche in transito, e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'immediato intervento del Perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno;
  - compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
  - compiere, a richiesta di Generali Italia (che se ne assume ogni onere e responsabilità), tutti gli atti indicati come necessari od opportuni per gli accertamenti relativi al Sinistro;
  - astenersi dal transigere o riscuotere indennizzi da terzi responsabili senza il preventivo consenso scritto di Generali Italia;
  - fornire a Generali Italia ogni documento utile e soddisfare ogni altra richiesta da questa rivolta loro per gli accertamenti relativi al Sinistro.

Per le Garanzie della sezione In Mobilità – Protezione Legale in circolazione

- In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Tutela legale:

- dare tempestiva segnalazione dell'accaduto a DAS tramite il numero verde 800 572 572 o, per le richieste dall'estero, il numero +39 02 58 240 565 o tramite l'invio di una mail a [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it);
- aggiornare sempre con tempestività DAS sulle circostanze rilevanti ai fini della fornitura delle prestazioni;
- ottenere la conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito o prima di sottoscrivere con loro un accordo economico o un preventivo di spesa;
- ottenere la conferma a procedere prima di concordare con la controparte una transazione o accordo a definizione della controversia.

Per tutte le Garanzie Generali Italia ha il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



### Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.

Per il presente Modulo, si precisa che, in caso di esercizio del diritto di recesso in corso di contratto da parte del Contraente o di Generali Italia dalle Garanzie del presente Modulo, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio.

Per le Garanzie della sezione In Mobilità – Protezione dei beni - Merci e Attrezzature Trasportate

è previsto un periodo iniziale di inefficacia di 4 giorni, durante il quale queste non operano.

Se, nel corso della durata delle Garanzie, il Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa è venduto e sostituito con altro intestato allo stesso soggetto e la Polizza non viene conseguentemente aggiornata, se la copertura resta in vigore, la Garanzia prosegue automaticamente alle stesse condizioni sul nuovo Veicolo fino al trentesimo dopo la scadenza dell'annualità assicurativa. Successivamente a tale data, se non viene effettuato l'aggiornamento della Polizza, la Garanzia sul nuovo Veicolo cessa.

In relazione ai singoli trasporti, la copertura In Mobilità – Protezione dei beni - Merci e Attrezzature Trasportate opera:

- dal momento in cui le Merci e le Attrezzature lasciano terra nei magazzini o depositi della località di partenza per l'inizio delle operazioni di trasporto;
- durante l'ordinario corso del viaggio e, **se è presente documento di trasporto regolarmente emesso o la Lista valorizzata**, anche durante eventuali soste o giacenze delle Merci e delle Attrezzature a bordo del Veicolo;
- fino al compimento dello Scarico.

La copertura In Mobilità – Protezione Legale in circolazione opera per le vertenze determinate da Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato viene a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura. La data del Sinistro si identifica:

- in sede penale, col momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito;
- in sede amministrativa, con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Le vertenze promosse da o contro più persone che riguardano lo stesso fatto o hanno a oggetto domande identiche o connesse, sono considerate originate da un unico Sinistro.



### Come posso disdire la polizza?

Vale quanto indicato per tutte le Garanzie nel DIP del Modulo Generale.

Con riferimento al recesso per Sinistro si precisa che:

- a seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro nei termini indicati nel DIP del Modulo Generale e con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie;
- la cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.

Il Contraente e Generali Italia possono inoltre recedere in qualunque momento dalle Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità con preavviso di 30 giorni.

# Assicurazione per la copertura dei rischi Trasporti e Tutela legale da circolazione

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione della Mobilità

data di realizzazione: 08.02.2025



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

Per la sezione In Mobilità – Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate, sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

<i>Estensione Scarico</i>	<i>Carico e</i>	Estende la copertura ai Danni materiali e diretti subiti dalle Merci e Attrezzature trasportate nelle operazioni di carico e scarico
<i>Estensione refrigerazione</i>	<i>mancata</i>	Estende la copertura ai Danni materiali e diretti subiti dalle Merci trasportate a causa di guasto o arresto accidentale dell'impianto frigorifero da quando sono caricate su un Veicolo frigorifero nel luogo di carico, fino a quando vengono scaricate dallo stesso nel Luogo di destinazione. Sono compresi i Danni materiali e diretti che derivano da avaria della cella frigorifera quando questa è conseguenza diretta i uno dei seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none"><li>- incendio, esplosione e azione del fulmine;</li><li>- ribaltamento, urto e collisione del mezzo di trasporto terrestre;</li><li>- incendio, investimento, urto e sommersione della nave;</li><li>- caduta in mare o a terra durante le operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.</li></ul>
<i>Estensione Rapina</i>	<i>Furto e</i>	Estende la copertura ai Danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle Attrezzature trasportate per Furto e Rapina al di fuori dei casi di furto previsti dalla Garanzia base. In caso di Furto la copertura è prestata con diverse specifiche condizioni se le Merci sono trasportate con Autovettura o con un Veicolo diverso e, in questo secondo caso, se il Furto avviene a seguito della sottrazione del Veicolo o senza sottrazione del Veicolo.



#### Che cosa NON è assicurato?

Sono previste ulteriori, specifiche esclusioni per le Garanzie accessorie della sezione In Mobilità – Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate



<i>Estensione mancata refrigerazione</i>	<p>L'estensione non opera se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il guasto dell'impianto frigorifero è dovuto a errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile o di energia elettrica</li> <li>i <b>Danni alle Merci</b> derivano da avaria alla cella frigorifera (<b>pareti, fondo, soffitto, chiusura</b>) che non è conseguenza diretta degli eventi tassativamente previsti (incendio, esplosione, azione del fulmine, ribaltamento; urto e collisione del mezzo di trasporto terrestre; incendio, investimento, urto e sommersione della nave; caduta in mare o a terra durante le operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo)</li> </ul>
<i>Estensione Furto e Rapina</i>	<p>L'estensione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per danni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori;</li> <li>in caso di Furto senza sottrazione di Veicolo diverso da autovettura, se il Veicolo non è furgonato</li> </ul> <p>Resta ferma l'esclusione generale per Furto di farmaci, Prescrizioni mediche fustellate e tabacchi.</p>



## Ci sono limiti di copertura?

### SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Per le Garanzie accessorie della sezione In Mobilità – Protezione dei beni sono previsti limiti i seguenti limiti specifici.

<i>Estensione Carico e Scarico</i>	Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro (500,00 euro sono trasportati mezzi di trasporto)
<i>Estensione mancata refrigerazione</i>	Scoperto 20% minimo 250,00 euro per Sinistro La copertura opera solo se il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero ha avuto una durata continuativa di almeno 8 ore.
<i>Estensione Furto e Rapina</i>	<p>Scoperto 10% minimo 250,00 euro per Sinistro Scoperto 20% minimo 500,00 euro se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto) per Sinistro</p> <p><u>FURTO DELLE MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE CON VEICOLO DIVERSO DA AUTOVETTURA A SEGUITO DI SOTTRAZIONE DEL VEICOLO</u></p> <p>La copertura opera se durante le soste o le fermate il Veicolo ha sempre vetri chiusi e porte chiuse a chiave nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il Veicolo è sottoposto a sorveglianza ininterrotta (sorvegliato a vista con continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze) o è custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o è in sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo;</li> <li>sul Veicolo è attivato un Apparecchio antifurto e la sottrazione del Veicolo avviene con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio antifurto installatovi (o la sottrazione del solo Rimorchio staccato dalla Motrice avviene tramite furto con effrazione dell'Apparecchio antifurto installato sul Rimorchio) e: <ul style="list-style-type: none"> <li>non sono state fatte né fatte fare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle Chiavi dell' antifurto fornite in dotazione con l' Apparecchio antifurto;</li> <li>in caso di Sinistro vengono consegnate in maniera tempestiva a Generali Italia o al Perito incaricato – come prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio antifurto – tutte le Chiavi dell'antifurto stesso.</li> </ul> </li> </ol> <p>Nei casi di cui al punto 2. la copertura opera con uno Scoperto del 25% col minimo di 250,00 euro per Sinistro (500,00 euro se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto).</p> <p><u>FURTO DELLE MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE CON VEICOLO DIVERSO DA AUTOVETTURA SENZA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO</u></p> <p>La copertura opera se durante le soste o le fermate il Veicolo ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e i danni sono compiuti con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del Veicolo.</p> <p><u>FURTO DELLE MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE CON AUTOVETTURE</u></p> <p>La copertura opera in presenza di tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'autovettura è dotata di Apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte;</li> <li>la sottrazione dei beni assicurati, con o senza sottrazione dell'Autovettura, avviene con effrazione o scasso dei vetri o delle porte;</li> <li>i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non sono visibili dall'esterno;</li> <li>durante le soste tra le ore 22:00 e le ore 06:00, l'autovettura è custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.</li> </ul> <p>Se l'autovettura non è dotata di Apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte, la copertura opera con un sottolimito e con lo Scoperto del 25% col minimo di 250,00 euro per Sinistro (500,00 euro se trasportati pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto).</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione Digitale è rivolto alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In Attività – Macchine elettroniche e per la garanzia accessoria *Danni al sistema informatico aziendale* della sezione In Attività - Cyber Risk;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie accessorie *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e *Protezione Legale da Evento Cyber* della sezione In Attività - Cyber Risk e per le garanzie accessorie In Continuità.



## Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.


## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>All'IVASS</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la Garanzia <i>Protezione Legale in circolazione</i>, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;</li><li>- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: <a href="mailto:servizio_clienti@pec.das.it">servizio_clienti@pec.das.it</a>.</li></ul> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.</p>

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12,50% per le Garanzie della sezione In Mobilità - Protezione dei beni - Merci e Attrezzature trasportate;</li><li>• 21,25% per la Garanzia <i>Protezione Legale in circolazione</i>.</li></ul>
---	--


**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**



## MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ

PAG.

PRESENTAZIONE DEL MODULO	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI</b>	3
DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE	4
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE</b>	5
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	5
Art. 1.1 Merci e attrezzature trasportate	5
Art. 1.2 Estensione sgombero della sede stradale	6
Art. 1.3 Estensione traversate marittime su Nave traghetto o RO/RO	6
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia accessorie</i>	6
Estensione Carico e Scarico	6
Estensione mancata refrigerazione	6
Estensione Furto e Rapina	7
Furto delle Merci e delle Attrezzature a seguito della sottrazione del Veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture	7
Furto delle Merci e delle Attrezzature senza sottrazione del Veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture	8
Art. 1.6.3 Furto delle Merci e Attrezzature trasportate a mezzo di Autovetture	8

	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	8
	Art. 2.1 Esclusioni	8
	Art. 2.2 Merci escluse	9
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	9
	Art. 3.1 Limiti di copertura	9
	Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato	9
	Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento	9
	<i>Dove vale la copertura?</i>	10
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	10
	<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	10
	Art. 5.1 Caratteristiche dei Veicoli	10
	Art. 5.2 Esecuzione del trasporto	10
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	10
	Art. 6.1 Durata dell'assicurazione per ogni viaggio	10
	<i>Che obblighi ho?</i>	10
	Art. 7.1 Buona fede	10
	Art. 7.2 Distinta completa delle Merci trasportate	10
	Art. 7.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul Rimorchio	11
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	11
	Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	11
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE</b>		12
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie base</i>	12
	Art. 1.1 Protezione legale in circolazione	12
	Art. 1.2 Vertenze assicurate	12
	Art. 1.3 Consulenza telefonica	13
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	13
	Art. 2.1 Esclusioni	13
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	13
	Art. 3.1 Limiti di copertura	13
	<i>Dove vale la copertura?</i>	13
	Art. 4.1 Validità territoriale	13
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	13
	Art. 5.1 Operatività della garanzia	14
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	14
	Scheda Riepilogativa	14

<b>CONDIZIONI SPECIFICHE NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ</b>	15
 <i>Che obblighi ho?</i>	15
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	15
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	15
Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	15
Art. 2.2 Alienazione di Veicoli	15
Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale delle Garanzie	15
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	15
Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	15
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	16
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	16
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	16
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ - DANNI AI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE</b>	16
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	16
Art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro	16
Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature	18
Art. 2.3 Assicurazione a primo rischio assoluto	18
Art. 2.4 Determinazione del danno	18
Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo	18
Art. 2.6 Pagamento dell'indennizzo	18
Art. 2.7 Diritto di rivalsa	19
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE</b>	19
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	19
Art. 3.1 Denuncia della vertenza	19
Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza	19
Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato	20
Art. 3.4 Termini di liquidazione	20
Art. 3.5 Esonero di responsabilità	20
Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	20
Art. 3.7 Recupero di somme	21
Art. 3.8 Limiti di indennizzo	21

## PRESENTAZIONE MODULO

Il Modulo Protezione della Mobilità è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- In Mobilità - Protezione dei beni - Merci e Attrezzature trasportate
- In Mobilità - Protezione Legale in circolazione

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

### Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione della Mobilità è necessario attivare la Garanzia Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate.

Le Garanzie Protezione Legale in circolazione possono essere attivate con le Garanzie Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate.

**Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.**

### TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata da sola
<b>Garanzia accessoria</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE</b>		
- <i>Merci e Attrezzature trasportate (Partita "Merci e Attrezzature trasportate")</i> - <i>Estensione sgombero della sede stradale</i> - <i>Estensione traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)</i>		
	<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
	- <i>Estensione Carico e Scarico</i> - <i>Estensione mancata refrigerazione</i> - <i>Estensione Furto e Rapina</i>	<i>Attivabili anche indipendentemente l'una dall'altra con Merci e Attrezzature trasportate</i>
<b>IN MOBILITA' - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE</b>		
	<i>Protezione legale in circolazione</i>	<i>Attivabile con Merci e Attrezzature trasportate</i>


### AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni
- **Box con esempi:**





 Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzie.

In caso di Sinistro sulle Garanzie diverse dalla Protezione Legale in circolazione, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica.

In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale in circolazione, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde **800 572 572**  
**+39 02 58 240 565** per chiamate dall'estero

- alla mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it)

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

### DEFINIZIONI

<b>Addetti</b>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci, i familiari che in modo legittimo svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.                  Se l'Assicurato è una persona giuridica e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</b>                      Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti e gli apprendisti (compresi i soci di società cooperative che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);</li> <li>- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci che sono titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);</li> <li>- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.</li> </ul> </li> <li>• non sono oggetto di registrazione:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda;</li> <li>- lavoratori autonomi titolari di partita IVA;</li> <li>- percettori di borse di studio;</li> </ul> </li> </ul> <p>lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p> </div>
<b>Alluvione, Inondazione ed Esondazione</b>	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Apparecchio antifurto</b>	Congegno meccanico o elettronico installato sul Veicolo idoneo a impedirne la messa in marcia.
<b>Attrezzatura</b>	Dotazione di strumenti, posti all'interno del Veicolo, idonei e utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata escluse le Macchine elettroniche portatili.
<b>Autocarro</b>	Veicolo a motore destinato al trasporto di cose (e delle persone addette all'uso).
<b>Autovettura</b>	Autovettura a uso privato o a uso promiscuo.
<b>Avaria Comune o Generale</b>	Istituto giuridico del trasporto marittimo che disciplina le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti volontari ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della spedizione (nave e carico), da ripartire fra tutti gli interessati alla spedizione stessa (art. 469 Codice della Navigazione e Regola A di York-Anversa).
<b>Carico e Scarico</b>	<p><b>Carico:</b> operazioni di sollevamento di Merci e Attrezzature da terra in prossimità del Veicolo per deporle sullo stesso;</p> <p><b>Scarico:</b> operazione inversa al Carico.</p>
<b>Chiavi dell'antifurto</b>	Dispositivi di attivazione e disattivazione dell'Apparecchio antifurto.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
<b>Fatturato</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
<b>Lista valorizzata</b>	Documento che riporta l'elenco delle Merci trasportate indicandone il valore delle stesse in stato sano al tempo e nel Luogo di destinazione.



<b>Luogo di destinazione</b>	La località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello della località risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
<b>Macchine elettroniche portatili</b>	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o al di fuori dei locali dove si esercita l'attività.
<b>Massimale</b>	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro o ciascuna annualità assicurativa, per ciascun Veicolo.
<b>Merci</b>	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
<b>Merci pericolose</b>	Merci infiammabili, esplosivi, tossiche o comunque definite come "pericolose" da specifiche normative che ne disciplinano particolari regole di trasporto.
<b>Motocarro</b>	Veicolo a motore a tre ruote adibito al trasporto di cose.
<b>Motrice</b>	La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
<b>Nave Traghetto o Roll-on/Roll-off (Imbarco/sbarco)</b>	La nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei Veicoli su proprie ruote.
<b>Prescrizioni mediche fustellate</b>	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e recanti il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.
<b>Rimorchio</b>	Veicolo per il trasporto di cose destinato a essere trainato da altro Veicolo.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione.
<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
<b>Veicolo</b>	Autovettura, Autocarro, Motocarro, Rimorchio intestati al Contraente o agli Addetti, anche in leasing o noleggio a lungo termine. <b>Non sono compresi (nella definizione di Veicolo) i Rimorchi trainati da motocarri.</b>

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

<b>Assicurato</b>	Gli Addetti o altri conducenti autorizzati e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
<b>Contravvenzione</b>	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
<b>Delitto</b>	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
<b>Derubricazione del reato</b>	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
<b>Sentenza passata in giudicato</b>	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
<b>Spese di giustizia</b>	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
<b>Transazione</b>	Accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono una.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Merci e Attrezzature trasportate

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Merci e alle Attrezzature durante il trasporto per conto proprio, nell'ambito dell'attività dichiarata, effettuato con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa dai seguenti eventi:

- Incendio, Esplosione, Scoppio e azione del fulmine;
- Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione, Frana, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade;
- ribaltamento del Veicolo, caduta del Veicolo in acqua o in precipizi e in genere uscite accidentali del Veicolo dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo (e non del solo carico) contro corpi mobili o fissi con esclusione di cordonature di marciapiedi e se tale evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;
- bagnamento da acqua dolce o di mare;
- scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi compiuti individualmente o in associazione (compresi quelli di terrorismo e sabotaggio) anche se compiuti con scopi politici o ideologici;
- Furto e Rapina a seguito degli eventi indicati alle lettere a), b), c) e d).

##### Ci sono limiti di copertura

**La copertura opera se le circostanze non hanno consentito di adottare le misure di sorveglianza e custodia per evitare il Furto e la Rapina delle Merci e delle Attrezzature.**

##### Come opera la copertura

La copertura opera:

- a Primo Rischio Assoluto come disciplinato dall'articolo *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**;
- fino a concorrenza del Massimale per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

#### ✓ Cosa significa che l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di Sinistro, l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, quindi senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice civile. La regola proporzionale, prevede che, se al momento del Sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Con la copertura a Primo Rischio Assoluto il cliente ha il vantaggio di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

##### Esempio

Somma assicurata in polizza per la partita Merci e Attrezzature trasportate: 15.000,00 euro.

Valore complessivo delle Merci e Attrezzature trasportate: 20.000,00 euro.

Valore del danno dei beni trasportati a seguito di incidente: 5.000,00 euro.

In base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto viene liquidato l'intero importo di 5.000,00 euro indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di 20.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale si sarebbero liquidati 3.750,00 euro ovvero il 75% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (15.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).

##### Che cosa NON è assicurato

**Per gli eventi previsti dalle lettere c), d) e g) e per la lettera g) per Furto e Rapina a seguito degli eventi indicati alle sole lettere c) e d), la copertura non opera se il Contraente o Assicurato o i loro rappresentanti o procuratori alla guida del Veicolo assicurato:**

- non sono abilitati a norma di legge.** In caso di patente scaduta, l'assicurazione opera comunque se:
  - il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro;
  - il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;



- si trovano in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o viene loro applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada<sup>1</sup>.

#### Ci sono limiti di copertura

Per gli eventi previsti dalle lettere c), d) e g) se il Sinistro è causato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro rappresentanti o procuratori, il pagamento dell'Indennizzo è effettuato:

- con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro;
- con il limite del 50% del Massimale indicato nella Scheda riepilogativa, fino al massimo di 15.500,00 euro per annualità assicurativa e per ciascun Veicolo.

#### Art. 1.2 Estensione sgombero della sede stradale

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale dalle Merci e dalle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro.

##### Ci sono limiti di copertura

Le spese sono pagate fino a 1.000,00 euro anche in eccedenza a Massimale assicurato per ciascun Veicolo.

#### Art. 1.3 Estensione traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza durante le traversate marittime su o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco):

- a) i Danni materiali e diretti alle Merci e alle Attrezzature caricate sul Veicolo assicurato a seguito di incendio, esplosione, scoppio, investimento, urto e sommersione della nave;
- b) le spese di salvataggio di Merci e Attrezzature;
- c) la perdita o il deterioramento di Merci e Attrezzature a seguito di caduta in mare del Veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco o sbarco;
- d) la perdita di Merci e Attrezzature a seguito perdita della nave;
- e) la perdita di Merci e Attrezzature a seguito getto o asporto del mare.

Generali Italia inoltre tiene indenne l'Assicurato del contributo di Avaria Comune dovuto in base ad apposito regolamento conforme alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, se l'atto di Avaria Comune è stato diretto a evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.



#### Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

#### Art. 1.4 Garanzie accessorie

##### Estensione Carico e Scarico

##### Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai Danni materiali e diretti alle Merci e Attrezzature assicurate nelle operazioni di Carico e Scarico.

##### Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo è pagato con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro. Se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.

##### Estensione mancata refrigerazione

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Merci assicurate a causa di guasto o arresto accidentale dell'impianto frigorifero. La Garanzia opera da quando le Merci vengono poste su un Veicolo frigorifero nel luogo di carico, fino a quando vengono scaricate dal Veicolo stesso al Luogo di destinazione.

##### Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera se il guasto o l'arresto dell'impianto frigorifero è dovuto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile o energia elettrica.

Sono esclusi i danni alle Merci assicurate che derivano da qualsiasi avaria alla cella frigorifera come tale (pareti, fondo, soffitto, chiusura) salvo che l'avaria non è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- incendio, esplosione e azione del fulmine;
- ribaltamento, urto e collisione del mezzo di trasporto terrestre;



- incendio, investimento, urto e sommersione della nave;
- caduta in mare o a terra durante le operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

#### Ci sono limiti di copertura

La Garanzia ha effetto se il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero ha avuto una durata continuativa non inferiore a 8 ore.

L'indennizzo è pagato con uno Scoperto del 20% con il minimo 250,00 euro.

#### Che obblighi ho

#### OBBLIGO DI REVISIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a:

- far effettuare da un'officina specializzata, con frequenza non superiore a 6 mesi, il controllo e la manutenzione dell'impianto frigorifero
- esibire in caso di danno, la fattura o la documentazione relative all'ultima revisione effettuata, per non perdere il diritto all'indennizzo esibire a Generali Italia la documentazione (certificato sanitario, fitopatologico, ecc.) che prova che, al momento della Carico, la Merce si trovava in perfette condizioni e alla temperatura ottimale richiesta per il trasporto.

#### Estensione Furto e Rapina

##### Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai Danni materiali e diretti alle Merci e alle Attrezzature trasportati assicurati per Furto e Rapina fino a concorrenza del limite specifico per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

##### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori.

##### Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo è pagato con uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro.

Se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto si applica uno scoperto del 20% minimo 500,00 euro per Sinistro.

Per le Attrezzature trasportate la garanzia opera fino al 30% del limite specifico per furto e rapina per Veicolo con il massimo di 5.000,00 euro per anno.



#### In relazione alla garanzia Furto e Rapina come operano gli Scoperti e i minimi previsti per le Merci trasportate?

La Garanzia prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere per esempio pari al 10% con un minimo di 250,00 euro.

##### Esempio

Somma assicurata Merci trasportate 15.000,00 euro

Valore del danno 10.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% del valore del danno, cioè 1.000,00 euro (che è superiore al minimo di 250,00 euro), quindi l'Indennizzo è pari a 10.000,00-1.000,00 = 9.000,00 euro.

#### FURTO DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE A SEGUITO DELLA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO ESCLUSI I TRASPORTI AVVENUTI PER MEZZO DI AUTOVETTURE

##### Che cosa è assicurato

In caso di Furto del Veicolo la garanzia per Merci e Attrezzature trasportate opera se il Veicolo **durante le soste o le fermate ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e se:**

- a) è sottoposto a sorveglianza ininterrotta (il Veicolo è sorvegliato a vista con continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze);
- b) è custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo.

La copertura è comunque operante al di fuori delle ipotesi indicate al comma precedente solo se:

- è attivato un **Apparecchio antifurto** e sono stati chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo durante qualsiasi fermata o sosta;
- la sottrazione del Veicolo avviene con **effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio antifurto**





installato sul Veicolo stesso, o la sottrazione del solo Rimorchio staccato dalla Motrice avviene mediante furto con effrazione dell'Apparecchio antifurto installato sul Rimorchio;

- in caso di Sinistro vengono consegnate in maniera tempestiva a Generali Italia o al Perito incaricato – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio antifurto – tutte le Chiavi dell'antifurto stesso;
- non sono state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'Apparecchio antifurto.

#### Ci sono limiti di copertura

Se è presente un Apparecchio antifurto:

- la garanzia opera con applicazione di uno Scoperto del 25% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro; se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 25% minimo 500,00 euro;
- la mancata constatazione da parte dell'Autorità o di Generali Italia o del Perito da essa designato – come indicato all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro* lettera c) della sezione **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO** – dell'effrazione o scasso dell'Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, in caso di ritrovamento del Veicolo, comporta l'inoperatività della garanzia. Se la constatazione è resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo la garanzia opera comunque se sono state consegnate a Generali Italia tutte le Chiavi dell'Apparecchio antifurto e risulta l'installazione dello stesso;
- in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle Chiavi dell'antifurto, il Contraente deve presentare immediata denuncia all'Autorità, dare comunicazione a Generali Italia e provvedere alla sostituzione dell'Apparecchio antifurto. La garanzia che opera in presenza di Apparecchio antifurto rimane automaticamente sospesa dal momento del suddetto smarrimento o della sottrazione e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

### FURTO DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE SENZA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO ESCLUSI I TRASPORTI AVVENUTI PER MEZZO DI AUTOVETTURE

#### Che cosa è assicurato

In caso di furto delle Merci e delle Attrezzature trasportate senza sottrazione del Veicolo la garanzia opera se durante le soste o le fermate, il Veicolo ha le **porte chiuse e i vetri completamente chiusi** e se i relativi danni sono compiuti **con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del Veicolo**.

L'effrazione o lo scasso devono essere constatati da Generali Italia o da un Perito da essa designato, **come indicato all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro* lettera c) della sezione **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO****.

#### Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i Veicoli non furgonati.

### FURTO DELLE MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE A MEZZO DI AUTOVETTURE

#### Che cosa è assicurato

In caso di trasporti effettuati con Autovettura indicata nella Scheda Riepilogativa, la garanzia furto opera se:

- l'Autovettura è dotata di Apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte;
- la sottrazione dei beni assicurati, con o senza sottrazione dell'Autovettura, avviene con effrazione o scasso dei vetri o delle porte;
- i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non sono visibili dall'esterno;
- durante le soste tra le ore 22 e le ore 6, l'Autovettura è custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

#### Ci sono limiti di copertura

In assenza di Apparecchio antifurto e provvisto di allarme sonoro in caso di apertura delle porte attivato, la Garanzia opera per le Merci e le Attrezzature trasportate fino al 20% della somma assicurata per Furto e Rapina con il massimo di 5.000,00 euro, con applicazione di uno Scoperto del 25% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro. Se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientale o mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 25% con il minimo di 500,00 euro.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo del Contraente, Assicurato o loro rappresentanti o procuratori;



- b) infedeltà degli Addetti;
- c) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) causati da impedimento o interruzione del viaggio:
  - per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti oppure;
  - per arresto di funzionamento del Veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;
- e) combustione spontanea delle cose assicurate;
- f) vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- g) radiazioni ionizzati o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impiegano la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppano radioattività;
- h) ostilità, fatti, atti e operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, e in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne deriva;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- j) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

### Art. 2.2 Merci escluse

Sono escluse dalla garanzia le seguenti Merci:

- a) Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
- b) Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione;

#### Ci sono limiti di copertura

Per le Merci oggetto di riparazione non sono indennizzabili i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene;

- c) animali vivi;
- d) Merci pericolose.

La copertura non opera per il Furto di farmaci, Prescrizioni mediche fustellate e tabacchi..



#### Ci sono limiti di copertura?

### Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni che derivano da:

- a) rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche all'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna se non si sono verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'articolo *Merci e Attrezzature trasportate* e le circostanze non hanno consentito di adottare le misure idonee a evitarli;
- b) eccesso di carico del Veicolo rispetto alla portata utile indicata dalla Carta di Circolazione, se l'Assicurato non prova che i danni sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico, che deve comunque rimanere nei limiti della portata potenziale indicata dalla Carta di Circolazione.

### Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato

La Garanzia opera con applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro. Se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto, si applica una Franchigia di 500,00 euro.

#### Cosa è la Franchigia?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

#### Esempio Franchigia:

Somma assicurata Merci trasportate: 10.000,00 euro  
Valore del danno: 9.000,00 euro  
Franchigia: 250,00 euro  
Indennizzo liquidato: 8.750,00 euro (pari a 9.000,00-250,00 euro)



### Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento

Per unico evento che coinvolge più Veicoli assicurati Generali Italia indennizza un importo non superiore al limite specifico indicato nella Scheda Riepilogativa.



### Dove vale la copertura?

#### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia è prestata per:

- i trasporti **su strada** con inizio e termine nel territorio dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- le **traversate marittime** fra porti dei territori dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino effettuati con Navi Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco).

### Con quali condizioni operative assicuriamo?

#### Art. 5.1 Caratteristiche dei Veicoli

I Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa devono essere di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa. I Veicoli possono anche essere nella disponibilità di tali soggetti per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing.

#### Art. 5.2 Esecuzione del trasporto

La Garanzia opera se:

- a) il trasporto è eseguito secondo le leggi vigenti in materia di trasporti;
- b) il Veicolo è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
- c) durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio le Merci sono adeguatamente protette;
- d) lo stivaggio di Merci e Attrezzature sul Veicolo è effettuato a regola d'arte e, se il Veicolo non è furgonato, le Merci e le Attrezzature sono protette da copertoni impermeabili in buono stato e i colli debitamente assicurati al Veicolo.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 6.1 Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

La copertura:

- ha inizio dal momento in cui le Merci e le Attrezzature lasciano terra nei magazzini o depositi della località di partenza per l'inizio delle operazioni di trasporto,
- continua durante l'ordinario corso del viaggio,
- termina al compimento dello Scarico.

In presenza di documento di trasporto regolarmente emesso o della Lista valorizzata, sono comprese nell'assicurazione anche eventuali soste o giacenze delle Merci e delle Attrezzature a bordo del Veicolo.

**La copertura decorre dalle ore 24 del quarto giorno successivo a quello di attivazione se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al giorno del pagamento. Se la Polizza ne sostituisce, senza interruzione, un'altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la garanzia opera anche durante il periodo di carenza sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.**



### Che obblighi ho?

#### Art. 7.1 Buona fede

L'omissione di circostanze che aggravano il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni **se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.**

**A Generali Italia spetta comunque il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.**



### **Art. 7.2 Distinta completa delle Merci trasportate**

Il **Contraente** non è obbligato a dichiarare le singole spedizioni, **deve però sempre fornire agli incaricati del trasporto una distinta completa** delle Merci trasportate o altra documentazione equivalente.

### **Art. 7.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul Rimorchio**

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate **se il Rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa**.



### **Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti**

#### **Art. 8.1 Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

### PREMESSA

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Protezione legale in circolazione

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa e nei casi previsti dall'articolo *Vertenze assicurate*, le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri indicati all'articolo *Validità territoriale*, l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno presso l'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

##### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia opera con il limite di 3.000,00 euro per vertenza;**

- per l'intervento di un perito o consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, se autorizzate da DAS;
- di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagine per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, se la controversia in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- relative all'esecuzione forzata.

##### Ci sono limiti di copertura

**La Garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;**

- per l'indennità, a carico dell'Assicurato - **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà** - che spetta agli Organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici, se non è rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza;

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri indicati all'articolo *Validità territoriale*, Generali Italia per il tramite di DAS assume a proprio carico, in luogo dell'Assicurato, le spese:

- per l'assistenza di un interprete **fino a euro 1.000,00**;
- relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento **fino a 10 ore di prestazione**.

#### Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

#### Art. 1.2 Vertenze assicurate

##### Che cosa è assicurato

La Garanzia opera per la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà, guida o circolazione stradale di Veicoli riportati nella Scheda Riepilogativa, è coinvolto in una delle seguenti controversie:

- vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di fatto Illecito extracontrattuale di terzi;
- procedimenti aventi a oggetto imputazioni per Delitto colposo o Contravvenzione a carico dell'Assicurato, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali<sup>2</sup> – in tal caso la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza **solo se** è stato accertato un valore corrispondente a un **tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l**;
- ricorsi verso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;



d) istanze per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

### Art. 1.3 Consulenza telefonica

#### Che cosa è assicurato

Insieme alle Garanzie sottoscritte, DAS offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

#### Il servizio opera:

- nell'ambito delle materie previste in copertura;
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800 572 572 e tramite il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero.

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio e ottenere consulenza legale per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



#### Che cosa NON è assicurato?

### Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia non opera per le vertenze e i procedimenti che hanno per oggetto o che derivano da:

- Fatto doloso dell'Assicurato;
- materia contrattuale;
- diritto tributario e fiscale;
- detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.

Inoltre, l'assicurazione non opera se al momento del Sinistro, il Veicolo risulta:

- non coperto da una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge in corso di validità;
- in difformità da immatricolazione.

Non sono comprese le seguenti spese:

- multe o ammende e sanzioni in genere;
- oneri fiscali diversi dal contributo unificato;
- IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato può portare in detrazione.



#### Ci sono limiti di copertura?

### Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia non opera:

- se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare; se l'assicurato invece guida con patente scaduta o senza avere ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dalla data del Sinistro;
- se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso<sup>3</sup>, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope<sup>4</sup> o per guida in stato di ebbrezza<sup>5</sup> con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dai relativi articoli del Codice della Strada, se non è assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o è emesso provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.



#### Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Validità territoriale

La Garanzia vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:

- tutti gli Stati d'Europa in caso di procedimento penale o Danno extracontrattuale;
- Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.







## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### **Art. 5.1 Operatività della garanzia**

La Garanzia opera per le vertenze determinate da Sinistri che si sono verificati nel periodo di validità della garanzia se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro sei mesi dalla cessazione del presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il fatto Illecito extracontrattuale che ha dato origine al diritto al risarcimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il Fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso è considerato avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Le vertenze promosse da o contro più persone e che hanno a oggetto lo stesso fatto o domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.



## Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

### **Scheda Riepilogativa**

**Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.**

<sup>2</sup> Legge n. 41/2016

<sup>3</sup> Art. 189 del Codice della strada

<sup>4</sup> Art. 187 del Codice della strada

<sup>5</sup> Art. 186/186 bis del Codice della strada.



## CONDIZIONI SPECIFICHE NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ



### Che obblighi ho?

#### Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il **diritto di visitare le cose assicurate** e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione delle Garanzie Protezione Legale in circolazione può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Merci e Attrezzature trasportate**.

**La disattivazione della Garanzia Merci e Attrezzature trasportate comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione della Mobilità.**

#### Art. 2.2 Alienazione di Veicoli

In caso di alienazione di uno o più Veicoli le Garanzie di cui al presente Modulo a essi associate **cessano dal momento dell'alienazione**. Di conseguenza la Polizza deve essere aggiornata come previsto dall'art 1897 del Codice civile e dall'articolo *Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione* del Modulo Generale.

In caso di **alienazione del Veicolo seguita da sostituzione** con altro Veicolo **intestato allo stesso soggetto e in assenza di un aggiornamento della Polizza**, la Garanzia prosegue automaticamente alle stesse condizioni sul nuovo Veicolo **fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'annualità assicurativa** se la copertura resta in vigore. Successivamente a tale data la Garanzia sul nuovo Veicolo **cessa se non viene effettuato l'aggiornamento della Polizza**.

**La disattivazione della copertura per un Veicolo può comportare una variazione in aumento del Premio dovuto per gli altri Veicoli a seguito della perdita dello sconto previsto per l'assicurazione di più Veicoli.**

#### Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale delle Garanzie

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità con preavviso di **30 (trenta) giorni**, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* del Modulo Generale.

**Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.**



### Come posso disdire le Garanzie?

#### Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente**.

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie**.

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di disdetta comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

### Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

**Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo**, ferma la facoltà, prevista all'articolo Recesso in caso di sinistro del Modulo Generale, di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie.

**In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.**

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

### Art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro

**In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

- a) dare immediato avviso a Generali Italia, con indicazione della targa dei Veicoli coinvolti, fare quanto è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci e delle Attrezzature trasportate; Generali Italia ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti il suo intervento non influisce sulla situazione giuridica dei beni; il Contraente – o chi per esso – deve inoltre adempiere agli obblighi specifici per la Garanzia Furto e Rapina;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Perito designato da Generali Italia;
- c) chiedere quanto prima possibile, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'immediato intervento del Perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento del Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- e) compiere, a richiesta di Generali Italia che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, sono ritenuti necessari od opportuni;
- f) astenersi dal transigere o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Generali Italia;
- g) fornire a Generali Italia ogni documento utile e ottemperare a ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.



**In caso di inadempimento agli obblighi previsti in caso di Sinistro si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.**

### **OBBLIGHI SPECIFICI PER LA GARANZIA ESTENSIONE MANCATA REFRIGERAZIONE**

In caso di trasporto di Merci refrigerate il **Contraente o l'Assicurato** o chi per essi, non appena il guasto o l'arresto si è verificato, **deve prendere tutte le misure necessarie e possibili per rimediare o provvedere al salvaguardare le Merci assicurate**. In particolare, se l'avaria all'apparato frigorifero è rilevata nel corso del viaggio il conducente del mezzo – per evitare l'insorgere o l'aggravarsi del danno – **deve**, se possibile:

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare la riparazione del guasto,
- far ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, se il tempo richiesto per la riparazione o la residua durata del viaggio è tale da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, o
- chiedere l'intervento di un mezzo frigo di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

**Tali provvedimenti devono essere adottati se sono economicamente convenienti e giustificati rispetto al danno presunto.**

Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **è tenuto a:**

- fare accertare l'avvenimento, nel luogo in cui è stato rilevato il danno, da parte del Perito incaricato o, in caso di indisponibilità, da parte di un'Autorità del luogo (polizia, dogana o pubblico ufficiale),
- farsi rilasciare un verbale o dichiarazione da cui risulta l'ora in cui gli intervenuti hanno potuto prendere visione del guasto e, se riscontrabili, delle sue cause.

I danni e le perdite eventualmente subiti dalle Merci trasportate devono essere accertati una volta giunte a destinazione dal Perito incaricato, che provvede alle valutazioni di carattere merceologico o commerciale della natura dei medesimi e della percentuale di avaria da considerare ai fini della eventuale liquidazione.

Il Contraente o l'Assicurato **deve** inoltre, prima di far eseguire le riparazioni definitive dell'impianto frigorifero presso l'officina prescelta, **richiedere l'intervento di un Perito concordato con Generali Italia** per una perizia tecnica al fine di stabilire:

- se l'impianto stesso ha subito un guasto o arresto accidentale superiore alle otto ore
- in caso affermativo, la causa di tale guasto o all'arresto e,

**La mancata effettuazione della perizia di cui sopra comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo salvo, i casi in cui le riparazioni definitive sono state effettuate con carattere d'urgenza nel corso del viaggio.**

### **OBBLIGHI SPECIFICI NEI CASI DI FURTO O RAPINA**

In caso di furto o rapina, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro che deve indicare:**

- la descrizione dei fatti;
- i dati di identificazione del Veicolo;
- gli elementi idonei a identificare e a quantificare la Merce e le Attrezzature trasportate;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

**Copia della denuncia** suddetta **deve essere inviata, prima possibile, a Generali Italia**. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

### **OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO**

Se la Merce e le Attrezzature sono state sottratte insieme al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato, il **Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve:**

- **richiedere subito l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del Perito** da essa designato al fine di constatare e verbalizzare:
  - lo stato del Veicolo,
  - l'effrazione o scasso dell'eventuale Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza che esiste sul Veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata a Generali Italia.
- **deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.



Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **deve, inoltre, consegnare le chiavi, i documenti relativi all'Apparecchio antifurto e le copie dei verbali di intervento delle Autorità.**

#### **Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature**

Il valore delle Merci trasportate è costituito dal **prezzo di fattura** esclusa IVA. Per le Merci semilavorate o non oggetto di compravendita il valore è costituito dal costo di produzione o acquisto, dal trasporto e dalle spese e oneri accessori. Per le Attrezzature e le Merci oggetto di riparazione si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

#### **Art. 2.3 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale<sup>6</sup>, pertanto l'Indennizzo è corrisposto **fino a concorrenza della somma assicurata** per ciascun Veicolo, indipendentemente dal valore delle Merci e delle Attrezzature trasportate.

#### **Art. 2.4 Determinazione del danno**

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della Merce e delle Attrezzature come definite all'articolo *Valore delle Merci e delle Attrezzature* e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del Sinistro.

Quest'ultimo valore, se si procede alla vendita delle Merci e delle Attrezzature con il consenso di Generali Italia, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di Merci o Attrezzature riparabili, Generali Italia risponde solo del valore della parte danneggiata o persa anche se questa non è stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, **escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. Le spese di eventuali migliorie, modifiche e aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.**



#### **Come viene valutato il danno alle Merci?**

**ESEMPIO:** Incidente stradale con danno alle Merci vendute a un cliente con valore di fattura: 10.000,00 euro

##### **CASO 1**

A seguito del Sinistro si riesce con il consenso di Generali Italia a vendere la merce danneggiata per un valore di: 4.000,00 euro.

Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita: 10.000,00 - 4.000,00 = 6.000,00 euro

##### **CASO 2**

A seguito del Sinistro la merce viene completamente persa a causa dell'incendio del furgone.

Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è il valore residuo della merce che è andata completamente persa: 10.000,00 euro.

#### **Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo**

##### **Il Contraente o l'Assicurato devono:**

- consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità e ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria a esercitare l'azione di rivalsa;
- esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e che provano la legittimazione all'indennizzo;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall'articolo *Garanzie presso diversi assicuratori* del Modulo Generale.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro - Obblighi specifici nei casi di furto o rapina.*



### Art. 2.6 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione di cui all'articolo *Richiesta dell'indennizzo*, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- o in alternativa comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

### Art. 2.7 Diritto di rivalsa

Generali Italia, pagato l'Indennizzo, è surrogata nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, e ha facoltà di rivalersi nei confronti di questi ultimi nei termini consentiti dalla legge o da Convenzioni nazionali e internazionali applicabili.

**Il Contraente o l'Assicurato non deve consentire esonero o limitazione di tale responsabilità. In caso di inosservanza, opera il diritto di surrogazione dell'assicuratore<sup>7</sup>.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE



Che obblighi ho

Quali obblighi ha l'impresa

### Art. 3.1 Denuncia della vertenza

**La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:**

1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 58 240 565**), attivo **dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00**, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni o i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, che contiene le informazioni o la copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it)

**Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

**Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve subito far pervenire a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

**In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

### Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati<sup>8</sup>. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.





DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornire allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

**DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:**

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

### **Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

### **Art. 3.4 Termini di liquidazione**

Nel fornire le prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS **entro 30 giorni:**

- paga l'Indennizzo, o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

### **Art. 3.5 Esonero di responsabilità**

**Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.**

**Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

### **Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**



L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può ugualmente procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>9</sup>.

### **Art. 3.7 Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

### **Art. 3.8 Limiti di indennizzo**

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il **Massimale per Sinistro** rappresenta, per ciascun Veicolo, il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.

Il **Massimale per annualità assicurativa** rappresenta, per ciascun Veicolo, il massimo esborso di Generali Italia per più Sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Se la Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

<sup>6</sup> Art. 1907 del Codice civile

<sup>7</sup> Art. 1916 del Codice civile.

<sup>8</sup> Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05.

<sup>9</sup> D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni



